

Gruppo di verifica
della Convenzione delle Alpi

ImplAlp/2004/3/6/1 Rev.1
7.7.2004
(or.de)

Modello di rapporto

Questionario

Questionario

**Modello standardizzato destinato alle Parti contraenti quale base per la redazione
dei rispettivi rapporti periodici in conformità
con la decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi**

Indice

Istruzioni per la compilazione del questionario.....	1
Abbreviazioni	2
Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto	3
PARTE 1: PARTE GENERALE	5
A Informazioni generali.....	6
B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi	15
I Art. 2 comma 2 lettera a della CA - Obblighi generali in materia di popolazione e cultura	15
II Art. 2 comma 2 lettera b della CA - Obblighi generali in materia di pianificazione territoriale.....	18
III Art. 2 comma 2 lettera c della CA - Obblighi generali in materia di salvaguardia della qualità dell'aria...	28
IV Art. 2 comma 2 lettera d della CA - Obblighi generali in materia di difesa del suolo	35
V Art. 2 comma 2 lettera e della CA - Obblighi generali in materia di idroeconomia	41
VI Art. 2 comma 2 lettera f della CA - Obblighi generali in materia di protezione della natura e tutela del paesaggio.....	46
VII Art. 2 comma 2 lettera g della CA - Obblighi generali in materia di agricoltura di montagna	53
VIII Art. 2 comma 2 lettera h della CA - Obblighi generali in materia di foreste montane	59
IX Art. 2 comma 2 lettera i della CA - Obblighi generali in materia di turismo e di attività del tempo libero	64
X Art. 2 comma 2 lettera j della CA - Obblighi generali in materia di trasporti	68
XI Art. 2 comma 2 lettera k della CA - Obblighi generali in materia di energia.....	81
XII Art. 2 comma 2 lettera l della CA - Obblighi generali in materia di economia dei rifiuti	87
C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei relativi protocolli di attuazione	92
D Domande integrative.....	101
PARTE 2: PARTE RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEI PROTOCOLLI	103
C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994).....	103
B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)	116
C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)	138
D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)	173
E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)	196
F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)	211
G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)	226
H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)	243

Istruzioni per la compilazione del questionario

Lo spazio riservato alle domande è di colore grigio. In linea di massima, evitate commenti esplicativi per le domande che richiedono risposte sotto forma di una crocetta. In alcuni casi, tuttavia, può rivelarsi utile aggiungere alla crocetta una risposta più esauriente per tener conto di eventuali specificità regionali o comunali. In caso di difficoltà nella compilazione del questionario, rispondete alle domande come meglio potete. Potrete poi annotare, nella rubrica “Spazio per eventuali ulteriori osservazioni”, le difficoltà incontrate.

Le risposte alle domande dovranno fornire un quadro il più completo possibile dello stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei relativi Protocolli.

Il presente questionario utilizza essenzialmente le formulazioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Le domande contenute nel questionario non modificano gli obblighi delle Parti contraenti che si evincono dalla Convenzione delle Alpi e dai relativi Protocolli.

Le informazioni ritenute confidenziali dalla Parte contraente che compila il questionario devono essere segnalate come tali nelle relative risposte.

Le domande si riferiscono alla Parte contraente che compila il questionario e al suo territorio o allo spazio alpino che rientra nel suo territorio, dove per spazio alpino si intende il territorio di applicazione della Convenzione delle Alpi di cui all'art. 1 della Convenzione stessa.

La Parte contraente che compila il questionario è definita “Paese”. Per ragioni di semplicità si è rinunciato ad utilizzare una denominazione specifica per la Comunità europea. Ai fini del presente questionario la denominazione “Paese” si applica per analogia anche alla Comunità europea.

Abbreviazioni

Si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

CA	Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
Protocollo Agricoltura di montagna	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna
Protocollo Foreste montane	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane
Protocollo Difesa del suolo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo
Protocollo Energia	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia
Protocollo Protezione della natura	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio
Protocollo Pianificazione territoriale	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile
Protocollo Turismo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo
Protocollo Trasporti	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti
art.	articolo
p.es.	per esempio, ad esempio

Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto

Nome della Parte contraente	Repubblica d'Austria
-----------------------------	----------------------

Indicate l'istituzione nazionale di contatto:	
Nome dell'istituzione nazionale di contatto	Ministero federale della sostenibilità e del turismo (BMNT) Dipartimento I/9
Nome e funzione della persona responsabile	Dott. Ewald Galle
Indirizzo postale	Stubenbastei 5 A - 1010 Vienna
Telefono	+43 (0) 1 71100/611617
Fax	+43 (0) 1 5131679 1080
Indirizzo email	ewald.galle@bmnt.gv.at

Firma della persona responsabile della consegna del rapporto	Dott. Ewald Galle
Data di consegna del rapporto	

Indicate le istituzioni partecipanti (es. organizzazioni non governative, enti territoriali, istituzioni scientifiche).
Ministero federale della sostenibilità e del turismo (BMNT) Ministero federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia (BMVIT) Ufficio federale per l'agricoltura e gli agricoltori di montagna Governo del Land (Stato federato) Tirolo Governo del Land Carinzia Governo del Land Alta Austria

Governo del Land Stiria

Governo del Land Bassa Austria

Governo del Land Vorarlberg

Governo del Land Salisburgo

Conferenza austriaca di assetto territoriale (ÖROK)

Ufficio della Convenzione delle Alpi di CIPRA Austria

Parte 1: Parte generale

Nota: alle domande della Parte generale devono rispondere tutte le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.

Per i Protocolli di cui il vostro Paese è Parte contraente, indicate la data di ratifica (o di adozione o approvazione) e la data dell'entrata in vigore del rispettivo Protocollo nel vostro Paese. (Indicate la data come nel seguente esempio: 1° gennaio 2003)		
Nome del Protocollo	Data di ratifica ¹	In vigore dal
Protocollo Pianificazione territoriale	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Difesa del suolo	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Protezione della natura	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Agricoltura di montagna	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Foreste montane	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Turismo	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Trasporti	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Energia	10 luglio 2002	18 dicembre 2002
Protocollo Composizione delle controversie	10 luglio 2002	18 dicembre 2002

Qualora non tutti i Protocolli siano stati ratificati² indicatene il motivo e in che tempi prevedete la ratifica dei restanti Protocolli.

¹ oppure di adozione o approvazione.

² oppure adottati o approvati.

A Informazioni generali

1) Qual è la quota (in %) dello spazio alpino rispetto alla superficie totale del vostro Paese?	65,3 % ³
---	---------------------

2) Qual è il prodotto interno lordo del vostro Paese nello spazio alpino?	EUR 131.082 milioni ⁴
---	--

3) Qual è la percentuale del prodotto interno lordo dello spazio alpino del vostro Paese rispetto a tutto il prodotto interno lordo del vostro Paese?	36,8% ⁵
---	--------------------

4) Che importanza hanno la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli per il vostro Paese?
<p>In Austria, la Convenzione delle Alpi e i relativi Protocolli di attuazione sono ormai entrati nel novero delle fonti giuridiche riconosciute, i cui obiettivi sono più attuali che mai e indicano la strada da seguire. Essi definiscono un quadro normativo vincolante a livello internazionale per un ampio territorio e consentono pertanto di vivere e lavorare nelle Alpi in modo ecocompatibile, in linea con il principio generale dell'economia sostenibile, di un equilibrio tra economia, ecologia e dimensione sociale.</p> <p>La specificità austriaca si palesa a partire dal procedimento di approvazione parlamentare, che ha adottato i Protocolli di attuazione senza espressa riserva di esecuzione, diversamente dalla Convenzione quadro. Ne consegue che, in Austria, tali Protocolli hanno acquisito</p>

³ 38,8% della popolazione austriaca vive all'interno del perimetro della Convenzione delle Alpi (alla data del 1.1.2019). Il lieve aumento della percentuale di territorio che rientra nel perimetro della Convenzione delle Alpi da 64,7% a 65,3% è riconducibile alla fusione di comuni operata in Stiria (1.1.2015).

⁴ In Austria, per i limiti metodologici dell'allocazione geografica della performance economica, il PIL è calcolato sostanzialmente solo fino al livello NUTS 3, la più piccola unità territoriale. Dato che la Convenzione delle Alpi contempla a tal fine il livello comunale, per le unità NUTS 3 che non rientrano completamente nel perimetro della Convenzione delle Alpi è stata considerata solo la percentuale di territorio compresa in tale perimetro. In questo calcolo, ciò avviene con un'allocazione basata sulla percentuale di popolazione delle unità NUTS 3. Popolazione alla data del 1° gennaio 2019; dati sul PIL al livello NUTS 3 dell'anno 2016.

⁵ Il PIL dello spazio alpino rappresenta una quota del 36,8% (EUR 131.082 milioni PIL dello spazio alpino; EUR 356.236 milioni PIL dell'Austria) del PIL austriaco. I calcoli evidenziano un lieve calo nel periodo 2001-2016 (da 37,4% circa a 36,8%). I dati attuali si riferiscono all'anno 2016.

La performance economica risulta pertanto lievemente inferiore alla quota di popolazione (3,439.823), se si considera che la percentuale della popolazione è pari a 38,8% .

un'immediata efficacia giuridica, di cui occorre tenere conto sia sul piano legislativo che su quello esecutivo, ove essi siano idonei a tale fine. Nel frattempo, molteplici decisioni amministrative e progetti specificamente alpini testimoniano quanto la Convenzione delle Alpi e in particolare i relativi Protocolli siano radicati nei rispettivi processi decisionali.

Tuttavia siamo ben lungi dall'aver esaurito il potenziale intrinseco della Convenzione delle Alpi. Spetterà alle Parti contraenti e alla loro futura cooperazione cogliere appieno tutte le opportunità ed opzioni per preservare nel tempo uno spazio naturale, economico, culturale e di vita sostenibile.

5) Esistono decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli ratificati dal vostro Paese (e/o alle norme giuridiche che ne attuano gli obblighi)?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, indicate gli ambiti giuridici nei quali si adottano tali decisioni e riportate qualche esempio.

In Austria sono state adottate diverse decisioni amministrative e giudiziarie che fanno riferimento alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli ratificati dall'Austria. Occorre tuttavia rilevare che questo tipo di attuazione giuridica è particolarmente diffuso nel Tirolo, dove ogni anno, dall'entrata in vigore dei Protocolli, 90 decisioni circa fanno leva sulla Convenzione delle Alpi o sui Protocolli nel settore della protezione ambientale.

In *Tirolo*, i Protocolli della Convenzione delle Alpi trovano menzione in particolare in tutte le procedure relative a impianti di risalita e centrali, nel quadro della motivazione giuridica delle decisioni.

Per il *Vorarlberg* si rileva che pressoché in tutti i procedimenti autorizzativi ambientali relativi alla realizzazione di piste da sci si verifica se tali piste insistano o meno su un terreno instabile, in conformità con l'art. 14 del Protocollo Difesa del suolo. Qualora esse insistano su un terreno instabile ai sensi della Convenzione delle Alpi, tale circostanza sarebbe motivo di rifiuto dell'autorizzazione richiesta. Nel distretto amministrativo di Bludenz, ad esempio, dal 2009 si è fatto ricorso alla Convenzione delle Alpi in 193 autorizzazioni ambientali riguardanti piste da sci. Occorre notare che in pratica nessuna autorizzazione è stata negata, poiché i richiedenti, una volta appreso dei problemi, modificano l'oggetto della procedimento o ritirano la domanda.

Alcuni esempi di decisioni riguardanti le diverse tematiche affrontate nei Protocolli:

- Decisione della Corte costituzionale del 22.09.2003 (B 1049/03-4). L'art. 14 del Protocollo Difesa del suolo ("terreni instabili"), nonché il principio della presunzione dell'applicabilità diretta delle norme di diritto internazionale erano oggetto del procedimento.
- Decisione dell'Umweltsenat (Commissione amministrativa competente in materia ambientale) del 22.3.2004 (US 6B/2003/8-57): negata l'autorizzazione all'ampliamento del comprensorio sciistico Mutterer Alm – Axamer Lizum in base all'art. 14 comma 1 del Protocollo Difesa del suolo ("terreni instabili")
- Sentenza del Tribunale amministrativo del 8 giugno 2005/Zl. 2004/03/0116-10) nel procedimento di ricorso contro la suddetta decisione dell'Umweltsenat del 22.3.2004 (US 6B/2003/8-57) nel procedimento "Ampliamento comprensorio sciistico Mutterer Alm – Axamer Lizum"; conferma della decisione dell'Umweltsenat;
- Sentenza d'appello del governo del *Tirolo* del 10.06.2003 in base all'art. 6 comma 3 del Protocollo Turismo (sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo). Interdizione di 6 corse circa con 8 battipista e del trasporto di circa 500 sciatori al giorno sulla cima del Piz Val Gronda poiché, oltre al comprensorio ad altissima intensità turistica di Ischgl-Idalpe, avrebbe compromesso l'area adiacente sita intorno al rifugio Heidelberger Hütte, contraddistinta da un turismo di tipo estensivo, a causa dell'inquinamento acustico e olfattivo, e avrebbe danneggiato il paesaggio.
- Delibera dell'Ufficio distrettuale di Kitzbühel del 27.1.2004: negata l'autorizzazione ambientale volta a rendere disponibile un terreno ai fini della pratica di sport motorizzati (campionati nazionali di motoslitta "snow cross", gare di skidoo) in base all'art. 6, comma 3 e all'art. 15, commi 1 e 2 del Protocollo Turismo.
- Sentenza d'appello del governo del *Tirolo* del 6.10.2004 con la quale è stato respinto in quanto infondato il ricorso contro il rifiuto all'autorizzazione ambientale e forestale all'abbattimento di una pineta secca in area golenale per la creazione di lotti edificabili. La decisione si basava sull'art. 7 comma 2 del Protocollo Difesa del suolo, che prevede il contenimento dell'impermeabilizzazione e dell'occupazione del suolo affinché l'urbanizzazione si sviluppi contenendo l'occupazione delle superfici e rispettando il suolo. Inoltre, nella motivazione è stato addotto anche il Protocollo Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, che mira a sua volta alla tempestiva armonizzazione dell'utilizzo del territorio con gli obiettivi e le esigenze ecologiche in termini di utilizzo parsimonioso ed ecocompatibile delle risorse del territorio e, in

particolare, del suolo.

- Sentenza d'appello del governo del *Tirolo* del 1.9.2004 con la quale è stato respinto in quanto infondato il ricorso contro il rifiuto all'autorizzazione ambientale per una gara di motocross nella stazione a valle dell'impianto di risalita dell'Ehrwalder Alm. La decisione si basava sull'art. 15, comma 2 del Protocollo Turismo, secondo cui occorre limitare al massimo e, ove necessario, vietare le attività sportive che comportano l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorità competenti.
- Delibera del governo del *Tirolo* del 23.8.2004 con la quale è stata rigettata l'autorizzazione ambientale alla costruzione della centrale del torrente "Kalserbach - sezione a monte con immissione del torrente Ködnitzbach" in base all'art. 7 (garanzia della migrazione della fauna) del Protocollo Energia.
- Provvedimento autorizzativo ambientale per la centrale idroelettrica Schwarzach-Hopfgarten - Huben del governo del *Tirolo* del 23.8.2004, contenente vincoli in base all'art. 7 del Protocollo Energia che prevedono la costruzione di una scala di rimonta per i pesci, nonché la prescrizione di portate minime.
- Sentenza d'appello del governo del *Tirolo* del 4.11. 2004 con la quale è stato respinto in quanto infondato il ricorso contro il rifiuto all'autorizzazione ambientale per l'estrazione a cielo aperto di ghiaia. Il rifiuto all'autorizzazione si basava sull'art. 1 comma 2 e comma 3 (mantenimento delle funzioni naturali del suolo) e sull'art. 8 del Protocollo Difesa del suolo (uso parsimonioso delle risorse minerarie).
- Delibera del governo della *Stiria* del 5.12.2003: adozione di misure di chiusura, comprensive della rinaturalizzazione delle superfici dismesse con specie vegetali autoctone ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Protocollo Turismo.
- Delibera del governo del *Tirolo* del 02.03.2007 con cui in base all'art. 9, comma 1 del Protocollo Difesa del suolo si nega alla società funiviaria Bergbahnen Hohe Salve GesmbH & Co KG Hopfgarten-Itter-Kelchsau-Wörgl l'autorizzazione ambientale richiesta per l'ampliamento dell'impianto di innevamento di Hopfgarten e, nello specifico, per la costruzione, il mantenimento e l'esercizio del bacino di accumulo Kälbersalve e degli impianti annessi. Quando una misura prevista (in questo caso la realizzazione di un bacino di accumulo) porta alla totale scomparsa della relativa torbiera, avente una superficie di 1 ha circa, anche la prescrizione di misure compensatorie non consente di ridurre l'entità dell'impatto sulla natura (in particolare qualora il progetto previsto sia di scarso interesse pubblico) a una dimensione

accettabile, in termini naturalistici.

- Delibera del governo del *Tirolo* del 28.03.2008 con cui si nega al Comune di St. Jakob in Deferegggen l'autorizzazione ambientale richiesta per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico di "Schwarzach-Mariahilf" facendo leva sull'art. 7 del Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi in materia di energia.
- Provvedimento autorizzativo ambientale del governo del *Tirolo* del 17.09.2007 per la costruzione della seggiovia accoppiabile a 6 posti del Cimaross in sostituzione degli skilift di Cimaross e Goldriedsee che prevede vincoli/disposizioni specifiche in base all'art. 12 comma 2 e art. 14 del Protocollo Turismo, nonché all'art. 13 comma 1 del Protocollo Trasporti.
- Delibera del governo del *Tirolo* del 13.02.2008 con cui si nega l'autorizzazione ambientale richiesta per l'ampliamento della centrale idroelettrica di Winnebach in base all'art. 7 del Protocollo Energia.
- Delibera del governo del *Tirolo* del 05.10.2008 con la quale si rilascia l'autorizzazione ambientale alla società funiviaria Zeller Bergbahnen Zillertal GmbH & Co KG per la costruzione dell'impianto a 8 posti Wiesenalmbahn ai sensi dell'art. 14 del Protocollo Turismo e all'art. 13 comma 1 del Protocollo Trasporti. In base a quanto prescritto nelle disposizioni specifiche, si dovrà tenere conto dell'art. 14 del Protocollo Turismo e dell'art. 13 del Protocollo Trasporti.
- Delibera del governo del *Tirolo* del 01.04.2009, con cui si respinge la richiesta di autorizzazione ambientale per la costruzione e l'esercizio della centrale idroelettrica di Stalleralmbach in base all'art. 7 del Protocollo Energia.
- Delibera del governo del *Vorarlberg* del 20.12.2011 con la quale si concede l'autorizzazione alla proroga dell'autorizzazione all'attività di volo per atterraggio e decollo al di fuori degli aerodromi per il turismo sciistico nel territorio dell'Arlberg. Si è tenuto conto dei Protocolli di attuazione della Convenzione delle Alpi nei settori trasporti e turismo.
- Delibera del governo del *Tirolo* del 10.05.2012 con la quale si rilasciano le autorizzazioni ai sensi del diritto delle acque, ambientale e forestale per l'ampliamento dell'impianto di innevamento a Serfaus. Per l'autorizzazione ambientale si è tenuto conto della Legge sulla protezione della natura in combinato disposto con l'art. 9 del

Protocollo Protezione della natura e tutela del paesaggio, nonché l'art. 11 del Protocollo Difesa del suolo nelle disposizioni specifiche. In questo caso l'autorizzazione è stata vincolata alle disposizioni specifiche.

- Sentenza del Tribunale amministrativo federale (BVwG) del 28.08.2014, GZ: W104 2000178-1/63E, con la quale si respinge la domanda di costruzione di una linea aerea attraverso la Kronhofgraben. Nella motivazione, il fattore decisivo per l'esito della valutazione degli interessi secondo la Legge sulla protezione della natura della Carinzia si è rivelato essere il contrasto con l'art. 10 del Protocollo Energia.
- Delibera del governo del *Tirolo* del 24.06.2016, Zl. U-UVP-6/7-32-206, col quale si rilascia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del progetto SKW Kühtai secondo la Legge sulla Valutazione di impatto ambientale del 2000. La motivazione riporta un'analisi approfondita dei Protocolli Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Protezione della natura e tutela del paesaggio, Foreste montane, Difesa del suolo ed Energia.
- Delibera del governo della *Stiria* del 20.01.2017 con la quale si rilascia un'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 della Legge sulla valutazione di impatto ambientale per un progetto di disboscamento. Essa stabilisce che abbattimento e sradicamento non sono in contrasto con i Protocolli Foreste montane o Difesa del suolo della Convenzione delle Alpi.
- Del governo della *Stiria* del 20.04.2018 con cui si autorizza la realizzazione di 17 turbine eoliche previo nulla osta della VIA. La richiesta per la costruzione e gestione di tre turbine eoliche con impianti annessi è stata respinta. La delibera ha tenuto conto delle disposizioni della Convenzione delle Alpi, in particolare del principio dell'uso parsimonioso di suolo e terreno. Sono state altresì menzionate alcune disposizioni dei Protocolli Turismo e Protezione della natura e tutela del paesaggio.
- Delibera del governo del *Tirolo* del 29.01.2019, Zl. U-NSCH-7/77/67-2019 con la quale si rilascia un'autorizzazione ambientale alla costruzione di una seggiovia e di una pista. La motivazione riporta un'analisi approfondita dei Protocolli Turismo,

Protezione della natura e tutela del paesaggio, Difesa del suolo e Trasporti.

- Decisione del Tribunale amministrativo del *Tirolo* (LVwG) del 18.04.2019 (GZ: LVwG-2019/41/0037-13), con la quale si nega l'autorizzazione a una pista da sci in base all'art. 14 comma 1 del Protocollo Difesa del suolo.⁶
- Delibera del governo del *Tirolo* del 08.05.2019, Zl. U-NSCH-7/83/45-2019 con la quale si rilascia l'autorizzazione ambientale per l'ammodernamento di un comprensorio sciistico; la motivazione giuridica contiene un'analisi dei Protocolli Turismo, Protezione della natura e tutela del paesaggio, Difesa del suolo e Trasporti.
- Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 26.09.2019 (notificata verbalmente in data 30.11.2018) Zl. W155 2120205-1/126E con la quale si nega l'autorizzazione a riunire i comprensori sciistici Sankt Anton-Kappl, non in ultimo in base all'art. 14 comma 1 del Protocollo Difesa del suolo.

Sebbene si debba tenere conto della Convenzione delle Alpi nei procedimenti amministrativi, nella pratica questo spesso non avviene. Sovente lo status della Convenzione delle Alpi è ritenuto non ineccepibile in termini giuridici e le singole disposizioni sono ritenute non sufficientemente efficaci.

6) Riassumete brevemente quanto è stato fatto finora e quali progetti sono in cantiere per sostenere l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli in vigore nel vostro Paese.

(Di seguito potete riportare anche altre attività generali che, seppur legate alla Convenzione delle Alpi, esulano dagli obblighi di quest'ultima, oppure attività o programmi che promuovono gli obiettivi della Convenzione delle Alpi al di fuori del vostro Paese).

- Istruzioni impartite alle autorità subordinate, p.es. sotto forma di decreti.
- Eventi informativi, p.es. "Geoforum Umhausen"
- Istituzione di gruppi di lavoro di più Länder (Stati federati) sull'attuazione dei diversi Protocolli della Convenzione delle Alpi.

⁶ Ulteriori informazioni al link: https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=2aa1efd5-2fd7-46ad-8b72-873120019d74&Position=1&Abfrage=Lvwg&Entscheidungsart=Undefined&Bundesland=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=09.09.2019&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=labiles+gebiet&Dokumentnummer=LWwGT_TI_20190418_LVwG_2019_41_0037_13_00

- Protezione di habitat e specie a rischio attraverso la designazione di aree protette (riserve naturali, riserve paesaggistiche, Natura 2000).
- Nell'amministrazione della *Bassa Austria*, gli uffici competenti in materia di Convenzione delle Alpi e dei relativi Protocolli sono informati sugli sviluppi riguardanti la Convenzione delle Alpi e partecipano anche alla stesura dei rapporti aggiornati.
- Il governo della *Stiria* verifica il rispetto degli obiettivi della Convenzione delle Alpi nell'ambito delle proprie funzioni di organo di vigilanza. Tali obiettivi devono essere rispettati dai comuni nella pianificazione territoriale locale.
- Pubblicazioni/materiale informativo: p. es. La Convenzione delle Alpi: manuale per la sua attuazione (condizioni quadro, linee guida e proposte pratiche per l'implementazione giuridica della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli attuativi), rivista specializzata "La Convenzione delle Alpi: sviluppo sostenibile per le Alpi" (pubblicazione di CIPRA Austria sugli sviluppi nazionali della Convenzione delle Alpi, 90 numeri pubblicati), vademecum La Convenzione delle Alpi (compendio informativo in formato tascabile), pubblicazione del libro "25 Jahre Alpenkonvention. Ein- und Ausblicke" (Ed. P. Haßlacher), volumi sull'attuazione giuridica dei singoli protocolli nella serie di CIPRA pubblicata da Verlag Österreich (finora Pianificazione territoriale/Sviluppo sostenibile, Energia, Trasporti, prossimamente Foreste montane, anche in versione Open Access)
- Progetti, reti ed iniziative per l'attuazione della Convenzione delle Alpi: ad esempio rete sentieristica "Via Alpina", rete di comuni "Alleanza nelle Alpi", Città alpina dell'anno, progetto "Villaggi degli alpinisti", progetto volto a rafforzare la Convenzione delle Alpi in Bassa Austria, banca dati giuridica sulla Convenzione delle Alpi, ufficio della Convenzione delle Alpi come piattaforma informativa, servizio legale della Convenzione delle Alpi, sostegno all'iniziativa Youth Alpine Interrail, realizzazione del concorso ClimaHost, progetto Links4Soils, sostegno alla Alpine Soil Partnership
- Eventi: p.es. seminari e workshop di CIPRA Austria sull'implementazione giuridica della Convenzione delle Alpi, festival Leggere le montagne, workshop annuali sull'attuazione del Protocollo Foreste montane, conferenza sul ruolo della donna nelle regioni montane

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Dal 2009 esiste presso CIPRA Austria il *Servizio legale della Convenzione delle Alpi*, un'opportunità innovativa per il territorio alpino. Tale servizio si avvale di una cerchia di esperti indipendenti e volontari che esaminano quesiti riguardanti l'interpretazione giuridica, in

particolare dei Protocolli, allo scopo di evidenziare e cogliere appieno il potenziale giuridico della Convenzione delle Alpi, fugare i timori ancora in essere riguardanti la Convenzione delle Alpi, aiutare e sgravare amministrazione e tribunali attraverso valutazioni preliminari, consentendo quindi di tenere conto della Convenzione delle Alpi nei processi decisionali. Questo servizio coordinato da CIPRA Austria fornisce informazioni preliminari, non vincolanti e generali, a titolo gratuito ai richiedenti sia dell'amministrazione che della società civile. Tali informazioni non sostituiscono le indagini amministrative delle autorità o i pareri di esperti e sono fornite solo a seguito di richiesta presentata al servizio legale prima della conclusione di una procedura amministrativa; non si effettuano verifiche a posteriori delle decisioni.

Il governo della *Stiria* ha pubblicato delle istruzioni operative per i comuni sotto forma di linee guida con una checklist sulla Convenzione delle Alpi nella pianificazione territoriale locale, al fine di agevolare ai comuni il rispetto degli obiettivi della Convenzione delle Alpi nella pianificazione territoriale locale. Tale procedimento avviene parallelamente alla Valutazione ambientale strategica.

B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi

I Art. 2 comma 2 lettera a della CA - Obblighi generali in materia di popolazione e cultura

L'art. 2 comma 2 lettera a della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

a) Popolazione e cultura – al fine di rispettare, conservare e promuovere l’identità culturale e sociale delle popolazioni locali e assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l’ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine”.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera a della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

Il Tirolo dispone di una serie di norme volte ad attuare l'art. 2 comma 2 lettera a della Convenzione delle Alpi, tra cui si annoverano espressamente la Legge fondiaria del Tirolo, la Legge sugli insediamenti agricoli, la Legge sulla protezione degli alpeggi, la Legge sulla servitù boschiva e pascoliva, la Legge su strade interpoderali e funivie o la Legge sulle operazioni immobiliari. Tali leggi sono solo una minima parte delle norme giuridiche volte ad attuare l'articolo di cui sopra.

Per l'*Alta Austria* tali norme consistono nella Legge sull'assetto territoriale dell'Alta Austria (OÖROG) e il Piano di assetto del territorio.

In *Bassa Austria*, la Convenzione delle Alpi trova menzione nel Piano di sviluppo del Land. Tale piano, deliberato e pubblicato nel 2004, non è un documento giuridico nel vero senso della parola, bensì un modello ovvero uno strumento strategico.

Carinzia: l'art. 2 della Legge sull'assetto territoriale della Carinzia, e le disposizioni dell'art. 2 comma 2 lettera a della Convenzione delle Alpi trovano attuazione anche nella Legge di promozione culturale della Carinzia del 2001.

Vorarlberg: Legge sulla pianificazione territoriale del Vorarlberg, Gazzetta Ufficiale del Land (LGBL.) n. 39/1996 e successive modifiche di cui alla LGBL. n. 6/2004 art. 2 commi 2 e 3.

Per il settore forestale/culturale è opportuno menzionare le seguenti norme giuridiche:

art. 1 commi 1 e 2 della Legge forestale austriaca (ForstG) e successive modifiche (... garanzia dei servizi forestali multifunzionali... tra cui la funzione ricreativa; garanzia di una gestione forestale sostenibile, al fine di assicurare in modo ottimale anche “funzioni economiche e sociali”). Della sezione II della legge ForstG occorre menzionare in particolare lo strumento del “Piano forestale settoriale” (art. 10) (lo stesso dicasi anche per comma 2 lettera b - Pianificazione territoriale); i progetti pilota sinora avviati servono a rappresentare in modo

sistematico e orientato all'utente servizi, misure e potenziali culturali in località e regioni selezionate e collegano gli obiettivi forestali/culturali a quelli turistici e pedagogici.

In linea di principio, le norme giuridiche non contengono un riferimento diretto alla Convenzione delle Alpi.

Stiria: la Legge di assetto territoriale della Stiria (StROG) del 2010 e successive modifiche fa espressamente riferimento alla Convenzione delle Alpi nell'art. 4 comma 5, che invoca il rispetto degli obiettivi della stessa nella stesura e modifica di piani e programmi. Ai sensi degli artt. 24 comma 10 punto 5 e 38 comma 10 punto 4 della legge StROG, il governo della Stiria deve esprimere parere negativo sui piani di assetto del territorio soggetti ad autorizzazione qualora non rispettino tali obiettivi.

2) Quali misure sono adottate al fine di rispettare, conservare e/o promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali alpine?

In tale ambito si adottano molteplici misure, che tuttavia non sono specifiche: si adottano gli stessi provvedimenti per il territorio alpino ed extra-alpino.

3) Quali misure si adottano al fine di assicurare le risorse vitali di base delle popolazioni locali alpine, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente?

In tale contesto rientra in particolare una serie di programmi di finanziamento nell'ambito della Legge di assetto del territorio del *Tirolo*.

In base alla legge ROG dell'*Alta Austria*, lo sviluppo insediativo è limitato alle superfici adatte a tale scopo. Ciò è reso possibile dalla stesura di piani di sviluppo e piani regolatori a livello comunale. Si verifica la compatibilità territoriale di piani e progetti.

In *Bassa Austria* non si adottano provvedimenti specifici. Valgono le stesse misure del territorio extra-alpino. Lo stesso dicasi per la *Stiria*.

A livello federale l'organizzazione di 2 manifestazioni annuali su "foresta/cultura" con una serie di priorità tematiche, in particolare riguardanti il rafforzamento dell'identità regionale, la creazione di maggiore valore aggiunto nelle aree montane (svantaggiate) e l'organizzazione di campagne d'informazione ad alto contenuto tecnico; oltre allo sviluppo di servizi/prodotti turistico-culturali innovativi in ambito silvicolo si mira a creare un nesso con gli obiettivi di accordi internazionali in materia (tra cui la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO).

4) Quali misure si adottano al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine?

Sviluppo e prima edizione del corso di studi “foresta/cultura”, che ha riscosso un buon successo. I partecipanti a questo corso unico nel suo genere in tutta Europa preparano un progetto perfettamente in linea con il contesto regionale o aziendale e attuano quindi degli interventi complementari (attività di sensibilizzazione documentata per scuole e turisti, recuperi, eventi in materia di foreste e cultura di qualità, ecc.) direttamente in loco, di norma insieme ai partner (LEADER- e/o attori del settore turismo, musei, istituti di formazione) della regione.

Promozione e attuazione dello sviluppo regionale in unità territoriali che presentino elementi territoriali sia alpini che extra-alpini.

Non si adottano misure specifiche per la promozione nel senso del quesito 4.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

II Art. 2 comma 2 lettera b della CA - Obblighi generali in materia di pianificazione territoriale

L'art. 2 comma 2 lettera b della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

b) Pianificazione del territorio – al fine di garantire l’utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell’intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l’identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l’armonizzazione delle misure conseguenti“.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera b della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

L’assetto e la pianificazione territoriale a livello europeo hanno un duplice orientamento, di assetto e di sviluppo. Dall’alto verso il basso (a partire dal SSSE del 1999, dal Piano austriaco di sviluppo territoriale (ÖREK) del 2001 e da quello del 2011, si veda sotto), l’assetto del territorio fa leva da un lato sui cosiddetti modelli e sulle linee guida, dall’altro su leggi e decreti.

In Austria, l’assetto del territorio è di competenza dei Länder. A tale proposito occorre menzionare le leggi di assetto del territorio dei Länder e i decreti che vi fanno riferimento, i programmi di assetto del territorio, i programmi settoriali di assetto del territorio, i programmi regionali di assetto del territorio, ecc.: tra questi la Legge di assetto del territorio dell’*Alta Austria* del 1994, il Programma di assetto del territorio dell’*Alta Austria* del 2017, l’art. 2 della Legge di assetto del territorio della *Carinzia*, la Legge di assetto del territorio del *Tirolo* del 2016 (TROG 2016, LGBI. n. 101), l’art. 3 comma 1 punti 1, 2 e 3, comma. 2 punto 2 e l’art. 23 comma 1 punti 1, 4 e 5 della Legge di assetto del territorio della *Stiria* del 1974, la Legge di assetto del territorio della *Bassa Austria* e la Legge di assetto del territorio del Land *Salisburgo* del 2009, LGBI. n. 30/2009 e successive modifiche di cui alla LGBI. n. 65/2004 (per dettagli si veda al link http://www.salzburg.gv.at/rp1_rechtsgrundlagen).

Stiria: la Legge di assetto del territorio della *Stiria* del 2010 e successive modifiche fa espressamente riferimento alla Convenzione delle Alpi nell’art. 4 comma 5, che invoca il rispetto degli obiettivi della stessa nella stesura e modifica di piani e programmi. Ai sensi degli artt. 24 comma 10 punto 5 e 38 comma 10 punto 5 della legge StROG, il governo della *Stiria* deve esprimere parere negativo sui piani di assetto del territorio soggetti ad autorizzazione qualora non siano rispettati tali obiettivi.

Vorarlberg: il modello di sviluppo del territorio “Raumbild Vorarlberg 2030-Zukunft Raum geben”, piani territoriali del Vorarlberg sulle aree verdi, piano territoriale sulla gestione del rischio alluvionale nell’area della Valle del Reno, zone idonee alla costruzione di centri commerciali.

Excursus: pianificazione territoriale dei Länder austriaci, l’esempio della Bassa Austria

La legge ROG della Bassa Austria del 1976 (LGBl. 8000/00) costituisce la base giuridica per le attività di assetto e di sviluppo del territorio della Bassa Austria; essa disciplina i diversi segmenti della pianificazione territoriale, dell’assetto territoriale settoriale della pianificazione regionale e dell’assetto territoriale a livello locale.

Le basi dell’assetto e della pianificazione del territorio mutano incessantemente: se un tempo erano prioritarie soprattutto le norme giuridicamente vincolanti, ora lo sono sempre più i documenti programmatici e/o i modelli (all’insegna di “lo sviluppo non può essere imposto”).

Obiettivi primari:

- Piano di sviluppo del Land della Bassa Austria: deliberato e pubblicato dal governo della Bassa Austria il 14 settembre 2004.
- Il modello generale della Bassa Austria si basa su una visione di sviluppo sostenibile, concorrenziale a livello economico, socialmente equo ed ecologico. In linea con lo Schema di sviluppo dello spazio europeo SSSE (1999) e con il Modello di sviluppo territoriale austriaco ÖREK (2001), il Piano di sviluppo territoriale della Bassa Austria (2004) era incentrato sui seguenti 3 obiettivi primari:
 - condizioni di vita uguali per tutti i gruppi sociali in tutto il territorio
 - regioni competitive, innovative e sviluppo delle potenzialità regionali
 - sfruttamento sostenibile, ecocompatibile e oculato delle risorse naturali

Il Piano di sviluppo territoriale della Bassa Austria è la base dello sviluppo territoriale del Land. Esso fornisce informazioni sulle caratteristiche fondamentali dell’assetto del territorio auspicato, nonché sui principi degli obiettivi di sviluppo.

- Il Piano di sviluppo territoriale della Bassa Austria è stato sottoposto a una revisione nel 2016/17.
- I piani strategici facenti leva su di esso per le cinque regioni principali (“Prospettive per le regioni principali”, 2005) sono stati sottoposti a revisione nel periodo 2013-2015 e rielaborati dalla Bassa Austria, dalle cinque regioni principali e dalla società

NÖ.Regional.GmbH (nel 2015 è stata pubblicata per ogni regione principale la strategia 2024).

I programmi regionali di assetto del territorio rilevanti per la regione alpina della Bassa Austria sono i seguenti:

- Decreto sul programma regionale di assetto del territorio della periferia sud di Vienna – LGBL. 8000/85
- Decreto sul programma regionale di assetto del territorio Bassa Austria centrale – LGBL. 8000/76
- Decreto sul programma regionale di assetto del territorio Wiener Neustadt-Neunkirchen – LGBL. 8000/75

Programmi settoriali di assetto del territorio - ambiti specifici rilevanti sul piano tematico (selezione):

- Decreto sul Programma settoriale di assetto del territorio per l'estrazione di materie prime minerarie – LGBL. 8000/83
- Decreto sul programma settoriale di assetto del territorio preservazione del paesaggio inedificato - LGBL. 8000/99
- Decreto sul programma settoriale di assetto del territorio sfruttamento dell'energia eolica in Bassa Austria - LGBL. 8001/1
- Decreto sulla determinazione del livello continuo equivalente di rumore ambientale in caso di designazione di terreni edificabili – LGBL. 8000/4
- Decreto sul programma di assetto territoriale per il sistema scolastico – LGBL. 8000/29.

Modelli:

A livello microregionale: modelli quadro microregionali, piani di sviluppo microregionali:

Promozione della fusione di comuni a formare microregioni per favorire la partecipazione e la cooperazione nella soluzione di problematiche comuni sul piano dello sviluppo regionale; la delimitazione delle microregioni è data dalle unità economiche, sociali e culturali e/o da unità geografico-paesaggistiche o da unità percepite come tali della popolazione. Si mira a riunire almeno sei comuni tra di loro confinanti, con un numero minimo di 10.000 abitanti. L'organizzazione di cooperazioni sotto forma di microregioni richiede l'adozione di decisioni consensuali nei consigli comunali e consente ai comuni di beneficiare di finanziamenti comuni (nell'ambito dei progetti di cooperazione). Si opera una distinzione tra:

- Modelli quadro microregionali: nell'ambito dei modelli quadro microregionali si

concordano e documentano i piani di sviluppo locale all'interno delle microregioni;

- Modelli di sviluppo microregionale: provvedimenti particolarmente necessari per conservare e migliorare la situazione ecologica, energetica (uso di fonti energetiche regionali, locali e rinnovabili), la gestione dei servizi di approvvigionamento e smaltimento, dell'edilizia abitativa, delle costruzioni e dei trasporti, dei servizi sociali e culturali e dei settori dell'economia, dell'agricoltura e del turismo. Ai fini della stesura dei piani di sviluppo microregionali occorre tenere conto dei piani e/o delle strategie del Land, come il Piano di sviluppo territoriale, la Strategia per il turismo 2020, il Piano sulla mobilità della Bassa Austria 2030+, ecc.

Lo SPAZIO ALPINO della BASSA AUSTRIA consta attualmente di 22 microregioni (agosto 2018)

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| • Mostviertel Ursprung | • Pielachtal | • Steinfeld |
| • Herz des Mostviertels | • Traisental-Gölsental | • Gemeinsame Region Schneebergland |
| • Ostarrichi Mostland | • Pferdereion Voralpen | • Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax |
| • Ybbstal-Eisenstraße | • WIR – Wienerwald Initiativ Region | • Schwarzatal |
| • Kleines Erlauftal | • Wir fünf im Wienerwald | • Wechselland |
| • Großes Erlauftal | • Mödling | • Gemeinsame Region Bucklige Welt |
| • Ebreichsdorf | • Unser Triestingtal | |
| • Melktal | | |
| • Hoch6 | | |

- Livello comunale: programmi locali di assetto del territorio e modelli di sviluppo locali
Lo sviluppo territoriale non avviene spontaneamente, bensì è messo in atto anticipando ciò che riserverà il futuro - i piani regolatori si basano su modelli di sviluppo che a loro volta costituiscono la premessa per la politica fondiaria comunale - dalla metà degli anni 90 devono essere dichiarati vincolanti (mediante decreto). Si opera una distinzione tra:
 - Programma di assetto territoriale (ROP) locale senza modello di sviluppo (situazione precedente)
 - Programma di assetto territoriale (ROP) locale con modello di sviluppo (nuova situazione attuale)
 - con modello di sviluppo imposto
 - con modello di sviluppo non imposto

Occorre inoltre menzionare il recepimento della Direttiva VAS nel diritto del Land, ad esempio

attraverso la Legge di pianificazione ambientale della *Carinzia* del 2004 e 2005, la Legge di valutazione ambientale (TUP) del *Tirolo*, la revisione delle leggi di assetto territoriale di *Stiria*, *Bassa Austria*, *Alta Austria*, *Vorarlberg* e *Salisburgo*. In alcuni dei Länder le leggi si trovano ancora allo stadio di progetti da sottoporre ad esame. L'implementazione avviene anche attraverso regolamenti edilizi o nell'ambito delle leggi sull'edilizia abitativa dei Länder.

Un'attuazione solo limitata è stata consentita dal recepimento della DQA e della Direttiva VAS nel diritto delle acque attraverso la novella della Legge sul diritto delle acque del 2003 (WRG 2003). La DQA mira alla pianificazione e al coordinamento integrale dei relativi obiettivi creando le premesse tecniche per la pianificazione territoriale, ma non costituisce uno strumento di pianificazione territoriale.

Anche il regime funzionale di assetto territoriale consente un'attuazione limitata:

- Leggi sulla protezione della natura dei Länder,
- Legge forestale, laddove riguardi la pianificazione territoriale forestale (gli artt. 6-11 contengono norme sul piano di sviluppo forestale, il piano forestale settoriale e il piano delle aree a rischio)
- Diritto agrario di interesse territoriale (p.es. leggi fondiari)
- Leggi sulla protezione degli alpeggi
- Insedimenti (pianificazione delle aree a rischio, alluvioni (regimentazione torrenti e opere antivalanghe, autorità di gestione delle vie navigabili federali), valanghe, frane e smottamenti, Legge di finanziamento dell'edilizia residenziale...

La pianificazione territoriale presenta lacune in termini di uso parsimonioso del suolo nella prassi della pianificazione territoriale locale (destinazione d'uso).

L'assetto del territorio è coordinato a livello nazionale dalla Conferenza austriaca di assetto territoriale (ÖROK), un ente cui partecipano Stato federale, Stati federati e Comuni. Questo organo decisionale politico, presieduto dal Cancelliere federale (tale presidenza può essere delegata al ministro competente) comprende tutti i ministri e i presidenti dei Länder austriaci, i presidenti dell'unione delle città e dei comuni austriaci, nonché – con voto consultivo – anche i partner economici e le parti sociali. Per adempiere alle proprie funzioni, la ÖROK si avvale a livello amministrativo di una “commissione di rappresentanti”, nonché di diversi comitati e gruppi di lavoro, composti da esponenti di enti territoriali, di operatori economici e parti sociali. Per l'attività corrente è stato istituito un segretariato. Governo federale e Stati federati hanno inoltre siglato accordi per periodi specifici a partire dal 2006, ai sensi dell'art. 15a della Legge

costituzionale federale riguardante l'attuazione in partenariato dei programmi dei fondi strutturali UE.

2) Si stabiliscono indicazioni per lo sviluppo e la pianificazione territoriale sostenibili di aree continue mediante piani e/o programmi di pianificazione territoriale o di sviluppo sostenibile?

Sì

x

No

Se la risposta è no, spiegate in che modo si procede. Se sì, riportate qualche esempio.

Vi sono indicazioni sotto forma di linee guida generali e raccomandazioni, ma non si tratta di indicazioni giuridicamente vincolanti.

Il Modello di sviluppo territoriale austriaco (ÖREK) costituisce uno strumento di gestione strategico per l'assetto e lo sviluppo territoriale dello Stato federale, ma anche degli Stati federati, delle Città e dei Comuni. Non è un piano che stabilisce un utilizzo esatto e cartograficamente localizzato, bensì un "modello" predisposto congiuntamente, con un programma operativo, e gestito come un "policy paper" L'ÖREK, elaborato nel quadro della Conferenza di assetto territoriale (ÖROK) copre un periodo di dieci anni e funge da indicazione per l'azione territoriale concertata del livello federale, federato, di città e comuni, nonché dei portatori di interessi.

L'attuale Modello di sviluppo territoriale austriaco 2011 ("ÖREK2011") è stato pubblicato nell'agosto 2011. L'attuazione avviene mediante lo strumento dei "partenariati ÖREK". Si tratta di gruppi di lavoro progettuali, nell'ambito dei quali i membri dell'ÖROK e altri attori rilevanti concretizzano i settori di attività dell'ÖROK, li traspongono in raccomandazioni e adottano ulteriori provvedimenti. Per implementare il Modello di sviluppo territoriale austriaco e per tematiche specifiche rilevanti per il territorio, la Conferenza austriaca di assetto territoriale adotta raccomandazioni per i propri membri. L'adozione di raccomandazioni di norma è preceduta da attività scientifiche preliminari e consultazioni approfondite in seno agli organi tecnici dell'ÖROK.

Nella maggior parte dei Länder, i programmi o i piani di assetto del territorio sono elaborati nell'ambito della pianificazione territoriale intercomunale. Essi forniscono il quadro giuridico per gli strumenti della pianificazione territoriale locale subordinata o consistono in decreti di cui occorre tenere conto in altri procedimenti, ad esempio nelle valutazioni di impatto ambientale. A livello di assetto del territorio locale si tratta di modelli di sviluppo locali o di programmi di assetto del territorio locali e piani regolatori a livello comunale (piani e modelli di assetto del territorio locali, nonché piani regolatori). Per le materie territorialmente rilevanti esiste lo strumento dei programmi settoriali di assetto del territorio.

Alta Austria: esempi concreti a tale proposito sono il programma di assetto del territorio dell'Alta Austria, programmi di assetto del territorio regionali, il piano generale di estrazione della ghiaia dell'Alta Austria o la linea guida per lo sfruttamento dell'energia eolica in Alta Austria.

Stiria: programmi del Land e delle regioni, programma di sviluppo della Stiria, programmi di sviluppo regionali e programmi specifici.

Bassa Austria: nel complesso, lo spazio alpino della Bassa Austria è trattato come quello extraalpino – non vi sono programmi specificamente alpini – la sostenibilità rappresenta il principio fondamentale per tutti i livelli di assetto territoriale:

- a livello di Land è il piano di sviluppo territoriale a stabilire come finalità lo sviluppo sostenibile
- nei vari ambiti tematici settoriali si suggeriscono e predispongono linee di sviluppo, coordinate in termini di efficacia nel tempo
- a livello di pianificazione regionale, per i singoli sviluppi si indica un quadro di sviluppo territoriale.

I modelli di sviluppo microregionali definiscono le linee di sviluppo all'interno della regione e prevedono le misure necessarie per il mantenimento e il miglioramento delle condizioni ecologiche, della situazione energetica e dei servizi di approvvigionamento e smaltimento, della situazione residenziale, dell'edilizia, dei trasporti e delle condizioni sociali e culturali, nonché dell'economia, dell'agricoltura e del turismo – tenendo conto dei modelli territoriali sovraordinati.

Salisburgo: programma di sviluppo territoriale del Land Salisburgo del 2003, LGBL. 94/2003, programma per lo sviluppo dell'infrastruttura abitativa e lavorativa nell'area centrale di Salisburghese, LGBL. n. 13/2009, programma campi da golf, LGBL. n. 90/1998, programma impianti sciistici LGBL. n. 40/2008, programma regionale di Salisburgo città e comuni limitrofi, LGBL. n. 97/1999, programma regionale Lungau, LGBL. n. 60/2000, programma regionale Unteres Saalachtal, LGBL. n. 79/2001, programma regionale Tennengau, LGBL. n. 60/2002, programma regionale Salzburger Seeland, LGBL. n. 76/2004.

3) I piani e/o programmi di pianificazione territoriale o le altre misure adottate per un'utilizzazione contenuta e razionale e per uno sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio prevedono in particolare i seguenti punti?	Sì	No
3.1 Identificazione e valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione	x	
3.2 Pianificazione integrata e a lungo termine	x	
3.3 Armonizzazione delle misure conseguenti	x	

Se sì, come si tiene conto di questi aspetti?

Gli aspetti indicati sono inseriti nei rispettivi piani e programmi, ad esempio dei Länder, tenendo conto di esaurienti inventari.

Nei piani e programmi si definiscono i confini degli insediamenti, in base alla superficie, nonché le possibili destinazioni d'uso, in particolare nelle zone edificabili. Si stabiliscono altresì gli obiettivi di sviluppo validi per i 5 o 10 anni successivi.

4) Nelle zone di confine si armonizza la pianificazione territoriale con le altre Parti contraenti?

Sì

x

No

Se sì, specificate come, in quale fase del progetto e a quale livello.

Stati federati e comuni confinanti sono informati dei piani e dei programmi nell'ambito della procedura di pubblica visione. Anche all'interno dell'ÖROK hanno luogo, a intervalli irregolari, eventuali incontri informali per lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze. Il coordinamento tuttavia va ben al di là di un'informazione reciproca, poiché prevede un relativo feedback, che attualmente è ben lungi dall'essere applicato nel processo pianificatorio.

In *Stiria* il coordinamento avviene già in via preliminare, anche in modo transfrontaliero, nell'ambito della raccolta degli interessi pianificatori, e una seconda volta nella procedura di pubblica visione per la predisposizione di programmi regionali di sviluppo e di programmi di sviluppo del Land. Un coordinamento avviene anche nell'ambito della pianificazione territoriale locale, sia nella raccolta degli interessi pianificatori che nella procedura di pubblica visione.

Salisburgo: all'elaborazione dei piani partecipano i governi dell'Alta Baviera (D), il Ministero bavarese per lo sviluppo territoriale, nonché le associazioni regionali di pianificazione delle aree confinanti.

Vorarlberg: programma dell'agglomerato della Valle del Reno, predisposto in modo transfrontaliero con il Cantone San Gallo e i comuni svizzeri della Valle del Reno.

Carinzia: per la Carinzia, per coordinare la pianificazione territoriale nelle zone di confine esiste da un lato l'obbligo di tenere conto di tali misure pianificatorie, sancito dall'art. 3a comma 3 della Legge di assetto territoriale della Carinzia, dall'altro l'art. 9 della Legge per la pianificazione ambientale della Carinzia che prevede l'obbligo di tenere in debita considerazione gli aspetti transfrontalieri nelle misure pianificatorie.

Alta Austria: accordo di coordinamento tra la Baviera e l'Alta Austria sulla tematica aree commerciali;

In *Alta Austria* e in *Bassa Austria* esistono inoltre gruppi di lavoro e commissioni internazionali per la cooperazione con le regioni confinanti a nord e diversi progetti INTERREG.

5) Esistono programmi specifici nello spazio alpino per la protezione dai pericoli naturali in particolare alluvioni, caduta massi, valanghe e frane?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Grazie ai piani delle aree a rischio a livello nazionale, occorre tenere conto della situazione di rischio in tutte le misure di pianificazione nell'ambito dell'assetto territoriale. Vi sono programmi specifici per i pericoli naturali nell'ambito delle opere di regimentazione dei torrenti e di quelle antivalanghe, nonché nell'amministrazione federale delle opere idrauliche (programma di azione contro le alluvioni 2015). La pianificazione delle aree a rischio relativamente a torrenti e valanghe ha luogo ai sensi dell'art. 11 della Legge forestale e del Decreto sui piani delle aree a rischio. Essa è predisposta dall'ente cui competono la realizzazione delle opere di regimentazione dei torrenti e antivalanghe (WLV).

I piani delle aree a rischio non hanno carattere giuridicamente vincolante diretto, bensì di perizie, di cui occorre tenere conto nell'ambito delle procedure amministrative. L'obbligo di tenere in debita considerazione i piani delle aree a rischio è disciplinato nelle leggi di assetto territoriale dei Länder. Un effetto vincolante diretto sussiste laddove leggi e decreti (p.es. piani regolatori o programmi di assetto del territorio) si ricolleghino ai piani delle aree a rischio.

Sulla base degli esiti del partenariato ÖREK "Gestione del rischio per pericoli naturali gravitativi nella pianificazione territoriale", nel dicembre 2015 l'ÖROK ha adottato la raccomandazione n. 54 recante lo stesso nome. Esistono pertanto, a integrazione della raccomandazione n. 52 (pericoli naturali - alluvioni), linee guida concordate a livello politico anche per la gestione dei pericoli naturali gravitativi nella pianificazione territoriale.

Inoltre, a partire dal progetto speciale dell'ÖROK "Assetto del territorio e pericoli naturali" e nel quadro del partenariato ÖROK "Gestione del rischio alluvionale" è stata valutata e aggiornata la raccomandazione n. 52 dell'ÖROK sulla gestione preventiva dei pericoli naturali nell'assetto del territorio, con priorità rischio alluvionale. Sulla base di tale provvedimento, nel marzo 2018 è stata pubblicata la nuova raccomandazione n. 57 dell'ÖROK "Gestione del rischio alluvionale".

Altri esempi concreti ai diversi livelli di pianificazione sono i seguenti:

- il programma *stiriano* per la gestione del rischio alluvionale (pianificazione

- intercomunale) e il programma di sviluppo per la sicurezza degli insediamenti,
- il piano di protezione alluvionale dell'*Alta Austria* (2003),
 - le attività di regimentazione dei torrenti e di costruzione di opere antivalanghe
 - il servizio di informazione sugli eventi alluvionali (servizio idrografico),
 - il servizio di segnalazione valanghe (servizio idrografico),
 - la piattaforma sulle foreste protettive a livello federale e federato
 - i progetti di recupero delle foreste protettive.
 - “Rischi naturali in *Carinzia*”, un progetto interdisciplinare (2004-2006) finalizzato alla catalogazione, rappresentazione e valutazione dei pericoli naturali di tutto il territorio alpino. Obiettivo del progetto era la documentazione, l'integrazione e la visualizzazione comune dei pericoli naturali nelle Alpi, per una migliore pianificazione territoriale sostenibile nelle regioni alpine. A tale fine, gli aspetti più importanti sono stati l'ideazione, la strutturazione e la realizzazione tecnica dell'infrastruttura di geodati sui pericoli naturali, che ha permesso di ottenere una visione d'insieme aggiornata ed interdisciplinare di diversi insiemi di dati specifici, registrati e gestiti da autorità ed istituzioni diverse.
 - *Vorarlberg*: piano territoriale del Vorarlberg per l'area della Valle del Reno, messa in sicurezza di aree da eventi alluvionali
 - *Bassa Austria*:
 - modelli di gestione dei corpi idrici
 - modelli strategici di gestione delle acque e protezione alluvionale in tutta la *Bassa Austria*, diffusi puntualmente, con l'obiettivo di estenderli a tutto il territorio della Bassa Austria

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Il programma *stiriano* per la gestione del rischio alluvionale vieta la destinazione di nuovi terreni ad uso edilizio nelle zone rosse e nelle aree di deflusso HQ 100. Il programma prevede diverse eccezioni, Il rispetto delle disposizioni del programma è giuridicamente vincolante.

III Art. 2 comma 2 lettera c della CA - Obblighi generali in materia di salvaguardia della qualità dell'aria

L'art. 2 comma 2 lettera c della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

c) Salvaguardia della qualità dell’aria – al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché le trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall’esterno, ad un livello che non sia nocivo per l’uomo, la fauna e la flora“.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera c della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

Il recepimento della Direttiva NEC (2001/81/CE) nella legislazione nazionale comporta l’obbligo di ridurre nei prossimi anni le emissioni di inquinanti, in particolare di NO_x, SO₂, VOC e NH₃. L’Austria non ha ratificato il Protocollo di Göteborg nell’ambito della Convenzione UNECE – Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, che dovrebbe comportare un’ulteriore riduzione.

Ai sensi della Legge costituzionale federale, salvaguardare la qualità dell’aria rientra tra le competenze dello Stato, ad eccezione della competenza relativa agli impianti di riscaldamento. L’attuazione avviene tuttavia in gran parte nella cosiddetta amministrazione indiretta.

Nel caso di autorizzazioni o modifiche, ad esempio di impianti industriali, occorre tenere conto anche degli effetti sull’ambiente. L’art. 77 comma 3 del Codice sulla disciplina del commercio e dell’industria (GewO) stabilisce che “Le autorità competenti sono tenute a limitare l’emissione di sostanze inquinanti in ogni caso in base allo stato della tecnica”. Ai sensi dell’art. 10 della Legge sulla protezione dalle immissioni atmosferiche (IG-L), Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 115 e successive modifiche, si applicano le disposizioni pertinenti di un decreto per l’impianto da autorizzare. È auspicabile il rispetto dei valori limite per le immissioni di cui negli allegati 1 e 2 della suddetta Legge o in un decreto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge IG-L.

Leggi federali:

- Codice sulla disciplina del commercio e dell’industria
- Legge federale sulla gestione dei rifiuti (AWG 2002)
- Legge sulla salvaguardia della qualità dell’aria degli impianti a caldaia
- Decreto sulla combustione di rifiuti pericolosi
- Legge sulla Valutazione di impatto ambientale del 2000 (UVP-G 2000), BGBl. n. 697/1993 e successive modifiche BGBl. I n. 80/2018, art. 3 comma 8 in combinato disposto con la legge IG-L

- Decreto del Ministro federale della sostenibilità e del turismo sulle aree inquinate (aria) 2019, BGBl. II n. 101/2019.
- Decreto basato sul Codice sulla disciplina del commercio e dell'industria in relazione alla lotta alle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante da motori a combustione interna per macchine mobili non stradali (MOT-V), BGBl. II n. 422/2004 e successive modifiche BGBl. II n. 136/2005.
- Decreto sulla limitazione delle emissioni di inquinanti da impianti per la produzione di cemento, BGBl. n. 63/1993
- Decreto sulla limitazione delle emissioni di inquinanti da fonderie, BGBl. n. 447/1994
- Decreto sulla limitazione delle emissioni di inquinanti da impianti per la produzione di ferro e acciaio, BGBl. II n. 160/1997
- Decreto sulla limitazione delle emissioni di inquinanti da impianti per la sinterizzazione di minerali, BGBl. II n. 163/1997
- Decreto sulla limitazione delle emissioni di inquinanti da impianti per la produzione di metalli non ferrosi, BGBl. II n. 1/1998
- Decreto sulla limitazione delle emissioni di inquinanti da impianti per la produzione di gesso, BGBl. n. 717/1993
- Secondo decreto contro l'inquinamento atmosferico dannoso per le foreste, BGBl. n. 199/1984
- Legge sui certificati di emissione, BGBl. I n. 46/2004 e successive modifiche BGBl. I n. 128/2015.
 - Legge sull'ozono, BGBl. n. 210/1992 e successive modifiche BGBl. I n. 34/2003
 - Decreto sullo schema di misurazione dell'ozono, BGBl. II n. 99/2004
 - Decreto sulla suddivisione in aree di monitoraggio dell'ozono, BGBl. n. 513/1992 e successive modifiche BGBl. II n. 99/2004
- Decreto sull'etichettatura - Legge sull'ozono, BGBl. n. 342/1994
- Legge sulla protezione dalle emissioni per impianti a caldaia - EG-K, BGBl. I n. 150/2004 e successive modifiche BGBl. I n. 81/2015
- Legge sui valori limite delle emissioni atmosferiche, EG-L, BGBl. I n. 34/2006
- Legge sulle emissioni atmosferiche 2018, EG-L 2018, BGBl. I n. 75/2018
- Legge sulle materie prime minerali
- Legge sulle sostanze chimiche

- Decreto sugli impianti utilizzanti idrocarburi clorurati
- Decreto sugli impianti di verniciatura
- Decreto sugli impianti utilizzanti VOC
- Decreto sui solventi
- Legge sui veicoli a motore - Decreto attuativo e decreto sui combustibili
- Legge federale sul divieto di combustione di materiali biogenici al di fuori di impianti, BGBl. n. 405/1993 e successive modifiche BGBl. I n. 108/2001
- Legge federale con la quale si pone rimedio alla legislazione federale specifica in materia di salvaguardia della qualità dell'aria e si vieta la combustione di materiali biogenici al di fuori di impianti (Legge federale sulla salvaguardia della qualità dell'aria), BGBl. I n. 137/2002 e successive modifiche BGBl. I n. 151/2004
- Legge sulla protezione dalle immissioni atmosferiche, BGBl. n. 115/1997 e successive modifiche BGBl. n. 70/2007, BGBl. I n. 102/2002 e successive modifiche BGBl. I n. 73/2018
 - o Decreto: schema di misurazione della Legge sulla protezione dalle immissioni atmosferiche, BGBl. II n. 500/2006 e successive modifiche
 - o Decreto sui valori limite e valori bersaglio di immissione per la protezione di ecosistemi e vegetazione, BGBl. II n. 298/2001
 - o Decreto sul piano d'azione della Legge sulla protezione dalle immissioni atmosferiche, BGBl. II n. 207/2002
 - o Decreto sugli inventari delle emissioni, BGBl. II n. 214/2002
 - o IG-L, Decreto sull'etichettatura, BGBl. II n. 397/2002
 - o Decreto sull'etichettatura classi di gas di scarico legge IG-L (BGBl II 120/2012 e successive modifiche)
 - o Decreto off-road IG-L, BGBl. II n. 76/2013
 - o Decreto del Presidente della Carinzia: LGBL. 4/2006
 - o Decreto della Presidente del Land Salisburgo: Decreto sul limite di velocità per l'autostrada dei Tauri LGBL. 89/2008 (limite di velocità in funzione delle immissioni sulla A10)
 - o Decreto del Presidente della Stiria: decreto con il quale si adotta un insieme di misure per i trasporti (PM10), Decreto trasporti, provvedimenti legge IG-L, LGBL. n. 2/2004 e successive modifiche LGBL. n. 50/2004, LGBL. 2/2004 LGBL. 50/2004 LGBL. 131/2006 LGBL. 96/2007.
 - o Il Presidente del Tirolo ha adottato diversi decreti in materia di salvaguardia della qualità dell'aria sulla base della Legge sulla protezione dalle immissioni atmosferiche (legge federale), tra cui un divieto di circolazione notturna e misure

per le macchine per l'edilizia con motori a combustione interna, un divieto di circolazione settoriale, un divieto di circolazione per veicoli pesanti molto inquinanti e limiti di velocità per autovetture (LGBL. n. 90/2006, LGBL. n. 92/2007, LGBL. n. 66/2008, LGBL. n. 70/2008 e successive modifiche per ciascuno).

- Il Presidente del Vorarlberg ha adottato diversi decreti in materia di salvaguardia della qualità dell'aria sulla base della legge IG-L: LGBL. 38/2004 LGBL. 34/2005 LGBL. 52/2005 (p.es. limiti di velocità e divieti di circolazione).

- Legge forestale

Leggi degli Stati federati:

- Leggi edilizie e Legge sugli impianti di riscaldamento dei Länder

- Legge sulla salvaguardia della qualità dell'aria per gli impianti di riscaldamento del Land Salisburgo, LGBL. 71/1994 e successive modifiche e il decreto del governo del Land Salisburgo sull'immissione in commercio, la posa e l'esercizio di impianti di combustione (Decreto impianti di riscaldamento), 100/2001 e successive modifiche LGBL. n. 28/2018
- Legge sulla salvaguardia della qualità dell'aria e sulle tecnologie energetiche dell'*Alta Austria*
- Legge sulla salvaguardia della qualità dell'aria della *Stiria* 1974, LGBL. n. 128/1974 e successive modifiche LGBL. n. 7/2002
 - Decreto della *Stiria*, col quale si adotta un programma di sviluppo per la salvaguardia della qualità dell'aria, LGBL. n. 58/1993
- Legge sulla salvaguardia della qualità dell'aria del *Vorarlberg*, LGBL n. 42/1994 e successive modifiche LGBL n. 58/2001
 - Decreto sulla salvaguardia della qualità dell'aria del *Vorarlberg*, LGBL. n. 82/1994 e successive modifiche LGBL. n. 85/2007
- Legge sugli impianti di riscaldamento della *Carinzia*

2) Sono state adottate misure specifiche per ridurre le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Ai sensi della Legge sulla protezione dalle immissioni atmosferiche (IG-L) il superamento dei limiti nei Länder *Carinzia, Alta Austria, Tirolo, Stiria, Bassa Austria e Salisburgo* ha portato

all'adozione di misure per ridurre le emissioni di NOx e PM10, in particolare del trasporto su strada (cfr. sopra).

Programmi ai sensi dell'art. 9a della legge IG-L per PM10 e/o NO₂;

Carinzia:

Programma per la riduzione dell'inquinamento di PM10 nella media valle di Lavanttal. Versione 2010 (Carinzia 2010), Programma di misure comuni per PM10 e NO₂ ai sensi dell'art. 9a della legge IG-L per Klagenfurt sul lago di Wörth (Carinzia 2013), Programma di misure per PM10 ai sensi dell'art. 9a della legge OG-L per Ebenthal (Carinzia 2017)

Bassa Austria:

Programma polveri fini della Bassa Austria ai sensi dell'art. 9a della legge IG-L (Bassa Austria 2013)

Alta Austria:

Programma ai sensi dell'art. 9 della legge IG-L sull'inquinamento da PM10 e NO₂ per l'area centrale dell'Alta Austria, in particolare per le città di Linz e Wels (Alta Austria 2011)

Programma ai sensi dell'art. 9a della legge IG-L per la riduzione preventiva degli inquinanti atmosferici (con riferimento al biossido di azoto) nell'area nei pressi di arterie autostradali compresa tra Linz ed Enns (Alta Austria 2007)

Salisburgo:

Aggiornamento del Programma di salvaguardia della qualità dell'aria ai sensi dell'art. 9a della legge IG-L-2013 (Salisburgo 2014)

Stiria:

Programma di salvaguardia della qualità dell'aria della Stiria - Misure (per gli inquinanti PM10 e NO₂) (Stiria 2014)

Vorarlberg:

Per ridurre i livelli di base degli inquinanti atmosferici, il governo del Vorarlberg in data 10.05.2005 ha deliberato un "Programma di 30+1 punti per abbattere le emissioni di ossido di azoto e polveri sottili (PM10) nel Vorarlberg" Il governo del Vorarlberg ha valutato e aggiornato le misure in essere per la salvaguardia della qualità dell'aria. La revisione del 2018 dell'insieme di misure⁷ per polveri sottili e NO₂ del 2007 prevede 150 provvedimenti.

Tirolo: programma NO₂ ai sensi dell'art. 9a della legge IG-L per il Tirolo; ultima revisione dell'anno 2016; divieti di circolazione ai sensi della legge IG-L:

Decreto sul divieto di circolazione settoriale: con il Decreto del Presidente del Tirolo del 17

⁷ <https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-56864.html>

dicembre 2007, LGBl. n. 92/2007 è stato vietato il trasporto su lunghe distanze di alcune merci sull'autostrada A12 della Valle dell'Inn. Ultima modifica nella LGBl. n. 115/2016, 81/2019.

Divieto di circolazione notturna di mezzi pesanti: il 01.06.2003 è stato imposto il divieto di circolazione notturna per il trasporto merci pesante per tutto l'anno. Con Decreto del Presidente del Tirolo del 24.11.2006, LGBl. n. 91/2006 (e successive modifiche LGBl. n. 129/2015) in vigore, è stata estesa l'area in cui vige il divieto di circolazione notturna.

Divieto di mezzi pesanti molto inquinanti: in data 01.01.2007 è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Land del 24.11.2006, LGBl. n. 90/2006 (e successive modifiche LGBl. n. 80/2019). In seguito, sull'autostrada A12 della valle dell'Inn è stata vietata la circolazione di alcuni autoarticolati e automezzi pesanti in entrambe le direzioni dal km 6,350 nel comune di Kufstein fino al km 90,000 nel comune di Zirl.

Dal 2007, nell'ambito del Programma per lo sviluppo rurale e in particolare del programma ÖPUL, si offre la possibilità in tutta l'Austria - in Alta Austria già dal 2005 - di spandere liquami rasoterra con barre di spandimento ribassate per ridurre le emissioni di ammoniaca.

Nella Stiria è stato adottato un "Programma per l'abbattimento delle polveri sottili in Stiria" con delibera del governo della Stiria dell'11 ottobre 2004.

Nel 2008, nel Land *Salisburgo*, su mandato del governo, è stato aggiornato e in larga misura già attuato il Programma di salvaguardia della qualità dell'aria ai sensi dell'art. 9a della legge IG-L. Tali misure comprendono: intensificazione dell'uso del teleriscaldamento, contenimento dell'uso di petrolio a favore di gas e biomasse, valutazione dei sistemi di incentivazione, ammodernamento degli impianti di riscaldamento privati, controlli dell'impiantistica di imprese tramite il servizio Umwelt.Service.Salzburg, sistemi di gestione della mobilità per la funzione pubblica, ulteriori provvedimenti per la riduzione del biossido di azoto nelle aziende, incentivi per dotare le autovetture a diesel di filtri antiparticolato, controlli sulle vecchie autovetture da parte del Centro di revisione dei veicoli a motore del Land, crescente importanza della qualità delle emissioni dei veicoli nei bandi pubblici, attuazione delle misure del Piano di mobilità del Land Salisburgo 2006-2015.

Per ridurre i livelli di base degli inquinanti atmosferici, il governo del *Vorarlberg* in data 10.05.2005 ha deliberato un "Programma di 30+1 punti per abbattere le emissioni di ossido di azoto e polveri sottili (PM10) nel Vorarlberg". Il governo del Land Vorarlberg ha valutato e aggiornato le misure in essere per la salvaguardia della qualità dell'aria. Nel 2018 è stato deliberato un Piano sulla qualità dell'aria.

3) Sono state adottate misure specifiche per ridurre le trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì

x

No

Se sì, quali?

La riduzione delle emissioni di NO_x, SO₂, VOC e NH₃ ai sensi della Direttiva NEC ovvero del Protocollo di Göteborg porterà alla riduzione dell'immissione di inquinanti atmosferici nello spazio alpino.

Si applicano le seguenti direttive:

- Direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (2008/50/CE)⁸
- Direttiva concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (Direttiva (UE) 2016/2284)
- Direttiva concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, rilevante soprattutto nei pressi delle industrie (2004/107/CE).
- Direttiva Seveso II

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

⁸ sostituisce le Direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69/CE e 2002/3/CE

IV Art. 2 comma 2 lettera d della CA - Obblighi generali in materia di difesa del suolo

L'art. 2 comma 2 lettera d della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

d) Difesa del suolo – al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l’erosione e l’impermeabilizzazione dei suoli“.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera d della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

- **Leggi federali:** Legge forestale 1975, Legge sul diritto delle acque 1959, Legge sui fertilizzanti 1994, Decreto sui fertilizzanti 2004, Decreto sui prodotti fitosanitari 2002, Decreto sul compost 2001, Legge sulle materie prime minerarie 1999, Legge sulla bonifica di siti inquinati 1989, Legge di protezione dalle immissioni atmosferiche 1997
- **Leggi per la difesa del suolo degli Stati federati** (ma non per tutti i Länder), p.es. Legge sulla difesa del suolo della *Bassa Austria* 1988 (NÖ BSG), LGBI. 6160-4, Legge sulla difesa del suolo dell'*Alta Austria* 1991 e successive modifiche del 2018, Legge sulla protezione dei campi del *Tirolo* del 2000, Legge sulla difesa del suolo agricolo della *Stiria* del 1987 e il relativo Decreto sui fanghi di depurazione relativo al ricorso a processi produttivi agricoli e forestali con uso parsimonioso del suolo e contenimento dei processi erosivi, Legge sulla difesa del suolo da effetti dannosi (Legge sulla difesa del suolo) di *Salisburgo*, LGBI. 80/2001, Legge sulla salvaguardia della qualità del suolo del *Vorarlberg*, LGBI. 26/2018 e il Decreto sulla qualità del suolo del *Vorarlberg* LGBI. n. 77/2018
- Decreti sui fanghi di depurazione e il compost da rifiuti dei Länder (non per tutti i Länder), p.es. Decreto sui fanghi di depurazione della *Bassa Austria*, LGBI. 6160/2-5, Decreto sui fanghi di depurazione dell'*Alta Austria* 2006, Decreto sui limiti nel suolo dell'*Alta Austria* del 2006, Legge sulla gestione dei rifiuti del *Tirolo*, Decreto sui fanghi di depurazione del *Tirolo*, Ordinamento sulla gestione dei rifiuti della *Carinzia* del 2004, Ordinamento su fanghi di depurazione e compost della *Carinzia*, Ordinamento sulla difesa del suolo in materia di fanghi di depurazione del Land *Salisburgo*, Ordinamento sui fanghi di depurazione del *Vorarlberg*.

- Leggi sull'assetto territoriale dei Länder, p.es. Legge sull'assetto del territorio della *Bassa Austria* del 1976, Legge sull'assetto del territorio dell'*Alta Austria* del 1994 e Programma di assetto del territorio dell'*Alta Austria* del 2017, Legge sull'assetto del territorio del *Tirolo* del 2016, Legge sull'assetto del territorio del Land *Salisburgo* del 2009, Legge sull'assetto del territorio della Stiria del 2010.
- Regolamento edilizio dei Länder
- Anche le norme del diritto delle acque perseguono tale obiettivo: Programma d'azione austriaco 2003 per la protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola (in attuazione della Direttiva nitrati dell'Ue)
- Regole di buone pratiche ai sensi del Decreto sui criteri ecologici minimi per la concessione di finanziamenti di origine esclusivamente nazionale alle aziende
- Il Piano federale di gestione dei rifiuti del 2017, dopo la Legge sulla gestione dei rifiuti del 2002 (BGBl. n. 102/2002), stabilisce limiti di inquinanti per l'utilizzo di terreno da scavo e di terra prodotta da rifiuti.
- ÖNORM L1076 – Principi per la valutazione delle funzioni del suolo (norma implementata ad esempio nel Land Salisburgo);
- Linea guida per il corretto ripristino del suolo del Comitato consultivo sulla fertilità e la difesa del suolo
- Per quanto concerne la compromissione del suolo in termini quantitativi, come il contenimento dell'erosione e la limitazione dell'impermeabilizzazione, le norme giuridiche sono del tutto assenti o insufficienti.
- Per la compromissione del suolo in termini qualitativi, le norme giuridiche non coprono l'immissione di tutti gli inquinanti (p.es. degli inquinanti organici).
- Disposizioni di questo tipo si trovano nei fondamenti giuridici unionali e austriaci sotto forma di incentivi per le aree rurali; ciò vale sia per i pagamenti compensativi e per i premi della PAC che per le ampie misure previste dal Programma di sviluppo rurale (misure ecologiche, misure strutturali, finanziamenti per il settore forestale).
- Per quanto concerne l'uso parsimonioso di suolo e terreno, nonché il contenimento dell'impermeabilizzazione, si rimanda alle disposizioni giuridiche, in particolare nel settore assetto del territorio/regolamento edilizio/infrastrutture di trasporto.

2) Si promuove l'utilizzo contenuto di suoli e terreno?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

In Austria, tale quesito riguarda non tanto l'ambito di applicazione della Legge sulla difesa del suolo agricolo e/o dei premi della PAC e degli incentivi all'agricoltura, bensì assetto del territorio/regolamento edilizio/infrastrutture di trasporto e i relativi strumenti di promozione, pianificazione e finanziamento.

L'uso parsimonioso di suolo e terreno e la protezione del suolo dall'inquinamento sono obiettivi primari dell'assetto del territorio. L'obiettivo della strategia austriaca di sostenibilità è la riduzione permanente dell'aumento delle superfici impermeabilizzate a un decimo del valore del 2002. Secondo l'Agenzia federale per l'ambiente, il consumo di suolo all'epoca si aggirava intorno ai 20 ha/giorno.

In parte si promuove l'uso parsimonioso del suolo grazie alle leggi di assetto territoriale dei Länder e ad iniziative di tipo regionale (ad es. ridestinazione di aree edificabili ad altri usi, sostegno di progetti comunali per il risparmio di superfici). Occorrono tuttavia ulteriori misure, per esempio che tengano conto della qualità dei suoli o nella gestione dei sussidi all'edilizia abitativa, con cui si può incentivare in particolare l'edilizia più parsimoniosa in termini di superfici, ad esempio attraverso i raggruppamenti edilizi previsti dalla Legge sulle agevolazioni all'edilizia abitativa della Carinzia del 1997, LGBl. 60.

Così gli obiettivi e i principi della Legge sull'assetto territoriale della *Stiria* del 2010 e successive modifiche, ad esempio, prevedono le seguenti disposizioni per l'uso parsimonioso del suolo e del territorio:

Art. 3 (1) 1. La qualità delle basi naturali della vita deve essere migliorata in modo sostenibile attraverso un uso parsimonioso e oculato delle risorse naturali, quali il suolo...

L'uso delle superfici fondiari deve avvenire nel rispetto del principio di un consumo parsimonioso del suolo...

Anche le norme per la mobilitazione di aree da destinare o già destinate all'edificazione mirano a un uso parsimonioso del suolo. Tali norme si possono ritrovare ad esempio nella Legge sull'assetto del territorio della *Stiria* del 2010, e successive modifiche, agli artt. 34 e ss. Esse sono finalizzate a un uso corretto dei terreni edificabili entro un determinato lasso di tempo. In questo modo si intende ovviare all'accumulo di terreni edificabili non edificati e alla conseguente destinazione di nuovi terreni ad uso edilizio.

In *Carinzia* l'uso parsimonioso del suolo e del terreno da un lato è definito espressamente obiettivo di importanza nazionale, con relativo mandato conferito agli organi decisionali competenti dalla Costituzione della Carinzia (art. 7A), dall'altro tale obiettivo è anche sancito dall'art. 2 della Legge per l'assetto territoriale della Carinzia.

***Alta Austria e Salisburgo* sono i primi Stati federati che hanno iniziato a pubblicare le funzioni del suolo in forma cartografica nel 2013. Queste carte gratuite sulle funzioni del suolo mostrano, ad esempio, dove si possono trovare i migliori terreni agricoli nei**

due Länder. Anche il *Tirolo* dispone di carte sulle funzioni del suolo, ad uso interno; altri Stati federati le stanno predisponendo.

3) Esistono misure che limitano l'impermeabilizzazione dei suoli?

Sì

x

No

Se sì, come?

Ogni Land limita l'edificabilità ad una certa percentuale del territorio, in base al proprio regolamento edilizio. Occorrono tuttavia ulteriori provvedimenti.

I piani regolatori e i modelli di sviluppo locale dei comuni limitano le superfici edificabili e i programmi di assetto del territorio definiscono il perimetro degli insediamenti.

Il divieto generale di disboscamento previsto dalla Legge forestale del 1975 previene altresì l'impermeabilizzazione del suolo, qualora lo scopo del disboscamento la preveda.

Carinzia: le norme che hanno per oggetto il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo sono sancite da un lato dalla Legge sulla protezione della natura della *Carinzia* del 2002, che prevede l'obbligo di assoggettare ad autorizzazione i progetti che comportano un'impermeabilizzazione del suolo; nelle Alpi (oltre il limite degli alberi) l'impermeabilizzazione è sostanzialmente vietata. Altre norme giuridiche in tal senso sono stabilite dalla Legge sull'assetto del territorio e dalla Legge sulla pianificazione comunale della *Carinzia* del 1995.

4) Si promuove l'impiego di tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo?

Sì

X

No

Se sì, come?

Il Programma austriaco per la promozione di un'agricoltura ecocompatibile, estensiva e che salvaguardi gli habitat naturali (ÖPUL) prevede misure specifiche di incentivazione per la riduzione dell'impiego di fertilizzanti, la rotazione delle colture, l'agricoltura biologica, la protezione dall'erosione e l'estensificazione colturale.

Ai fini della sostenibilità, la Legge forestale del 1975 disciplina anche la conservazione del suolo boschivo e della sua capacità produttiva; in particolare vigono il divieto generale di taglio raso esteso, il divieto di trattamenti di taglio raso con un impatto negativo sul suolo boschivo, il principio della priorità della rinnovazione naturale delle foreste e/o del ripristino in caso di danni al suolo boschivo con l'esbosco.

Nella *Bassa Austria* si promuove la realizzazione di vie di esbosco meno impattanti con un

apposito servizio di pianificazione e consulenza.

In *Alta Austria* agricoltori e operatori ricevono un'adeguata formazione grazie al servizio di consulenza in materia di difesa del suolo e tutela delle acque.

In *Stiria* è stato adottato un Decreto riguardante la lotta alla diabrotica del mais, che prevede un limite alla coltivazione del mais.

Nel Land *Salisburgo* la promozione di misure atte a migliorare il suolo è disciplinata dagli artt. 7 - 9 della Legge sulla difesa del suolo (LGBI. 80/2001) in *Alta Austria* dall'art. 27 della Legge sulla difesa del suolo (LGBI. 63/1997).

5) Si adottano misure per limitare l'erosione del suolo?

Sì

X

No

Se sì, quali?

Il Programma austriaco per la promozione di un'agricoltura ecocompatibile, estensiva e che salvaguardi gli habitat naturali (ÖPUL) prevede misure specifiche: contenimento dell'erosione nei seminativi attraverso pacciamatura e semina diretta ed inerbimento dei seminativi, nonché protezione dall'erosione nella viticoltura e frutticoltura.

L'art. 2 della Legge forestale prevede la realizzazione e manutenzione di barriere frangivento (= opere di difesa del suolo), ossia di filari o fasce di alberi o arbusti nelle zone ad agricoltura intensiva allo scopo di proteggere le colture dall'erosione causata dal vento e di consolidare il manto nevoso. Le opere di difesa del suolo aumentano anche la biodiversità, sono habitat preziosi per animali e piante, migliorano il microclima e arricchiscono il paesaggio. In Bassa Austria, l'Autorità agricola distrettuale ha realizzato complessivamente 3.000 ettari di opere di difesa del suolo dal 1958, cui si aggiungono ogni anno altri 30 ha circa, dietro incarico di comunità contadine, comuni e agricoltori.

Per l'*Alta Austria* si rimanda ai progetti di risanamento delle foreste protettive nell'ambito del Programma di "Sviluppo rurale" e ad altri progetti di gestione mirata delle foreste, nonché all'insieme di misure previste dal progetto Grundwasser (acque sotterranee) 2000 NEU. In base all'art. 27 della Legge sulla difesa del suolo (LGBI. 63/1997) sono previste misure atte a migliorare il suolo per combattere l'erosione.

Nel Land *Salisburgo* la promozione di misure volte a migliorare il suolo prevista dagli artt. 7 - 9 della Legge sulla difesa del suolo (LGBI. 80/2001) serve anche a combattere fenomeni erosivi estesi.

In *Carinzia* i provvedimenti per contenere l'erosione sulle Alpi sono disciplinati da divieti e autorizzazioni nella Legge sulla protezione della natura della Carinzia del 2002 nella *Stiria* da progetti nelle aree rurali, p.es. vigneti terrazzati (Kitzeck).

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

In *Alta Austria* l'art. 27 della Legge sulla difesa del suolo trova di rado applicazione, dato che gli attori fanno già ricorso in via preliminare al servizio di consulenza Boden.Wasser.Schutz.Beratung istituito dalla legge. Grazie a questa consulenza, nella maggior parte dei casi si trovano soluzioni su base volontaria, consistenti in piani volti a migliorare il suolo.

La nuova linea guida sull'impiego di terreno da scavo consentirà di valorizzare opportunamente i circa 24 milioni di tonnellate che ogni anno provengono da scavi (BMLFUW 2009: Linea guida per il corretto ripristino del suolo). Il terreno da scavo che non può essere riutilizzato in modo significativo ai sensi di tale linea guida dovrà essere smaltito correttamente.

V Art. 2 comma 2 lettera e della CA - Obblighi generali in materia di idroeconomia

L'art. 2 comma 2 lettera e della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente“.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera e della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

DQA UE: alla fine del 2003 è stato completato il processo di adeguamento del diritto austriaco in materia di acque alle disposizioni della Direttiva quadro sulle acque (BGBL. 82/2003).

Legge austriaca sul diritto delle acque (WRG) 1959 (BGBL. n. 215/1959) e successive modifiche (BGBL. I n. 73/2018) e in particolare le disposizioni degli artt. 13 comma 3, 30, 30a, 30c, 31, 32, 33, 33b, 105 della legge WRG.

- Essa impone che si eviti, ove possibile, ogni eventuale impatto negativo sulle caratteristiche dei corpi idrici (cfr. art. 74 comma 2 lettera 5 in combinato disposto con l'art. 77 comma 1 del GewO 1994 - l'autorità che disciplina commercio e industria è tenuta ad applicare la legge WRG limitatamente a determinati progetti/provvedimenti: art. 356b del GewO 1994).
- La legge WRG recepisce anche le disposizioni della Direttiva quadro sulle acque dell'UE, in base alla quale entro il 2015 occorre raggiungere per tutti i corpi idrici un buono stato o un buon potenziale ecologico. Tale buono stato è dettato da parametri chimici, dalla presenza di alghe, dal macrozoobenthos, dalla saprobiologia e dalla fauna ittica che consentono di definire il grado di purezza e la qualità degli habitat acquatici. Qualora si riscontrino deviazioni, occorre predisporre e attuare programmi per il ripristino di un buono stato. Il coinvolgimento della popolazione è giuridicamente vincolante.

Ancora prima del recepimento della Direttiva quadro, la legge WRG stabiliva funzionalità ecologica ed obiettivi elevati in termini di qualità e/o li attuava.

Il regime di autorizzazione ai sensi del diritto delle acque per tutti i progetti di interesse per la gestione delle risorse idriche e l'ecologia idrica, garantisce la salvaguardia della qualità delle acque e la realizzazione di opere idrauliche naturalistiche, nonché lo sfruttamento dell'energia idroelettrica con interventi idraulici ecocompatibili.

2) Si adottano misure adeguate, comprese misure su tutto il territorio per lo smaltimento delle acque reflue, al fine di salvaguardare la qualità delle acque?

Sì

X

No

Se sì, quali?

Ai sensi dell'art. 30 della legge WRG del 2003, tutti i corpi idrici dovevano raggiungere un buono stato ecologico (buon potenziale ecologico) e un buono stato chimico (acque superficiali) oppure un buono stato chimico e un buono stato quantitativo (acque di falda) entro il 2015. Nel contempo si può continuare ad utilizzare i corpi idrici, a condizione che siano rispettate determinate prescrizioni, quali ad es. le norme di cui all'art. 30 b della legge WRG.

I regolamenti comunali in materia di emissioni di acque reflue e le rispettive ordinanze specifiche per i vari settori, garantiscono a loro volta il corretto smaltimento delle acque reflue su tutto il territorio e in linea con quanto prevedono le relative direttive UE (Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, sulle sostanze pericolose, Direttiva in materia di acque superficiali, ecc.)

In *Alta Austria* il grado di allacciamento ai depuratori pubblici è pari al 91,4 percento (riferito agli abitanti). L'efficacia media dei depuratori comunali è pari a: 98,8% (BOD5), 94,6% (COD), 81,7% (azoto) e 92,6% (fosforo).

Nel *Vorarlberg* il 98% della popolazione è allacciata alla rete fognaria.

In *Carinzia*, la Legge sulla rete fognaria dei comuni del Land del 1999 disciplina lo smaltimento delle acque reflue.

3) Esistono norme o si adottano misure specifiche per salvaguardare le sorgenti di acqua potabile?

Sì

x

No

Se sì, quali?

La tutela delle acque di falda su tutto il territorio è prevista dalla Legge sul diritto delle acque e nei decreti, ad esempio il Decreto sulla qualità delle acque di falda (QZV Chemie GW) (BGBl. II n. 98/2010 e successive modifiche BGBl. II 248/2019).

Ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge WRG devono essere emanate norme specifiche per la salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico sotto forma di ordinanze o decreti aventi

per oggetto le zone di rispetto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 54 della legge WRG esistono disposizioni quadro a tutela delle risorse di acqua potabile nell'Almtal e nel massiccio del Totes Gebirge. In *Alta Austria* sono state definite aree prioritarie per le acque sotterranee al fine di tutelare le falde acquifere di maggiore rilievo.

La delimitazione delle zone di rispetto avviene ai sensi della linea guida dell'Associazione austriaca per i settori acqua e gas (W 72).

Le autorità preposte alla protezione delle fonti di approvvigionamento idrico dall'inquinamento e da un eventuale impatto sulla portata devono adottare provvedimenti specifici sulla gestione dei terreni e sulla costruzione e l'esercizio di opere. In pratica per ogni impianto di approvvigionamento idrico di dimensioni maggiori si definisce la relativa area di rispetto soggetta ad apposite limitazioni delle attività economiche.

In *Alta Austria* la percentuale di allacciamento ad impianti di approvvigionamento idrico potabile autorizzati ai sensi del diritto delle acque è pari all'85,8 percento. La tutela delle acque sotterranee ai fini dell'approvvigionamento idrico potabile avviene attraverso programmi regionali di gestione delle acque (406 km²), zone di rispetto (1284 km²) e zone di tutela delle acque (170 km²), che insieme rappresentano circa il 15 percento del territorio.

A livello di Stati federati, le norme per la tutela delle risorse di acqua potabile sono sancite ad esempio dal Decreto sulle aree di rispetto delle acque della *Carinzia* del 1998.

4) Il vostro Paese realizza opere idrauliche compatibili con la natura?

Sì

x

No

Se sì, come?

Le opere idrauliche sono realizzate, di norma, tenendo debitamente conto dell'approccio naturalistico. Tuttavia in presenza di torrenti di montagna con una notevole pendenza spesso è necessario ricorrere alla costruzione di opere massicce per garantire la sicurezza degli insediamenti. Inoltre a volte le soluzioni naturalistiche sono di difficile realizzazione poiché lo spazio disponibile è limitato.

Nel corso del procedimento autorizzativo di tutti i progetti di opere idrauliche il diritto delle acque prevede che si verifichi il raggiungimento del *buono stato ecologico* e del *buon potenziale ecologico* e che il progetto non sia ostativo al conseguimento di tali obiettivi. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 lettera m della legge WRG del 1959 occorre inoltre verificare l'eventuale possibilità di un impatto sostanziale sullo stato ecologico delle acque. Nei tratti di corsi d'acqua di ottima qualità, inoltre, occorre mantenere in linea di principio *l'ottimo stato ecologico*, nel rispetto di severe norme derogatorie, ai sensi dell'emendamento alla legge WRG del 2003 che

recepisce la Direttiva quadro sulle acque dell'UE.

Inoltre tutte le opere di difesa alluvionale possono beneficiare di finanziamenti pubblici solo se realizzate per quanto possibile con un approccio naturalistico.

La Legge sul diritto delle acque inoltre prevede che tutti i procedimenti riflettano lo "stato della tecnica". Da anni ormai si sono imposti e trovano applicazione come "stato della tecnica" i metodi costruttivi naturalistici. Dato che per tutte le opere di ritenzione delle piene con periodo di ritorno trentennale è obbligatoria un'autorizzazione, sostanzialmente l'approccio naturalistico è garantito.

Progetto LIFE Strategie di protezione della natura per foreste e torrenti nel Gesäuse; progetti LIFE Foreste riparie del tratto superiore della Drava e Drava II; progetto LIFE Gestione del bacino intra-alpino del corso superiore del fiume Mur.

5) Si tiene conto degli interessi della popolazione locale nei processi decisionali?

Sì

x

No

Se sì, come?

La partecipazione della popolazione ai processi decisionali avviene attraverso la sua informazione e la sua partecipazione ai procedimenti in materia di diritto delle acque e a quelli sulla VIA. Le norme pertinenti in materia di diritto delle acque sono l'art. 55c, 55 i e 55j della legge WRG.

I proprietari fondiari interessati, gli aventi diritti di servitù, di pesca o di uso dell'acqua, nonché i comuni interessati costituiscono parti in causa in tutti i procedimenti amministrativi e possono quindi far valere i propri interessi nell'ambito del procedimento (diritto di esprimere un parere).

Inoltre pressoché tutti i progetti, in particolare quelli maggiori, sono resi accessibili al pubblico che può prenderne visione e discuterne nei comuni.

Chiunque ha la possibilità di prendere visione dei progetti ed esprimere il proprio parere.

A seconda del caso si ricorre a eventi informativi o addirittura alla partecipazione attiva della popolazione e della rappresentanza organizzata dell'opinione pubblica quale strumento di partecipazione pubblica.

L'Austria ha ratificato la Convenzione di Aarhus. Obiettivo della convenzione è di promuovere la partecipazione pubblica a decisioni in materia ambientale e di favorire l'accesso dei cittadini ad informazioni e sedi giudiziarie. Essa rappresenta un documento fondamentale per una maggiore partecipazione della società civile.

6) Esistono norme e incentivi per un utilizzo dell'energia elettrica più compatibile con l'ambiente?

Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>Gli artt. 30 e 105 della legge WRG dispongono che lo sfruttamento dei corpi idrici deve avvenire in modo ecocompatibile. Il divieto di peggiorare lo stato delle acque, con poche disposizioni derogatorie, della legge WRG del 2003 garantisce l'uso ecocompatibile dell'energia idroelettrica.</p> <p>Le disposizioni della legge WRG (raggiungimento dell'obiettivo di un buono stato o un buon potenziale) si applicano in linea generale, cioè anche alle centrali idroelettriche.</p> <p>Con la lista di criteri per lo sfruttamento idroelettrico pubblicata nel 2012 dal <i>BMNT</i>⁹, l'Austria ha stabilito un insieme di criteri per salvaguardare tratti di corsi d'acqua di grande valore ambientale utilizzati per la produzione di energia idroelettrica, finalizzati alla valutazione di progetti idroelettrici o dell'idoneità dei tratti di corsi d'acqua per lo sfruttamento idroelettrico.</p> <p><i>Alta Austria</i>: per lo sfruttamento idroelettrico ecocompatibile (nuove opere e recupero) è stato predisposto un ampio elenco di misure: l'analisi del potenziale idroelettrico 2012/2013, il programma di incentivi per la realizzazione e il recupero di piccoli idroelettrici e una campagna di consulenza per chi gestisce piccoli idroelettrici.</p> <p>Il <i>Tirolo</i>, per definire criteri di valutazione che consentano uno sfruttamento ("integrativo") del potenziale idroelettrico ancora disponibile nel Land, che sia ragionevole e accettabile per tutti i diretti interessati e i portatori di interessi, ha deliberato un insieme di criteri per l'idroelettrico nel marzo 2011. I criteri mirano a rendere oggettiva la valutazione dei tratti dei corsi d'acqua e dei progetti al fine di determinarne l'idoneità per l'idroelettrico, garantendo un giudizio equo, che tenga conto degli interessi tecnici, economici, ecologici e sociali e consideri in modo equilibrato tutte le "dimensioni". La valutazione dell'ulteriore sfruttamento dell'idroelettrico in Tirolo avviene tenendo conto dei settori "energia", "risorse idriche", "protezione della natura", "ecologia dei corpi idrici" e "assetto del territorio".</p> <p>Nel 2011 il Parlamento del <i>Vorarlberg</i> ha deliberato che i corpi idrici che si trovano in un ottimo stato ecologico siano esclusi dallo sfruttamento idroelettrico e che le centrali idroelettriche in essere siano ottimizzate.</p>			

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Le risorse idriche delle aree carsiche e degli acquiferi fratturati forniscono un contributo decisivo alla copertura del fabbisogno idropotabile con ben il 50% del totale; da qui la richiesta di intensificare la protezione delle acque carsiche in tutta l'Austria.

⁹https://www.bmnt.gv.at/wasser/wasser-oesterreich/plan_gewaesser_ngp/wasserwirtschaft_planung/wasserkatalog.html

VI Art. 2 comma 2 lettera f della CA - Obblighi generali in materia di protezione della natura e tutela del paesaggio

L'art. 2 comma 2 lettera f della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

f) Protezione della natura e tutela del paesaggio – al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme“.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera f della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

La protezione della natura, ai sensi della Legge costituzionale austriaca, è di competenza degli Stati federati, sia in termini di potere legislativo che di potere esecutivo.

- Si indicano pertanto le leggi sulla protezione della natura e le leggi e i decreti in materia di parchi nazionali, nonché le aree protette dei Länder deliberate dagli assessorati responsabili della tutela dell'ambiente, in particolare: Legge sulla protezione della natura della *Stiria* (StNSchG) del 2017, LGBl. n. 71/2017 (attualmente oggetto di novellazione)
- Legge sul Parco nazionale Gesäuse, *Stiria*, NPG, LGBl. 61/2002 e successive modifiche LGBl. n. 71/2017
- Legge sulle grotte naturali, *Stiria*, BGBl. n. 169/1928 e successive modifiche LGBl. n. 87/2013
- Legge sulla protezione della natura del *Tirolo*, LGBl. n. 26/2005, e successive modifiche, inclusi i decreti attuativi (p.es. Decreto sulla protezione della natura del Tirolo del 2006 – LGBl. n. 39/2006, Decreto sulla protezione dei funghi del 2005 - LGBl. n. 68/2005, decreti sulle aree protette); Legge sul Parco nazionale Alti Tauri, LGBl. n. 103/1991.
- Art. 1 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 della Legge sulla protezione della natura dell'*Alta Austria* del 2001, LGBl. n. 129 e successive modifiche
- Legge sui parchi nazionali dell'*Alta Austria*. LGBl. n. 20/1997 e successive modifiche LGBl. n. 90/2013
- Legge del novembre 1990 sulla protezione e manutenzione della natura e del paesaggio nel *Burgenland* (Legge sulla protezione della natura e sulla tutela del paesaggio del

Burgenland - NG 1880)

- Decreto del governo del *Burgenland* dell'11 marzo 1992 sulla conservazione degli habitat della fauna e della flora selvatica e sulla preservazione nel tempo della biodiversità di specie animali e vegetali autoctone (Decreto generale sulla protezione della natura).
- Decreto del governo del *Burgenland* del 18 settembre 2001 in materia di protezione speciale di alcune specie animali e vegetali (Decreto sulla biodiversità del Burgenland del 2001)
- Decreto del governo del *Burgenland* del 5 aprile 1972 che istituisce una riserva paesaggistica nei dintorni di Bernstein, Lockenhaus e Rechnitz.
- Decreto del governo del *Burgenland* del 24 ottobre 1968 che istituisce una riserva paesaggistica nei monti di Rosalien (Decreto sulla tutela del paesaggio - Forchtenstein-Rosalia)
- Legge sulla protezione della natura della *Carinzia* del 2002 e Legge sui parchi nazionali e sulle riserve della biosfera della *Carinzia*
- Legge sulla protezione della natura della *Bassa Austria* (NÖ) del 2000, LGBl. 5500
 - Decreto sulla protezione della natura (Decreto sulla biodiversità della Bassa Austria), LGBl. 5500/2
 - Decreto sulle aree protette europee, LGBl. 5500/6
 - Decreto sulle riserve naturali, LGBl. 5500/13
 - Decreto sulle riserve paesaggistiche, LGBl. 5500/35
 - Decreto sui parchi naturali, LGBl. 5500/50
- Legge sulla protezione della natura del Land *Salisburgo* del 1999, inclusi i decreti attuativi
- *Legge sui parchi nazionali del Land Salisburgo del 2014*
- *Legge sulle grotte del Land Salisburgo del 1985*
- Legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico del *Vorarlberg*, LGBl. N 22/1997 e successive modifiche LGBl. n. 1/2008 e il Decreto attuativo del governo del Vorarlberg della Legge sulla protezione della natura sullo sviluppo paesaggistico, LGBl. n. 8/1998 e successive modifiche LGBl. n. 12/2007.

2) Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate per la protezione della natura e del paesaggio? (Contrassegnate la casella corrispondente).

Ripristino, ove possibile, di particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali	x
Utilizzo mirato di misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale, nonché di altri usi del territorio	x
Creazione di zone nelle quali sia data la priorità alla protezione della natura e del paesaggio rispetto ad altri beni	x
Messa in rete di habitat	x
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Finanziamenti statali sono concessi attraverso il Programma austriaco di sviluppo rurale, in particolare nell'ambito del Programma austriaco per la promozione di un'agricoltura ecocompatibile, estensiva e che salvaguardi gli habitat naturali (ÖPUL), e l'individuazione integrativa di siti Natura 2000.</p> <p>Negli Stati federati:</p> <p><i>Burgenland:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gran parte del territorio che rientra nel perimetro della Convenzione delle Alpi, è dichiarato riserva paesaggistica, mentre la zona di Bernstein-Lockenhaus-Rechnitz è un sito Natura 2000. <p><i>Carinzia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Diversi progetti cofinanziati dall'UE (p.es. LIFE-Nature Alta Drava, II) - In Carinzia, nel quadro dell'art. 9 del Programma austriaco di sviluppo rurale (ELR), in materia di protezione della natura, è in corso da maggio 2000 un "Programma di formazione su agricoltura e protezione della natura". Questo progetto formativo è una cooperazione dell'Istituto di formazione rurale (LFI) della Carinzia, della comunità di lavoro NATURSCHUTZ, del governo della Carinzia, Dipartimento 20, Ufficio Protezione della natura e della Camera dell'agricoltura e della silvicoltura della Carinzia. È finanziato con risorse dell'Ue, nazionali e della Carinzia. <p>Lo scopo del progetto formativo consiste nel promuovere attraverso brochure informative, presentazioni e seminari una maggiore comprensione delle esigenze in termini di ecologia e protezione della natura, in primo luogo tra gli agricoltori e gli operatori del settore.</p> <p>Una delle priorità riguarda anche l'ambito "paesaggio rurale e interventi paesaggistici". Per questo ambito è stato istituito in Carinzia, nel 2000, un progetto a sé stante dal titolo</p>	

“Progetto paesaggio rurale Carinzia” (KLP), facente ora capo alla comunità di lavoro NATURSCHUTZ.

Alta Austria:

- Conservazione degli alberi di tasso, promozione delle fustaie disetanee, Programma di riserve forestali naturali del Centro federale di ricerca e formazione su foreste, pericoli naturali e paesaggio (BFW) di Vienna.
- Misure di incentivazione della selvicoltura ecologica (impianto di essenze arboree rare, di siepi, gestione dei margini boschivi, incentivi riguardanti gli alberi che rappresentano l’habitat dei picchi e alberi morti)
- Individuazione di aree protette
- Predisposizione di piani di tutela paesaggistica per le aree protette europee
- Piani di gestione per il Parco nazionale Kalkalpen in Alta Austria

Bassa Austria:

- L’area selvaggia Dürrenstein, dal 7 luglio 2017 anche Patrimonio mondiale UNESCO.
- Promozione nel quadro dello Sviluppo rurale (M323a e 761A), ricorso a progetti INTERREG (CTE) (p.es. Corridoio Alpi-Carpazi, Connecting Nature AT-CZ), ÖPUL protezione della natura
- Designazione di aree protette
- Tre grandi siti Natura 2000 (Ötscher – Dürrenstein, Nordöstliche Randalpen: Hohe Wand – Schneeberg – Rax e Wienerwald – Thermenregion)

Salisburgo:

- Alcuni esempi: designazione di aree protette, predisposizione di piani di tutela paesaggistica in aree protette, protezione della natura su base contrattuale (promozione), progetti Life (p.es. Progetto Life Salzachauen)

Tirolo:

- Istituzione di siti Natura 2000, designazione di aree protette e predisposizione di piani di gestione

Vorarlberg:

- Istituzione di siti Natura 2000;
- Progetto ECONNECT: il progetto UE ECONNECT è attualmente il più grande progetto internazionale di ricerca in corso per il miglioramento della connettività ecologica nelle Alpi. 16 partner progettuali dell’UE (Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia) ed

extra-europei (Svizzera e Liechtenstein) lavoreranno assieme in seno al progetto nei prossimi tre anni. Il progetto intende innanzi tutto incrementare la connettività ecologica nelle Alpi. Oggetto del progetto non sono solo le aree già protette (parchi nazionali, ecc.) bensì anche lingue di terra e corridoi paesaggistici ad elevata biodiversità come elementi di collegamento. Si creerà pertanto una rete di ecosistemi alpini transnazionali dove l'uomo ha posto barriere e confini. Il progetto è coordinato dall'Austria, attraverso l'Istituto di ricerca sulla fauna selvatica e l'ecologia della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Vienna. I restanti partner austriaci sono l'Istituto di ecologia dell'Università di Innsbruck, l'Agenzia federale per l'ambiente, il Parco nazionale Gesäuse e il Parco nazionale Alti Tauri.

3) Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di conservare la flora e la fauna e i loro habitat? (Contrassegnate la casella corrispondente).	
Adozione di norme che prevedono una verifica delle misure e dei progetti che possono compromettere in modo rilevante o duraturo gli habitat di fauna e flora.	x
Divieti o disposizioni riguardanti pressioni o compromissioni evitabili a danno degli habitat di fauna e flora	x
Istituzione di parchi nazionali e/o altre aree protette	x
Istituzione di zone di rispetto e di quiete, che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi	x
Rinaturalizzazione di habitat compromessi	x
Divieti di prelievo e di commercio per le specie animali e vegetali selvatiche protette	x
Reintroduzione di specie autoctone	x
Divieto di introduzione di specie animali e vegetali in una regione, in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato	x
Valutazione dei rischi in caso di rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche	x
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<ul style="list-style-type: none"> - Programma austriaco per le riserve forestali naturali (attualmente 195 riserve in Austria; area totale 8.400 ha; disciplinate dal diritto privato). - Divieto di rilascio di organismi geneticamente modificati (Ogm) in tutta l'Austria, perciò nessuna verifica del rischio - Divieto assoluto di manifestazioni di sport motorizzati e sorvoli in elicottero per scopi 	

pubblicitari

- I decreti riguardanti le aree protette prevedono obblighi, divieti e norme.
- Procedimenti autorizzativi
- Obbligo di redigere piani di gestione per le aree protette
- Valutazione di impatto ambientale (VIA), Valutazione di incidenza (VI), Valutazione ambientale strategica (VAS)
- Sviluppo e attuazione di un servizio di assistenza per le aree protette in Austria

Burgenland:

- Riserve paesaggistiche e sito Natura 2000 nel Burgenland, con piano di gestione in preparazione per il sito Natura 2000.
- Creazione di aree protette: riserve paesaggistiche e siti Natura 2000
- Piano di gestione per il sito Natura 2000 Bernstein-Lockenhaus-Rechnitz in preparazione.

Carinzia:

- In *Carinzia* il rilascio di organismi geneticamente modificati nell'ambiente è disciplinato ad esempio attraverso una legge, la cosiddetta Legge cautelativa sull'ingegneria genetica. Prima che venisse emanata questa norma giuridica in Carinzia (nel LGBL n. 5/2005), il divieto era previsto dall'art. 21 comma 2 della Legge sulla protezione della natura della Carinzia del 2002.

Alta Austria:

- Disposizioni della Legge sulla protezione della natura dell'Alta Austria del 2001, Legge sui parchi nazionali dell'Alta Austria, Decreti sulla Legge sui parchi nazionali, Decreto sull'introduzione di piante alloctone, Decreto sulla biodiversità dell'Alta Austria, LGBL n. 2003 e successive modifiche

Bassa Austria:

- Attuazione nei limiti di quanto consentito dal diritto in materia di protezione della natura, creazione di aree protette idonee a tal fine
- finanziamenti, in particolare nell'ambito dello Sviluppo rurale (ad es. progetti nell'area selvaggia Dürrenstein e nella riserva della biosfera Wienerwald.
- Ampliamento dei siti Natura 2000 in essere.

Salisburgo:

- Decreto del governo del Land del 12.10.2017 sulla protezione di alcune specie animali e

vegetali e su metodi di cattura e abbattimento vietati

- Protezione degli habitat ai sensi delle disposizioni dell'art. 24 della Legge sulla protezione della natura del Land Salisburgo del 1999
- Programma per le riserve forestali naturali del Land Salisburgo con protezione avente carattere sovrano e pertanto duratura, incluse le indagini accompagnatorie, periodiche, scientifiche (si sovrappongono al Protocollo Foreste montane)
- Reintroduzione del gipeto barbuto e dello stambecco nel Parco nazionale Alti Tauri

Vorarlberg:

- Decreto attuativo del governo del Vorarlberg della Legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico, LGBL n. 8/1998 e successive modifiche LGBL n. 12/2007; piani di gestione Natura 2000

Tirolo:

- Decreto sulla protezione della natura del Tirolo del 2006
- Diversi decreti "Obiettivi di conservazione" per i siti Natura 2000
- Art. 23 e ss. Legge sulla protezione della natura del Tirolo del 2005

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

La disposizione essenziale è, in base alle esperienze sinora raccolte, l'art. 11 che stabilisce l'impegno delle Parti contraenti a conservare, gestire e, ove necessario, ampliare le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonché a delimitare, ove possibile, nuove aree protette. In considerazione della crescente pressione antropica, occorre verificare nei singoli casi se non sussista una violazione dell'art. 11 comma 1 del Protocollo Protezione della natura e tutela del paesaggio.

VII Art. 2 comma 2 lettera g della CA - Obblighi generali in materia di agricoltura di montagna

L'art. 2 comma 2 lettera g della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficili”.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera g della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

A livello federale:

Legge sull'agricoltura del 1992 (LWG 1992; BGBl. 1992/375)

Con l'ingresso nell'Unione europea, l'Austria ha adottato anche il sistema di finanziamenti UE destinati all'agricoltura di montagna o, più in generale, alle zone svantaggiate. L'erogazione delle indennità compensative dell'UE avviene nell'ambito del Programma austriaco di sviluppo rurale 2014-2020 in conformità con il Regolamento (UE) n. 1305/2013. In questo programma rientra anche il Programma austriaco per la promozione di un'agricoltura ecocompatibile, estensiva e che salvaguardi gli habitat naturali, nel quale le aziende possono partecipare a misure specificatamente sviluppate per le aree montane.

- Indennità compensativa: linea guida specifica riguardante l'erogazione di indennità per zone svantaggiate per ragioni naturali o altre ragioni specifiche nel quadro del Programma austriaco per lo sviluppo rurale 2014-2020 (BMNT-LE.1.1.6/0004-II/3/2019) in conformità con il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
- ÖPUL 2015: linea guida specifica per il Programma austriaco per la promozione di un'agricoltura ecocompatibile, estensiva e che salvaguardi gli habitat naturali (BMNT-LE.1.1.8/0032-II/3/2018)

Stati federati:

- Leggi fondiari dei Länder
- Legge sull'agricoltura del *Tirolo* del 1975 (LGBl. n. 3/1975)
- Legge sull'agricoltura dell'*Alta Austria* del 1994
- Legge sulla protezione degli alpeggi e delle aree coltivate dell'*Alta Austria* del 1999

- Legge sulla servitù boschiva e pascoliva dell'*Alta Austria* del 2007
- Legge sull'agricoltura dell'*Alta Austria*
- Legge sull'agricoltura della *Carinzia*, Legge fondiaria del Land, Legge sugli insediamenti agricoli, Legge sull'economia degli alpeggi, nonché Legge sullo sfruttamento di foreste e pascoli del Land
- Legge fondiaria del *Vorarlberg* - FIVG
- Legge di promozione dell'agricoltura e della silvicoltura del *Vorarlberg*– LFFG
- Legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico del *Vorarlberg* (GNL); Decreto sulla protezione della natura.
- *Bassa Austria*:
Progetti per un “utilizzo sostenibile del territorio” nell'ambito del Fondo per il paesaggio della Bassa Austria, come
 - recupero di alpeggi e pascoli
 - attività pastorizia
 - gestione prativa diversificata

2) Quali misure si adottano per la conservazione del paesaggio rurale tradizionale?

Misure d'incentivazione nel quadro dell'attuazione del Programma austriaco di sviluppo rurale 2014-2020: indennità compensativa, Programma austriaco per la promozione di un'agricoltura ecocompatibile, estensiva e che salvaguardi gli habitat naturali (ÖPUL). In tale contesto risultano particolarmente efficaci le misure di contenimento dell'espansione della vegetazione nel paesaggio rurale, volte a preservare il paesaggio rurale tradizionale delle aree montane.

L'indennità compensativa consta di indennità erogate a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e serve anche a finanziare le aziende agricole in condizioni economiche più difficoltose in aree montane. Il pagamento intende contribuire alla compensazione dei maggiori costi e delle perdite di reddito che le aziende subiscono per via dei vincoli alla produzione agricola nelle aree svantaggiate.

Le misure del programma ÖPUL come la gestione di prati da sfalcio, pascoli collettivi e alpeggi, nonché la rinuncia all'insilato si contrappongono alla tendenza all'abbandono delle aree di confine. Con il pascolo su superfici estese (p.es. alpeggi) si contribuisce sia alla biodiversità che al benessere animale.

Misure del programma ÖPUL:

Specifiche per le superfici prative:

- gestione attiva di prati montani da sfalcio
- alpeggio e pastorizia
- rinuncia all'insilato
- conservazione di razze da allevamento a rischio

Misure generali:

- gestione attiva ecocompatibile e volta a promuovere la biodiversità
- protezione della natura
- spandimento rasoterra di fertilizzanti liquidi e liquami da biogas
- limitazione di mezzi che aumentino la resa

Misure supplementari:

- gestione biologica
- prato per la protezione del bestiame

Esistono anche misure per la conservazione e lo sviluppo del paesaggio rurale nell'ambito del Programma austriaco per lo sviluppo rurale 2014-2020. Attraverso la sottomisura 7.6 si promuove la pianificazione, il ripristino e lo sviluppo del paesaggio rurale, p. es. negli alpeggi. Con la sottomisura 4.1 si promuovono anche gli investimenti in opere edili riguardanti le baite d'alpeggio, incluse le strutture tecniche e gli impianti necessari per l'operatività degli alpeggi, nonché l'acquisto di macchine semoventi speciali da parte degli agricoltori, contribuendo indirettamente alla conservazione del paesaggio rurale.

Nel quadro della presidenza della Piattaforma Agricoltura di montagna, il BMNT ha predisposto assieme all'Ufficio federale per l'agricoltura e gli agricoltori di montagna e all'Agenzia federale per l'ambiente uno statement dal titolo "L'economia degli alpeggi quale patrimonio culturale", pubblicato nell'ambito dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018.

I Länder possono erogare pagamenti complementari nell'ambito delle indennità compensative e dell'ÖPUL. In tale contesto sono possibili delle maggiorazioni nei finanziamenti, p.es. nella gestione dei prati montani da sfalcio, nell'alpeggio e nella pastorizia. Per l'indennità compensativa, nel 2019 tali pagamenti complementari sono erogati dall'Alta Austria, dalla Carinzia e dal Vorarlberg e per le misure del programma ÖPUL di cui sopra solo dal Vorarlberg.

Nel *Tirolo* esiste una linea guida ai sensi dell'art. 9 della Legge sull'agricoltura del Tirolo, LGBl. n. 3/1975 per la concessione di un premio di sostegno aziendale alle piccole aziende 2015-2020 in conformità con il Regolamento (CE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Alta Austria:

- Predisposizione e attuazione di progetti nell'ambito della protezione e dello sviluppo degli alpeggi

Stiria:

- Nel 2002 sono stati pagati complessivamente EUR 56,6 milioni (di cui EUR 17,6 milioni da fondi della Stiria) di indennità compensative a 30.726 aziende *stiriane* ubicate in zone svantaggiate.
- Nel 2003 ben 30.496 aziende hanno beneficiato di un'indennità compensativa pari a EUR 56,6 milioni (di cui EUR 16,6 milioni da fondi del Land)
- Nell'ambito dell'ÖPUL (programma ambientale), nel 2003 12.880 aziende (26% circa) hanno partecipato alla misura "contenimento dell'espansione della vegetazione nel paesaggio rurale".

Vorarlberg:

Attuazione degli obiettivi e dei principi sanciti nella legge LFFG, in particolare

- la cura del paesaggio rurale al fine di conservare la diversità biologica e paesaggistica e di preservare in maniera sostenibile le superfici agricole produttive, con particolare riguardo per la gestione di prati, pascoli e campi,
- la conservazione degli insediamenti nelle aree montane,
- la conservazione e la cura degli alpeggi,
- il ricorso a pratiche agricole rispondenti alle realtà locali e in armonia con l'ambiente,
- il rispetto delle differenze strutturali nel contesto agricolo e silvicolo; in particolare la compensazione di difficoltà particolari nelle aree montane e in altre aree
- il controllo degli interventi tramite l'obbligo generale di autorizzazione per determinate tipologie di progetti,
- la salvaguardia del territorio tramite l'obbligo di autorizzazione per progetti da realizzarsi in aree/zone da proteggere.

3) Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono adottate al fine di preservare un'agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, tenendo conto delle condizioni di produzione più difficoltose? (Contrassegnate la casella corrispondente).

Sostegno alle aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima	x
--	---

Incentivazione degli allevamenti adatti ai siti e alla superficie disponibile	x
Incentivazione degli allevamenti tradizionali e della biodiversità tradizionale delle razze da allevamento	x
Incentivazione e sostegno della tutela della biodiversità delle piante coltivate	x
Sostegno della commercializzazione di prodotti tipici dell'agricoltura di montagna e tutela della qualità e delle proprietà tipiche di tali prodotti	x
Incentivazione della creazione e dello sviluppo di fonti di reddito alternative in zone in cui ciò è necessario al fine di mantenere l'agricoltura tradizionale	x
Garanzia dei servizi necessari per superare le condizioni svantaggiose nelle regioni montane	x
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Tali misure sono offerte nell'ambito del Programma austriaco di sviluppo rurale 2014-2020 e ne possono beneficiare le aziende che soddisfano i requisiti di finanziamento.</p> <p>L'indennità compensativa assicura una gestione economica minima anche in siti estremi. Esistono inoltre premi, p.es. per la ripulitura dei pendii ripidi attraverso lo sfalcio, l'allevamento di razze antiche nel quadro del programma ÖPUL. Con l'attuale Programma di sviluppo rurale 2014-2020 oltre alle già menzionate misure atte a preservare un'agricoltura adatta al contesto locale e in armonia con l'ambiente, tenendo conto delle condizioni di produzione più difficoltose, esistono anche misure volte a promuovere maggiori investimenti nelle aree montane e la partecipazione delle aziende agricole a sistemi di qualità alimentare (p.es. denominazioni di origine protetta). Nell'ambito della misura "Cooperazione" si finanziano diverse forme di cooperazione nei settori agricoltura e silvicoltura, filiera alimentare e logistica, turismo, protezione della natura e dell'ambiente, inclusi i parchi nazionali, nonché tra PMI.</p> <p>Il ricorso a programmi di finanziamento per il sostegno, nonché a infrastrutture e alla diversificazione delle attività economiche degli agricoltori vanta una lunga tradizione in Austria e contribuisce senza dubbio al perpetuarsi delle attività economiche nello spazio alpino. Senza tali attività questo territorio sarebbe sempre più contraddistinto da abbandono e spopolamento. I relativi programmi specifici per gli agricoltori e il Programma di sviluppo rurale dell'UE sono pertanto elementi essenziali per il perpetuarsi delle attività economiche. Svitati programmi regionali inoltre, hanno svolto un ruolo sostanziale per l'apertura di nuove fonti reddituali agli agricoltori (cfr. Programmi Obiettivo 5b, Programma Leader).</p> <p>L'alta percentuale di agricoltura biologica nelle aree montane dell'Austria pare inoltre una</p>	

strategia fondamentale nel quadro degli sforzi intrapresi di recente per valorizzare i prodotti di qualità e i sistemi di produzione ecologici.

Nell'anno 2018 si contavano 23.447 aziende agricole in Austria, di cui 71% in aree montane.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Le iniziative di commercializzazione comuni ed efficienti non hanno ancora trovato uno sviluppo sufficiente per via delle strutture di lavorazione e trasformazione molto differenti. Le aziende di trasformazione sono in parte in costruzione e sono finanziate attraverso la misura "Cooperazione" del Programma austriaco di sviluppo rurale 2014-2020.

VIII Art. 2 comma 2 lettera h della CA - Obblighi generali in materia di foreste montane

L'art. 2 comma 2 lettera h della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina“.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera h della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

A livello federale:

Legge sulle foreste (ForstG) 1975 (Gazzetta ufficiale federale n. 440/1975) e successive modifiche (BGBl. I n. 56/2016) e i relativi decreti, in particolare il Decreto sulle foreste protettive.

Le norme pertinenti della legge ForstG sono in particolare:

Artt. 6 – 11 (pianificazione territoriale forestale), 13 (rimboschimento), 16 (deforestazione e degrado forestale), 21 – 32 (foresta protettiva), 33 – 36 (fruizione della foresta per scopi ricreativi), 37 (pascolo boschivo) e 58 – 65 (esbosco), 80 – 92 (fruizione), 100 – 101 (protezione da torrenti e slavine)

Dalla modifica della legge ForstG del 2002, la foresta protettiva si distingue tra foreste aventi funzioni protettive per un sito e foreste aventi funzioni protettive per insediamenti umani o impianti. Nel secondo caso vigono norme specifiche per la copertura dei costi di determinate misure di gestione ai sensi dell'art. 22 (3a) della legge ForstG.

Stati federati:

Ordinamento forestale del *Tirolo* (LGBL. 29/179 e successive modifiche (LGBL. 27/2002). Le linee guida per il finanziamento sono state migliorate, ad esempio attraverso la linea guida riguardante le gru a cavo.

Decreto sul trattamento e sullo sfruttamento delle foreste protettive della *Stiria* del 12.7.1977

Legge forestale del *Vorarlberg* LGBL. n. 13/2007

Legge forestale della *Carinzia* del 1979

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di migliorare la resistenza degli ecosistemi forestali, attuando una silvicoltura adeguata alla natura? (Contrassegnate la casella corrispondente).	
Impiego di metodi naturali di rinnovazione forestale	x
Costituzione/mantenimento di un patrimonio forestale ben strutturato, stratificato con specie arboree adatte ai rispettivi contesti	x
Attribuzione di priorità alla funzione protettiva	x
Realizzazione di progetti di gestione attiva e di miglioramento delle foreste a funzione protettiva	x
Definizione di riserve forestali naturali	x
Altro	x
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Si tratta prevalentemente di misure realizzate nell'ambito delle buone pratiche forestali.</p> <p>Cartografia delle foreste aventi funzione protettive per insediamenti umani o impianti.</p> <p>Nell'ambito del Programma federale delle riserve forestali naturali sinora sono state istituite 194 riserve con una superficie di circa 8546 ha, delle quali 23 con una superficie di 2773 ha sono ubicate in Tirolo.</p> <p>La rinnovazione naturale aumenta rispetto al rimboschimento.</p> <p>Incentivi nell'ambito del Programma di sviluppo rurale:</p> <p>Il programma "Initiative Schutz durch Wald" ("Iniziativa protezione attraverso la foresta" - ISDW) intende migliorare la funzione protettiva delle foreste aventi tale funzione per insediamenti umani o impianti innanzi tutto attraverso la realizzazione di interventi forestali. A tal fine il programma ISDW stanziava ogni anno un totale di EUR 6 milioni per tutto il territorio austriaco. Informazioni più dettagliate sono disponibili al link www.isdw.at.</p> <p>Nell'ambito dello sviluppo rurale inoltre i finanziamenti possono interessare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incentivazione della rinnovazione naturale di specie autoctone, - interventi di regolazione dell'area di insidenza e delle foreste miste, - individuazione della funzione principale nel piano di sviluppo forestale (con priorità per la funzione protettiva) - progetti di recupero delle foreste protettive nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, - progetti di gestione mirata delle foreste, - progetti di riforestazione in alta quota e di recupero di foreste protettive (HSS) - creazione di piattaforme regionali sulle foreste protettive (formazione ed informazione, 	

coordinamento dei lavori con i relativi operatori),

- programma per le riserve forestali naturali del BFW di Vienna

A livello federale: il dialogo sulle foreste, una forma di dibattito sociale di ampio respiro condotto in Austria al fine di elaborare un programma forestale nazionale, intende conciliare i molteplici interessi in gioco: economici, ecologici e sociali.

Tirolo: i piani riguardanti le foreste protettive dei Länder e quindi anche del *Tirolo* sono in fase di stesura. Grazie a nuovi insiemi di dati raccolti mediante scansione laser ecc. in futuro i dati saranno disponibili con standard migliori. Le foreste protettive del Tirolo sono oggetto di miglioramenti quantitativi dal 1972 nel quadro di progetti finanziati. Questi finanziamenti sono volti a migliorare le loro funzioni protettive, garantendone nel contempo una rinnovazione adeguata. Allo stato attuale sono in fase di implementazione misure riguardanti 50 progetti di recupero forestale.

Il Tirolo concede finanziamenti per la conservazione e l'incentivazione delle molteplici funzioni delle foreste, in particolare per il miglioramento delle foreste a tutela degli insediamenti e delle attività economiche tirolesi.

Nell'ambito della *tipizzazione forestale del Tirolo* è stata predisposta una carta dei siti e un manuale di silvicoltura, che possono essere visionati attraverso il sistema informativo territoriale del Tirolo (tirisMaps 2.0). Gli operatori forestali dispongono pertanto di uno strumento efficace per i proprietari fondiari, da utilizzare direttamente ad ogni notifica di abbattimento di alberi. Allo stato attuale gli strumenti sono in fase di aggiornamento, consentendo un adeguamento alle mutate condizioni climatiche sino all'anno 2100.

Alta Austria: la brochure "Scelta delle essenze arboree in montagna" offre informazioni affidabili su una silvicoltura di montagna a prova di futuro.

3) Sono state adottate misure al fine di evitare un uso che possa danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficili nella regione alpina?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Legislazione federale:

In linea generale, gli usi che possono danneggiare le foreste sono vietati dalla legge ForstG del 1975 e in particolare dall'art. 1 (divieto di deforestazione e degrado forestale).

Disposizioni legislative in materia forestale, tra cui il divieto di deforestazione e degrado forestale (art. 16), il divieto di taglio raso (art. 82), l'obbligo di autorizzazione per l'abbattimento (art. 85).

L'art. 22 comma 33 della legge ForstG tiene conto delle condizioni produttive più difficili,

limitando l'obbligo di reinvestimento nelle foreste protettive al reddito prodotto.

“Il proprietario di una foresta avente funzioni protettive per il rispettivo sito (e non per insediamenti umani o impianti) ai sensi dell'art. 21 comma 2 è tenuto a realizzare gli interventi di gestione di cui nei commi 1 e 4 nella misura in cui i costi di tali interventi possono essere coperti con i proventi realizzati grazie agli abbattimenti di alberi in tale foresta. Inoltre è tenuto a provvedere al rimboschimento di radure e spazi privi di alberi, fatta eccezione per le foreste protettive di siti improduttive...”.

È compito, tra l'altro, del servizio di vigilanza forestale controllare il rispetto del divieto di interventi di taglio raso “dannosi” (art. 82 della legge ForstG).

Tirolo: l'ordinamento forestale del Land prevede l'obbligo di autorizzazione anche in altri casi di utilizzo del legname e di pascolo di piccoli ruminanti; notifica specifica dell'utilizzo del legno attraverso gli organi amministrativi competenti.

Carinzia: incentivazione dell'infrastrutturazione delle foreste e dell'uso di cavi che non danneggino il paesaggio

Alta Austria: il decreto n. 74 del governo dell'Alta Austria in materia di piani di abbattimento della fauna selvatica (Decreto sull'abbattimento) mira ad adeguare le popolazioni di ungulati alla capacità di carico dei relativi biotopi. Si conducono indagini periodiche sulla rinnovazione forestale.

Stiria: disposizioni forestali severe legate ai relativi decreti disciplinano la gestione delle foreste produttive, impedendo gli usi dannosi di cui sopra.

Vorarlberg: risorse del “Fondo per salvare le foreste”; promozione di interventi forestali nei siti Natura 2000, separazione tra bosco e pascolo, misure venatorie (aumento delle quote di abbattimento, pianificazione territoriale venatoria), regolazione dei flussi turistici e campagne di informazione.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

BMNT: il “Programma d'azione foreste protettive” deliberato dal Consiglio dei ministri il 22 maggio 2019 spiana la strada a foreste protettive stabili e climate-fit in Austria, che proteggano in modo sostenibile dai pericoli naturali, che siano gestite in modo economicamente efficiente e riconosciute dalla società.

Inoltre, il BMNT organizza ogni anno un workshop in cooperazione con il Comitato consultivo sulle foreste (Kuratorium Wald), che si occupa di un aspetto del Protocollo Foreste montane. Dal 2017 sono stati organizzati eventi su “Aria irrespirabile nelle foreste montane” e “Foreste montane in Austria - Convenzione delle Alpi, diritto forestale, protezione della natura”. Nel 2019 la tematica affrontata riguarda foresta e caccia.

IX Art. 2 comma 2 lettera i della CA - Obblighi generali in materia di turismo e di attività del tempo libero

L'art. 2 comma 2 lettera i della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

i) Turismo e attività del tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggiano l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto“.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera i della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

- Legge sulla protezione della natura del *Tirolo* del 2005; Legge sul turismo del *Tirolo* del 200; Legge sull’assetto territoriale del *Tirolo* del 2016
 - *Carinzia*: aree protette speciali nel Parco nazionale Alti Tauri della Carinzia, zone di quiete per gli animali selvatici nel Parco nazionale Nockberge
 - *Alta Austria*: Legge sul turismo dell’Alta Austria del 1990, Legge di assetto del territorio dell’Alta Austria del 1994 Programma sull’assetto del territorio dell’Alta Austria del 2017, Legge sulla protezione della natura e del paesaggio dell’Alta Austria del 2001
 - *Bassa Austria*: strategie e modelli turistici regionali (Vademecum Mostviertel, Vademecum Bassa Austria meridionale, Vademecum Wienerwald, Piano dei sentieri escursionistici della Bassa Austria, sul web ai link <http://www.noe.co.at/kursbuch> e <http://www.niederosterreich.at/wanderwegekonzept>); si stanno attualmente predisponendo i documenti sul piano turistico invernale della Bassa Austria.
- Cfr. anche la risposta al punto B, Obblighi generali della Convenzione delle Alpi, nel capitolo II Obblighi generali in materia di pianificazione territoriale, domanda 4
- Legge sulla protezione della natura del Land *Salisburgo* del 1999, Legge di assetto territoriale del Land Salisburgo 2009,
 - Legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico del *Vorarlberg*, LGBl. n. 22/1997 e successive modifiche LGBl n. 1/2008.

2) Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di limitare le attività che danneggiano l'ambiente? (Contrassegnate la casella corrispondente).

Limitazione del traffico motorizzato privato	x
Limitazione delle modifiche del terreno per la realizzazione e manutenzione di piste da sci	x

Divieto di praticare sport motorizzati	x
Limitazione della pratica di sport motorizzati a determinate zone	x
Divieto di lancio da aeromobili al di fuori degli aerodromi a fini sportivi	x
Limitazione del lancio da aeromobili al di fuori degli aerodromi a fini sportivi	x
Promozione di iniziative per il miglioramento dell'accessibilità delle località e dei centri turistici tramite mezzi pubblici	x
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p><i>Tirolo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di organizzare competizioni sportive con veicoli provvisti di motore a combustione interna, ad eccezione delle aree verdi autorizzate a tale fine dalle leggi in materia di protezione ambientale - divieto dell'uso di veicoli a motore in diverse aree protette - divieto dell'uso di elicotteri per il trasporto di persone a fini turistici, con l'eccezione di voli tra aerodromi - obbligo di autorizzazione preventiva per l'atterraggio e il decollo di aeromobili motorizzati al di fuori degli aerodromi, al di sopra dei 1700 m slm nell'ambito di eventi sportivi o culturali o per finalità pubblicitarie, anche per aeromobili ultraleggeri, parapendii o deltaplani motorizzati e simili - divieto di atterraggio e decollo di aeromobili motorizzati al di fuori degli aerodromi in diverse aree protette/nel Parco nazionale Alti Tauri - mobilità sostenibile, come il progetto "Tirol auf Schiene" (Tirolo su rotaia), inclusi i relativi "coach" sulla mobilità - programma sulle funivie e i comprensori sciistici (TSSP) del 2018 <p><i>Carinzia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrale di mobilità della Carinzia che si occupa della mobilità turistica, <p><i>Progetti UE, come Transdanube.Pearls e Last Mile</i></p>	

3) Si tiene conto delle esigenze sociali nell'ambito dello sviluppo delle attività turistiche e del tempo libero?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			

Progetti su tutto il territorio austriaco

BMNT:

Masterplan turismo (p. 187), che pone al centro dell'attenzione non solo il turista, ma anche le aziende, il loro personale e la popolazione.

Villaggi degli alpinisti

Alpine Pearls

Nell'ambito del programma di finanziamento regionale Alpine Space è stata creata la rete "Alpine Pearls", che consta di 23 destinazioni turistiche nelle Alpi, di cui 5 in Austria, le quali operano in base a criteri ecologici, tra i quali la mobilità dolce rappresenta una priorità.

Progetto modello "Mobilità dolce - turismo senz'auto"

Il BMNT, in cooperazione con l'ex Ministero dell'economia, il BMVIT, il Land Salisburgo e i comuni modello di Werfenweng e di Neukirchen am Großvenediger (un tempo anche Bad Hofgastein), ha implementato il progetto modello "Mobilità dolce - turismo senz'auto". La priorità di questo progetto collegiale era di offrire ai turisti che non viaggiano con un'auto propria una "garanzia di mobilità" nella regione turistica.

klimaaktiv mobil

Nell'ambito del programma di finanziamento klimaaktiv mobil del BMNT si promuove la gestione della mobilità nel trasporto turistico e ricreativo.

Sottogruppo di lavoro Mobilità sostenibile del Gruppo di lavoro Trasporti della Convenzione delle Alpi

Nell'ambito dello studio che ha interessato l'intero spazio alpino è stata analizzata l'accessibilità delle destinazioni turistiche alpine per i turisti che viaggiano con i mezzi pubblici da aree metropolitane e città europee, e sono state predisposte proposte migliorative, in parte anche attuate dalle imprese edili.

Stati federati

Alta Austria:

- attraverso la promozione di un turismo di qualità
- si definiscono in modo consapevole le priorità turistiche, come ciclismo ed escursionismo (come da Vademecum turistico dell'Alta Austria), in funzione delle esigenze specifiche e delle qualità locali dello spazio alpino

Carinzia:

- programmi integrati di turismo per tutto l'anno, iniziative rivolte alle famiglie
- campagna "vacanza in agriturismo", tutela di cultura e usi e costumi, promozione di musica e canto

4) Sono state definite, secondo i criteri ecologici, zone di quiete in cui si rinuncia alle attività turistiche?

Sì

x

No

Se sì, citate i criteri che hanno determinato la definizione, l'estensione e la posizione di queste zone di quiete.

- Assenza di attività rumorose, di funivie per il trasporto di passeggeri, nonché di strade di viabilità pubblica.
- Territorio indisturbato e naturalistico
- Una zona di quiete di circa 15.000 ha è stata istituita nel Parco nazionale Kalkalpen
- Cartografia faunistica e floristica
- Le zone di quiete si distinguono per i divieti assoluti. Ciò comporta la totale impossibilità di autorizzare, ad esempio, la costruzione di una funivia.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Tirolo:

Zone di quiete: Achental West, Eppzirl, Kalkkögel, Muttekopf, Ötztaler Alpen, Stubai Alpen, Wilde Krimml, Zillertaler Alpen e Tuxer Hauptkamm

X Art. 2 comma 2 lettera j della CA - Obblighi generali in materia di trasporti

L'art. 2 comma 2 lettera j della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità“.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera j della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

- Road pricing generalizzato per gli automezzi pesanti dal 1° gennaio 2004, computo delle esternalità dovute all'inquinamento atmosferico e acustico dal 2017
- Decreto sull'inquinamento acustico ammissibile prodotto da veicoli ferroviari (SchLV) e Decreto sulla protezione dalle immissioni acustiche prodotte da veicoli ferroviari (SchIV)
- Legge federale sul trasporto pubblico locale e regionale (ÖPNRV-G 1999), codice stradale e relativi decreti (divieto di circolazione degli automezzi pesanti durante il fine settimana)
- Legge sui veicoli a motore e relativi decreti (in particolare Decreto attuativo della Legge sui veicoli a motore, Legge sull'ecobonus (incentivo alla rottamazione di vecchie auto), Decreto sui centri di revisione e controllo, nonché Decreto sulle attrezzature di controllo)
- Legge sui pedaggi delle strade federali con i relativi decreti (in particolare Decreto sui pedaggi, Decreto sull'esenzione di tratti autostradali dal pedaggio, nonché Decreto sull'esenzione dalla vignetta)
- Legge sulla protezione dalle immissioni atmosferiche
- Legge sulla VIA

Negli Stati federati:

- Leggi sull'assetto del territorio
- Leggi sulla protezione della natura;
- *Stiria*: Piano generale dei trasporti della Stiria, Piani regionali dei trasporti e della mobilità, Legge sull'assetto del territorio
- *Bassa Austria*: Decreto sulla protezione dalle immissioni acustiche sulle strade della Bassa Austria

- *Carinzia*: Legge stradale per la tutela del vicinato dalle immissioni acustiche della Carinzia. Inoltre si recepisce a livello nazionale la disciplina UE riguardante la predisposizione di mappe acustiche strategiche e piani d'azione

2) Si adottano misure per contenere o ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino?


Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Promozione del trasporto pubblico passeggeri nell'ambito del finanziamento ai servizi di interesse generale
- Finanziamento del potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria
- Finanziamento di misure di contenimento dell'inquinamento acustico lungo le strade ad alta percorrenza e la rete infrastrutturale ferroviaria (risanamento acustico delle tratte ferroviarie in essere)
- Decreto sul divieto di circolazione per il trasporto di merci su lunghe distanze
- Introduzione di un sistema di pedaggio per automezzi pesanti e autobus in funzione dei km percorsi su tutta la rete stradale ad alta percorrenza in Austria
- Proposte di misure nell'ambito della Legge sulla protezione dalle immissioni atmosferiche (IG-L), come un divieto di circolazione settoriale nel Tirolo
- Promozione del trasporto intermodale con un pacchetto di misure completo e un'offerta per la "strada viaggiante" (ROLA) e il trasporto combinato non accompagnato (TCNA), nonché partecipazione al progetto UE AlpInnoCT per migliorare l'efficienza del trasporto intermodale nello spazio alpino
- Trasferimento del trasporto merci (si veda la nota al punto 6)
- Ai fini della riduzione delle emissioni di inquinanti nella bassa valle dell'Inn sono state adottate misure in ambito autostradale (divieto di circolazione notturna degli automezzi pesanti e divieto settoriale di circolazione degli automezzi pesanti, divieti di circolazione per i veicoli di classi EURO meno recenti su determinati tratti della rete stradale ad alta percorrenza, nonché per gli automezzi pesanti e un limite di velocità permanente di 100 km/h su alcuni tratti dell'autostrada A12 della valle dell'Inn e sull'autostrada A13 del Brennero.
- Aggiunta di biocarburanti quali combustibili surrogati ed ecologizzazione dell'accisa sugli oli minerali
- Ridefinizione dell'imposta di immatricolazione sui veicoli a motore (NoVA) sulla base di

un sistema che tenga conto della lotta ai cambiamenti climatici. La base di calcolo è il valore delle emissioni di CO₂ in grammi CO₂/km

- Incentivi alle motorizzazioni alternative
- Le autovetture esclusivamente elettriche o elettroibride sono esentate totalmente o in parte dall'imposta di immatricolazione, assieme ai ciclomotori a più ruote della categoria L2 (ciclomotori a tre ruote)
- Introduzione selettiva del limite di velocità dei 100 km orari sulle arterie stradali ad alta percorrenza in applicazione delle disposizioni della Legge sulla protezione dalle immissioni atmosferiche
- Sulla rete di autostrade e superstrade, la società autostradale federale ASFINAG, responsabile delle reti stradali ad alta percorrenza, ha installato cosiddetti sistemi di gestione e controllo del traffico legati a fattori ambientali (VBA-Umwelt). Tali sistemi consentono una gestione più dinamica e flessibile del traffico sulla base dei limiti di velocità statistici attualmente vigenti imposti dalla IG-L.



Rappresentazione schematica del sistema VBA Umwelt

Attualmente, sulla rete autostradale austriaca sono in funzione i seguenti sistemi di gestione e controllo del traffico (VBA-Umwelt):

Tirol ovest – A12 Inntal Autobahn

Carinzia – A 2 Süd Autobahn

Stiria – A 2 Süd Autobahn, A 9 Pyhrn Autobahn

Salisburgo – A 10 Tauern Autobahn

Alta Austria – A 1 West Autobahn

Nell'area di Graz, sita in una conca al margine meridionale della Alpi e spesso interessata

da fenomeni di inversione termica, con il sistema di gestione e controllo del traffico (VBA-Umwelt) il limite di velocità è stato portato per ragioni ambientali da 130 km/h a 100 km/h ambientali sul 50% della rete autostradale. (Fonte: www.asfinag.at/umwelt)

- I divieti di circolazione sulle strade statali e regionali che scorrono parallelamente alle autostrade riducono il traffico di aggiramento dovuto al road pricing dei mezzi pesanti e aumentano la sicurezza stradale oltre a facilitare i controlli; anche in Alta Austria sono stati emanati divieti di circolazione dei mezzi pesanti su alcune strade statali e regionali.
- Divieto di circolazione assoluto (tutto l'anno, 24 ore su 24): Vorarlberg/Feldkirch (>3,5 t hzG)
- Divieto di circolazione notturna (tutto l'anno, di notte): Tirolo/A12 (>7,5 t hzG)
- Divieto di circolazione nei mesi invernali (24 ore su 24): Carinzia/Klagenfurt
- Divieto di circolazione nei mesi invernali (di giorno): Carinzia/Klagenfurt, Stiria/Graz
- Divieto di circolazione settoriale (tutto l'anno, 24 ore su 24): (mezzi pesanti, autoarticolati): Tirolo/A12 (>7,5 t hzG)
- Limite di velocità 30 m/h Carinzia (semestre invernale)
- Limite di velocità 50 km/h: Vorarlberg, Vienna
- Limite di velocità 80 km/h: Stiria
- Limite di velocità 100 km/h: Salisburgo, Vorarlberg, Carinzia, Stiria, Tirolo (A12 Inntal Autobahn, 87 km)
- Sistemi di gestione e controllo del traffico (VBA) (100 km/h)
- Tirolo A12 (87 km), dal 7 novembre 2007, tutto l'anno
- Alta Austria A1 (12 km), dal 1° gennaio 2008, tutto l'anno
- Misure del trasporto pubblico: si investono molte risorse nella promozione del trasporto pubblico (finanziamento di servizi di autobus regionali, miglioramento del trasporto pubblico ferroviario); altri progetti infrastrutturali di trasporto pubblico: negli anni 2018-2023 si investiranno complessivamente EUR 13,9 miliardi nel potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, circa EUR 2,3 miliardi l'anno, di cui il 45% circa nella nuova ferrovia sud (con la galleria di base del Semmering e la ferrovia Koralm, nonché la galleria del Brennero). Nel quadro del programma di investimenti si potenziano anche altre tratte, le stazioni sono ammodernate radicalmente, eliminando le barriere architettoniche, molti scambi ferroviari sono oggetto di modifiche per aumentarne la sicurezza e si effettuano interventi manutentivi.

Incentivi all'utilizzo di veicoli elettrici

L'Austria mira ad avere un settore dei trasporti quanto più possibile a zero emissioni entro il

2050. Ciò significa, oltre al trasferimento da strada a rotaia, al potenziamento del trasporto pubblico e alla promozione di forme attive di mobilità, anche un utilizzo prevalente di veicoli a zero emissioni nel trasporto stradale, che usino fonti rinnovabili. A tale fine è particolarmente importante elettrificare il trasporto su strada (trasporto pubblico, logistico e individuale), cfr. anche <https://www.bmvit.gv.at/verkehr/elektromobilitaet/index.html>

- Sulla mobilità elettrica sono stati condotti studi approfonditi da MBVIT e BMNT, tra cui la stesura di un piano attuativo sulla mobilità elettrica (2012), la predisposizione di un quadro strategico “Energia pulita nei trasporti” (novembre 2016) in base alla Direttiva UE 2014/94 (infrastruttura per i combustibili alternativi) e studi sull’infrastruttura di ricarica.
- In pratica, per la diffusione di veicoli elettrici i vantaggi per gli utenti (p.es. benefici fiscali, agevolazioni in caso di limiti di circolazione) consistono soprattutto negli incentivi finanziari. Nell’ambito della “campagna sulla mobilità elettrica #mission2030”, BMVIT, BMNT, industria automobilistica e concessionari investiranno complessivamente EUR 93 milioni per l’acquisto di veicoli elettrici e per la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica negli anni 2019 e 2020. I finanziamenti ammontano fino a EUR 1000 per veicoli elettrici a due ruote, EUR 3000 per autoveicoli e fino a EUR 50.000 per mezzi pesanti. Le stazioni di ricarica semplici, private sono finanziate con EUR 200 e le stazioni di ricarica rapida pubbliche con un importo massimo di EUR 10.000. Ulteriori informazioni al link <https://www.bmvit.gv.at/verkehr/elektromobilitaet/foerderungen/emoboffensive.html>
- I programmi di finanziamento della mobilità elettrica - anche il precedente programma 2017/2018 con una dotazione di EUR 72 milioni, hanno un grande successo, come mostrano le relative statistiche (si veda al link: https://www.bmvit.gv.at/verkehr/elektromobilitaet/downloads/oesterreich2019_de_ua.pdf). Anche klimaaktiv mobil contribuisce in misura rilevante alla promozione della mobilità elettrica (https://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/elektromobilitaet/foerderaktion_emob2019.html e <https://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/elektromobilitaet.html>).

Miglioramento delle condizioni per pedoni e ciclisti

In Austria, la pianificazione dettagliata dell’infrastruttura ciclabile rientra tra le competenze di comuni e Länder. A livello federale, tuttavia, i ministeri BMVIT e BMNT sostengono ove possibile pedoni e ciclisti, contribuendo alla mobilità ecosostenibile, anche attraverso:

- norme giuridiche (p.es. nel codice stradale: strade ciclabili con accesso limitato agli autoveicoli e precedenza per i ciclisti, zone condivise (“shared space”), zone con limite di velocità 30 km/h
- predisposizione di masterplan per ciclisti e pedoni, incluse raccomandazioni per molti ambiti rilevanti

- con programmi di incentivi: mobilità del futuro del BMVIT (priorità: soluzioni innovative, ma pratiche) e klimaaktiv mobil del BMNT (priorità: riduzione delle emissioni di gas serra)
- Per ulteriori informazioni per pedoni e ciclisti si veda ai seguenti link:
<https://www.bmvit.gv.at/verkehr/ohnemotor/publikationen/index.html> e
<https://www.bmnt.gv.at/service/publikationen/umwelt/MPRadfahrende>.

BMNT:

- In cooperazione con il *BMWD*, il *BMVIT*, il *Land Salisburgo* e il *Comune di Werfenweng*, il BMNT implementa il progetto modello “Mobilità dolce - turismo senz’auto”
- Nell’ambito di klimaaktiv mobil si promuove il mobility management nel trasporto turistico e ricreativo.

Piani e misure degli Stati federati

- *Tirolo*: p.es. creazione del tracciato nella bassa valle dell’Inn tra Innsbruck e Hall
- *Stiria*: ampliamento dell’offerta nel trasporto pubblico (il servizio ferroviario suburbano in Stiria, le linee ferroviarie regionali, raggruppamento di linee di autobus) e potenziamento della rete ferroviaria, diffusione della ciclovibilità come mezzo di trasporto quotidiano, promozione dei microsistemi di trasporto pubblico e degli snodi di mobilità multimodale, controlli più severi del traffico pesante su strada e potenziamento dell’interporto Graz-Werndorf al fine di incrementare il trasferimento del trasporto merci da strada a rotaia
- *Bassa Austria*: miglioramento del sistema di trasporto pubblico attraverso l’ottimizzazione dell’offerta, promozione del trasporto pubblico attraverso i programma di finanziamento del trasporto locale, potenziamento del sistema P&R per migliorare l’accesso al trasporto pubblico, maggiore offerta e promozione di forme flessibili di trasporto pubblico locale
- *Salisburgo*: contratti di mobilità tra Land e comuni, progetti in materia di turismo/mobilità dolce, mantenimento e potenziamento dell’attrattiva del trasporto pubblico locale, promozione di tratte ferroviarie secondarie
- *Vorarlberg*: il piano dei trasporti del Vorarlberg ha tenuto conto della “Convenzione delle Alpi”
- *Carinzia*: la strategia di mobilità del masterplan sulla mobilità MOMAK (2035) della Carinzia tiene conto della Convenzione delle Alpi. Miglioramento del modal split - raddoppio degli spostamenti in bicicletta e a piedi e con mezzi di trasporto pubblico; realizzazione di snodi di mobilità in tutto il territorio della Carinzia; riorganizzazione del

trasporto pubblico in tutte le regioni in materia di mobilità

3) Si adottano misure per ridurre le emissioni prodotte dai trasporti nel territorio alpino?

Sì

x

No

Se sì, quali? Segnalate anche eventuali casistiche in essere che consentano di trarre conclusioni qualitative.

- Recepimento dei limiti di emissione europei per i veicoli stradali nel diritto nazionale
- Estensione del controllo degli standard tecnici dei veicoli attraverso il potenziamento dell'infrastruttura di controllo e del personale
- Riduzione grazie al progresso tecnologico, alla modernizzazione dei parchi macchine e all'ecologizzazione di pedaggi, tasse e imposte
- Inoltre misure nell'ambito della legge IG-L (implementazione ad opera dei Länder, ad es. limiti di velocità)
 - Misure in aree inquinate ai sensi della legge IG-L in *Tirolo*:
 - o Riduzione delle emissioni da mezzi pesanti
 - o Divieto di circolazione notturna, divieto di circolazione per le classi Euro meno recenti e divieto di circolazione settoriale
 - o I relativi studi sono consultabili al link www.tirol.gv.at
 - o Misure di riduzione dell'inquinamento acustico: riduzione della velocità notturna sulle autostrade a 110 m/h per le autovetture e a 60 km/h per i mezzi pesanti
 - o Programma di riduzione dell'inquinamento atmosferico delle ferrovie
 - o Obbligo di dotare di filtri diesel le macchine da costruzione (la valle dell'Inn ad es. è definita zona di risanamento ai sensi della legge IG-L; p.es. filtro antiparticolato per le macchine da costruzione in conformità con un decreto del governo tirolese)
 - Promozione del trasporto pubblico in Alta Austria (gestione e infrastrutture)
 - o p.es. piani regionali dei trasporti per il trasporto pubblico
 - o p.es. modelli di mobilità
 - *Stiria*: promozione della mobilità attiva e dei mezzi di trasporto pubblico (gestione e infrastruttura), limiti di velocità ai sensi della Legge sulle emissioni atmosferiche della Stiria
 - *Carinzia*: implementazione del pacchetto ferroviario della Carinzia: elettrificazione delle

ferrovie delle valli Gailtal, Lavanttal e Rosental. Modernizzazione di tutte le stazioni ferroviarie nella valle Gailtal nonché lungo il Corridoio Adriatico-Baltico (BAC) nell'area centrale, Witzelsdorf e Maria Rain

4) Sono state adottate misure per la lotta all'inquinamento acustico che tengano conto soprattutto della topografia alpina?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Stesura di piani d'azione parziali sulla base della mappatura acustica strategica 2007 (Direttiva sul rumore ambientale)
- Misure generali di protezione dall'inquinamento acustico: programmi di protezione dall'inquinamento acustico di ASFINAG (che gestisce autostrade e superstrade) e dei Länder, programma di protezione dall'inquinamento acustico per il risanamento acustico della rete ferroviaria
- Nel metodo di calcolo austriaco per la propagazione del rumore si considera anche l'area antistante, pertanto si tiene parzialmente conto delle condizioni specifiche di propagazione nelle valli alpine. Tuttavia nei modelli di calcolo non si tiene specificamente conto dei cambiamenti nelle condizioni meteorologiche, che possono influenzare la propagazione del rumore, come le inversioni termiche più frequenti nelle Alpi
- Misure di protezione dall'inquinamento acustico stradale: posa di barriere fonoassorbenti lungo tratti dell'A10 (autostrada dei Tauri), limite di velocità sull'A10 per autoveicoli a 110 km/h di notte
- Misure di protezione dall'inquinamento acustico ferroviario: posa di barriere fonoassorbenti e pareti antirumore lungo tratti dell'autostrada West Autobahn e della ferrovia dei Tauri.

5) Sono state adottate misure infrastrutturali adeguate per ottenere un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Galleria di base del Brennero
- In data 18.5.2009 i Ministri dei trasporti di Austria, Italia e Germania, nonché i Presidenti di Tirolo, Alto Adige e i responsabili di entrambe le ferrovie nazionali hanno siglato il Memorandum per la realizzazione della galleria di base del Brennero. L'UE verserà un contributo di EUR 902 milioni per la galleria e le vie di accesso. Il costo totale della galleria lunga 55 km si aggira intorno a EUR 6 miliardi (senza oneri finanziari ai prezzi del 2006). Per la galleria l'Austria ha già adottato tutte le delibere federali necessarie. (Fonte: <http://www.bbt-se.com>).
Il relativo Piano d'azione del Brennero 2009 contiene 50 misure (e altre sottomisure) per migliorare l'infrastruttura ferroviaria esistente, nonché proposte per il trasferimento del traffico pesante dalla strada alla rotaia. (Fonte: <http://www.bbtinfo.eu>) A tale proposito si veda anche al link: <https://www.bbt-se.com/information/news/>. Sono già stati scavati 100 dei 230 km della galleria complessiva.
- Il Memorandum e il Piano d'azione sono stati adeguati agli attuali sviluppi. Il 12 giugno 2018 a Bolzano, Germania, Italia ed Austria, nonché Baviera, Alto Adige e le Province di Trento e Verona hanno siglato una nuova "Dichiarazione d'intenti comune". In questo modo è stato adottato anche il Piano d'azione del Brennero in una versione aggiornata (incentrato sul finanziamento della galleria di base del Brennero in un'ottica infrastrutturale e di politica dei trasporti; prevede nuovamente circa 50 misure in materia di potenziamento delle infrastrutture, gestione, potenziamento dei terminal, interoperabilità e politica dei trasporti, tra cui promozione del trasporto combinato, pedaggio, sistema di gestione del traffico TOLL+).
- Oltre al progetto infrastrutturale nazionale (ferrovia nella bassa valle dell'Inn, passante di Innsbruck, terminal intermodali a Wörgl e al Brennero...), il *Tirolo* ha predisposto diversi punti di controllo per il trasporto merci lungo importanti collegamenti (per il rispetto delle disposizioni di legge e della legislazione sociale), investimenti per il potenziamento e il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria lungo le arterie transalpine e nei terminal del trasporto combinato, ristrutturazione e nuova edificazione di interporti, ampliamento dei terminal di Wörgl e Wolfurt. In relazione all'asse del Brennero occorre menzionare nuovamente il Piano d'azione del Brennero 2008-2022, che attualmente comprende circa 50 misure, e assegna la priorità innanzi tutto al potenziamento delle infrastrutture necessarie per l'intero corridoio, ma anche al potenziamento dei terminal nei tre paesi. A tale fine esistono già cronogrammi concreti per ognuno dei progetti, incluse le

competenze, e misure accompagnatorie, ad esempio un monitoraggio ambientale comune (rilevazione congiunta dei valori di inquinamento atmosferico e acustico lungo il corridoio, sia per la strada che per la rotaia), ma anche l'introduzione di un sistema di gestione del traffico (come la "borsa dei transiti alpini), nonché una valutazione periodica ed eventualmente un adeguamento del Piano d'azione attraverso la Piattaforma Corridoio del Brennero.

- L'asse dei Tauri e di Pyhrn presenta condizioni diverse, in un'ottica austriaca. L'asse dei Tauri collega soprattutto regioni interessanti da un punto di vista turistico (Salisburgo, Carinzia, alta valle della Sava), raggiunge una quota massima di 1200 m circa, presenta pendenze fino a 30% ed è quindi particolarmente adatto al trasporto passeggeri.
- L'asse di Pyhrn prolunga idealmente la tratta Passau - Linz, lungo la quale sono trasportate in prevalenza merci. Tale asse collega centri e regioni industriali (Linz, Stiria settentrionale, Graz e Maribor), raggiunge quote più basse (850 m) e pendenze del 15% circa, risultando pertanto particolarmente adatto al trasporto merci. Il doppio binario della rampa sud dei Tauri è stato portato a termine nel 2009, la rampa nord (Kavernenbahnhof Badgastein) sarà invece portata a termine solo dopo il 2020 per le limitazioni esistenti. Il potenziamento selettivo della ferrovia di Pyhrn Linz-Selzthal è attualmente in fase di realizzazione e sono in corso trattative con l'Alta Austria e la Stiria. Infine sono state potenziate con un doppio binario anche le tratte da Linz a Nettingsdorf, il passante di Schliebach e la tratta Selzthal – Leoben – Graz – Werndorf .
- Asse di Tauri, Pyhrn, Schober (TPS, di seguito TPSA): il livello strategico del TPSA come parte integrante della futura rete transeuropea dei trasporti (rete TEN-T), che colma il vuoto attualmente esistente tra l'asse del Brennero e Vienna, collega i paesi dell'ex Jugoslavia con le aree centrali dell'UE e potrebbe essere la chiave di volta per un nuovo corridoio nella rete, tra la Germania e la Repubblica Ceca nell'Europa nordoccidentale e meridionale. Il relativo corridoio per il trasporto merci "Alpi-Balcani occidentali (RFC10)" è già stato deciso a livello europeo.
- L'interesse internazionale per il TPSA evidenzia la grande importanza futura per i flussi di merci, in particolare da e per l'Europa meridionale (e proseguendo attraverso la Turchia - "New silk road").
- A livello nazionale e regionale, il TPSA è un'importante asse per l'economia regionale dei quattro Länder che collega.
- L'asse Pontebbana infine è un tassello importante del Corridoio Adriatico-Baltico. Nel

2006, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria e Italia hanno convenuto in una lettera di intenti di prolungare il Progetto prioritario 23 TEN (Danzica - Varsavia - Katowice - Bratislava/Vienna via Vienna - Graz - Klagenfurt - Villach - Udine verso Trieste e Venezia - Bologna) in vista dell'imminente revisione TEN. Dal 2012 questo asse della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) è inserito nella rete sotto forma di Corridoio Adriatico-Baltico (BAC).

- L'inizio della piena operatività della stazione centrale di Vienna nel 2014 consente di raggiungere più facilmente le Alpi, soprattutto dagli stati dell'Europa orientale, in particolare dalle città di Bratislava e Budapest.
- Realizzazione della ferrovia di Koralm: La realizzazione della ferrovia di Koralm nel 2025 e della galleria di base del Semmering nel 2026 segneranno l'inizio della piena operatività del BAC in Austria. I problemi infrastrutturali rimarranno solo nell'area centrale della Carinzia e tra Graz e Bruck/Mur.
- Potenziamento del trasporto locale (NAVIS) nell'area centrale di Salisburgo città e comuni limitrofi.
- Finanziamenti infrastrutturali (potenziamento della ferrovia, P&R)
- *Stiria*: potenziamento della rete ferroviaria, realizzazione terminal Graz-Werndorf (2003) e ampliamento (2019-2025)
- Studio di portata nazionale dell'Agenzia federale per l'ambiente su incarico del BMNT sull'accessibilità delle destinazioni turistiche alpine con il trasporto pubblico (cfr. sezione Turismo, punto 3, tale studio è stato condotto di concerto con il Sottogruppo di lavoro Mobilità sostenibile del Gruppo di lavoro Trasporti della Convenzione delle Alpi).

6) Sono stati creati incentivi conformi al mercato per ottenere un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Introduzione di un sistema di pedaggio per automezzi pesanti e autobus in funzione dei km percorsi su autostrade e superstrade
- Un primo approccio all'ecologizzazione dei pedaggi per automezzi pesanti e autobus è consistito nella differenziazione dei pedaggi in base alle classi Euro a partire dal 1.1.2010. Dal 1.1.2017 il pedaggio tiene conto delle esternalità dovute a inquinamento atmosferico e acustico. Le differenze di prezzo tra gli automezzi pesanti più vecchi (fino alla classe Euro III) e quelli di classe Euro VI per km percorso da automezzo a 4 o più assi da inizio 2019 è pari a 7 centesimi circa al netto, di giorno (tra le ore 5 e le 22). Gli

automezzi pesanti a batteria o a idrogeno e celle di combustibile non pagano i costi ambientali legati all'inquinamento atmosferico. I prezzi attuali per gli automezzi pesanti a 4 o più assi ammontano a 39 e 46 centesimi circa al netto per ogni km percorso, incluse le esternalità legate all'inquinamento atmosferico e acustico. I ricavi dei pedaggi vanno all'ASFINAG, in quanto gestore della rete di autostrade e superstrade, per interventi di manutenzione e potenziamento, i costi per l'inquinamento atmosferico e acustico aggiunti dal 2017 servono al BMVIT per misure di gestione del traffico (cfr. anche: <https://www.asfinag.at/maut-vignette/maut-fuer-lkw-und-bus/>)

- Miglioramento della qualità del servizio lungo l'asse del Brennero nel quadro del Piano d'azione del Brennero del maggio 2009
- Promozione di ferrovie secondarie e infrastrutture ferroviarie
- Misure di ampio respiro per la promozione del trasporto combinato
- Misure finanziarie sono previste dai programmi di incentivi per il trasporto merci su rotaia (trasporto a carro singolo, TCNA e ROLA) e a sostegno del potenziamento delle ferrovie secondarie, nonché delle piattaforme del trasporto intermodale (entrambi per il periodo 2018-2022), dal programma per la promozione dell'innovazione nel trasporto merci combinato (periodo 2015-2020), dalla priorità assegnata alla mobilità merci nel programma di promozione della ricerca "Mobilità del futuro", nonché agevolazioni sulla tassa di circolazione. Esiste inoltre una serie di condizioni del contesto normativo volte a promuovere il trasporto combinato, p.es. compensazione del carico utile, corridoi liberalizzati e zone per il collegamento della "strada viaggiante", esenzione dal divieto di circolazione durante il fine settimana, le festività e la notte, esenzione dal divieto di circolazione per alleggerire il traffico estivo, "periodi di riposo" sulle autostrade viaggianti/galleggianti.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Il trend degli scorsi anni evidenzia come, nonostante gli sforzi intrapresi, il trasporto su strada sia aumentato. Ciononostante, diversamente dalla media europea, la quota del trasporto merci su rotaia in Austria è rimasta superiore al 30% delle tonnellate/km!

(cfr. <https://www.wko.at/branchen/transport-verkehr/schienenbahnen/Schienengueterverkehr.html> o <https://www.vcoe.at/presse/presseaussendungen/detail/bahngueterverkehr-eu-vergleich-2018.>)

Nel quadro del *Processo di Zurigo* (piattaforma di cooperazione dei Ministri dei trasporti degli Stati alpini) sono stati condotti lavori e studi relativi ad un'eventuale implementazione di sistemi di gestione del traffico sostenibili volti a migliorare la sicurezza del traffico transalpino, a promuovere la sostenibilità nel trasporto merci su strada, a realizzare le necessarie infrastrutture e

a incentivare modalità di trasporto alternative, in particolare il trasporto ferroviario.

Progetto S36/S37: del progetto ripetutamente criticato tra Sankt Georgen ob Judenburg e Scheifling (S36) attualmente si costruisce solo il segmento sotterraneo di Unzmarkt, che dovrebbe essere ultimato nel 2020. L'intervento intende liberare Unzmarkt dal traffico di transito. Il collegamento originariamente previsto tra Scheifling e lo snodo autostradale di Klagenfurt via Friesach (S37), che rappresenterebbe un nuovo collegamento transalpino ad alta percorrenza attualmente non è previsto dal programma di investimenti dell'ASFINAG. Vi è tuttavia un progetto di un passante a Sankt Veit an der Glan lungo la S 37, attualmente in fase di verifica da parte del Tribunale amministrativo per il requisito della Valutazione di impatto ambientale. Per il momento, in Carinzia è previsto solo un intervento di sicurezza (separazione centrale) della S 37 (Klagenfurt Nord - Sankt Veit Nord). Non è prevista pertanto la costruzione di un collegamento transalpino completamente nuovo.

XI Art. 2 comma 2 lettera k della CA - Obblighi generali in materia di energia

L'art. 2 comma 2 lettera k della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell’energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico“.

1) Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera k della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

- Art. 1 della Legge federale su divieto di ricorso alla fissione nucleare per la produzione di energia in Austria (BGBl. 676/1978):
 - o Divieto di costruzione e di esercizio di impianti che, ai fini dell’approvvigionamento energetico, producono energia elettrica da fissione nucleare.
- Art. 2 della Legge costituzionale federale per un’Austria denuclearizzata (BGBl. I 149/1999):
 - o Divieto di costruzione e di esercizio di impianti che si avvalgano della fissione nucleare per la generazione di energia.
- Legge sull’energia elettrica da fonti rinnovabili
- Legge sul fondo per il clima e l’energia: il fotovoltaico fino a 5 KW è finanziato con il Fondo per il clima e l’energia; dal 2007
- Legge sulla VIA
- Direttive UE
- Legge federale sull’efficienza energetica (EEffG)
- Legge per la promozione della tutela ambientale
- Legge sulla protezione dalle emissioni per impianti a caldaia
- Codice sulla disciplina del commercio e dell’industria
- Legge sulla gestione dei rifiuti
- Legge sul diritto delle acque
- Legge per il settore del gas
- Leggi di finanziamento dell’edilizia residenziale dei Länder (tali leggi attuano l’accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge costituzionale federale tra Stato federale e Stati federati

per la definizione di standard comuni di qualità per la costruzione e il risanamento di edifici ad uso abitativo al fine di ridurre le emissioni di gas di serra (in attuazione del Protocollo di Kyoto).

- Norme giuridiche in *Alta Austria*: Legge sull'economia e l'organizzazione dell'energia elettrica dell'Alta Austria del 2006 (EIWOG 2006), Legge e Decreto sulle tecniche edilizie, di salvaguardia della qualità dell'aria ed energetiche, Piano energetico *dell'Alta Austria* (nel settore dell'energia elettrica è lo Stato federale a legiferare, mentre i decreti attuativi sono di competenza degli Stati federati)
- *Stiria*: Legge sulla fornitura e l'organizzazione del settore dell'energia elettrica della Stiria, Legge sull'assetto del territorio della Stiria, Legge sull'edilizia e norme collaterali, Legge di finanziamento dell'edilizia residenziale della Stiria, Legge in materia di gas naturale della Stiria
- *Bassa Austria*: Legge sulla protezione della natura della Bassa Austria, Legge per il settore dell'energia elettrica della Bassa Austria, Regolamento edilizio della Bassa Austria, Legge di finanziamento dell'edilizia residenziale della Bassa Austria
- *Salisburgo*: incentivi per solare, riscaldamento a legna, promozione dell'edilizia residenziale (con finanziamenti aggiuntivi per le misure di risparmio energetico ed altri interventi ecologici), Decreto sulla coibentazione (WDVO) del 2003, incentivi per impianti per la produzione di energia da biomasse in seno alla VFI, sviluppo rurale

2. Quali misure adotta il vostro Paese per ottenere forme di produzione, utilizzazione e distribuzione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio?

- Gli obiettivi principali di produzione, utilizzo e distribuzione ecocompatibili dell'energia sono definiti da un lato nella legislazione sulla rete di trasporto ad alta tensione emanata dal livello federale e dagli Stati federati, dall'altro nelle leggi quadro e nelle leggi attuative in materia di mercato dell'energia elettrica e relativa organizzazione.
- Regime obbligatorio previsto dalla Legge federale sull'efficienza energetica (EEffG)
- Già nel 1995 livello federale e Stati federati hanno stipulato un accordo, ai sensi dell'art. 15a della Legge costituzionale federale (B-VG) sul risparmio energetico
- *Alta Austria*: strategia energetica dell'Alta Austria "Energieleitregion OÖ 2050" (Alta Austria regione modello per l'energia 2050); programma di incentivi "Marktimpulsprogramm Energie" (programma di impulso al settore energetico), misure per promuovere le energie rinnovabili e un uso efficiente dell'energia. Inoltre, consulenza energetica approfondita e imparziale, in termini di prodotti, per i diversi gruppi bersaglio grazie all'associazione per il risparmio energetico dell'*Alta Austria*. Esistono inoltre molti incentivi per gli interventi di risparmio energetico, ad esempio incentivi per gli impianti solari e a biomassa, il risanamento termico di edifici, gli impianti a fonti rinnovabili; la promozione delle energie rinnovabili, le valutazioni di impatto ambientale

per i grandi impianti. Essenziale per una produzione ecocompatibile di energia idroelettrica è la predisposizione di scale per i pesci, che ne garantiscano il passaggio, e la garanzia di una portata residua sufficiente. Ciò corrisponde agli obiettivi della legge WRG novellata nel 2003 (attuazione della DQA dell'UE).

- *Stiria*: Programma per la protezione dell'ambiente della Stiria (LUST), Piano energetico della Stiria del 1995, modificato nel 2005, Rete energia da fonti rinnovabili della Stiria (NOEST), regolamentazione per l'erogazione di incentivi all'edilizia residenziale
- *Salisburgo*: programma "Energie aktiv"
- *Bassa Austria*: programma di incentivi per l'uso di fonti rinnovabili, incluse le reti di teleriscaldamento. Il programma per la lotta ai cambiamenti climatici della Bassa Austria constata quanto segue: il settore "approvvigionamento energetico" (produzione pubblica di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, raffineria) è il comparto che produce la maggior parte delle emissioni di gas serra in Bassa Austria.
- Decreto sulle fonti alternative della *Carinzia*

3. Sono state adottate misure per ridurre il consumo di energia e per aumentare l'efficienza energetica?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Misure di cui alla Legge federale sull'efficienza energetica (EEffG): obblighi dei fornitori, obbligo di audit, obbligo di risparmio energetico negli edifici pubblici
- Già nel 1995 livello federale e Stati federati hanno stipulato un accordo, ai sensi dell'art. 15a della Legge costituzionale federale sul risparmio energetico
- Ai sensi dell'accordo di cui sopra, incentivi all'edilizia residenziale in base a criteri energetici per promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia;
- Attività dei Länder nella consulenza energetica;
- Attività dei programmi klimaaktiv per la lotta ai cambiamenti climatici e l'efficientamento (<https://www.klimaaktiv.at>)
- Ai sensi dell'art. 8 della Legge sull'elettrotecnica (norma costituzionale) del 1992, nell'esercizio di un impianto elettrico o di materiale elettrico occorre provvedere al minore consumo energetico possibile.
- *Alta Austria*: in base agli obiettivi della Legge sull'economia e l'organizzazione del

settore dell'energia elettrica dell'Alta Austria (EIWOG 2006), nell'esercizio di un impianto di generazione di energia elettrica occorre garantire un uso efficiente delle fonti energetiche (efficienza energetica). Esistono inoltre la strategia energetica del Land "Energieleitregion OÖ 2050", il programma di incentivi "Marktimpulsprogramm Energie", le misure per promuovere le energie rinnovabili e un uso efficiente dell'energia, nonché programmi volti a promuovere misure di risparmio energetico a tutto tondo.

- *Stiria*: informazione della popolazione grazie a diversi eventi ed opuscoli (ad es. campagna di risparmio energetico), rete energia da fonti rinnovabili della Stiria (NOEST), centro di eccellenza sull'efficienza energetica, servizio di consulenza energetica del Land (fino a 3.000 contatti l'anno)
- *Bassa Austria*: linee guida sul programma di finanziamento dell'edilizia residenziale della Bassa Austria, sul Regolamento edilizio della Bassa Austria e sul relativo decreto sulle tecniche di costruzione della Bassa Austria
- *Salisburgo*: Decreto sull'isolamento termico del 2003 (WSVO 2003), incentivo maggiorato per l'edilizia residenziale, programma di attuazione "Energie aktiv", consulenza energetica Salisburgo

4. Sono state adottate misure per tenere conto dei costi effettivi?

Sì

X

No

Se sì, quali?

- I prezzi dell'energia continuano a non tener conto delle esternalità, sebbene in alcuni settori, con la liberalizzazione dei mercati energetici, essi siano soggetti solo in misura limitata ai dettami statali.
- Pertanto non si tiene ancora conto in misura sufficiente della "verità dei costi", ove per costi esterni si intendono anche i costi di produzione, uso e smaltimento, e/o riguardanti le relative emissioni ed immissioni.
- Quote di emissioni
- Promozione delle energie rinnovabili
- Imposta sull'energia
- Ai sensi della legge EEffG, nella definizione di provvedimenti occorre tenere conto del

rapporto costi/benefici

- *Stiria*: l'approccio (costi esterni) è stato proposto nel quadro della revisione del piano energetico. Allo stato attuale non è ancora possibile trarre conclusioni sulle modalità di attuazione concreta.
- *Salisburgo*: contabilità energetica, bandi per la fornitura di energia termica, ecc.

5. Si incentiva l'impiego di fonti energetiche rinnovabili nel vostro Paese?

Sì

x

No

Se sì, di quali energie si tratta e come?

Energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in base alla Legge sull'energia da fonti rinnovabili
Energia termica da fonti rinnovabili (priorità biomassa ed energia solare), attraverso i finanziamenti per l'edilizia residenziale dei Länder e, in ambito industriale, con le risorse della protezione ambientale.

Alta Austria: programma di incentivi "Markimpulsprogramm Energie" e misure per promuovere le energie rinnovabili e un uso efficiente dell'energia

Stiria:

- Energia elettrica: promozione a livello federale attraverso la Legge sull'energia da fonti rinnovabili/norme sulla tariffa di riacquisto (tutte le energie rinnovabili)
- Energia termica: impianti a biomassa, impianti solari, teleriscaldamento (campagne specifiche), promozione dell'edilizia residenziale
- Varie altre attività e servizi di promozione (p.es. NOEST, incentivi economici)
- Promozione degli investimenti in caso di produzione di calore da fonti rinnovabili
- Dal 1999 si finanziano soprattutto progetti per l'utilizzo di fonti rinnovabili e per il risparmio energetico nell'ambito degli incentivi speciali per i comuni dell'Alleanza per il clima. In tale contesto rientrano sia progetti riguardanti l'efficienza energetica degli edifici comunali, sia gli incentivi erogati dal comune stesso.
- Una forma più approfondita di incentivi dei comuni per progetti in materia climatica è l'attività delle aree prioritarie. Dal 2001 si promuovono sempre più i progetti di contrasto ai cambiamenti climatici attraverso associazioni di comuni. Alcuni esempi sono la strategia di isolamento termico per edifici pubblici e privati, o il sostegno a un polo di eccellenza per le energie rinnovabili.

Salisburgo: contributo per impianti solari, per l'approvvigionamento di energia termica, per impianti di riscaldamento a legna e per il teleriscaldamento, servizio di consulenza energetica

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

La politica energetica austriaca si basa sulla convinzione che l'energia nucleare non è compatibile con i principi e le priorità di uno sviluppo sostenibile e durevole. Per quanto riguarda le decisioni in materia di energia nucleare, la politica austriaca si riconosce nella convinzione che l'energia nucleare non rappresenta un'opzione economica e sostenibile per combattere l'effetto serra di origine antropica.

XII Art. 2 comma 2 lettera 1 della CA - Obblighi generali in materia di economia dei rifiuti

L'art. 2 comma 2 lettera 1 della CA recita quanto segue:

“(2) Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

1) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti“.

1. Indicate le norme giuridiche che attuano gli obblighi di cui all'art. 2 comma 2 lettera 1 della CA. In assenza delle relative norme giuridiche o se le norme in essere non danno attuazione integrale a tali obblighi, spiegate il motivo.

Le attuali norme giuridiche disciplinano in modo esaustivo il settore della gestione dei rifiuti in Austria.

Oltre alla Legge federale sulla gestione sostenibile dei rifiuti del 2002 (AWG 2002), BGBl. I n. 102/2002 e successive modifiche BGBl. I n. 46/2019 (novella in fase di verifica) anche le leggi dei Länder in materia di rifiuti contengono regole concrete per la riduzione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Ai sensi della Legge federale sulla gestione dei rifiuti (AWG 2002), occorre risparmiare ove possibile le risorse e promuovere il riutilizzo (a determinate condizioni) dei rifiuti. Inoltre possono essere conferiti in discarica solo quei rifiuti che non rappresentano un pericolo per le future generazioni. Le soluzioni devono essere applicate ove possibile in prossimità della fonte del rifiuto. La pianificazione della gestione dei rifiuti trova attuazione in particolare in conformità con il Piano federale per la gestione dei rifiuti (art. 8 AWG 2002), nonché con il rispettivo piano del Land (art. 8 AWG 2002). La Legge federale sulla gestione dei rifiuti disciplina i doveri dei proprietari dei rifiuti, le condizioni per il rilascio di autorizzazioni per impianti di trattamento, le attività e gli obblighi dei soggetti preposti alla raccolta e al trattamento dei rifiuti, le attività e gli obblighi dei sistemi di raccolta e di riciclo, il trasferimento transfrontaliero dei rifiuti e la raccolta dei rifiuti pericolosi.

Il piano AWG vale per l'intero territorio nazionale, quindi anche per le zone prealpine, i dintorni di Vienna, la pianura panonica, ecc. e non solo per lo “spazio alpino”, che rappresenta comunque la porzione maggiore del territorio austriaco.

Le norme dei Länder si riferiscono sostanzialmente alla gestione dei rifiuti a livello comunale,

che comprende la raccolta comunale dei rifiuti, nonché la riscossione della relativa tassa e la progettazione di impianti di smaltimento. A tale proposito occorre menzionare la Legge sulla gestione dei rifiuti dell'*Alta Austria* del 2009, la Legge sulla gestione dei rifiuti e la relativa Strategia del Tirolo, un decreto del governo del Tirolo, il Regolamento sulla gestione dei rifiuti della *Carinzia*, la Legge sulla gestione dei rifiuti della *Stiria* del 2004, nonché la Legge sulla gestione dei rifiuti della *Bassa Austria* del 1992 e il/i decreto/i sui consorzi intercomunali della *Bassa Austria*.

Nell'ambito delle disposizioni giuridiche di cui sopra si può tenere conto delle caratteristiche specifiche di un determinato territorio, ad esempio in materia di organizzazione dei servizi di raccolta o di prescrizioni contenute nei piani regionali di gestione dei rifiuti, di istituzione di associazioni per la gestione dei rifiuti, ecc.

Il regime di autorizzazioni per l'esercizio di attività industriali o commerciali garantisce il rispetto delle norme sulla gestione dei rifiuti in sede di messa in esercizio degli impianti. L'art. 77 comma 4 del GewO del 1994 stabilisce che: all'occorrenza il rilascio dell'autorizzazione di esercizio di un impianto produttivo deve essere vincolato ad adeguate misure di prevenzione (art. 2 della Legge sulla gestione dei rifiuti) (art. 71a), di recupero dei rifiuti o, qualora ciò non fosse economicamente sostenibile, di smaltimento a regola d'arte.

2) In che modo avviene lo smaltimento dei rifiuti nelle zone isolate dello spazio alpino?

Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti

Per adempiere alle funzioni sovraregionali in materia di smaltimento dei rifiuti, molti comuni hanno aderito volontariamente o in base a disposizioni di legge ad associazioni per la gestione dei rifiuti. Sono soprattutto i comuni siti in zone periferiche e con un basso volume di rifiuti a beneficiare maggiormente della soluzione associativa con altri comuni limitrofi o con città.

La responsabilità di organizzare la raccolta e lo smaltimento o l'eventuale riciclo dei rifiuti dipende dal tipo di materiale. Per i rifiuti solidi urbani, la responsabilità della raccolta dei rifiuti residui, dei rifiuti ingombranti, dell'umido, della carta, delle sostanze pericolose e dei metalli ricade sui comuni e sulle associazioni di gestione dei rifiuti. La raccolta e il riciclo di imballaggi e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche avviene ad opera dei rispettivi commercianti ovvero degli operatori da questi incaricati. Lo smaltimento dei rifiuti derivanti da attività economiche, quali residui di lavorazione o rifiuti edili, infine, è a carico del produttore dei rifiuti.

Prevenzione dei rifiuti e informazione

La legge AWG del 2002 stabilisce che il volume di rifiuti ed il loro contenuto di inquinanti debbano essere quanto più contenuti. In particolare nelle aree ecologicamente più sensibili dello spazio alpino, la prevenzione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento assumono un ruolo

prioritario. Grazie al contributo di consulenti adeguatamente formati è possibile informare la popolazione su come gestire correttamente i rifiuti. Inoltre, i comuni o il Club alpino austriaco organizzano periodicamente vere e proprie operazioni di pulizia del territorio (pulizia dei ghiacciai). L'obbligo di presentare un piano di smaltimento dei rifiuti per ottenere l'autorizzazione d'esercizio o ancora la certificazione ambientale volontaria cui si sottopongono molte aziende operanti nel settore turistico e molti rifugi montani (marchio di qualità ambientale austriaco) assicurano una corretta gestione dei rifiuti.

Raccolta

La raccolta dei rifiuti avviene, a seconda del tipo di materiale, mediante ritiro o consegna. Di norma, materiali usati, sostanze pericolose e rifiuti ingombranti devono essere portati nelle apposite isole ecologiche o nei centri di raccolta, nelle aree periferiche. Le isole ecologiche sono strutture fornite di contenitori per la raccolta dei materiali usati. Nei centri di raccolta (riciclerie) tutti i tipi di rifiuti sono presi in consegna da addetti comunali appositamente formati, che assolvono pertanto anche all'importante compito di informare l'utenza. In cooperazione con le aziende di smaltimento regionali, le associazioni per la gestione dei rifiuti ed i comuni, l'ARA (Altstoff Recycling Austria) dispone in Austria di una fitta rete di punti di raccolta e riciclo di imballaggi usati. I materiali sono raccolti sia mediante ritiro che mediante consegna. La frazione residua solida di norma è ritirata dai servizi di nettezza urbana. Nelle zone difficilmente accessibili dei comuni si individuano cosiddette "zone speciali". Qui la popolazione porta la frazione residua e in parte anche altri rifiuti in appositi punti di raccolta, dislocati in posizione centrale, pertanto facilmente raggiungibili; da questi il ritiro per lo smaltimento avviene a cadenze regolari ad opera di appositi automezzi.

Riciclo e smaltimento

I rifiuti sono smaltiti o riciclati in un luogo possibilmente vicino alla loro fonte. In particolare, nel caso della frazione umida, la valorizzazione è effettuata direttamente dai cittadini mediante il compostaggio individuale oppure negli impianti di compostaggio o di biogas comunali. Ciò avviene sovente in cooperazione con l'agricoltura regionale. Anche i rifiuti edili sono trasformati e reimpiegati localmente grazie ad impianti di riciclo mobili oppure sono conferiti in apposite discariche. Prima di essere conferiti in discarica, tuttavia, i rifiuti devono essere sottoposti a trattamento biologico/meccanico o termico. Per motivi economici gli impianti di trattamento possono essere gestiti soltanto a livello sovraregionale. Dopo essere giunti ai centri di trasbordo i rifiuti sono trasportati ove possibile su rotaia agli impianti di trattamento.

Smaltimento dei rifiuti negli Stati federati

In Alta Austria i comuni hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta e al trasbordo dei rifiuti solidi urbani, mentre spetta ai consorzi distrettuali farsi carico del trattamento, della raccolta e del riciclo di materiali usati.

Insieme alle imprese deputate alla gestione dei rifiuti opera pertanto una fitta rete di strutture di smaltimento e trattamento. In linea di principio si può pertanto ipotizzare che anche nelle zone periferiche dell'arco alpino il sistema di gestione dei rifiuti funzioni correttamente, solo che, a differenza di quanto succede nelle zone più urbanizzate, lo smaltimento di norma non si basa su sistemi di raccolta, bensì su sistemi di consegna.

In base alle informazioni fornite telefonicamente dal Club alpino austriaco, per i rifugi alpini in Alta Austria non esiste alcun sistema omogeneo di gestione dei rifiuti, ma date le limitate possibilità di trasporto occorre ridurre al minimo la frazione residua (per volume e peso) e separare quanto più possibile i rifiuti. La separazione per frazioni (organica, carta, vetro, metalli, materie plastiche e composite e frazione residua) è una prassi ormai diffusa in molti rifugi alpini.

In Stiria l'organizzazione della raccolta è disciplinata dall'art. 7 della Legge sulla gestione dei rifiuti della Stiria (StAWG 2004). Inoltre sono state istituite isole ecologiche pubbliche, e attualmente 440 dei 542 comuni stiriani dispongono di un centro per la raccolta di materiali, inclusi punti di raccolta di rifiuti pericolosi.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 della legge StAWG del 2004, alla raccolta dei rifiuti solidi urbani misti provvedono i comuni, che dispongono di un apposito parco automezzi; oppure i comuni incaricano imprese private che raccolgono i rifiuti servendosi di contenitori o sacchi aventi dimensioni ben precise. La raccolta dei rifiuti ingombranti avviene tramite sistemi di prelievo o di consegna. Circa il 51% della frazione organica domestica viene raccolto nel bidone dell'umido e prelevato, il resto viene sostanzialmente utilizzato per la produzione collettiva o individuale di compost nelle immediate vicinanze del luogo di origine. Per la raccolta di rifiuti pericolosi sono a disposizione vari centri comunali e almeno due volte all'anno viene attivato anche un servizio mobile di raccolta. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione sono raccolti in larga misura in appositi container che le imprese private di smaltimento dei rifiuti mettono a disposizione direttamente nei cantieri edili.

In Bassa Austria tutte le abitazioni, anche le seconde case, sono collegate al sistema pubblico di smaltimento dei rifiuti (residui solidi, materie plastiche, carta, frazione umida, rifiuti ingombranti). Il sistema decentralizzato basato sui consorzi regionali di gestione dei rifiuti garantisce il servizio anche alle case isolate o situate in regioni periferiche, ne consegue che le regioni presentano differenze anche in funzione delle rispettive esigenze.

La presenza e la rete capillare di strutture decentralizzate, quali isole ecologiche (localizzate spesso nei pressi di aziende commerciali o produttive) e centri di raccolta, garantiscono il conferimento delle frazioni, p.es. di sostanze pericolose, rifiuti ingombranti, apparecchi elettrici,

oli esausti.

Vorarlberg: né le leggi del Land né quelle federali prevedono differenze nello smaltimento dei rifiuti tra le regioni periferiche e le aree vallive. Ciononostante i proprietari di immobili isolati e distanti dagli insediamenti sono tenuti a consegnare i loro rifiuti in un apposito centro, dato che il comune non è obbligato a ritirarli alla fonte.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei relativi protocolli di attuazione

Considerazione degli obiettivi di cui all'art. 2 comma 2 della CA in tutti i campi

1) Si tiene conto delle politiche di cui all'art. 2 comma 2 della CA in ognuno dei seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura	x	
Pianificazione territoriale	x	
Salvaguardia della qualità dell'aria	x	
Difesa del suolo	x	
Idroeconomia	x	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	x	
Agricoltura di montagna	x	
Foreste montane		x
Turismo e attività del tempo libero	x	
Trasporti	x	
Energia	x	
Economia dei rifiuti	x	
Riportate alcuni casi emblematici.		
<ul style="list-style-type: none"> - Misure di limitazione del traffico per il contenimento dell'inquinamento atmosferico - Destinazione di 25% del territorio del Tirolo ad aree protette ai sensi della Legge sulla protezione della natura del Tirolo del 2005 - Incentivi legati alla gestione forestale e all'infrastrutturazione di aziende agricole - Istituzione di siti Natura 2000 - Decreti sugli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000 in Tirolo 		

La cooperazione tra le Parti contraenti

2) È stata intensificata ed estesa in termini geografici e tematici la cooperazione internazionale e transfrontaliera nei seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale	x	
Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo	x ¹⁰	
Idroeconomia	x	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	x	
Agricoltura di montagna		
Foreste montane	x	
Turismo e attività del tempo libero	x	
Trasporti	x	
Energia	x	
Economia dei rifiuti	x	

3) Sono stati eliminati gli eventuali ostacoli ancora esistenti alla cooperazione internazionale tra le amministrazioni regionali e gli enti territoriali dello spazio alpino?			
Sì		No	x

4) Si promuove la soluzione dei problemi comuni attraverso la cooperazione internazionale al livello territoriale più idoneo?			
Sì		No	x

5) Si promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti?			
Sì		No	x

¹⁰ p.es. attraverso la partecipazione alla Global, European ed Alpine Soil Partnership o anche alle Strategie macroregionali: EUSALP, SONDAR

6) Qualora gli enti territoriali non possano attuare misure, poiché di competenza nazionale o internazionale, si concedono loro delle opportunità per rappresentare in modo efficace gli interessi della popolazione?

Sì

In parte

No

Se sì, citate le rispettive disposizioni indicandone il contenuto.

- Autonomia dei comuni garantita dalla Costituzione
- Partecipazione dei comuni o delle loro rappresentanze (consorzi comunali, associazioni di città) ai processi legislativi e all'emanazione di decreti
- Coinvolgimento dei comuni nelle procedure

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Partecipazione degli enti territoriali

7) Nei seguenti campi sono stati definiti i livelli più idonei per favorire il coordinamento e la cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente in-teressati, al fine di promuovere una responsabilità comune e sfruttare e sviluppare sinergie nell'attuazione delle politiche e delle conseguenti misure?	Sì	No
Popolazione e cultura	x	
Pianificazione territoriale	x	
Salvaguardia della qualità dell'aria	x	
Difesa del suolo	x	
Idroeconomia	x	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	x	
Agricoltura di montagna	x	
Foreste montane	x	
Turismo e attività del tempo libero	x	
Trasporti	x	
Energia	x	
Economia dei rifiuti	x	

8) Gli enti territoriali direttamente interessati sono coinvolti nelle diverse fasi di preparazione e realizzazione di politiche e misure, nel rispetto delle loro competenze nel quadro dell'ordinamento istituzionale vigente per quanto riguarda i seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura	x	
Pianificazione territoriale	x	
Salvaguardia della qualità dell'aria	x	
Difesa del suolo	x	
Idroeconomia	x	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	x	
Agricoltura di montagna	x	
Foreste montane	x	
Turismo e attività del tempo libero	x	
Trasporti	x	
Energia	x	
Economia dei rifiuti	x	

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Partecipazione ai processi di verifica pertinenti per leggi e decreti, a livello nazionale.

Art. 3 della CA - Ricerca, valutazione scientifica e osservazione sistematica

9) Si effettuano lavori di ricerca e valutazioni scientifiche nei seguenti campi con gli obiettivi di cui all'art. 2 della CA?	Sì	No
Popolazione e cultura	x	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	

Protezione della natura e tutela del paesaggio	X ¹¹	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

10) Sono stati sviluppati assieme ad altre Parti contraenti programmi comuni o integrati di osservazione sistematica nei seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale		
Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo		x
Idroeconomia		
Protezione della natura e tutela del paesaggio		x
Agricoltura di montagna		
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero		
Trasporti		
Energia		
Economia dei rifiuti		

11) I risultati della ricerca nazionale e dell'osservazione sistematica nei seguenti campi sono raccolti in modo armonizzato ai fini di un'osservazione e un'informazione costanti?	Sì	No
Popolazione e cultura		
Pianificazione territoriale		

¹¹ p.es. "Liste rosse", area selvaggia Dürrenstein; nessun monitoraggio sistematico del territorio.

Salvaguardia della qualità dell'aria		
Difesa del suolo	x ¹²	
Idroeconomia		
Protezione della natura e tutela del paesaggio	In parte	
Agricoltura di montagna	In parte	
Foreste montane	In parte	
Turismo e attività del tempo libero		
Trasporti		
Energia		
Economia dei rifiuti		

12) Riportate i dettagli riguardanti i lavori di ricerca effettuati, l'osservazione sistematica e la cooperazione in questo settore.

Se nel vostro Paese sono entrati in vigore uno o più Protocolli, descrivete anche quanto la ricerca e l'osservazione sistematica riflettono gli obblighi previsti dai rispettivi Protocolli.

- Cartografia dettagliata dei siti protetti Natura 2000
- Previsto monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat
- In *Tirolo* e *Vorarlberg* esiste una fitta rete di centraline di rilevamento per gli inquinanti atmosferici. I risultati delle misurazioni costituiscono i presupposti per la realizzazione di ulteriori rilevamenti (rilevamento dello stato). In più è stato deliberato un programma rispondente all'art. 9 a della legge IG-L (si veda al link: <http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/umweltrecht/aktionsprogramm/>)
- In alcuni Länder (ad esempio *Tirolo*, *Stiria*, *Alta Austria*) si attuano programmi di osservazione permanente del suolo, integrati da progetti (p.es. AustroPOPs; si veda a tale proposito: <https://www.bodeninfo.net/projekte/austropops/>).
- In *Tirolo* sono stati condotti estesi rilevamenti nei siti Natura 2000 ai fini della definizione degli obiettivi di tutela e della predisposizione di piani di gestione.

¹² a livello federale: BORIS (<https://www.umweltbundesamt.at/boris/>); parzialmente a livello internazionale: European Soil Data Centre (<https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/european-soil-data-centre-maps>)

- Progetto “Potenziale naturale dei territori alpini” (:nab), partner: Baviera, Alto Adige, Slovenia, Svizzera, Lombardia, Tirolo, si veda al link: www.tirol.gv.at/nab

Art. 4 della CA - Cooperazione e scambio di informazioni in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

13) Si agevola e promuove tra le Parti contraenti lo scambio di informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico rilevanti per la Convenzione delle Alpi?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, riportate i dettagli.

--

14) Per dare la massima considerazione alle esigenze regionali, si informano le altre Parti contraenti sui provvedimenti previsti di natura giuridica ed economica dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa?

Sì	x	No	-
----	---	----	---

Se sì, riportate i dettagli.

- Consultazioni sul superamento dei valori limite ai sensi dell’art. 9d della legge IG-L
- Partecipazione della cittadinanza in caso di impianti di trattamento IPPC, inceneritori e coinceneritori ai sensi dell’art. 40 comma 2 della legge AWG del 2002.

15) Le altre Parti contraenti sono informate dei progetti dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate qualche esempio.

- Consultazioni sul superamento dei valori limite ai sensi dell’art. 9d della legge IG-L
- Partecipazione della cittadinanza in caso di impianti di trattamento IPPC, inceneritori e coinceneritori ai sensi dell’art. 40 comma 2 della legge AWG del 2002.

16) Il vostro Paese è stato informato in misura sufficiente dalle altre Parti contraenti sui progetti dai quali possono derivare effetti particolari per lo spazio alpino o parte di esso?

--

Sì		No	x
Se sì, riportate qualche esempio. Se avete risposto “no”, specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.			

17) Esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative o non governative, per attuare gli obblighi della Convenzione delle Alpi (e dei suoi Protocolli)?			
Sì	x	No	
Se sì, in quali campi? (Contrassegnate la casella corrispondente).			
Popolazione e cultura			
Pianificazione territoriale			
Salvaguardia della qualità dell'aria			
Difesa del suolo			
Idroeconomia			
Protezione della natura e tutela del paesaggio			
Agricoltura di montagna			
Foreste montane			
Turismo e attività del tempo libero			
Trasporti			
Energia			
Economia dei rifiuti			
Se esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative o non governative, indicate le organizzazioni e l'oggetto della cooperazione.			

Art. 4 della CA - Informazione dell'opinione pubblica su ricerca e osservazione sistematica

18) L'opinione pubblica è informata regolarmente sui risultati delle ricerche e delle osservazioni sistematiche?			
Sì	x	No	

Se sì, come? Riportate i dettagli.

I risultati dei rilevamenti di stato sono visionabili online. Inoltre, nel *Burgenland* si intende rendere accessibili al pubblico i dati di monitoraggio in materia di protezione della natura.

19) Nell'ambito della ricerca e della raccolta di dati e nel concedere l'accesso a tali dati, le informazioni definite riservate sono trattate come tali?

Sì

No

20) Sono state adottate misure al fine di informare l'opinione pubblica?

Sì

No

Se sì, quali?

- Pubblicazione dei risultati dei rilevamenti di stato sul web.
- Informazioni pubbliche sulla designazione di aree protette.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Decisioni della Conferenza delle Alpi

21) Come sono state attuate le Decisioni adottate dalla Conferenza delle Alpi, per le quali la stessa abbia previsto espressamente l'obbligo di riferire in merito?

D Domande integrative

Difficoltà nell'attuazione della CA

Nota: se le difficoltà si riferiscono ad un campo nel quale le Parti contraenti dei Protocolli della Convenzione delle Alpi hanno già stipulato un Protocollo, è possibile rimandare alla risposta alla relativa domanda della sezione specifica.

1) Avete incontrato o incontrate ancora difficoltà nell'attuazione degli obblighi della Convenzione delle Alpi?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, quali?			
<p>Le autorità esecutive in Austria si ritrovano spesso a dover verificare se una disposizione debba essere applicata direttamente o no.</p> <p>Le disposizioni dei Protocolli prevedono spesso obblighi molto ampi, ad es. l'art. 6 del Protocollo Protezione della natura.</p> <p>Per migliorare l'attuazione degli obiettivi intersettoriali sotto forma di piani e programmi (Protocollo Pianificazione territoriale) occorre concordare, almeno tra le Parti contraenti, il contenuto, il tipo e la forma dei piani e dei programmi da predisporre.</p> <p>Mancano indicazioni chiare per l'attuazione della CA, sia in termini di tempistiche che di contenuti. È opportuna l'elaborazione concertata/concordata da parte dei Länder di indicazioni sotto forma di un programma valido almeno per il territorio austriaco, ma anche tra le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.</p> <p>Vi sono inoltre difficoltà nell'interpretazione di alcuni concetti, non definiti in modo preciso.</p>			

Difficoltà nella compilazione dell'intero questionario

2) La compilazione del questionario ha presentato difficoltà? Questa domanda si riferisce a tutte le parti del questionario, sia generali che specifiche.			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, quali? Avete miglioramenti da suggerire?			
<ul style="list-style-type: none">- A molti quesiti è difficile rispondere con un "sì" o un "no", perché le formulazioni sono troppo generiche. Le domande dovrebbero essere formulate in maniera diversa o consentire una gamma più ampia di risposte (ad es. totalmente, in larga misura, poco, per nulla).- Spesso non è del tutto chiara la finalità di un quesito e da quale prospettiva occorra rispondere. Alcune domande sono molto ampie perché formulate in modo troppo generale da un punto di vista tecnico. D'altro canto vi sono però anche domande molto			

specifiche per cui, a seconda della prospettiva, le risposte possono essere differenti. La risposta cambia se la prospettiva che si assume è tecnica, giuridica, nazionale, regionale o comunale.

- Si può ipotizzare che siano i rispettivi rappresentanti responsabili della stesura dei rapporti a rispondere alle molteplici domande (dato l'insieme molto vario di quesiti) e che rispondano da prospettive molto differenti, a seconda dell'ambito specifico di competenza. Ciò rende il questionario un insieme casuale (ma non necessariamente mirato) di prospettive diverse e complica un "vero" confronto (tra Länder, ma anche per tutto il territorio alpino) tra situazioni specifiche nello spazio alpino.
- Ai fini di un confronto, occorre utilizzare un linguaggio chiaro, semplice e ove possibile anche preciso nella formulazione dei quesiti, lasciando trasparire chiaramente lo scopo della domanda, ma anche l'ambito specifico del quesito sollevato.
- Le competenze coperte dal questionario sono molto ampie, ne consegue che occorre un'esperienza tecnica e giuridica molto varia. Occorre inoltre una conoscenza dei sistemi giuridici specifici, dato che l'Austria si compone di 8 Stati federati aventi situazioni differenti.
- I miglioramenti dovrebbero riguardare anche i singoli ambiti, dato che le domande sui Protocolli di attuazione si riferiscono in parte ad ambiti specifici differenti. Sarebbe pertanto opportuno distinguere tra domande la cui risposta riguardi il livello nazionale (p.es. l'Austria) e domande la cui risposta si riferisca al livello regionale (p.es. l'Alta Austria), e inviare le diverse sezioni del questionario ai rispettivi enti competenti in materia.

Parte 2: parte riguardante gli obblighi specifici dei Protocolli

Nota: alle domande della parte specifica devono rispondere solamente le Parti contraenti che hanno aderito ai rispettivi Protocolli in base al diritto internazionale. L'ordine in cui sono poste le domande sui singoli Protocolli è dato dalla successione dei singoli campi nell'art. 2 comma 2 della CA.

C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Pianificazione territoriale - Cooperazione internazionale

1) Si favorisce una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nell'elaborazione dei piani e/o programmi territoriali e per lo sviluppo sostenibile (ai sensi dell'art. 8 del Protocollo Pianificazione territoriale) a livello nazionale e regionale?

Sì	X ¹³	No	
----	-----------------	----	--

2) Il vostro Paese promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nella definizione dei piani settoriali di rilevanza territoriale?

Sì	X	No	
----	---	----	--

3) La cooperazione nelle aree di confine mira a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come? Riportate qualche esempio.

Nell'ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS) è previsto l'obbligo di consultazione dei Paesi confinanti.

La cooperazione ha effetti solo nell'ambito della pianificazione dei trasporti e delle aree protette transfrontaliere.

Alta Austria: accordo di coordinamento Alta Austria e Baviera per i centri commerciali; Commissione per l'assetto territoriale Alta Austria – Boemia meridionale

Carinzia:

- INTERREG III A Austria Slovenia: GREMA (Masterplan transfrontaliero Bassa

¹³ La cooperazione ha luogo a livello regionale, non a livello statale.

Carinzia), GRENET (Rete transfrontaliera di pianificazione)

- INTERREG III B CADSES: CONSPACE (Common Strategy Network for Spatial Development and Implementation, leadpartner), ISA-MAP (Italy-Slovenia-Austria: Harmonisation of regional data resources for cross-border planning, leadpartner)
- INTERREG III B SPAZIO ALPINO: PUSEMOR (Public services in sparsely populated mountain regions)
- INTERREG III C: MAREMA (Managing regional management, leadpartner)

Salisburgo: cooperazione nel gruppo tecnico per la pianificazione territoriale nell'ambito dell'Euroregione Salisburgo - Berchtesgadener Land – Traunstein; accordi con il governo dell'Alta Baviera sull'informazione congiunta in merito a misure di pianificazione che interessino l'area di confine.

4) Contrassegnate la casella che più si avvicina al tipo di cooperazione.

Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	X
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	X

Se avete selezionato "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.

Applicazione delle Direttive UE, in particolare la Direttiva VAS

Ricerche e studi sull'ILUP (Piano integrato di utilizzo del territorio e di gestione dei bacini idrografici)

Euroregione Salisburgo – Berchtesgadener Land – Traunstein

EUSALP Gruppo d'azione 6 (Dichiarazione: "Utilizzo sostenibile del territorio e protezione del suolo - sforzi congiunti a favore della natura, degli uomini e dell'economia")

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

I progetti che funzionano meglio sono quelli basati su interessi e obiettivi comuni.

Art. 6 Protocollo Pianificazione territoriale - Coordinamento delle politiche settoriali

5) Esistono gli strumenti necessari per il coordinamento delle politiche settoriali al fine di

promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio alpino?			
Sì	X	No	

6) Gli strumenti esistenti sono adeguati a prevenire i rischi connessi a monoconomie?			
Sì	X	No	

Se sì, riportate qualche esempio.

Il Modello di sviluppo del territorio ÖREK 2011 ha carattere di raccomandazione e lo stesso dicasi per le diverse raccomandazioni dell'ÖROK. L'attuazione spetta ai membri dell'ÖROK.

Alta Austria: l'obiettivo fondamentale della politica di assetto territoriale dell'Alta Austria è lo sfruttamento equilibrato, sostenibile ed ecocompatibile del territorio; gli strumenti previsti dalla politica di assetto territoriale, in particolare il piano regolatore e i programmi regionali di assetto del territorio, sono idonei al conseguimento di tale finalità.

La legge prevede l'obbligo di evitare conflitti d'uso.

Elenco di obiettivi vincolante per tutte le misure che riguardano l'assetto territoriale.

Bassa Austria: gli strumenti previsti dalla Legge di assetto territoriale della Bassa Austria sono adatti al conseguimento di un assetto del territorio equilibrato e sostenibile. Essi sono costantemente valutati e adeguati alle nuove sfide.

Legge sulla pianificazione ambientale della *Carinzia* (K-UPG), Legge sull'assetto del territorio della *Carinzia* (K-ROG), Legge sulla pianificazione comunale della *Carinzia* (K-GPIG). In base alle leggi di cui sopra si effettua la Valutazione di impatto territoriale.

Art. 8 Protocollo Pianificazione territoriale - Elaborazione di piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile

7) Rispondete alle seguenti domande apponendo una crocetta sul "sì" o sul "no".	Sì	No
Gli indirizzi di sviluppo sostenibile e di pianificazione territoriale di aree continue sono stabiliti mediante piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile?	X	
I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile sono definiti per tutto il territorio alpino al livello degli enti territoriali competenti?	X	
All'elaborazione dei piani e/o programmi partecipano gli enti territoriali	x (per	x ¹⁴

¹⁴ Il coordinamento ha luogo in alcuni casi, ma non regolarmente.

confinanti eventualmente a livello transfrontaliero?	la Stiria)	
I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile sono coordinati tra i diversi livelli territoriali?	x	
Prima dell'elaborazione ed attuazione dei piani e/o programmi si effettuano dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le caratteristiche del territorio in questione?	X	
Per l'elaborazione e l'attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto delle caratteristiche del territorio in questione individuate attraverso i rilevamenti e gli studi preliminari?	X	
Si effettua un riesame regolare dei piani e/o dei programmi?	X	

8) Qualora si effettui un riesame regolare dei piani e programmi, con quale frequenza e/o in quali occasioni è effettuato?
<p>Il modello di sviluppo del territorio austriaco (ÖREK) di norma è sottoposto a revisione ogni 10 anni. L'attuale modello di sviluppo 2011 ("ÖREK 2011") è stato deliberato nell'agosto 2011. Sulla base di una valutazione dell'ÖREK portata a termine nel 2018, nella seconda metà del 2019 comincerà il processo di revisione e aggiornamento dell'ÖREK. Nel 2021 è previsto il varo di un nuovo modello di sviluppo del territorio per l'Austria.</p> <p>La verifica dei piani e programmi di assetto del territorio a livello di Länder e comuni avviene regolarmente in base a intervalli di revisione stabiliti dalla legge. Gli intervalli variano a seconda del Land e del rispettivo strumento. Di norma, però, la revisione avviene ogni 5 anni od ogniqualvolta cambi in modo sostanziale il contesto pianificatorio. Così, nel Land Salisburgo, si effettua una valutazione ogni 5 anni nel quadro del rapporto sull'assetto territoriale del Land.</p> <p>I modelli locali di assetto territoriale sono sottoposti a riesame ogni 10 anni e, all'occorrenza, anche più spesso, ad es. dopo le elezioni amministrative.</p> <p>A tale approccio si contrappone l'<i>Alta Austria</i>, che estende l'attività di revisione anche ad altre strategie o programmazioni quali, ad esempio, il piano generale dell'Alta Austria in materia di estrazione della ghiaia.</p> <p>In <i>Tirolo</i> si verificano i piani di assetto del territorio a livello locale e intercomunale. I programmi di assetto territoriale ai sensi dell'art. 7 della legge TROG del 2016, fatto salvo il comma 1 dell'art. 10 della legge TROG 2016, devono essere in ogni caso sottoposti a verifica con cadenza decennale, al fine di accertarne la corrispondenza ai presupposti legislativi. I piani</p>

di assetto del territorio ai sensi dell'art. 12 della legge TROG del 2016 sono sottoposti a valutazione a seconda delle necessità e del mandato politico. A tale fine non esiste un quadro stabilito dalla legge.

In Tirolo, i modelli di assetto territoriale locali devono essere aggiornati secondo quanto stabilito dalla legge ogni 10 anni, il che determina implicitamente anche una “verifica” della situazione da aggiornare. In pratica, tuttavia, si ricorre ampiamente alla possibilità di prorogare i termini, prevista dalla legge (fino a max. 20 anni). Per i comuni molto piccoli e i comuni con una dinamica di sviluppo molto contenuta esiste inoltre la possibilità di un'esenzione dall'obbligo di aggiornamento, il che di fatto comporta anche un'esenzione dall'obbligo di revisione.

Ai sensi della legge ROG della *Bassa Austria*, un motivo di modifica sussiste ad esempio in caso di cambiamento della situazione giuridica o di cambiamento sostanziale dei presupposti. I programmi di assetto territoriale regionale e locale, nonché vari modelli di sviluppo sono oggetto di costanti revisioni.

In *Stiria* la verifica periodica dei piani è prevista dalla legge, in base alla quale la revisione deve esser effettuata ogni 10 anni e/o se i presupposti di pianificazione sono cambiati in maniera sostanziale. Un'eccezione è rappresentata dai comuni risultanti da fusioni di più comuni (riforma strutturale dei comuni del 2015), che sono tenuti a predisporre nuovi piani entro il 2020.

Art. 9 Protocollo Pianificazione territoriale - Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

9) I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e a seconda delle rispettive condizioni territoriali, in particolare quanto segue per ognuno dei settori (sottolineati)?	Sì	No
<u>Sviluppo economico regionale:</u>		
misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacenti e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale e a garantire pari opportunità	x	
misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di monoeconomie	x	
misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra economia agricola e forestale, turismo e artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego	In parte	

<u>Aree rurali:</u>		
riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e pastorizia	x	
definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna	x	
conservazione e risanamento di territori di gran valore ecologico e culturale	x	
determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri utilizzi del suolo	x	
definizione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti	x ¹⁵	
<u>Aree urbanizzate:</u>		
delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengono effettivamente edificate	x	
riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento, nonché alle attività del tempo libero	x	
definizione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni e impianti	x	
conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero	x	
limitazione delle seconde abitazioni	x	
urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporto e/o in continuità con le costruzioni esistenti	x	
conservazione dei siti urbani caratteristici	x	
conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico	x	
<u>Protezione della natura e del paesaggio:</u>		

¹⁵ La rappresentazione dei piani delle aree a rischio è presente solo ove disponibile. Sebbene questi piani non abbiano alcun effetto normativo, occorre tenerne conto nella pianificazione territoriale. Di norma in presenza di pericoli naturali l'area non può essere dichiarata edificabile.

delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali	x	
delimitazione di zone di quiete e di altre aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose	x	
<u>Trasporti:</u>		
misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sovraregionali		x
misure atte a favorire l'uso di mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente		x
misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto		x
misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato		x
misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e gli ospiti		x
<p>Spazio per eventuali ulteriori osservazioni alla domanda 9:</p> <p>Molte delle misure descritte non sono realizzate esclusivamente con atti pianificatori istituzionali, bensì soprattutto nell'ambito della politica di finanziamento del Land (ad. es. nell'ambito del sistema di trasporto integrato del Tirolo – VVT o di quello della Carinzia – VVK, della promozione dell'economia, della Legge sui centri urbani e sulla salvaguardia dell'identità dei luoghi – SOG, o del rinnovamento dei villaggi)</p> <p><i>Pericoli naturali:</i> le aree a rischio sono solo evidenziate nei piani territoriali. I piani delle aree a rischio di per sé hanno solo lo status giuridico di “perizie qualificate”, inoltre non esistono ancora piani di aree a rischio che coprano l'intero territorio.</p> <p>Per il <i>Tirolo</i> si può segnalare nel frattempo una buona copertura territoriale dei piani delle aree a rischio ai sensi del diritto forestale e delle acque, di cui occorre tenere conto per l'assetto territoriale locale in conformità con gli artt. 37 (terreno edificabile), 43 (aree speciali) e 52e 52a (aree riservate).</p> <p>Proprio per le <i>misure specifiche del settore dei trasporti</i> è difficile esprimere una valutazione. Se è pur vero che in alcuni casi vi possono essere esempi positivi, e a seconda del Land anche misure per la promozione di mezzi di trasporto ecocompatibili, tali provvedimenti spesso si contrappongono ai molteplici interventi che promuovono il traffico motorizzato individuale (p.es. agevolazioni per i pendolari)</p>		

che incidono in misura molto maggiore in termini di risparmio. Inoltre gli interventi riguardanti i trasporti sono di rado oggetto di programmi o piani territoriali

Per via delle competenze specifiche, nei piani di assetto territoriale non possono essere adottati provvedimenti volti a promuovere le infrastrutture di trasporto.

Per la salvaguardia delle *aree rurali* e la salvaguardia delle aree idonee ad attività agrosilvopastorali sono state previste in tutto il *Tirolo* delle aree agricole prioritarie. Tali aree presentano un'elevata qualità del suolo e una dimensione minima complessiva di 4 ha, e sono riservate a una produzione e un uso agricoli. Esse sono oggetto di programmi di assetto del territorio ai sensi dell'art. 7 della legge TROG del 2016 e pertanto di decreti del governo del Tirolo.

Art. 10 Protocollo Pianificazione territoriale - Compatibilità dei progetti

10) Sono state realizzate le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti ed indiretti dei progetti, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- Obbligo per legge di tenerne conto ai fini dell'inventariazione e della stesura di relazioni ambientali.
- Valutazioni di impatto ambientale (VIA), Valutazioni ambientali strategiche (VAS), Valutazioni di incidenza (VI) in siti Natura 2000
- Procedimento di destinazione d'uso, in *Alta Austria* anche: procedimento di verifica della compatibilità territoriale
- Valutazione ambientale nel quadro della pianificazione territoriale della *Stiria* (nella stesura e modifica di piani e programmi) con rimando alla Convenzione delle Alpi
- Valutazione di compatibilità territoriale ai sensi della Legge sulla pianificazione comunale della Carinzia (K-GplG) del 1995
- Legge K-UPG 2004
- Documento metodologico sulla Valutazione ambientale strategica nella prassi pianificatoria territoriale ÖROK

11) In questa valutazione si tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale (in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale)?

Sì	x	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> - Per la VAS l'esperienza è ancora limitata, nel frattempo è stato stabilito il metodo - Coinvolgimento degli uffici settoriali competenti - I comuni sono parte in causa - Proposta di formulazione: gli aspetti sono anche oggetto delle valutazioni - Il comune è un ente pianificatore autonomo. La popolazione locale residente, i cittadini del comune ossia i loro rappresentanti tutelano gli interessi locali/regionali decidendo la pianificazione a livello locale. L'autonomia comunale è quindi garantita in queste fattispecie e il Land svolge esclusivamente una funzione di verifica e vigilanza in tale procedimento. 			

12) Si tiene conto del risultato della valutazione degli effetti diretti e indiretti dei progetti nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei suddetti progetti?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione nel processo di valutazione dell'autorità VIA sotto forma di studi di impatto ambientale. - La legge prevede che si debba tenere conto dei risultati del rilevamento e della valutazione ambientale nel corso della definizione dei contenuti di piani e programmi. - Queste risultanze costituiscono anche la premessa per la decisione sulla destinazione d'uso, o per l'interdizione di determinati usi; nel caso di procedimenti autorizzativi può anche essere emesso un parere autorizzativo negativo. 			

13) Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, si informano tempestivamente gli organi competenti? (L'informazione è considerata tempestiva solo se trasmessa in tempo utile per consentire un esame e una presa di posizione a cura della Parte contraente interessata nonché l'integrazione della presa di posizione nel processo decisionale).			
Sì	X	No	
Se sì, citate come esempio uno o più casi in cui l'informazione è stata trasmessa in tempo utile. Indicate anche se e in che modo si è tenuto conto di un parere eventualmente espresso in merito.			
Partecipazione alla procedura di pubblica visione in caso di piani di assetto territoriale locale e di piani regolatori tramite VAS.			

14) Il vostro Paese è stato informato in tempo utile dalle Parti contraenti confinanti, quando un progetto da esse realizzato ha avuto ripercussioni o potrebbe averne avute sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo sostenibile, nonché sulle condizioni ambientali del vostro Paese? (L'informazione è considerata tempestiva solo se trasmessa in tempo utile per consentire un esame e una presa di posizione a cura della Parte contraente interessata, nonché l'integrazione della presa di posizione nel processo decisionale).

Sì	x	Non sempre	x	No	
----	---	------------	---	----	--

Se sì, riportate un esempio. Se avete risposto "No" o "Non sempre", citate i casi in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la Parte contraente interessata e la data approssimativa nella quale è stato realizzato il progetto di cui non avevate ricevuto informazioni.

- Progetti relativi a centri commerciali in Baviera sono stati parzialmente comunicati al Tirolo; da altri Paesi non pervengono informazioni
- Di norma i progetti sono comunicati a progetto ultimato
- Notifica della Baviera all'*Alta Austria* in merito agli interventi previsti sul Danubio (valutazione della compatibilità territoriale)

Art. 11 Protocollo Pianificazione territoriale - Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse

15) È stato esaminato in che misura sia possibile, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, specificate qual è il risultato

In linea generale, in Austria è inammissibile il governo dell'economia con strumenti di assetto territoriale per ragioni costituzionali.

16) È stato valutato in che misura si possono compensare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, le prestazioni rese nell'interesse generale?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, specificate qual è il risultato

- Non rientra tra i compiti dell'assetto territoriale.
- Per quanto riguarda le risorse finanziarie per le foreste protettive, attualmente si stanno avviando riflessioni sul finanziamento della gestione delle foreste protettive ad opera dei beneficiari stessi (riserve forestali, foreste protettive su base

contrattuale).

17) È stato valutato come si può provvedere, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, ad un'equa compensazione per le attività economiche svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è il risultato			
Ciò avviene in vari modi nel quadro dei finanziamenti all'agricoltura. Non si tratta tuttavia di una competenza diretta dell'assetto territoriale.			

18) È stato valutato come si può assicurare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori limitazioni consistenti per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente, del potenziale territoriale naturale?			
Sì	x	No	
Se sì, specificate qual è il risultato			
Il finanziamento avviene soprattutto nel quadro del fondo per la protezione della natura. Non si tratta tuttavia di una competenza diretta dell'assetto territoriale.			

Art. 12 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure finanziarie ed economiche

19) Sono state esaminate le possibilità di sostegno allo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo mediante misure di compensazione tra gli enti territoriali al livello più idoneo?			
Sì	In parte	No	In parte
Se sì, specificate qual è il risultato			
<ul style="list-style-type: none">- Perequazione finanziaria, contributi straordinari, finanziamenti regionali- I finanziamenti alla cooperazione intercomunale in essere e aggiuntiva, inclusa la soluzione dei consorzi comunali, sono descritti nel quadro della Legge di perequazione finanziaria (2017).- Modelli di compensazione dei servizi tra comuni sono stati esaminati anche nell'ambito della protezione alluvionale in base a un esempio che rientrava in un sottoprogetto di FLOODRISK. Non sono noti altri progetti di ricerca.			

20) Sono state esaminate le possibilità di sostegno allo sviluppo sostenibile dello spazio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante il riorientamento delle politiche per i settori tradizionali e l’impiego razionale degli incentivi esistenti?			
Sì		No	x
Se sì, specificate qual è il risultato			
Non rientra tra i compiti dell’assetto territoriale.			

21) Sono state esaminate le possibilità di sostegno allo sviluppo sostenibile dello spazio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo – mediante il sostegno a progetti transfrontalieri?			
Sì		No	x
Se sì, specificate qual è il risultato			
<ul style="list-style-type: none"> - Progetti INTERREG - Non rientra tra i compiti dell’assetto territoriale. 			

22) Si esamina o si è già stato esaminato l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti economici e finanziari, in atto e da adottare?			
Sì	x	No	
Se sì, si attribuisce quindi la priorità alle misure compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile-?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate qualche esempio.			

Art. 13 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure integrative

23) Oltre alle misure previste dal presente Protocollo, ne sono state adottate altre?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale

24) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

25) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
Nel presente questionario non è possibile giudicare isolatamente le singole e molteplici misure adottate in materia di assetto territoriale, poiché sono tra di loro interdipendenti e inscindibili.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Difesa del suolo - Impegni fondamentali

1) Nell'ambito delle misure giuridiche e amministrative, se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, si dà priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, come lo si garantisce? Indicate anche le relative norme.			
<p>Leggi sulla difesa del suolo dei Länder, p.es.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 della Legge sulla difesa del suolo della <i>Bassa Austria</i>, LGBL. 6160-4, Decreto sui fanghi di depurazione della <i>Bassa Austria</i>, LGBL. 6160/2-5 - Legge sulla difesa del suolo da effetti dannosi (Legge sulla difesa de suolo) del Land <i>Salisburgo</i>, LGBL 80/2001, in particolare gli artt. 7-9 in materia di misure di miglioramento fondiario - Legge sulla difesa del suolo dell'Alta Austria, n. 39/1991 e successive modifiche LGBL. n. 55/2018, Decreto sui fanghi di depurazione dell'<i>Alta Austria</i> del 2006, Decreto sui valori limite nel suolo dell'<i>Alta Austria</i> del 2006 - Legge sull'assetto territoriale della <i>Stiria</i> del 2010 e successive modifiche, artt. 28 e 29 Edificabilità dei terreni - Legge sulla pianificazione comunale della <i>Carinzia</i> del 1995 - Legge sulla salvaguardia della qualità del suolo del <i>Vorarlberg</i>, LGBL. n. 26/2018 e Decreto sulla qualità del suolo del <i>Vorarlberg</i>, LGBL. n. 77/2018 <p>Legge sulle foreste del 1975, p.es. art. 82 relativo al divieto di taglio raso.</p>			

2) Sono state esaminate le possibilità di sostenere le misure perseguite dal presente Protocollo per la difesa del suolo mediante misure di natura fiscale e/o finanziaria?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, specificate qual è il risultato			
<ul style="list-style-type: none"> - Sono state esaminate, ma i fondi stanziati sono limitati. - Promozione di una gestione agricola con un impatto minimo sul suolo grazie a fondi 			

regionali e nel quadro del programma ÖPUL

- *Alta Austria*: finanziamento del servizio di consulenza dell'Alta Austria Boden.Wasser.Schutz.Beratung ad opera del Land.

Inoltre, dal 2005 l'Ufficio per la tutela dell'ambiente e dal 2013 l'Ufficio per la gestione delle acque stanziavano risorse per progetti e promozione.

È stato realizzato quanto segue:

- Finanziamento di macchine per lo spandimento rasoterra di liquami
 - Finanziamento di misure di sensibilizzazione (workshop sul suolo nelle scuole, percorsi didattici sul suolo, ecc.)
 - Promozione del ricorso alla valutazione delle funzioni del suolo nei comuni.
 - Iniziativa di promozione "Sviluppo dell'edilizia a basso consumo di suolo" dal 2007. Progetti per l'edilizia a basso consumo di suolo in 18 comuni dell'Alta Austria.
 - Fondi progettuali per iniziative sul suolo in diversi comuni, allo scopo di sensibilizzare, p.es. salvaguardia del suolo nel giardino di casa, festa dedicata al suolo, ecc.
- *Stiria*: dal 1995, in seguito alla predisposizione di diversi programmi di incentivi all'agricoltura (p.es. il programma di sviluppo regionale, in particolare nell'ambito dell'ÖPUL). La valutazione finora condotta ha portato a cambiamenti e miglioramenti di tali programmi, in particolare in termini di maggiore rispetto per l'ambiente.
 - Legge sull'assetto territoriale del Land *Salisburgo* del 1998, art. 2 comma. 2 e Programma di sviluppo del Land *Salisburgo* del 2003, B1/obiettivo 1), Legge sulla difesa del suolo del Land *Salisburgo* del 2001, art. 9 promozione della difesa del suolo.
 - *Tirolo*: Legge sull'agricoltura del 1975, p.es. finanziamenti di interventi di lotta alle larve di maggiolino con fungo entomopatogeno del suolo come protezione antierosiva - corrisponde ai principi della lotta integrata - e finanziamenti per motofalciatrici quali attrezzi leggeri e con un impatto minimo sul suolo per favorire la gestione dei terreni in pendenza e la protezione antierosiva preventiva (solo per aziende con più di 180 punti di svantaggio)

3) Si incentivano in modo particolare le iniziative coerenti con un uso del suolo parsimonioso

e nel rispetto dell'ambiente?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> - Diverse misure del Programma austriaco per la promozione di un'agricoltura ecocompatibile, estensiva e che salvaguardi gli habitat naturali (ÖPUL 2015) - In alcuni Länder si stanziavano risorse finanziarie (p. es. iniziative nell'ambito dell'Alleanza europea per il suolo) - Finanziamenti nel quadro della Legge sulla difesa del suolo del Land <i>Salisburgo</i>, LGBl. 80/2001 - Servizi di consulenza (consulenza in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque) - Concessione di sovvenzioni pubbliche - <i>Stiria</i>: sostegno finanziario nell'ambito degli incentivi agricoli (premi PAC, Programma di sviluppo rurale) con particolare riferimento a diverse iniziative del programma ambientale (ÖPUL) (p. es.: limitazione del numero di capi di bestiame, conservazione dei terreni prativi, conversione, agricoltura biologica, misure di riduzione e rinuncia, produzione integrata, interventi di protezione antierosiva e di rivegetazione, misure di protezione della natura, progetti di tutela delle risorse idriche). - <i>Alta Austria</i>: esecuzione di una verifica dell'inventario dello stato del suolo dell'Alta Austria 			

Art. 5 Protocollo Difesa del suolo - Cooperazione internazionale

4) In quali dei seguenti settori si promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti?	
Realizzazione di catasti del suolo	X
Monitoraggio del suolo	X ¹⁶
Delimitazione e controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi	
Delimitazione e controllo di aree a rischio	
Predisposizione e armonizzazione di basi di dati	X ¹⁷

¹⁶ Inventario dello stato del suolo, in particolare inventario dello stato del suolo forestale

Coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino	x ¹⁸
Informazione reciproca	x

5) Contrassegnate la casella o le caselle che meglio descrivono il tipo di cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	x
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	x
Progetti comuni	x
Altro	x
Se avete selezionato "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
<ul style="list-style-type: none"> - Scambio reciproco di informazioni e condivisione di esperienze, p. es. nella Comunità di lavoro Alpe Adria, nella Comunità di lavoro Arge Alp, nella Comunità di lavoro dei Paesi danubiani, nell'Alleanza europea per il suolo, nella European Soil Bureau Network, nell'Alpine Soil Partnership - Comunità di lavoro Alpe Adria: lavoro in piccoli gruppi; Comunità di lavoro dei Paesi danubiani: scambio di informazioni; Alleanza europea per il suolo di città e comuni: progetti e conferenze annuali transfrontaliere; European Soil Bureau Network: gruppi di lavoro tematici, progetti - Portata a termine la preparazione di una base standardizzata per la creazione di aree di osservazione permanente del suolo - Condivisione transfrontaliera di esperienze nell'ambito di eventi e colloqui informativi; gruppi di lavoro su temi specifici (p.es. creazione di aree di osservazione permanente del suolo) - Programma INTERREG Spazio Alpino, p.es. Progetto Links4Soils 	

Art. 6 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione di aree

¹⁷ Tramite il BMNT (Comitato consultivo sulla fertilità del terreno e la difesa del suolo) e/o BORIS (Sistema di informazione pedologica presso l'Agenzia federale per l'ambiente) ed ESNB (European Soil Bureau Network).

Come sopra

6) Nella delimitazione di aree protette si includono anche i suoli meritevoli di protezione?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Si conservano in tale contesto le formazioni di suoli e rocce che hanno caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, riportate qualche esempio.			
<p>Torbiere e suoli di derivazione morenica</p> <p><i>Stiria:</i></p> <p>Possibile grazie alla Legge sulla protezione della natura della Stiria (StNSchG2017):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 12 Elementi paesaggistici protetti - protezione di unità orografiche caratteristiche - Art. 11 Monumenti naturali - protezione in particolare di formazioni rocciose/tracce glaciali/morene/affioramenti rocciosi o altre forme/formazioni rocciose e minerali uniche/fossili di organismi animali o vegetali <p><i>Bassa Austria:</i></p> <p>Possibile ai sensi della Legge sulla protezione della natura della Bassa Austria del 2000, LGBI. 5500-3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Art. 11 Riserva naturale</i> Le aree verdi, [...] <ul style="list-style-type: none"> 3. nelle quali è presente un grande numero di minerali rari o d'interesse scientifico oppure fossili o formazioni geologicamente interessanti, possono essere dichiarate, tramite decreto del governo della Bassa Austria, riserve naturali. - <i>Art. 12 Monumento naturale</i> Formazioni naturali che si distinguono per la loro unicità, rarità o per particolare struttura, che conferiscono al paesaggio un'impronta particolare o che hanno una particolare rilevanza scientifica o storico-culturale, possono... <p><i>Tirolo:</i></p> <p>Ai sensi dell'art. 27 della Legge sulla protezione della natura del Tirolo del 2005, anche le formazioni rocciose possono essere dichiarate monumenti naturali. Ai sensi dell'art. 22 della legge di cui sopra, le aree che conservano il proprio carattere originale possono essere dichiarate zone di protezione speciale. L'art. 28 della legge di cui sopra disciplina la protezione di minerali, fossili e grotte naturali.</p>			

Art. 7 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

7) Nella predisposizione e nell'attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo?

Sì

X

No

8) Lo sviluppo degli insediamenti è indirizzato di preferenza verso l'interno per limitarne la crescita verso l'esterno?

Sì

X

No

Se sì, citate le rispettive norme/i rispettivi procedimenti.

- Se ne tiene conto nell'assetto territoriale (competenza dei Länder)
 - o Legge sull'assetto territoriale dell'*Alta Austria* del 1994
 - o Legge sull'assetto territoriale del Tirolo del 2016 (novella in fase di verifica)
 - o *Stiria*: Legge sull'assetto territoriale della Stiria (StROG 2010) e successive modifiche, art. 3 comma 1: utilizzo oculato delle risorse naturali come il suolo... e consumo parsimonioso del suolo; inoltre art. 3 comma 2: *sviluppo della struttura insediativa... dall'interno all'esterno...* Tale obiettivo fondamentale della legge sull'assetto territoriale disciplina tutte le possibilità di destinazione nell'ambito dei procedimenti di pianificazione territoriale locale e regionale, come le revisioni e modifiche dei piani regolatori.
- Definizione di un fattore di mobilità: art. 2 comma 1 della legge StROG del 2010: l'area edificabile a uso residenziale designata dal piano regolatore e non ancora edificata non deve superare il fabbisogno dello sviluppo insediativo del comune previsto per il periodo di programmazione
- Definizione dei limiti insediativi a livello intercomunale, ma anche comunale, definendo nel modello di sviluppo locale (*Stiria*) i limiti di sviluppo, che tuttavia di norma sono fissati in modo relativamente generoso, al fine di lasciare un margine di manovra ai comuni
- Attuazione del programma di sviluppo del suolo, obiettivi sulla salvaguardia del suolo in termini quantitativi ai sensi dell'art. 32 della Legge sulla difesa del suolo dell'*Alta Austria* del 1991

9) Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture (in particolare dei trasporti, dell'energia e del turismo) si tiene conto della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino?

Sì

x

No

Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.

Legge sulla Valutazione di impatto ambientale del 2000: il suolo è un bene da proteggere che deve essere valutato attraverso procedimenti VIA. In Tale ambito tuttavia non si tiene specificatamente conto del territorio alpino.

- Legge sull'assetto territoriale dell'*Alta Austria* del 1994
- *Stiria*: Legge sull'assetto territoriale della Stiria (StROG 2010) e successive modifiche

10) Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, sono rinaturalizzati o ricoltivati?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, citate le rispettive norme/i rispettivi procedimenti.

A livello federale:

- Legge sulle materie prime minerali
- Legge sulla gestione dei rifiuti del 2002
- Decreto sulle discariche del 1996 e successive modifiche
- Legge sulle foreste del 1975: riforestazione in caso di disboscamento temporaneo

A livello di Stati federati:

- Legge sulla protezione della natura dell'*Alta Austria*
- *Stiria*: definizione in decisioni
- *Carinzia*: il presupposto giuridico per la disposizione di simili interventi di ricoltivazione e rinaturalizzazione risiede nella Legge sulla protezione della natura della Carinzia del 2002.
- *Vorarlberg*: Legge sulla protezione della natura e dello sviluppo paesaggistico, nonché norme sotto forma di decisioni.

Art. 8 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso delle risorse minerarie e delle attività estrattive rispettose del suolo

11) Si provvede ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie?

Sì	X	No	
----	---	----	--

12) Allo scopo di usare con parsimonia le risorse minerarie, si utilizzano preferibilmente

sostanze sostitutive idonee?			
Sì		No	In parte

Si veda il Decreto sui rifiuti di costruzione e demolizione, BGBl. II 1991/259

13) Si sfruttano le possibilità di riciclaggio e si favorisce il loro sviluppo?			
Sì		No	x
Se sì, segnalate i materiali che sono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso delle risorse minerarie.			
La risposta a questa domanda è no, poiché ne è stato valutato solamente il potenziale.			
In base a due studi (Politecnico di Vienna, bilancio dei beni dell'edilizia e della Montanuniversität di Leoben) il potenziale risulta basso: nella migliore delle ipotesi 10-20 % del materiale primario necessario potrebbe essere sostituito in caso di raccolta di tutti i rifiuti di costruzione e demolizione (grado attuale di raccolta: 50 % circa).			
In <i>Stiria</i> rifiuti di costruzione e demolizione (materiali da costruzione riciclati) e combustibili alternativi da rifiuti di materie plastiche (alternativi al carbone)			
Rifiuti minerali di costruzione e demolizione, pietrisco per massicciate ferroviarie			

14) Si limita il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Attraverso la formulazione dei relativi vincoli nella decisione di autorizzazione del procedimento necessario ai sensi della Legge sulle materie prime minerali (legge federale).			
Massimo contenimento delle superfici, ripristino, recupero dell'humus estratto			

15) Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo e in quelle individuate per il prelievo di acqua potabile, si rinuncia all'estrazione di risorse minerarie?			
Sì	X	No	
Se sì, come? Citate le relative disposizioni.			
Livello federale:			
Una salvaguardia parziale è prevista dalla Legge sulle materie prime minerali e dalla Legge sul diritto delle acque. Gli strumenti della legge WRG (art. 34) consentono in generale un			

utilizzo sicuro delle acque sotterranee. Tali strumenti prevedono da un lato il divieto (zone di tutela delle acque) e dall'altro limitazioni per il prelievo di materiale (zone di rispetto). L'estrazione di risorse minerarie di norma è vietata nelle zone di tutela delle acque, mentre nelle zone di rispetto è in parte vietata, in parte fortemente limitata.

Stati federati:

Piano generale per l'estrazione della ghiaia dell'*Alta Austria*; nelle "aree prioritarie per le acque sotterranee" istituite in *Alta Austria* non è permessa l'estrazione di ghiaia in presenza d'acqua e in caso di estrazione a secco occorre adottare specifiche misure di sicurezza (maggiore copertura residua, ecc.).

Art. 9 Protocollo Difesa del suolo - Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

16) Si garantisce la conservazione delle torbiere alte e basse?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> - Attuazione della strategia nazionale per le zone umide nell'ambito della Convenzione di Ramsar - Nella maggior parte dei Länder, le torbiere godono di tutela ex lege attraverso il vincolo di tutela e il rispetto delle restanti disposizioni riguardanti progetti soggetti ad approvazione ai sensi delle leggi sulla protezione della natura (Legge sulla protezione della natura dell'<i>Alta Austria</i>, norme per la tutela delle zone umide ai sensi dell'art. 9 della Legge sulla protezione della natura del <i>Tirolo</i> del 1997, protezione ex lege ai sensi dell'art. 8 della Legge sulla protezione della natura della <i>Carinzia</i>, vincolo di tutela ai sensi della Legge sulla protezione della natura della <i>Stiria</i>, art. 11 della Legge sulla protezione della natura della <i>Bassa Austria</i> del 2000 LGBl. 5500-3, art. 24 della Legge sulla protezione della natura del Land <i>Salisburgo</i> LGBl. n. 73/1999 e successive modifiche) - Esempio: art. 11 della Legge sulla protezione della natura della <i>Bassa Austria</i> del 2000, riserva naturale: “(1) Aree verdi, 1. che si distinguono per il loro marcato carattere originario (in particolare foreste vergini, terreni incolti, residui di steppe e torbiere) o per processi evolutivi particolarmente significativi in termini di protezione della natura (in particolare la dinamica dei corsi d'acqua), [.....] possono essere dichiarate riserve naturali mediante decreto del governo della Bassa Austria.“ - <i>Vorarlberg</i>: art. 25 della Legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo 			

paesaggistico LGBl. n. 22/1997 e successive modifiche LGBl. n. 1/2008

- Tirolo: designazione ad area protetta, p.es. riserva naturale e sito Natura 2000 Schwemm (torbiera alta).

17) Si estrae la torba?

Sì		No	x ¹⁹
----	--	----	-----------------

18) Ci sono piani concreti per la sostituzione completa dell'impiego della torba?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

A tale proposito occorre menzionare la linea guida del 1.7.2003 relativa al marchio di qualità ambientale austriaco “substrati colturali privi di torba e ammendanti del suolo (UZ32)”. L’obiettivo di questa linea guida è di sostituire la torba nei substrati colturali e ammendare il suolo per contenere l’uso delle risorse e tutelare specie e biotopi.

Stiria: riguarda piuttosto le disposizioni generali della Direttiva quadro sulle acque dell’UE, in base alle quali anche gli ecosistemi legati all’ambiente acquatico devono essere protetti.

Bassa Austria: nel 1999 è stata lanciata l’iniziativa “Natura in giardino” basata sull’idea di un “giardinaggio secondo natura”. Lo scopo è di praticare un giardinaggio che rinunci a fertilizzanti chimici, pesticidi e torba. Con l’iniziativa “Natura in giardino” si intendeva promuovere la biodiversità nel giardino ed è nato un movimento a sostegno del giardinaggio ecologico e naturalistico negli spazi privati e pubblici.

19) Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, sono limitati alla gestione delle reti esistenti?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, in quali casi eccezionali sono ancora permessi interventi di drenaggio nelle zone umide e nelle torbiere?

Di norma non sono ammessi nuovi interventi di drenaggio. Dopo aver condotto verifiche su singoli casi, gli interventi di drenaggio possono essere ammessi laddove prevalga l’interesse

¹⁹ Eccezioni per scopi medici, centri di cura cui di norma le autorizzazioni sono state rilasciate in epoche precedenti. In Carinzia l’estrazione di torba sul territorio è disciplinata dalla Legge sulla protezione della natura del Land ed è subordinata a un’autorizzazione.

pubblico.

In base alla Legge sulla protezione della natura del *Tirolo* gli interventi di drenaggio possono essere autorizzati se sono nell'interesse superiore della collettività (per garantire la sopravvivenza economica di un'azienda agricola ecc.).

Stiria: laddove tali impianti sono presenti, le attività sono limitate esclusivamente a interventi di conservazione. Non è prevista l'autorizzazione di nuovi interventi di drenaggio.

In Carinzia il drenaggio di zone umide e torbiere è sostanzialmente vietato (art. 8 della Legge sulla protezione della natura della Carinzia del 2002). Sono ammesse eccezioni previa ponderazione degli interessi con gli opportuni vincoli.

20) Si effettuano interventi di ripristino?

Sì	x ²⁰	No	
----	-----------------	----	--

21) Si utilizzano i suoli di torbiera?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Un utilizzo agricolo di tipo estensivo (prati da taglio) avviene in una misura che sia conciliabile con l'obiettivo di conservazione delle torbiere, poiché di norma serve a contenere l'espansione della vegetazione nelle torbiere.

Si incoraggia lo sfalcio dei prati delle torbiere basse, ricche di biodiversità. Si evita il pascolo nelle torbiere basse per i danni da calpestio.

Stiria: in alcuni casi esistono vecchie autorizzazioni per lo scavo di torba (a mano, estrazione di torba terapeutica)

Art. 10 e 11 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione e trattamento delle aree a rischio e delle aree a rischio d'erosione

22) Si cartografano e registrano in catasti le aree nelle Alpi minacciate da rischi geologici, idrogeologici e idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazione di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni?

²⁰ p.es. progetti LIFE.

Sì	X	No	
Si delimitano le zone a rischio laddove necessario?			
Sì	X	No	
Si segnalano e/o si tiene conto anche dei rischi sismici?			
Sì		No	In parte

23) Si cartografano e registrano in catasti le aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi dei suoli?			
Sì	X	No	
Presso quali autorità/istituzioni si trovano le carte?			
Presso l'Ufficio tecnico forestale dell'ente cui competono la regimentazione dei torrenti e le opere antivalanghe (del BMNT, www.die-wildbach.at), solo in relazione all'erosione alpina, non all'erosione del suolo in ambito agricolo.			
<i>Stiria:</i> Ufficio tecnico 10B, sperimentazione agricola, del governo stiriano o al link: www.bfw.ac.at			
L'Istituto di tecnica colturale e di bilancio idrico del suolo, facente capo all'Ente federale per la gestione delle risorse idriche, ha condotto una valutazione dei rischi legati all'erosione idrica (Atlante idrologico dell'Austria, 2007), accessibile attraverso la carta digitale del suolo eBOD (https://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=9644).			

24) Si applicano, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica nelle aree a rischio?			
Sì	X	No	

25) Nelle aree a rischio si impiegano materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche?			
Sì	X	No	

26) Nelle aree a rischio si eseguono idonei provvedimenti silvicolturali?			
Sì	X	No	

27) Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti sono risanate nella misura necessaria per la protezione dell'uomo e dei beni?			
--	--	--	--

Sì	X	No	
----	---	----	--

28) Si adottano misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Art. 12 Protocollo Difesa del suolo - Agricoltura, pastorizia ed economia forestale

29) Esistono basi giuridiche che prevedono pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale atte ad evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?

Sì	x ²¹	No	
----	-----------------	----	--

30) Sono stati elaborati e attuati dei criteri comuni con altre Parti contraenti per una buona pratica tecnica per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, nonché l'utilizzo di pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, riportate i dettagli.

A tale proposito occorre menzionare il programma di azione sui nitrati che deve essere redatto da ogni singolo Stato membro UE. La stesura comune del documento è assicurata dalla Commissione europea.

Stiria:

La Camera per l'agricoltura e la silvicoltura della Stiria collabora in seno al "Comitato consultivo sulla fertilità del terreno e la difesa del suolo" del BMNT a un costante aggiornamento delle "Linee guida per una corretta fertilizzazione". Queste linee guida sono l'opera di consultazione standard per una buona prassi tecnica nel settore dei fertilizzanti e rappresentano il presupposto per la stesura del piano di fertilizzazione. Le disposizioni di questa linea guida sono anche alla base della "corretta fertilizzazione" dell'ÖPUL 2015.

Inoltre, la Camera della Stiria era ed è impegnata nello sviluppo di norme giuridiche determinanti (programma d'azione sui nitrati, normativa sui pesticidi, Legge sulla difesa del suolo, e molte altre ancora) che, come quadro di riferimento per una corretta produzione agricola, sono alla base dell'attività di consulenza.

²¹ Regolamento (CE) n. 1782/2003 (Gazzetta ufficiale L 270/1 del 21.10.2003) che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola, articolo 5 e appendice IV, Disposizioni sulle foreste protettive, disposizioni su barriere frangivento nella Legge forestale.

31) Si incentiva l'impiego di macchine agricole leggere per impedire la compattazione del terreno?			
Sì		No	x ²²

32) Quali dei seguenti materiali/sostanze trovano impiego sui terreni alpini ²³ ? (Contrassegnate la casella corrispondente).			
Fertilizzanti minerali			x
Fitofarmaci sintetici			x
Fanghi di depurazione			x ²⁴
Qualora siano stati impiegati tutti o alcuni dei materiali citati, il loro uso è stato ridotto nel periodo preso in esame?			
Sì	x	No	

*il 100 % circa delle superfici di alpeggio deve corrispondere ai criteri dell'ÖPUL, pertanto non si ha alcuno spandimento.

Art. 13 Protocollo Difesa del suolo - Misure silvicolture e altre misure

33) Si conservano in loco le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì	x	No	

34) Si attribuisce priorità alla funzione protettiva delle foreste montane finalizzando alla stessa la gestione forestale?			
Sì	x	No	

35) Le foreste sono utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?			
Sì	x	No	

²² Attualmente no. Un'eccezione è il limite di 13 t di peso complessivo nel programma della Stiria in materia di liquami.

²³ Qual è la definizione di terreni alpini?

²⁴ Lo spandimento di fanghi di depurazione sui terreni alpini in *Carinzia* è ammessa solo in misura molto limitata. Nel Land *Salisburgo* lo spandimento di fanghi di depurazione sul terreno è vietato, lo spandimento di compost di fanghi di depurazione anche sugli alpeggi e su altre superfici prative alpine. Lo spandimento di fanghi di depurazione è vietato anche in *Tirolo*.

36) Si sostengono una silvicoltura adatta al sito e metodi naturali di rinnovazione forestale per una funzione protettiva?			
Sì	x	No	

Art. 14 Protocollo Difesa del suolo - Effetti delle infrastrutture turistiche

37) Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione e il livellamento di piste da sci in foreste aventi funzione di protezione?			
Sì	x	No	
Se sì, le autorizzazioni prevedevano l'attuazione di misure di compensazione?			
Sì	x	No	
Se sì, citate le autorizzazioni e le misure di compensazione previste.			
<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni all'abbattimento e misure di rimboschimento compensativo - Nella procedura di disboscamento (in particolare per l'ampliamento di piste da sci e la costruzione di impianti di risalita) di norma si prescrive un rimboschimento compensativo di pari superficie in prossimità degli abbattimenti al fine di conservare le necessarie funzioni forestali. Nei pressi di piste e impianti di risalita si prescrivono (ove necessario) anche interventi di risanamento delle foreste protettive. - <i>ForstR10-43-2002 del 06.02.06</i>, (modifica FR10-43-2002 del 18.08.04), BH²⁵ Kirchdorf/Krems: taglio di 16,7897 ha di foresta per pista per Coppa del mondo, pista slalom FIS, pista finale, taglio di 0,1128 ha di foresta per pista di collegamento finale, raccordo discesa a valle - <i>ForstR10-66-2005 del 26.09.06</i>, BH Kirchdorf/Krems: taglio di 1,6472 ha di foresta per ampliamento pista di collegamento stazione a monte Wurzeralm, accesso e/o pista di collegamento Linzerhaus con accesso bacino di accumulo, stazione a monte skilift Linzerhaus e teleferica da Gammering a Wurzerkampl, ampliamento piste nell'area Schwarzeck - <i>ForstR10-53-2006 del 29.10.2007</i>, BH Kirchdorf/Krems: taglio di di 3,2305 ha di foresta per costruzione skilift "Panoramalift" e "2000erLift" e per i necessari interventi di realizzazione piste nell'area "Schafkögel-Höss" - <i>ForstR10-43-2002 del 09.04.2008</i>. BH Kirchdorf/: taglio di 1,2178 ha di foresta per adattamento tracciato pista Coppa del mondo "Hannes Trinkl" a Hinterstoder - <i>ForstR10-66-05 del 19.08.2008</i> BH Kirchdorf/Krems: taglio di 2,3465 ha di foresta per skilift e pista da sci Schwarzeck, skilift Linzerhaus 			

²⁵ BH = Ufficio distrettuale

- *ForstR10-66-05 FR10-47-08, del 01.09.2008* BH Kirchdorf/Krems: taglio di 7,0860 ha di foresta per pista di carving Höss, impianto torre di raffreddamento bacino di accumulo Huttererböden, pista di collegamento Sonnkogel-"Hannes-Trinkl-Strecke" e pista panoramica Frauenkar
- *Stiria*: interventi finalizzati a compensare la perdita di funzioni (rimboschimento compensativo di una superficie non boschiva) e/o interventi nelle aree boscate limitrofe per migliorare lo stato della foresta.

38) Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione e il livellamento di piste da sci su terreni instabili?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, quali?

--

39) Dopo l'entrata in vigore del Protocollo Difesa del suolo sono stati autorizzati additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste?

Sì		No	X
----	--	----	---

È stata certificata la compatibilità ambientale degli additivi chimici e biologici?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate le istituzioni che hanno certificato la compatibilità ambientale.

L'impiego di additivi biologici per la preparazione delle piste non prevede l'obbligo di autorizzazione.

40) Si sono constatati danni importanti al suolo e alla vegetazione nelle zone delle piste?

Sì		No	X
----	--	----	---

Se sì, sono state adottate misure di ripristino?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate i danni e le misure adottate.

Nota: come dimostrarlo? Indubbiamente in alcuni punti si riscontrano una compattazione ed erosione del suolo.

Art. 15 e 16 Protocollo Difesa del suolo - Limitazione dell'apporto di inquinanti e riduzione al minimo delle sostanze antisdrucchiolo

41) Quale iniziativa è stata intrapresa per ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti e altre sostanze dannose per l'ambiente?

Norme sullo spandimento di fanghi di depurazione nella maggior parte dei Länder, decreti su compost e fertilizzanti, legge sui fitofarmaci, Legge sulla gestione dei rifiuti, Legge forestale, norme sulla salvaguardia della qualità dell'aria e tutela delle acque (Legge sulla salvaguardia della qualità dell'aria, Legge sul diritto delle acque). Il controllo sulla qualità del compost è disciplinato da un apposito decreto nazionale.

La Legge sui valori limite delle emissioni emanata in ottemperanza al Protocollo di Göteborg e alla Direttiva NEC dovrà portare anche a una riduzione dei livelli di azoto nei prossimi anni. A seguito del divieto di utilizzo di benzina al piombo, le emissioni di piombo in Austria sono scese sotto il 5 % rispetto al livello del 1985. Anche le emissioni di metalli pesanti cadmio e mercurio sono scese a 1/3. Oltre al divieto riguardante la benzina al piombo, le più importanti misure adottate sono la riduzione dell'impiego di nafta "pesante" e l'applicazione di filtri antipolvere negli impianti industriali e negli inceneritori per rifiuti.

L'uso di fertilizzanti azotati deve essere disciplinato dalla Legge sul diritto delle acque, dal programma d'azione, dalla Direttiva sui nitrati, dalla linea guida per una corretta fertilizzazione del Comitato consultivo sulla fertilità e la difesa del suolo.

Alta Austria:

È stato emanato il decreto sui valori limite ai sensi dell'art. 24 della Legge sulla difesa del suolo dell'Alta Austria.

- Iniziativa per il controllo dei dispositivi per trattamenti fitosanitari in agricoltura
- Il registro dei fanghi di depurazione ai sensi dell'art. 45 della Legge sulla difesa del suolo dell'Alta Austria del 1991 garantisce il controllo della qualità e della quantità dei fanghi di depurazione, nonché dei suoli sui quali sono sparsi i fanghi di depurazione.
- Sono stati siglati accordi volontari con i gestori di impianti di tiro al piattello per sostituire i piombini con pallini in ferro dolce.

Bassa Austria: la Legge di difesa del suolo della Bassa Austria (NÖ BSG) LGBI. 6160-4 disciplina lo spandimento di fanghi di depurazione, compost, acque reflue e residui provenienti dalla lavorazione di vino e frutta, il contenuto di pozzi neri, residui di fermentazione, ecc. e stabilisce modalità per vigilare sul rispetto di tali disposizioni

Vorarlberg: norme sullo spandimento di materiali con limiti di inquinanti

42) Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze pericolose sono stati adottati regolamenti tecnici, sono previsti controlli e si attuano programmi di ricerca e azioni di informazione?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - Vincoli e verifiche riguardanti le attività industriali e commerciali per aziende - ADR (accordo relativo al trasporto su strada di merci pericolose) - Certificato di formazione con validità 6 anni per lo spandimento di fitofarmaci - Corsi di formazione, consulenza in materia di difesa del suolo ad opera del Land e della Camera per l'agricoltura, analisi del suolo relative all'utilizzo di fitofarmaci nel corso dei controlli CC dell'AMA e dell'Ufficio tecnico del Land. 			

43) Dopo l'entrata in vigore del Protocollo è stato usato ancora il sale antigelo come sostanza antisdrucchiolo?			
Sì	x	No	
Se sì, è prevista la sua sostituzione con sostanze antisdrucchiolo meno contaminanti?			
Sì	x	No	
Riportate i dettagli:			
<p>In <i>Alta Austria</i>, nelle zone di risanamento lo spargimento di sale avviene in parte sotto forma di sale umido, in parte sostituendolo con CMA (calcio acetato di magnesio).</p> <p>L'utilizzo di cloruro di sodio è molto più limitato, grazie all'utilizzo come idrossido e/o come miscela di sale/idrossido. Il contributo della ghiaia al particolato (fine) ne rende sconsigliabile l'utilizzo soprattutto nei centri urbani.</p> <p>L'impiego di ghiaia ecc. avviene solo nei centri abitati su strade dove vige il limite di velocità di 50 km/h. Per garantire la sicurezza su strade più trafficate e a scorrimento più veloce è necessario l'utilizzo di sale antigelo. Dopo il passaggio di circa 300 veicoli la ghiaia si accumula ai lati della carreggiata.</p>			

Art. 17 Protocollo Difesa del suolo - Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

44) Sono state rilevate aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate?			
Sì	X	No	

Se sì, sono state registrate e catalogate?			
Sì	X	No	
Se sì, presso quali autorità/istituzioni sono tenuti i catasti delle aree contaminate dismesse?			
<p>I catasti delle aree contaminate dismesse sono tenuti presso le autorità responsabili della gestione dei rifiuti, presso l’Agenzia federale per l’ambiente ai sensi dell’art. 13 della Legge sulla bonifica dei siti contaminati dismessi, dietro incarico del BMNT, e presso il governo del relativo Land e sono visionabili online (https://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/altlasten/altlastenatlas/).</p> <p>Inoltre, nell’atlante delle aree contaminate, è presente un catasto delle aree a sospetta contaminazione, relativo a vecchi siti e depositi, di cui è possibile prendere visione presso il Presidente dell’<i>Alta Austria</i> (Ufficio diritto in materia di impianti, ambiente e acque Kärntnerstraße 10-12), nonché presso l’Agenzia federale per l’ambiente di Vienna (Spittelauer Lände 5, 1090 Vienna). (https://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/altlasten/vfka/)</p> <p>Nella <i>Stiria</i>: banca dati delle aree sospette presso l’Ufficio 15 del governo della Stiria.</p>			

45) Qualora siano conosciute aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate, si esaminano tali aree per valutare il livello di rischio potenziale con metodi comparabili a quelli di altre Parti contraenti?			
Sì	X	No	
Se sì, citate i metodi indicandone la comparabilità.			
<p>L’Agenzia federale per l’ambiente valuta il rischio derivante da aree sospette/aree contaminate dismesse nell’ambito della Legge sulla bonifica delle aree contaminate dismesse secondo un procedimento che è uguale per tutti i Länder. Per la valutazione si esaminano i seguenti 3 aspetti: potenziale inquinante – via di diffusione – recettore, e sulla loro base si effettua una stima del rischio potenziale. In questo modo è possibile tracciare un confronto. Le indagini prevedono, a seconda del tipo di contaminazione ipotizzata, il campionamento del suolo (vecchie discariche, contaminazioni da oli minerali, siti industriali dismessi), l’analisi dell’aria in prossimità del suolo (tintorie, vecchie discariche), l’analisi dell’aria indoor (tintorie, contaminazioni con solventi molto volatili), l’analisi delle acque di falda (tutti i tipi di aree a sospetta contaminazione), nonché l’analisi delle acque superficiali (qualora l’acqua superficiale sia a rischio).</p> <p>Di norma, le analisi necessarie per valutare il rischio potenziale sono effettuate in ottemperanza alla Legge sulla bonifica delle aree contaminate dismesse. Nel quadro dei progetti di ricerca come EVAPASSOLD (Evaluation and Preliminary Assessment of old Deposits) nel settore delle vecchie discariche e ASTAWAKON (siti dismessi- valutazione</p>			

della
 probabilità di contaminazioni) relativamente ai siti dismessi, si esegue un approfondimento metodologico della valutazione del rischio attualmente adottata in aree selezionate.

46) Sono stati definiti e realizzati dei sistemi di gestione dei rifiuti per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento e il deposito di rifiuti e di scorie?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, citate i sistemi.

- Disposizioni della Legge sulla gestione dei rifiuti allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti.
- *Piano federale per la gestione dei rifiuti*
- Piani di gestione dei rifiuti dei Länder (Piano di gestione dei rifiuti dell'*Alta Austria* - in fase di consultazione, Decreto su fanghi di depurazione e compost della Carinzia quale presupposto giuridico per prevenire la contaminazione del suolo, Piani di gestione dei rifiuti regionali)
- Piani di gestione dei rifiuti aziendali
- Verifica degli impianti di trattamento dei rifiuti e dei flussi di materiali

47) Sono state istituite aree sottoposte ad osservazione permanente per la costituzione di una rete panalpina di osservazione del suolo?

Sì	In parte	No	
----	----------	----	--

(Le aree istituite nell'ambito dell'inventario dello stato del suolo della *Stiria* appaiono adatte a tale fine)

48) L'osservazione nazionale del suolo è coordinata con le istituzioni preposte all'osservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna?

Sì	In parte	No	
----	----------	----	--

Se sì, come?

A livello federale in parte, tramite l'Agenzia federale per l'ambiente. Non è in atto un coordinamento completo, tuttavia vi sono misure di coordinamento per singoli settori, in base a diverse leggi settoriali, ad esempio la Legge sulla protezione dalle immissioni atmosferiche, la Legge sulla salvaguardia della qualità dell'aria e sulle tecnologie energetiche

dell'*Alta Austria* e la Legge sulla Valutazione di impatto ambientale.

Art. 18 Protocollo Difesa del suolo - Misure integrative

49) Oltre alle misure previste dal presente Protocollo, ne sono state adottate altre?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Difesa del suolo

50) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>Una procedura coordinata a livello nazionale è stata migliorata grazie a un intenso scambio di informazioni tecniche tra la comunità scientifica e i funzionari tecnici. Nella difesa del suolo vi è una grande frammentazione delle competenze. Inoltre, il Protocollo Difesa del suolo è così ampio da interessare una serie di norme giuridiche a livello federale e di Stati federati.</p> <p>Le risorse finanziarie e l'impegno stanno crescendo, mancano in parte le norme giuridiche. Negli ultimi anni si è riusciti a portare la difesa del suolo all'attenzione dei decisori.</p> <p>Vi sono state difficoltà nell'inventario sullo stato del suolo con la griglia d'analisi e nelle aree di osservazione permanente del suolo. Il finanziamento dell'osservazione permanente del suolo è sufficiente. Si tiene poco conto della gestione parsimoniosa del suolo, in particolare della qualità del suolo. Mancano le relative disposizioni nell'assetto territoriale. Negli ultimi anni, in Alta Austria e Salisburgo sono state eseguite valutazioni delle funzioni del suolo su tutto il territorio, come base per la pianificazione e i processi decisionali; altri Länder non lo hanno ancora fatto.</p>			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

51) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!	
A questa domanda non si può dare un'unica risposta, è pressoché impossibile formulare un unico giudizio. Alcune misure sono risultate efficaci, ma mancano ancora molti	

provvedimenti all'attuazione del Protocollo.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

L'istituzione di un nuovo Gruppo di lavoro Difesa del suolo alla Conferenza delle Alpi 2019 è da considerarsi un importante passo ai fini di un coordinamento e di un'attuazione delle misure di salvaguardia del suolo in tutto lo spazio alpino.

C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 3 Protocollo Protezione della natura - Cooperazione internazionale

1) In quali dei seguenti settori si promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti? (Contrassegnate la casella corrispondente).	
Rilevamento cartografico	X
Delimitazione, gestione e controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione	X
Interconnessione a rete dei biotopi	X
Definizione di modelli, programmi/piani paesaggistici	X
Prevenzione/riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio	X
Osservazione sistematica della natura e del paesaggio	X
Ricerca	X
Altre misure di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri comparabili	X

2) Contrassegnate la casella o le caselle che meglio descrivono il tipo di cooperazione.	
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	X ²⁶
Aggiornamento/Training	X
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete selezionato "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto delle norme internazionali nell'ambito della rete di siti Natura 2000 - Attuazione della Direttiva Habitat e Uccelli - EUROBATS quale accordo emanazione della Convenzione di Bonn 	

²⁶ fondi UE

- Progetto ECONNECT fino al 2011

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

- Natura 2000 quale impegno assunto a livello UE
- Mappatura transfrontaliera e/o coordinamento di provvedimenti di tutela delle specie a livello locale, in parte anche attraverso iniziative private
- Progetti UE con gestione centrale
- Progetti concreti con partecipazione personale degli interessati

3) Sono state create aree protette transfrontaliere?

Sì

x

No

Se sì, quali?

Tirol:

- Con la Germania:

Riserva naturale Allgäuer Hochalpen confina con la Riserva naturale Vilsalpsee

Riserva naturale Arnspitze confina con la Riserva naturale Arnspitze

Riserva naturale Karwendel e Karwendelvorgebirge confina con la zona di quiete Eppzirl e la Riserva naturale Karwendel

Il sito Natura 2000 Allgäuer Hochalpen (SiteCode: DE8528401, SPA e SCI) confina con il sito Natura 2000 Vilsalpsee (SiteCode: AT3302000, SPA e SCI)

Il sito Natura 2000 Falkenstein, Alatssee, Faulenbacher- und Lechtal (SiteCode: DE8430303, SPA e SCI) confina con il sito Natura 2000 Tiroler Lech (SiteCode: AT3309000, SPA e SCI)

Il sito Natura 2000 Karwendel mit Isar (SiteCode: DE8433401, SPA e SCI) confina con il sito Natura 2000 Karwendel (SiteCode: AT3304000, SPA e SCI)

Riserva paesaggistica - Tutela di elementi del paesaggio nell'area delle Allgäuer Hochalpen, incluse le valli di Oberstdorf e di Hinterstein nel circondario dell'Alta Algovia (LSG-00248.01), confina con la Riserva naturale Vilsalpsee

Riserva paesaggistica - Tutela di elementi del paesaggio nell'area delle valli Faulenbach, Lechtal e Schwansee e dell'Alpsee, nel circondario di Füssen (LSG-00078.01), confina con la Riserva naturale Tiroler Lech

Zona Ramsar Bayerische Wildalm, confina con la zona Ramsar Bayerische Wildalm e

Wildalmfilz

- Con l'Italia:

Sito Natura 2000 Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa (SiteCode: IT3110011, SPA e SCI), confina con il sito Natura 2000 Gebiet Ötztaler Alpen (SiteCode: AT3305000, SPA e SCI)

Sito Natura 2000 Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurina (SiteCode: IT3110017, SPA e SCI), confina con il sito Natura 2000 Alti Tauri, Tirolo (SiteCode: AT3301000, SPA e SCI)

Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina confina con i parchi naturali d'alta montagna Zillertaler Alpen e il Parco nazionale Alti Tauri

Parco naturale Gruppo di Tessa confina con il Parco naturale Ötztaler Alpen

Riserva paesaggistica Ridanna confina con la zona di quiete Stubaier Alpen e la Riserva paesaggistica Serles-Habicht-Zuckerhütl

Riserva paesaggistica Fléres confina con la Riserva paesaggistica Serles-Habicht-

Zuckerhütl e con la Riserva paesaggistica Nösslachjoch-Obernberger See-Tribulaune

Riserva paesaggistica Vizze (di dentro) confina con la Riserva naturale Valsertal e la zona di quiete Zillertaler und Tuxer Hauptkamm

Salisburgo:

- Salzach – Auen (Salisburgo – Baviera) -> NATURA 2000
- Dürnbachhorn (Salisburgo – Baviera) -> NATURA 2000

Vorarlberg:

- Leiblach – (Austria – Germania) -> NATURA 2000

Stiria:

- Riserva della biosfera Unteres Murtal (Mura-Drava-Danubio, progetto di 5 paesi)

4) Si concordano condizioni quadro con altre Parti contraenti per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione delle finalità del Protocollo?

Sì		No	x	Non rilevante	
----	--	----	---	---------------	--

Riportate i dettagli.

Si concordano laddove i programmi riguardino tutto il territorio nazionale.

Art. 6 Protocollo Protezione della natura - Inventari²⁷

Nota: rispondere alla seguente domanda solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di tre anni.

5) È stato presentato lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio in relazione alle materie elencate qui di seguito (corrispondenti all'Allegato I, inclusi i sottopunti ivi riportati)? Indicate il relativo inventario, nonché la data della sua prima redazione e/o dell'ultimo aggiornamento.		
Materie di cui all'Allegato I	Inventario	Data della sua redazione e/o del suo ultimo aggiornamento
“1. Stato di fatto delle specie vegetali e animali selvatiche e dei loro biotopi”	<p>Liste rosse delle specie animali e vegetali a rischio, (Liste nazionali, in alcuni casi anche liste dei Länder)</p> <p>Liste rosse dei biotopi a rischio in Austria (Lista nazionale)</p> <p><i>Tirolo:</i> mappature (mappatura dei biotopi; mappatura per l’emanazione di decreti sull’obiettivo di conservazione e per la stesura di piani di gestione nei siti Natura 2000)</p> <p>Elenco delle specie animali e vegetali protette negli allegati del Decreto sulla protezione della natura del Tirolo del 2006;</p>	<p>In corso (p.es. inventario della natura ai sensi della Legge sulla protezione della natura, Piani di cura e gestione, ecc.)</p> <p><i>Stiria:</i> terminata mappatura dei biotopi (ad eccezione di foreste e alta quota).</p> <p>Mappatura in corso nell’ambito della stesura di piani di gestione per le aree protette europee.</p>

²⁷ L’inventario, predisposto sulla base di un questionario appositamente ideato, riguardante il territorio austriaco che rientra nel perimetro della Convenzione delle Alpi, è stato trasmesso al Segretariato permanente.

<p>“2. Aree protette (superficie, incidenza sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, condizioni di proprietà)”</p>	<p>Banca dati nazionale sulle aree protette istituite per legge</p>	<p>In corso <i>Stiria:</i> si veda www.gis.stmk.at (flora-fauna) www.geoland.at</p>
<p>“3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, personale e dotazione finanziaria)”</p>	<p>x <i>Tirolo:</i> competenza amministrativa del governo del Tirolo e/o delle autorità amministrative distrettuali, coadiuvate da guardie montane volontarie, amministrazione del Parco nazionale Alti Tauri, associazioni parchi naturali, guardie volontarie delle aree protette, guardie volontarie incaricate di supervisionare castori e pipistrelli</p>	<p><i>Stiria:</i> attualmente governo della Stiria, autorità amministrative distrettuali, guardie montane e ambientali volontarie, Parco nazionale Gesäuse, associazioni parchi naturali.</p>
<p>“4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)”</p>	<p>x</p>	<p><i>Stiria:</i> si veda il punto 1, pag. 46, nonché Legge sulle guardie montane e ambientali volontarie della Stiria 1977, LGBL. n. 49/1977 e successive modifiche LGBL. n. 87/2013 <i>Tirolo:</i> Legge sulla protezione della natura del Tirolo del 2005, LGBL. n. 26/2005 e successive modifiche LGBL. n. 144/2018; Legge sul Parco nazionale Alti Tauri del Tirolo, LGBL. n. 103/1991 e</p>

		<p>successive modifiche LGBL. n. 144/2018;</p> <p>Decreto sulla protezione della natura del <i>Tirolo</i> del 2006, LGBL. n. 39/2006, Decreto sulla protezione dei funghi del Tirolo del 2005 - LGBL. n. 68/2005; Decreto sulle guardie montane volontarie del Tirolo del 2003 - LGBL. n. 90/2002 e successive modifiche LGBL. n. 144/2018;</p> <p>Vari decreti su aree protette;</p>
“5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)”	x	In corso
“6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato)”	x	<p>In corso</p> <p><i>Stiria:</i> si veda www.naturschutz.steiermark.at</p> <ul style="list-style-type: none"> -) Guardie professionali delle aree protette -) Parchi naturali -) Parco nazionale -) Pubblicazione “Natur im Wort” (Natura a parole) -) Accademia di protezione della natura della Stiria -) ONG <p><i>Tirolo:</i> Accademia del parco nazionale, scuole dei parchi naturali, servizio agli insegnanti, edifici nei parchi naturali Längenfeld e Hinterriss con mostre</p>

		specifiche, eventi/escursioni/workshop nell'ambito della supervisione delle aree protette, giornata a porte aperte; giornata GEO sulla biodiversità; fascicoli su diverse tematiche
“7. Conclusioni, misure consigliate”		

Art. 7 Protocollo Protezione della natura -Pianificazione paesaggistica

Nota: rispondere alle seguenti domande, relative all'art. 7, solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di cinque anni.

6) Esistono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Riportate i dettagli.			
I relativi modelli, programmi e/o piani che sono stati vagliati in Austria sulla base di un apposito questionario sono stati trasmessi al Segretariato permanente.			
Natura 2000 - piani di gestione, piani di tutela, piani e misure di protezione delle specie, protezione della natura su base contrattuale (ÖPUL; programma per la promozione della protezione della natura, delle specie, dei biotopi e del paesaggio - N.A.B.L.); piani di tutela del paesaggio in aree protette europee e riserve naturali.			

7) Se esistono o sono in preparazione modelli, programmi e/o piani, al loro interno si presentano i seguenti elementi?	
a) Stato di fatto della natura e del paesaggio e sua valutazione	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Stato perseguito della natura e del paesaggio, nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:	<input checked="" type="checkbox"/>
misure generali di protezione, gestione e sviluppo	<input checked="" type="checkbox"/>
misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio	<input checked="" type="checkbox"/>

misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche	X
--	---

Art. 8 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione

8) Si ha un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale?	
Sì, in misura rilevante	
Sì, in misura limitata	X
No	
Qualora vi sia un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale, riportatene i dettagli.	
<ul style="list-style-type: none"> - Piano di sviluppo del Burgenland come linea guida, è previsto un aggiornamento. - Nel piano regolatore devono essere evidenziate le riserve naturali e le riserve paesaggistiche. L'indagine condotta sul territorio per inventariare le riserve naturali confluisce nel modello di sviluppo locale nel quadro del piano regolatore - Riunioni di lavoro comuni, attenzione ai piani specifici già in essere, disbrigo congiunto di pratiche burocratiche, etc. - Quanto definito nell'ambito della protezione della natura confluisce nell'assetto territoriale della <i>Bassa Austria</i> (individuazione delle aree protette nel piano regolatore, predisposizione piano paesaggistico, pianificazione intercomunale mediante limitazione dell'utilizzo di un'area, p.es. dichiarandola riserva naturale) - Legge sulla pianificazione ambientale della <i>Carinzia</i>: La Legge sulla pianificazione ambientale della Carinzia, LGBl. n. 52/2004 prevede per alcune proposte di piani e programmi rientranti nella propria sfera di applicazione (in particolare strumenti di pianificazione territoriale locale e intercomunale, piano di gestione dei rifiuti, pianificazione intercomunale relativa a impianti pubblici di trattamento dei rifiuti) la stesura di una relazione ambientale nella fase di elaborazione di un piano o programma. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera e della legge, la relazione ambientale deve riflettere anche gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti a livello internazionale e rilevanti per il piano o il programma (tra cui rientrano sostanzialmente anche gli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei relativi Protocolli); occorre illustrare come si sia tenuto conto di tali obiettivi nella stesura del 	

piano o del programma. Relazione ambientale e bozza di piano o programma devono essere oggetto di partecipazione civica.

- *Tirolo:*

Ai sensi dell'art. 28 della Legge sull'assetto del territorio del Tirolo (TROG 2016), l'inventariazione per il Piano di assetto del territorio locale (ÖROK) relativo allo sviluppo dei terreni edificabili deve includere anche le aree, le superfici fondiarie e gli immobili per i quali per legge esistono dei limiti di utilizzo, ad esempio acque pubbliche, zone di tutela delle acque, zone di rispetto, zone alluvionali, aree soggette a vincolo ambientale speciale, monumenti naturali, ecc.

Alcune modifiche dell'ÖROK, nonché di piani regolatori, che riguardino un sito Natura 2000, devono essere sottoposte a valutazione ambientale ai sensi della Legge sulla Valutazione di impatto ambientale del Tirolo. In base ad essa occorre redigere una relazione ambientale che valuti gli effetti significativi previsti di un progetto sull'ambiente.

Aree protette e monumenti naturali devono essere evidenziati nel piano regolatore (art. 35 TROG 2016).

Art. 9 Protocollo Protezione della natura - Interventi nella natura e nel paesaggio

9) Sono stati creati i presupposti per valutare, nei casi di misure e progetti a carattere privato e pubblico suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico?

Sì

x

No

Se sì, quali progetti devono essere sottoposti ad una valutazione?

Ciò si applica a tutti i progetti ai sensi della Legge sulla Valutazione di impatto ambientale del 2000 e nella misura in cui le conseguenze riguardino siti Natura 2000.

Tirolo:

Per i progetti occorre essenzialmente osservare gli obblighi di autorizzazione sanciti dalla Legge sulla protezione della natura del Tirolo del 2005 (art. 6 TNschG). Ciò vale per la costruzione di opere edili con più di 2500 m² di superficie costruita, per l'estrazione meccanica di materie prime, per la realizzazione di funivie, in alcune circostanze per la costruzione di nuove strade e sentieri, per l'edificazione di impianti sportivi e, in talune condizioni, per la modifica dei suddetti, per opere di scavo e riempimento e per la preparazione di terreni all'esercizio di sport motorizzati, ecc. Altre fattispecie sono disciplinate per siti specifici (corpi idrici, zone umide, boschi golenali) e per le aree protette

si applicano norme ancora più severe, come previsto dai rispettivi decreti.

Burgenland:

Fattispecie oggetto di verifica dell'art. 5 della Legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio del Burgenland (NG 1990) sono la realizzazione di edifici e di altre opere edili, recinzioni e delimitazioni; impianti per l'estrazione di pietra, argilla, sabbia, pietrisco, ghiaia e torba; creazione e ampliamento di laghetti e bacini di accumulo artificiali; realizzazione di dighe di sbarramento, deviazione, riempimento, posa condotte, pavimentazione, spostamento di corpi idrici o dell'alveo di ruscelli; realizzazione di linee elettriche aeree > 30kV; creazione di impianti per motocross e rally; realizzazione di aerodromi, di campi volo per aeromodelli, di campi da golf e da minigolf, nonché il riempimento o altre modifiche di fossati naturali oppure di gole distanti da zone edificate, zone edificabili e aree di traffico.

Alta Austria:

Le disposizioni di cui alla Legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio dell'Alta Austria del 2001 stabiliscono obblighi di autorizzazione per una serie di misure aventi un potenziale impatto, ad es. progetti per la realizzazione di strade urbane o strade forestali, di infrastrutture nel territorio alpino, impianti di risalita, piste da sci, neve artificiale, piste ciclabili e per motociclette, l'estrazione di materie prime geogeniche.

Stiria:

Le disposizioni della Legge sulla protezione della natura della Stiria del 2017 stabiliscono obblighi di autorizzazione per una serie di misure aventi un potenziale impatto negativo, ad es. progetti per la realizzazione di strade urbane o strade forestali, di infrastrutture nel territorio alpino, impianti di risalita, piste da sci, neve artificiale, piste ciclabili e per motociclette, l'estrazione di materie prime geogeniche.

Carinzia:

Determinati progetti devono essere sottoposti a una valutazione in conformità con le norme nazionali (Legge sulla protezione della natura, VAS, etc.). È necessario far riferimento alle numerose fattispecie autorizzative per i progetti sul territorio in conformità con la Legge sulla protezione della natura della Carinzia del 2002.

Bassa Austria:

Nel corso del procedimento autorizzativo dell'autorità preposta alla protezione della natura, ossia nell'ambito della Valutazione di incidenza dei siti Natura 2000

Salisburgo:

Obblighi di autorizzazione e di denuncia ai sensi degli artt. 25–27 della Legge sulla protezione della natura del Land Salisburgo del 1999; nonché ai sensi degli artt. 8, 10, 15, 18, 21, 22 lettere a e b, e dell'art. 34 della Legge sulla protezione della natura del Land

Salisburgo del 1993 e successive modifiche e della Legge sui parchi nazionali del Land Salisburgo del 1983

Vorarlberg:

Obblighi di autorizzazione di cui agli artt. 24, 25 e 33 della Legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico, LGBl. n. 22/1997 e successive modifiche LGBl. n. 1/2008

10) Il risultato della valutazione di misure e progetti privati e pubblici che possono danneggiare in modo rilevante e duraturo la natura e il paesaggio ha avuto effetti sull'autorizzazione/realizzazione dei progetti?

Sì

x

No

11) Si garantisce che non si verifichino compromissioni evitabili?

Sì

x

No

Se sì, come? Indicate anche le relative norme.

Ciò accade sostanzialmente attraverso modifiche di progetti, misure compensative e provvedimenti analoghi.

Tirolo: in presenza di un impatto negativo sugli interessi di tutela ambientale, l'autorizzazione ai sensi della Legge sulla protezione della natura del Tirolo del 2005 (TNSchG 2005) può essere rilasciata solo a condizione che altri interessi pubblici (in parte di lungo periodo) prevalgano su tale impatto ai fini dell'attuazione del progetto. Per contenere al minimo i danni si possono stabilire vincoli, condizioni o scadenze.

Ai sensi dell'art. 29 comma 4 della legge TNSchG 2005, l'autorizzazione deve essere negata, anche in presenza delle suddette condizioni, se l'obiettivo prefisso può essere raggiunto con una spesa sostenibile in rapporto al successo conseguibile, secondo una modalità che sia priva di impatto o abbia un impatto minimo sugli interessi di tutela ambientale (la cosiddetta valutazione delle alternative).

Burgenland: attuazione della Legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio del 1990 (NG 1990)

Alta Austria: l'autorizzazione può essere concessa solo se il progetto presentato non danneggia l'equilibrio naturale o le basi delle biocenosi di specie animali, vegetali, o fungine, non comprometta in alcun modo il valore ricreativo del paesaggio, non alteri il paesaggio in modo tale da contrapporsi all'interesse pubblico per la tutela della natura e del paesaggio oppure in presenza di interessi prevalenti. Al fine di contenere al minimo i danni possono essere imposti obblighi, condizioni e scadenze.

Bassa Austria: disposizioni di cui alla Legge sulla protezione della natura della Bassa Austria del 2000 (NSchG 2000) (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18)

Salisburgo: è comunque possibile una ponderazione degli interessi (sulla protezione della natura prevalgono direttamente interessi pubblici di particolare importanza). (Art. 3a della Legge sulla protezione della natura del 1999, NSchG 1999); possibilità di misure compensative art. 50 NSchG 1999.

Vorarlberg: procedimento di autorizzazione di cui agli artt. 35 e 37 della Legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico, LGBL n. 22/1997 e successive modifiche LGBL n. 1/2008

Carinzia: per l'autorizzazione di un impatto negativo non compensabile occorre da un lato notare che la Legge sulla protezione della natura della Carinzia prevede per tali casi una ponderazione di interessi e l'obbligo di creare habitat sostitutivi (art. 12 K-NSG 2002), e/o laddove ciò non sia possibile il versamento di un contributo monetario adeguato per la creazione di habitat sostitutivi da parte dell'autorità pubblica (assimilabile agli artt. 27 e 28 della Legge sulla protezione della natura della *Stiria* del 2017).

12) Il diritto nazionale prevede misure di compensazione obbligatorie per i danni inevitabili?

Sì

x

No

Se sì, quali? Indicate anche le relative norme.

Tirolo: le misure compensative sono previste solo in relazione ai siti Natura 2000, cfr. art. 14 comma 6 della Legge sulla protezione della natura del Tirolo del 2005, in base alla quale le autorità, in presenza di un importante impatto negativo sul sito Natura 2000 possono concedere un'autorizzazione solo in casi limitati e in tali casi devono prescrivere le misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale di Natura 2000.

Burgenland: in caso di un importante impatto negativo, predisposizione di habitat sostitutivi nonché di misure compensative ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Habitat (Legge sulla protezione della natura e sulla tutela del paesaggio del Burgenland del 1990, NG 1990, artt. 10 e 22d).

Carinzia: Legge sulla protezione della natura della Carinzia; si veda anche la risposta al quesito precedente

Bassa Austria: nelle aree protette europee (siti Natura 2000) nel corso della Valutazione di incidenza (vale anche per la *Stiria*), misure compensative nel quadro del procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 7 comma 4 della legge NSchG 2000.

Salisburgo: è tuttavia possibile una ponderazione degli interessi (sulla protezione della natura prevalgono direttamente interessi pubblici di particolare importanza). (Art. 3a della legge

NSchG 1999), possibilità di misure compensative art. 50 della legge NSchG 1999.

Vorarlberg: misure di compensazione ambientale di cui all'art. 37 comma 3 della Legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico, LGBL. n. 22/1997 e successive modifiche LGBL. n. 1/2008.

Alta Austria: art. 24 comma 6 della Legge sulla protezione della natura dell'Alta Austria del 2001 (NSchG 2001); in aree protette europee; art. 14 comma 3 e ss. della legge NSchG 2001: obbligo di misure compensative in caso impatto e danni gravi a habitat di alto valore naturale laddove occorra rilasciare l'autorizzazione in ragione di un interesse prevalente.

13) Si consentono compromissioni non compensabili?

Sì

x

No

Se sì, a quali condizioni? Indicate anche le relative norme.

Se dalla ponderazione degli interessi da effettuarsi nell'ambito della Valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge UVP-G-2000 risulti un interesse collettivo superiore o un interesse pubblico o privato prevalente, fatta eccezione per la sicurezza.

Tirol: in presenza di un determinato interesse pubblico di lungo periodo, che prevalga sugli interessi di protezione ambientale, come previsto dall'art. 29 commi 1-3 della Legge sulla protezione della natura del Tirolo del 2005.

Carinzia: si veda la risposta alla domanda 11

Art. 10 Protocollo Protezione della natura - Protezione di base

14) Si adottano misure atte a ridurre gli impatti ambientali e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?

Sì

X

No

Se sì, riportate i dettagli.

- Programma ambientale ÖPUL, protezione della natura su base contrattuale e progettuale e programmi di finanziamento dell'UE
- Prescrizione di vincoli, scadenze e condizioni nei procedimenti autorizzativi
- Piani di gestione, piani di tutela, attività di sensibilizzazione (p.es. scuole)
- Attuazione della Legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio del Burgenland (NG 1990)
- Designazione di aree protette; progetti mirati (p.es. di tutela e arredo)

15) Nelle misure atte a ridurre gli impatti ambientali e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio, in che modo si tiene conto anche degli interessi della popolazione locale?

- Nell'ambito di indennità finanziarie erogate per determinate forme di gestione (p.es. mancato guadagno, maggiori oneri) oppure per la rinuncia a misure che si ripercuotono su natura e paesaggio
- Coinvolgimento attraverso l'informazione degli interessati e il sostegno finanziario
- Protezione della natura su base contrattuale
- Ponderazione degli interessi nel procedimento autorizzativo
- Pubblicazione delle aree protette designate
- Coinvolgimento degli stakeholder (p.es. proprietari fondiari, rappresentanti di portatori di interessi) nella stesura di piani di sviluppo e di tutela (designazione di aree protette, piani di gestione per i siti Natura 2000) e pubblicazione di tali piani
- Laddove essi debbano essere conciliati con l'interesse pubblico di protezione della natura, si tiene conto adeguatamente di altri interessi
- Valutazione degli effetti sul valore ricreativo del paesaggio nel procedimento autorizzativo ai sensi della Legge sulla protezione della natura del Land *Salisburgo* (NSchG 1999)
- Consultazione del comune nei procedimenti in materia di protezione della natura
- In *Carinzia* i comuni assumono il ruolo di parte in causa nel procedimento in materia di protezione della natura (art. 53 della legge KNSG). Nei procedimenti autorizzativi, i comuni hanno diritto alla tutela degli interessi definiti dal diritto in materia di protezione della natura. Essi possono addirittura far valere tali interessi attraverso appelli e ricorsi dinanzi al tribunale amministrativo.
- In *Tirolo* ai comuni interessati dal procedimento in materia di protezione della natura spetta il ruolo di parte in causa nell'ambito della propria sfera di competenza e pertanto il diritto di presentare ricorso.

16) Si adottano misure idonee a conservare e ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Protezione della natura attraverso il programma ÖPUL, protezione della natura su base contrattuale e progettuale; tutela di territori di grande valore ecologico

- Programma austriaco sulle riserve forestali naturali
- Programma per lo sviluppo rurale, paesaggio rurale e interventi paesaggistici
- Designazione di aree protette, protezione della natura su base contrattuale

Piani di gestione in siti Natura 2000, progetti di rinaturalizzazione: corsi d'acqua, torbiere (zone Ramsar e riserve della biosfera) ecc.

- Finanziamenti per la creazione di biotopi, LIFE, progetti Interreg, etc.
- Messa a dimora di elementi paesaggistici: prima piantumazione o successive di siepi, viali alberati, ecc.
- Finanziamenti del Land per la tutela di territori di grande valore ecologico
- Designazione di monumenti naturali, ad es. ai sensi dell'art. 31 della legge TNSchG 2005 mediante deliberazione

17) Esistono accordi con i proprietari o gestori dei terreni utilizzati a fini agricoli e/o forestali allo scopo di ottenere la protezione, la conservazione e la gestione di biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione?

Sì

X

No

Se sì, riportate i dettagli.

- Protezione della natura su base contrattuale in generale (accordi specifici in aree protette con proprietari fondiari o agricoltori; riserve forestali naturali basate su accordi di diritto privato)
- Stipula di contratti individuali per misure addizionali
- Nell'ambito del programma ÖPUL, protezione della natura (conferme progetti)
- Programma di finanziamenti - N.A.B.L. (Programma per la promozione della protezione della natura, delle specie, dei biotopi e del paesaggio)

18) Quali strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato sono utilizzati per ottenere uno uso agricolo e forestale adatto?

- Programma ÖPUL: tutte le misure, in particolare la gestione ecompatibile e volta a promuovere la biodiversità, agricoltura biologica, limitazione di mezzi che aumentino la resa, promozione dei pascoli di alta montagna (alpeggio e pastorizia), gestione di territori di grande valore ecologico (protezione della natura), contenimento dell'espansione della vegetazione nel paesaggio rurale (gestione dei prati montani da sfalcio), rinuncia agli

insilati in determinate aree

- Indennità compensative nelle aree svantaggiate
- Aumento della competitività dei produttori primari attraverso un loro migliore coinvolgimento nella filiera alimentare grazie a regimi di qualità, l'aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, la promozione delle vendite in mercati locali e filiere corte, organizzazioni di produttori e associazioni interprofessionali
- Predisposizione e attuazione di progetti nell'ambito della protezione e dello sviluppo degli alpeggi
- Programma per la promozione della valle Valsertal
- Fondo per la protezione della natura
- Diverse strategie di marketing da parte delle organizzazioni degli agricoltori (azioni di informazione e promozione delle vendite, p.es. per prodotti biologici)
- Per altri strumenti si vedano le risposte al Protocollo Agricoltura di montagna

19) Si utilizzano misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale (nonché di altri usi del territorio) per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo?

Sì

x

No

Se sì, riportate i dettagli.

- Misura di protezione della natura del programma ÖPUL
- Fondo per la protezione della natura dei Länder: Fondo per la tutela del paesaggio del *Burgenland*, Fondo per il paesaggio della *Bassa Austria*, Fondo per la protezione della natura del *Vorarlberg*
- *Stiria*: programmi per la protezione della natura su base contrattuale sia UE che del Land, come il Programma per la conservazione dei biotopi (BEP), il Programma delle cellule forestali naturali BIOSA e diversi programmi di protezione della natura su base contrattuale Natura 2000
- Programma per la promozione della valle Valsertal
- Si vedano anche le risposte ai punti 16 e 17

Art. 11 Protocollo Protezione della natura - Aree protette

20) Quali delle seguenti misure sono state adottate nel periodo preso in esame? (Contrassegnate la casella corrispondente).

Le aree protette esistenti vengono conservate e gestite in coerenza con la loro funzione protettiva.	x			
Sono state delimitate nuove aree protette.	x			
Sono state ampliate le aree protette esistenti.	x			
Qualora la situazione fosse cambiata, riportate i dettagli (nome dell'area protetta, categoria nazionale o IUCN dell'area protetta, direttiva FFH o uccelli, posizione geografica, dimensioni, zonazione, data di istituzione/ampliamento).				
<p><i>Stiria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - P.es. nuova area protetta europea: la valle Ennstal situata tra Liezen e Niederstuttern <p>Liste e categorie di aree protette (nazionali, internazionali e aree protette UE nella Stiria) si veda anche al link www.naturschutz.steiermark.at</p> <p>Per posizione, dimensioni, zonazione ecc. si veda al link www.geoland.at und www.gis.steiermark.at (flora e fauna)</p> <p><i>Carinzia:</i></p> <p>In Carinzia, dal 2013 al dicembre 2018 sono intercorsi i seguenti cambiamenti per quanto riguarda i siti Natura 2000 e le aree protette europee:</p> <p>Cinque ampliamenti di aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AT2101000 e AT2129000 Parco nazionale Alti Tauri, Carinzia I e II: ampliamento area - ampliamento di 6.990 ha a un totale di 41.615 ha • AT2102000 Nockberge: ampliamento area di 232,78 ha a un totale di circa 7.976 ha • AT2118000 Gail nella valle Lesachtal: ampliamento area di 2,46 ha a un totale di 57,5 ha • AT2124000 Untere Lavant: ampliamento area di 37,05 ha a un totale di circa 168 ha • AT2134000 Mittagkogel: in attesa di deliberazione. Ampliamento area di circa 2.020 ha a un totale di circa 2.701 ha e modifica denominazione in Mittagkogel – Karawanken Westteil. <p>Nuova registrazione delle seguenti aree:</p>				
SITE_CODE	SITE_NAME	Dimensioni area (ha)	Decreto sulle aree protette europee (ESG VO)	LGBL. n.

AT2135000	Kalktuffquellen Lappenbach	4,80	No	
AT2136000	Gelbe Alpenrose in Lendorf	0,65	No	
AT2137000	Schlossberg Griffen	10,00	No	
AT2138000	Gurkmündung	24,40	No	
AT2139000	Grünspitz-Streifenfarn in Radenthein	6,10	No	
AT2140000	Millstätter See-Süd	39,50	No	
AT2141000	Watzelsdorfer Moos	32,60	No	
AT2142000	Ziegelteich bei Hörtendorf	6,85	No	
AT2143000	Lanzendorfer Moor	4,23	No	
AT2144000	Gutschen	52,60	No	
AT2145000	Motschulagraben	38,90	No	
AT2146000	Penkensee	8,00	No	
AT2147000	Lichtegg bei Knappenberg	3,00	No	
AT2148000	Krampelgraben bei Höhenbergen	16,45	No	
AT2149000	Schlosspark Krastowitz	0,50	No	
AT2150000	Leonstein	20,00	No	
AT2151000	Finkensteiner Moor	25,46	No	
AT2152000	Moor bei St. Margarethen	2,95	No	
AT2153000	Ebenthaler Schlucht	18,33	Sì	LGBL. n. 105/2018
AT2154000	Kosjak	146,00	Sì	LGBL. n. 78/2018
AT2155000	Tiffen	178,61	Sì	LGBL. n. 91/2018
AT2156000	Michaelergraben	138,30	Sì	LGBL. n. 95/2018
AT2157000	Ingolsthal	123,33	Sì	LGBL. n. 79/2018
AT2158000	Ossiacher Tauern	959,01	Sì	LGBL. n. 93/2018
AT2159000	Garnitzenklamm	250,14	Sì	LGBL. n. 99/2018
AT2160000	Sattnitz-Ost	697,64	Sì	LGBL. n. 92/2018
AT2161000	Kronhofgraben	897,45	Sì	LGBL. n. 101/2018
AT2162000	Trögerner Klamm	147,93	Sì	LGBL. n. 103/2018
AT2163000	In der Laka	500,06	Sì	LGBL. n. 98/2018
AT2164000	Rosegger Drauschleife e dintorni	85,40	Sì	LGBL. n. 65/2018
AT2165000	Koschuta	962,75	Sì	LGBL. n. 104/2018
AT2166000	Kokra	293,88	Sì	LGBL. n. 96/2018
AT2167000	Tscheppaschlucht - Ferlacher Horn	554,41	Sì	LGBL. n. 102/2018
AT2168000	Kirchbachgraben	94,31	Sì	LGBL. n. 97/2018
AT2169000	Kleinobir	1.452,30	Sì	LGBL. n. 100/2018
AT2170000	Wunderstätten	8,75	Sì	LGBL. n. 63/2018
AT2171000	St. Martiner Moor	45,32	Sì	LGBL. n. 77/2018
AT2172000	Moore am Ossiacher Tauern	21,53	Sì	LGBL. n. 64/2018

Tirolo:

- Riserve naturali nuove o neoistituite:

- Riserva naturale Engelswand (LGBL. n. 17/2009) - 39,8 ha;
- Riserva naturale Gaisau (LGBL. n. 51/2009) - 27,06 ha;

- Riserva naturale Schwemm (LGBL. n. 10/2009) - 65,7 ha;
 - Riserva naturale Tschirgant-Bergsturz (LGBL. n. 20/2009) - 342,5 ha;
 - Riserva naturale Afrigal (LGBL. n. 81/2010) - 71,6 ha;
 - Riserva naturale Kaisergebirge (LGBL. n. 65/2013) - 92,6945 km²;
 - Riserva naturale Egelsee (LGBL. n. 74/2018) - 3,63 ha;
 - Riserva naturale Arnspitze (LGBL. n. 18/2019) - 1152,97 ha.
- Nuova istituzione della zona di quiete Zillertaler und Tuxer Hauptkamm (LGBL. Nr. 108/ 2016) e dichiarazione della zona di quiete a parco naturale di alta quota: Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen (LGBL. n. 109/2016) - 42.170,62 ha.
 - Riserve paesaggistiche nuove o neoistituite:
 - Riserva paesaggistica Mösli (LGBL. n. 18/2010) - 207,5 ha;
 - Riserva paesaggistica Serles – Habicht – Zuckerhütl (LGBL. n. 28/2015) - 18.481,25 ha.
 - Nuovi siti Natura 2000 ai sensi della Direttiva Habitat: Tiefer-Wald - **AT3316000** (1,73 ha), Sinesbrunn - **AT3315000** (51,84 ha), Osttiroler Gletscherflüsse Isel, Schwarzach und Kalserbach - **AT3314000** (306,07 ha) – LGBL. n. 75/2018.
 - Sito nominato sito Natura 2000 nel 2018: Padeilemähder

Alta Austria, nuove aree protette e modifica delle aree in essere dal 01.01.2003:

- Riserva paesaggistica Wiesmoos, Comune Gosau; Distretto Gmunden; Gazzetta ufficiale del Land (LGBL.) n. 62/2004; 18,79 ha;
- Elemento paesaggistico protetto lago Krottensee a Gmunden, Distretto Gmunden; LGBL. n. 19/2005;
- Riserva naturale Quellflur bei Grueb, Comune Tiefgraben, Distretto Vöcklabruck; LGBL. n. 113/2003; 4,3173 ha;
- Riserva naturale Haslauer Moos, Comune Oberwang, Distretto Vöcklabruck; LGBL. n. 146/2003; 1,1152 ha;
- Riserva naturale Hollereck, Comune Altmünster, Distretto Gmunden; LGBL. n. 55/2004; 8,9488 ha
- Riserva naturale "Schwarzenbergwiese", Comune Grünburg, LGBL. n. 65/2005
- Riserva naturale Warscheneck Nord; Comune Spital am Pyhrn, Roßleiten, Vorderstoder e Hinterstoder; LGBL. n. 14/2008

- Riserva naturale Almsee, Grünau im Almtal, LGBI. n. 33/2013
- Riserva naturale Eibenwald, Laussa, LGBI. n. 56/2011
- Riserva naturale Goiserer Weißenbachtal, Bad Goisern, LGBI. n. 76/2013
- Riserva naturale Hollereck, Altmünster, LGBI. n. 85/2010
- Riserva naturale Kalksteinmauer, Laussa, LGBI. n. 96/2009
- Riserva naturale Katrin, Bad Ischl, LGBI. n. 103/2009
- Riserva naturale Steyr Schlucht, LGBI. n. 11/2016
- Riserva naturale Hornspitzmoore, LGBI. n. 31/2017
- Riserva naturale Mösl im Ebental, LGBI. n. 74/2017
- Riserva naturale Dachstein, LGBI. n. 17/2018
- Riserva naturale Jaidhaus, LGBI. n. 25/2016
- Riserva paesaggistica Altpernstein, Comune Micheldorf, LGBI. n. 55/2006
- Elemento paesaggistico protetto Himmelreich, comune Micheldorf, LGBI. n. 102/2008
- Area protetta europea Dachstein, Comune Hallstatt, Obertraun, LGBI. n. 18/2018
- Area protetta europea “Parco nazionale Kalkalpen” e dintorni, Alta Austria, LGBI. n. 16/2018
- Area protetta europea Mond- und Attersee, LGBI. n. 131/2006
- Area protetta europea Radinger Moorwiesen, LGBI. n. 13/2012
- Riserva naturale ed Area protetta europea “Burgberg in Losenstein”, LGBI. n. 36/2019
- Area protetta europea Planwiesen in Leonstein, LGBI. n. 73/2017
- Area protetta europea Mösl im Ebental, LGBI. n. 75/2017
- Area protetta europea Unteres Steyr- und Ennstal, LGBI. n. 14/2018

Bassa Austria:

- 2014 fusione della Riserva naturale Hundsau e delle Riserve naturali Rothwald I, II e III ad “area selvaggia Dürrenstein”
- Ampliamento dei siti della Direttiva Habitat (p.es. anche del sito Ötscher-Dürrenstein ai sensi della Direttiva Habitat)
- Decreto sulle riserve naturali, LGBI. 5500/13, art. 2 (66) – (74):

Riserva naturale	Superficie in ha
------------------	------------------

66. Grimsinger Au	21,51
67. Buchberg	21,25
68. Fehhaube-Kogelsteine	7,01
69. Gerichtsberg	6,00
70. Erdpresshöhe	5,07
71. In den Sandbergen	5,08
72. Windmühle	3,39
73. Pielachmündung-Steinwand	27,67
74. Deutschwald	93,13

Salisburgo:

- Siti Natura 2000 Rotmoos/Fuschertal
- Elementi paesaggistici protetti Zauchensee, Trattenbach

Vorarlberg:

- Roßbündta,
- Unter der Winterstaude,
- Rifa, Unterargenstein,
- Unter Stellerhöhe,
- Gortniel,
- Spona,
- Widdersteinmähder,
- Schöneberg,
- Übersaxen-Satteins,
- Frastanzer Ried,
- Leiblach-Erweiterung um die Schmelzwiese,
- Torfriedbach,
- Walsbächle,
- Üble Schlucht,
- Davenna,
- Ifen e

- l'area protetta europea Verwall, LGBI n. 56/2003

21) Quali misure sono state adottate per evitare compromissioni o distruzioni di aree protette nel territorio alpino (nel proprio Paese o in un altro)?

- Istituzione di servizi di assistenza per le aree protette
- P.es. progetto LIFE Lech/Tirolo
- Controllo del rispetto del quadro normativo
- Attività di sensibilizzazione nelle scuole, protezione della natura su base contrattuale, ecc.
- Ampliamento di aree protette
- Designazione di aree protette europee e in parte stesura di piani di gestione di siti Natura 2000
- [Piano di gestione per l'area selvaggia Dürrenstein 2013 - 2022](#)
- Introduzione di divieti di intervento
- Divieto di peggiorare lo stato
- Misure ai sensi delle leggi sulla protezione della natura: divieto di interventi, vincoli per le decisioni che possano minare l'efficacia, modifiche progettuali

22) È stata promossa l'istituzione o la gestione di parchi nazionali?

Sì, in misura rilevante	x
Sì, in misura limitata	
No	
Riportate i dettagli.	
P.es. Parco nazionale Alti Tauri, sostegno finanziario del Tirolo, eventi e attività organizzate dal Parco nazionale	

23) Sono state istituite zone di rispetto e di quiete che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi?

Sì	x	No	
Riportate i dettagli.			
- Istituzione di riserve forestali naturali			

- Riserve naturali in essere (p.es. Gößbachgraben, Galgenberg bei Rechnitz)
- Istituzione del Parco nazionale Gesäuse
- Importanti aiuti finanziari ai parchi nazionali in Austria
- Parco nazionale Kalkalpen in Alta Austria: dotazione finanziaria della società Nationalpark GesmbH proveniente dal livello federale e dall'Alta Austria: ciascuno per un ammontare di EUR 1,8 milioni/anno
- Designazione di zone di quiete ai sensi dell'art. 13 del piano di gestione del Parco nazionale per gestire i flussi di visitatori
- All'interno delle aree protette, in particolare nell'area selvaggia Dürrenstein"

24) Si è valutato in che misura debbano essere compensate le prestazioni particolari rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato di tale valutazione e se in seguito sono state adottate misure adeguate.

- Coordinamento degli strumenti finanziari in essere
- Nel *Burgenland* ciò è previsto dalla gestione del sito Natura 2000
- In *Alta Austria* si verifica se un vincolo di tutela può comportare un notevole aggravio gestionale o una cospicua perdita di reddito; sono possibili accordi contrattuali con il proprietario fondiario in merito a determinati servizi; compensazione finanziaria delle perdite in caso di tolleranza o rinuncia
- Si veda l'art. 23 comma 1 della legge NSchG 2000 della *Bassa Austria*
- *Tirolo*: si veda l'art. 34 TNSchG 2005; finanziamento di misure in conformità con i piani di gestione nei siti Natura 2000; ulteriori possibilità di finanziamento per progetti di protezione della natura ai sensi della linea guida sul sostegno finanziario per la protezione della natura e la lotta ai cambiamenti climatici del Tirolo.

Art. 12 Protocollo Protezione della natura - Rete ecologica

25) Sono state adottate misure idonee a creare una rete nazionale di aree protette ben definite, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - Coordinamento e selezione di particolari aree protette nell'ambito della candidatura per la rete di aree protette europee Natura 2000 - Designazione di nuove zone Ramsar 2005 (Moor- und Seenlandschaft Keutschach-Schiefling, Bayerische Wildalm-Wildalmfilz) - Protezione di zone umide e corpi idrici anche al di fuori delle aree protette - Cooperazione nella Rete delle aree protette alpine - <i>Tirolo</i>: Parco nazionale Alti Tauri, che comprende Salisburgo, Carinzia e Tirolo; Parco naturale Ötztal; Parco naturale Karwendel. 			

26) Sono state adottate misure idonee a creare una rete transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tirolo</i>: Si veda quanto illustrato all'art. 3 punto 3 - elenco delle aree protette transfrontaliere. Il Parco naturale Zillertaler Alpen con il suoi 2.733,2 km² fa parte, assieme alle aree protette limitrofe del Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina in Alto Adige, il Parco nazionale Alti Tauri in Tirolo, Salisburgo e Carinzia, la Riserva naturale Valsertal e la Riserva paesaggistica Vizze di Dentro, dell'insieme di aree protette più grande delle Alpi. - Rete di aree protette europee Natura 2000 - Progetto ECONNECT 			

27) Si armonizzano obiettivi e misure per le aree protette transfrontaliere?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, come? (Contrassegnate la casella corrispondente).			
Tramite discussioni/scambi bilaterali			<input checked="" type="checkbox"/>

Tramite discussioni/scambi multilaterali	x
Tramite il coordinamento degli obiettivi e delle misure progetto per progetto	x
Altro	
Riportate i dettagli.	
<ul style="list-style-type: none"> - P.es. progetto “Freizeit und Erholung im Karwendel” (Tempo libero e attività ricreative nel Karwendel) o il progetto Interreg IV “Pfitscherjoch grenzenlos, Geschichte und Zukunft eines zentralen Alpenüberganges” (Pfitscherjoch senza confini, passato e futuro di un valico alpino centrale) (2011-2014) - Procedura di concertazione ai sensi dell’art. 4 della Direttiva Habitat - Coordinamento di progetti nei pressi dei confini/transfrontalieri, che riguardano le aree protette europee (Natura 2000), a livello tecnico e amministrativo 	

Art. 13 Protocollo Protezione della natura - Protezione di tipi di biotopi

28) Sono state adottate misure volte ad assicurare la conservazione duratura dei biotopi naturali e quasi naturali, in una dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì	x	No	
Riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - Designazione di aree protette e siti Natura 2000 - Diversi strumenti finanziari, legislazione - Tutela ex lege di zone umide, ghiacciai, corpi idrici e rive - Ai sensi della legge NSchG 2000 della <i>Bassa Austria</i>, - Cartografia dei biotopi del Land <i>Salisburgo</i> (ultimata nel 2009), protezione in tutto il Land degli habitat a rischio (art. 24 della Legge sulla protezione della natura del Land <i>Salisburgo</i> del 1999 e successive modifiche 2002) - Progetto LIFE Lechtal (terminato nel 2006) - Progetto LIFE Natura Auenverbund Obere Drau II (2006-2010) - Nel <i>Vorarlberg</i> si sta portando a termine una valutazione dell’inventario cartografico. - In <i>Stiria</i> nell’ambito dei progetti cofinanziati dall’UE (LIFE, FEASR etc.) - <i>Tirolo</i>: cartografia dei biotopi 			
29) Si promuove la rinaturalizzazione degli habitat compromessi?			

Sì	x	No	
Riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - Ripristino di torbiere degradate, conversione di essenze arboree alloctone in biocenosi forestali autoctone - Eventualmente nel corso della gestione del sito Natura 2000 - Strumenti finanziari (p.es. programma di manutenzione delle siepi del Land <i>Salisburgo</i> 2002-2004, linea guida sul sostegno finanziario per la protezione della natura e la lotta ai cambiamenti climatici in Tirolo) - Progetti individuali: progetto di rinaturalizzazione nella riserva naturale "Lecermoos" (alta torbiera alpina); progetto LIFE Lechtal, piano di tutela paesaggistica Haider Senke (Saalfelden), piano di tutela paesaggistica Blinkingmoos (Wolfgangsee), piano di tutela paesaggistica Mondlinger Moor (Radstadt), progetto LIFE+ "Ausseerland" - Ente federale austriaco foreste 			

Nota: rispondere alla seguente domanda solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

30) Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, sono stati indicati i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure per assicurare la conservazione duratura dei biotopi naturali e quasi naturali, in una dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì*	x	No	
Se sì, quando sono stati indicati i tipi di biotopi?			
14.10.2004 (LAD-VD-I150/10025-2004 - VST-2156/550)			
Dicembre 2004 (VST-2156/567)			
Come convenuto, la lista è stata trasmessa al Segretariato permanente.			

*** La lista con i tipi di biotopi menzionati è già stata allegata ai precedenti rapporti periodici.**

Art. 14 Protocollo Protezione della natura - Protezione delle specie

31) Sono state adottate misure idonee a conservare le specie animali e vegetali selvatiche autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti e habitat sufficientemente estesi?			
Sì	x	No	

Riportate i dettagli.

- Progetti per rospo calamita, typha minima, bombina variegata, gipeto barbuto, ortolano, aquila
- Designazione di aree protette o siti Natura 2000, tutela o assistenza alle nursery riproduttive dei pipistrelli
- Attuazione di progetti per la protezione delle specie (p.es. lontra europea, cozza d'acqua dolce, ecc.), disposizioni per la protezione delle specie, misure per la protezione delle specie (protezione di anfibi, chiroterri), reintroduzione (gipeto barbuto, stambecco)
- Programmi di protezione delle specie per lince, allocco degli Urali, civetta, gufo, barbagianni
- Tutela della popolazione di gamberi di fiume e reintroduzione; designazione di siti Natura 2000 per pipistrelli, licenidi e ascalafidi...
- Protezione della natura su base contrattuale per contenere l'espansione della vegetazione su superfici prative di mesobromion erecti
- Sfoltimento per la conservazione e diffusione del gladiolo di palude

Nota: rispondere alla seguente domanda solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

32) Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino sono state indicate le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto minacciate in modo specifico?

Sì	x	No	
Se sì, quando?			<ul style="list-style-type: none"> - 14.10.2004 (LAD-VD-I150/10025-2004 - VST-2156/550) - Dicembre 2004, si veda VST-2156/567 <p>Come convenuto, la lista è stata trasmessa al Segretariato permanente.</p>

Art. 15 Protocollo Protezione della natura - Divieti di prelievo e di commercio

33) Esistono norme giuridiche che vietano quanto segue?	Sì	No
La cattura, il possesso, il ferimento, l'uccisione di determinate specie animali, il loro disturbo – particolarmente durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento	X	

Ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura	X	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari di determinate specie, o loro parti, prelevati dalla natura	X	
La raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento o l'estirpazione di determinate piante o parti di esse nella loro stazione naturale	X	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura di determinate specie	x	
Se sì, quali? Citate le disposizioni.		
<p>Leggi e decreti sulla protezione della natura dei Länder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Att. 23 - 25 della legge TNSchG 2005, in base alla quale è emanato il Decreto sulla protezione della natura del Tirolo del 2006, LGBl. n. 39/2006; - Legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio del <i>Burgenland</i> NG 1990; - Artt. 27 e 28 della Legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio dell'<i>Alta Austria</i> del 2001, Gazzetta ufficiale del Land n. 129 e successive modifiche: tutela speciale di specie vegetali, fungine ed animali (art. 27), disposizioni di tutela speciale (art. 28); - Artt. 17, 18 della legge NSchG 2000 della <i>Bassa Austria</i> e Decreto sulla protezione delle specie della Bassa Austria; - Artt. 29, 30, 31, 32 della legge NSchG 1999 del Land <i>Salisburgo</i> e artt. 2, 3, 4 del Decreto sulla protezione delle specie vegetali e animali, LGBl. n. 18/2001; - <i>Vorarlberg</i>: art. 5 del Decreto sulla protezione della natura del Vorarlberg; - IV Sezione della legge NSchG della <i>Carinzia</i>, LGBl. 79/2002 - Artt. 17 - 19 della legge NSchG 2017 della <i>Stiria</i> 		

Nota: rispondere alla seguente domanda solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

34) Sono state indicate le specie animali e vegetali protette dalle misure elencate nell'art. 15, commi 1 e 2 del Protocollo Protezione della natura?			
Sì*	X	No	
Se sì, quando?		<ul style="list-style-type: none"> - 14.10.2004 (LAD-VD-I150/10025-2004 - VST-2156/550) - Dicembre 2004 di (si veda VST-2156/567) <p>Come convenuto, la lista è stata</p>	

	trasmessa al Segretariato permanente.
--	---------------------------------------

***Allegare la lista delle specie animali e vegetali indicate.**

35) Qualora siano stati emanati divieti di prelievo e di commercio in conformità all'art. 15 del Protocollo Protezione della natura, sono state autorizzate delle eccezioni a tali divieti?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tirolo</i>: prelievo ammesso (a determinate condizioni) per la tutela di altre piante e animali selvatici e per la conservazione degli habitat naturali, per la prevenzione di gravi danni, in particolare a colture, bestiame, foreste, acque da pesca, corpi idrici e altre proprietà, nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica o per altre ragioni imperative di rilevante interesse pubblico, inclusi interessi di natura sociale o economica, o effetti positivi sull'ambiente, per finalità di ricerca e didattiche, di ricostituzione della popolazione e reintroduzione e dell'allevamento necessario a tali fini, inclusa la riproduzione artificiale di piante (artt. 23 e 24 della legge TNSchG 2005) - Prelievi ad esempio per scopi scientifici (art. 20 della legge NSchG 2000 della Bassa Austria) - Prelievo per danni alla pesca 			

36) Sono stati definiti i termini indicati nell'art. 15 comma 1 del Protocollo Protezione della natura e cioè "periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento"?			
Sì	In parte	No	
Se sì, come? Riportate le definizioni			
<p>Non esiste una definizione giuridica, ne esiste una tecnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disciplinati nell'art. 18 della legge NSchG 2000 della <i>Bassa Austria</i>: Ai sensi dell'art. 18 comma 4 rigo 3 e 4 è vietato danneggiare, distruggere o prelevare uova, larve, crisalidi o nidi, nonché danneggiare o distruggere tali animali, i loro luoghi di nidificazione, di deposizione delle uova, di cova o i rifugi dei medesimi. È inoltre vietato arrecare disturbo agli habitat e ai luoghi di riproduzione e di permanenza delle specie a rischio di estinzione e citate nel decreto, in particolare fotografandoli o filmandoli. - Art. 22 della Legge sulla protezione della natura della <i>Carinzia</i> del 2002 			

37) Sono stati meglio definiti altri termini che potrebbero creare delle difficoltà di interpretazione scientifica?			
Sì		No	X
Se sì, quali sono i termini e come sono stati definiti?			
Si veda l'art. 3 della Legge sulla protezione della natura dell' <i>Alta Austria</i> del 2001, Gazzetta ufficiale del Land n. 129 e successive modifiche			

Art. 16 Protocollo Protezione della natura – Reintroduzione di specie autoctone

38) Il vostro Paese promuove la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone, nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti di cui all'art. 16, comma 1 del Protocollo Protezione della natura?			
Sì	x	No	
Riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - Tamerice germanica (<i>Myricaria germanica</i>) - Lince, lupo, castoro, lontra europea - Progetto gipeto barbuto nel PN Alti Tauri - Progetto stambecco Rauris - Reintroduzione dello stambecco nell'area del gruppo del Glockner e dello Schober in Carinzia - Progetto di reintroduzione dell'alocco degli Urali in <i>Bassa Austria</i> 			

39) La reintroduzione e la diffusione avvengono sulla base di conoscenze scientifiche?			
Sì	x	No	
Riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> - Elaborate nell'ambito del progetto LIFE Alta Drava - Prima KOST (Centro di coordinamento nazionale per orso bruno, lince e lupo), ora Centro austriaco lupo, lince ed orso - La comunità venatoria gestisce la documentazione sulla lince 			

40) Dopo la reintroduzione si controlla e, se necessario, si regola lo sviluppo delle rispettive specie animali e vegetali?					
Sì	x	No		Non applicabile	

Art. 17 Protocollo Protezione della natura - Divieti di introduzione

41) Sono state emanate norme nazionali atte a garantire che non si introducano specie animali e vegetali selvatiche in una regione in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato?					
Sì	X	No			
Se sì, queste norme prevedono delle eccezioni?					
Sì	x	No		Non applicabile	
Qualora esistano indicate, se rilevanti, le rispettive norme e le eventuali eccezioni.					
<p>È stato predisposto il piano d'azione austriaco sulle specie alloctone (2004).</p> <p><i>Tirolo:</i> in linea di principio divieto, inclusa la possibilità di concedere un'autorizzazione in deroga di cui all'art. 23 comma 7 (introduzione di specie vegetali non autoctone), art. 24 comma 7 (introduzione di specie animali non autoctone) e art. 25 comma 6 (introduzione di specie non autoctone di volatili selvatici) della Legge sulla protezione della natura del Tirolo. L'autorizzazione può essere rilasciata laddove non si preveda né un esteso cambiamento nella flora e nella fauna preesistenti, né un impatto negativo sugli interessi della protezione della natura.</p> <p><i>Burgenland:</i> Legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio del Burgenland (NG 1990). L'introduzione presuppone l'autorizzazione, ad eccezione del fagiano. Le autorizzazioni possono essere concesse solo se non comportano alcun impatto negativo sull'ecosistema naturale.</p> <p><i>Bassa Austria:</i> in linea di principio è vietato, esiste la possibilità di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge NSchG 2000 della Bassa Austria.</p> <p><i>Salisburgo:</i> disposizioni sulla protezione delle specie ai sensi della Legge sulla protezione della natura del Land Salisburgo del 1999 (art. 33) e della Legge sulla caccia del Land Salisburgo del 1992</p> <p><i>Stiria:</i> obblighi autorizzativi e divieti. Art. 17 comma 9, art. 18 comma 8 e art. 19 comma 9 della legge StNSchG 2017</p> <p><i>Vorarlberg:</i> obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della Legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico LGBI n. 22/1997, e successive modifiche LGBI n. 1/2008</p>					

Art. 18 Protocollo Protezione della natura - Rilascio di organismi geneticamente modificati

42) Esistono norme giuridiche che, prima del rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche, prevedono la valutazione dei rischi che comportano per l'uomo e l'ambiente?

Sì

x

No

Se sì, quali? Citate le norme e indicatene il contenuto.

- Nei siti Natura 2000 ciò non deve pregiudicare l'obiettivo di conservazione
- Legge relativa alle misure preventive concernenti l'ingegneria genetica (Legge cautelativa sull'ingegneria genetica del *Burgenland*): garanzia di protezione delle specie vegetali e animali nelle aree protette dai possibili effetti di un rilascio.
- Decreto sull'introduzione di piante alloctone dell'*Alta Austria*, Gazzetta ufficiale del Land n. 47/1999; obbligo di autorizzazione per l'introduzione di piante geneticamente modificate
- Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge NSchG 2000 della *Bassa Austria* è vietata l'introduzione o la semina di organismi geneticamente modificati in natura
- Legge cautelativa sull'ingegneria genetica del Land *Salisburgo* LGBl. 75/2004, in base alla quale l'introduzione di Ogm è ammessa solo previa autorizzazione del governo del Land (art. 4)
- *Vorarlberg*: ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge sulla protezione della natura e sullo sviluppo paesaggistico, LGBl. n. 22/1997 e successive modifiche LGBl. n. 1/2008 è vietata l'introduzione o la semina di organismi geneticamente modificati in natura.
- *Alta Austria*: Legge cautelativa sull'ingegneria genetica dell'Alta Austria, LGBl. n. 79/2006 e successive modifiche LGBl. n. 111/2015: la coltivazione di Ogm deve essere comunicata. La coltivazione nel PN Kalkalpen in Alta Austria, in aree protette europee e in riserve naturali è vietata senza autorizzazione.
- Nel regime giuridico sull'introduzione di organismi geneticamente modificati, la *Carinzia* ha un ruolo pionieristico con la sua Legge cautelativa sull'ingegneria genetica, che ha raccolto anche il consenso della Commissione UE. La Legge cautelativa sull'ingegneria genetica della Carinzia, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Carinzia n. 5/2005 mira da un lato a garantire la possibilità di gestire le risorse naturali senza ricorrere all'ingegneria genetica e dall'altro a conservare le specie animali e vegetali selvatiche e i relativi habitat naturali in zone a conservazione speciale ai sensi del diritto ambientale. La legge disciplina sostanzialmente l'obbligo di comunicare l'intenzione di introdurre Ogm, l'iter burocratico da seguire, la facoltà del governo della Carinzia di vietare il rilascio di Ogm, l'obbligo delle autorità e dei beneficiari effettivi di informare, i principi per il rilascio di Ogm (l'obbligo di

adottare “misure precauzionali” e di tutelare gli interessi di protezione della natura), gli strumenti di polizia amministrativa, la creazione di un registro sull’ingegneria genetica della Carinzia, nonché il risarcimento di danni causati al terreno e al suolo, alle colture e ai prodotti non ancora messi al riparo a seguito delle misure adottate dalle autorità.

- Legge cautelativa sull’ingegneria genetica della *Stiria* - StGTVG, LGBL. n. 97/2006. Attraverso questa legge si tutelano anche le aree protette europee e le riserve naturali, i parchi naturali e il Parco nazionale Gesäuse, da una diffusione di organismi geneticamente modificati (Ogm) che pregiudichi l’obiettivo di conservazione. L’introduzione di Ogm è ammessa solo previa autorizzazione.
- Legge cautelativa sull’ingegneria genetica del Land *Tirolo* – LGBL. n. 36/2005 e successive modifiche LGBL. n. 144/2018

Art. 19 Protocollo Protezione della natura - Misure integrative

43) Oltre alle misure previste dal presente Protocollo, ne sono state adottate altre?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Protezione della natura

44) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - Diffusione, elevato impegno di risorse finanziarie e umane - Scarsa accoglienza da parte della popolazione - Obblighi onerosi di notifica ai fini statistici, legati soprattutto alla scarsa disponibilità delle risorse per gli inventari ai sensi dell’allegato 1 del protocollo 			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

45) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!	
-	<p><i>Burgenland:</i></p> <p>Dato che solo una minima percentuale del territorio del Burgenland rientra nel</p>

perimetro di applicazione della Convenzione delle Alpi e che gran parte di esso è soggetto a vincoli di tutela, l'attuazione può essere ritenuta nel complesso molto efficace.

- *Alta Austria:*

Allo stato attuale l'efficacia non può essere giudicata in modo adeguato. La valutazione dell'efficacia delle misure di protezione nelle aree protette tuttavia avrà luogo in futuro.

L'efficacia delle misure sarà rilevabile anche nell'ambito del monitoraggio dei siti Natura 2000.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Agricoltura di montagna - Ruolo degli agricoltori

1) Si riconosce agli agricoltori in territorio alpino il ruolo di protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e rurale, per i loro compiti multifunzionali?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Preservare un'agricoltura contadina in tutto il territorio è un importante obiettivo della politica agricola. Con la concessione di sovvenzioni, in particolare nelle zone montane, si intende consentire alle aziende di rimanere in tali zone, al fine di conservare e curare il paesaggio naturale e rurale.</p> <p>Il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 attualmente in corso – e in particolar modo il programma ambientale ÖPUL 2015 (Programma austriaco per la promozione di un'agricoltura ecocompatibile, estensiva e che salvaguardi gli habitat naturali) in esso contenuto, nonché l'indennità compensativa per le zone svantaggiate – contribuiscono alla conservazione. Un contributo determinante è imputabile anche ai relativi programmi che li hanno preceduti.</p> <p>Oltre al settore produttivo, i programmi mirano in particolare alle esigenze di tutela del paesaggio e di conservazione del paesaggio rurale. Misure quali lo sfalcio di pendii ripidi, la promozione dell'economia degli alpeggi, la promozione di aree agricole di grande valore ecologico sono approcci concreti per la compensazione dei servizi dell'agricoltura alla conservazione del paesaggio rurale.</p> <p>L'economia degli alpeggi e la loro multifunzionalità sono disciplinate ad esempio nell'art 3 comma 1 lettera 2 della Legge sulla protezione degli alpeggi e delle aree coltivate dell'<i>Alta Austria</i>.</p> <p><i>Vorarlberg</i>: in materia di agricoltura e silvicoltura, il consiglio ed il governo del Vorarlberg</p>			

adottano decisioni solo all'unanimità; e dai media del Vorarlberg emerge chiaramente che l'attività degli agricoltori gode di grande apprezzamento pubblico.

In *Carinzia* si organizzano regolarmente seminari ed incontri informativi sul tema del "paesaggio rurale" per i gestori di alpeggio. Si trattano ad esempio la riconversione di alpeggi invasi dalla vegetazione in pascoli, la sensibilizzazione e o la valorizzazione dei prati montani da sfalcio. Molti progetti di ricerca coinvolgono la popolazione agricola.

2) Gli agricoltori nel territorio alpino sono resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

I futuri programmi di finanziamento sono sviluppati coinvolgendo i gruppi di interesse organizzati e i diversi gruppi di stakeholder, in particolare i rappresentanti degli interessi degli agricoltori, ma anche della protezione della natura e della tutela ambientale nelle misure di sostegno all'agricoltura.

La partecipazione volontaria ai programmi di finanziamento proposti garantisce a tutti gli agricoltori la possibilità di decisione e scelta.

Data l'alta percentuale di popolazione che rappresenta a livello comunale, la popolazione agricola di norma partecipa attivamente ai processi decisionali a livello locale (piani regolatori, ...)

Consulenza e dialogo sia nella stesura che nell'attuazione dei progetti di sviluppo.

Art. 6 Protocollo Agricoltura di montagna - Cooperazione internazionale

3) Quali delle seguenti attività sono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale per quanto riguarda l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate la casella corrispondente).

Valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola	x
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione del presente Protocollo	x
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per assicurare la realizzazione delle finalità del presente Protocollo	x
Promozione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione	x
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni agricole e ambientali	

Promozione di iniziative comuni	x
Promozione della cooperazione internazionale tra i media	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze	x

4) Contrassegnate la casella o le caselle che meglio descrivono il tipo di cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	x
Aggiornamento/Training	x
Progetti comuni	x
Altro	x
Se avete selezionato "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
<p>La valutazione congiunta degli sviluppi della politica agricola avviene sostanzialmente al livello delle regioni confinanti ARGE-Alp (in particolare Alto Adige, Trento e Baviera).</p> <p>I progetti di ricerca attingono sostanzialmente anche ai programmi di finanziamento europei come INTERREG. In questo settore vi è una intensa collaborazione con l'Alto Adige. INTERREG è anche il programma ideale per approfondire i contatti e la collaborazione a livello locale e regionale.</p> <p>Per promuovere la condivisione di esperienze, già negli anni '80 <i>Tirolo</i>, Alto Adige e Trento diedero vita ad un partenariato dei centri di formazione in ambito agricolo, che continua ad operare attivamente.</p> <p>Il contesto INTERREG più rilevante per il Vorarlberg è l'ABH, l'area Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein, che comprende Liechtenstein, cantoni svizzeri e circondari di Baviera e Baden-Württemberg. Sarebbe opportuno integrare la cooperazione istituzionalizzata nell'ambito della ricerca tra l'Austria (capofilata dal BMNT), Baviera e Alto Adige, nonché l'ARGE Alp.</p> <p>Nel quadro della presidenza della Piattaforma Agricoltura di montagna, il BMNT ha predisposto assieme all'Ufficio federale per l'agricoltura e gli agricoltori di montagna e all'Agenzia federale per l'ambiente uno statement dal titolo "L'economia degli alpeggi quale patrimonio culturale", pubblicato nell'ambito dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018.</p>	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
<p>Secondo le attuali valutazioni, i progetti congiunti in ambito INTERREG sono estremamente importanti, da un lato perché rappresentano un incentivo economico (il 50% dei finanziamenti proviene da fondi UE) e dall'altro perché sono strutturati in modo relativamente chiaro. Il</p>	

limite temporale e le prove dei successi conseguiti assicurano un lavoro mirato ai progetti e un grande impegno da parte dei partner del progetto

Conferenze comuni, congressi, escursioni, condivisione di esperienze, contatti con esperti del settore

Attuazione congiunta di progetti, organizzazione di convegni strategici sull'orientamento futuro della politica agricola

Art. 7 Protocollo Agricoltura di montagna - Incentivazione dell'agricoltura di montagna

5) Si adottano le seguenti misure per incentivare l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate la casella corrispondente).	Sì	No
Promozione differenziata delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza alle differenti condizioni dei siti	x ²⁸	
Promozione dell'agricoltura di montagna tenendo conto delle sfavorevoli condizioni naturali dei luoghi	x	
Particolare sostegno alle aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima	x	
Equo compenso del contributo che l'agricoltura di montagna fornisce, nell'interesse generale, alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale, nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi normali, nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni	x	
Se sono state adottate una o più misure di incentivazione tra quelle indicate, riportatene i dettagli.		
<ul style="list-style-type: none"> - L'agricoltura di montagna e in particolare la coltivazione minima in siti estremi beneficiano del sostegno di misure di finanziamento che tengono conto soprattutto dei vincoli naturali (indennità compensativa per aree svantaggiate e sussidi nazionali, programma agroambientale austriaco (ÖPUL) e linea guida specifica sui finanziamenti ai progetti di sviluppo rurale). - Soprattutto con l'ultima revisione dei criteri base dell'indennità compensativa e degli aiuti diretti sostanzialmente disaccoppiati dalla produzione (passaggio da UBA ad aiuti di superficie) e il conseguente aumento dei fondi, la compensazione dell'agricoltura di montagna ha portato a un aumento dei contributi erogati per 		

²⁸ Delle diverse condizioni dei siti si tiene conto solo ai fini dell'indennità compensativa.

compensare le condizioni agricole sfavorevoli. Sulla base dei calcoli dei risultati che emergono dalle voci contabili (cfr. Green Report) si compensa pertanto una maggiore percentuale del divario di reddito tra agricoltori di montagna e non.

- In che misura tale compensazione dell'agricoltura di montagna risulti adeguata, è da valutare in relazione all'intera società. Un dato di fatto è che i pagamenti diretti dei servizi dell'agricoltura praticata in siti estremi di montagna rappresentano più di un terzo del reddito aziendale.
- Misure specifiche dei Länder, come i pagamenti complementari e il sostegno a un impiego comune dei macchinari attraverso la promozione di forme associative per un uso collettivo dei macchinari e di cooperazione interaziendale organizzata.
- Esperti delle autorità agricole predispongono progetti di sviluppo in accordo con gli agricoltori
- Nell'infrastrutturazione esterna e interna degli alpeggi, investimenti nell'edilizia e approvvigionamento energetico per gli alpeggi
- Creazione e gestione di superfici pascolive, separazione di foresta e pascolo
- Accordi contrattuali, riferiti a progetti e servizi, sono possibili grazie alla protezione della natura su base contrattuale, p.es. nei parchi nazionali e attraverso il programma OPÜL
- *Stiria*: cosiddette "misure strutturali" come il premio di insediamento
- *Vorarlberg*: oltre allo strumento finanziario principale, l'indennità compensativa per le aree svantaggiate, si applicano anche misure ÖPUL quali ad esempio
 - o gestione di prati montani da sfalcio,
 - o gestione di territori di grande valore ecologico (protezione della natura),
 - o alpeggio e pastorizia.

Nell'indennità compensativa e in una selezione di misure del programma ÖPUL si concedono pagamenti complementari

- *Carinzia*: come esempio di finanziamento speciale si cita il programma di recupero degli alpeggi per la riconversione di alpeggi invasi dalla vegetazione in superfici pascolive. In particolari aree protette (parchi nazionali) si concedono pagamenti complementari nell'ambito delle misure di investimento, ad es. per la realizzazione di opere conformi ai vincoli dei parchi nazionali – ovvero che si realizzano solo nelle zone esterne ai parchi nazionali - per il restauro di opere tradizionali di valore storico e culturale e per l'utilizzo dei terreni disciplinato da contratti.

Art. 8 Protocollo Agricoltura di montagna - Pianificazione territoriale e paesaggio culturale

6) Si tiene conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Riportate i dettagli.

La pianificazione territoriale è suddivisa in più ambiti di competenza. È lecito dubitare che si tenga sempre conto delle particolari condizioni delle aree montane.

Non esistono piani delle aree a rischio per tutto il territorio, di cui tengano conto le misure di pianificazione territoriale, e una stretta osservanza non è sempre garantita.

Progetti edilizi sono ammessi solo in zone che non presentano pericoli naturali.

Le strutture edilizie necessarie alla coltivazione possono essere realizzate nelle aree prative con tale destinazione e ciò vale anche per la gestione degli alpeggi

Stiria: i programmi di sviluppo regionali basati sulla Legge sull'assetto territoriale della Stiria sono decreti attuativi ai sensi della Legge sull'assetto territoriale e costituiscono la base per l'assetto territoriale a livello comunale. Nei nuovi programmi di sviluppo della Stiria si formulano - sulla base di una suddivisione paesaggistico-territoriale - obiettivi e misure specifici, attuabili con i mezzi della pianificazione territoriale per il paesaggio naturale e rurale della Stiria, in particolare per il territorio alpino. Inoltre esistono obiettivi concreti per la tutela paesaggistica al di là della Legge sulla protezione della natura (riserve paesaggistiche). Nella pianificazione territoriale, in relazione alla valutazione ambientale strategica, occorre entrare anche nel merito delle esigenze d'uso dell'uomo. Allo stesso modo sarebbe opportuno tenere conto altresì delle condizioni particolari delle aree montane.

Salisburgo: in caso di ricomposizione fondiaria - anche in caso di fusione e ricomposizione fondiaria nel *Vorarlberg* - ai sensi della Legge fondiaria del Land Salisburgo (1973 e successive modifiche) occorre tenere conto in particolare delle esigenze ecologiche (piano accessorio di tutela del paesaggio).

Nei consorzi comunali e nelle comunità di pianificazione regionale del *Vorarlberg* si promuove e stimola la cooperazione.

7) Si prevedono i terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti, affinché l'agricoltura di montagna possa svolgere i suoi compiti molteplici?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, secondo quali criteri sono stati scelti questi terreni?

Vagliare esattamente il risultato economico delle singole modalità di utilizzo, e in particolar modo delle aree prative e foraggere, è l'elemento fondamentale per individuare la gestione agricola adatta alle condizioni locali. Il principale documento di riferimento, le "Linee guida per una corretta fertilizzazione nelle colture a campo aperto e nelle aree prative", 7° edizione del 2017 (<https://www.bmnt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/boden-duengung/Richtlinie-f-r-die-sachgerechte-D-ngung-im-Ackerbau-und-Gr-nland.html>) del Comitato consultivo sulla fertilità e la difesa del suolo, offre ad esempio interessanti tabelle pratiche, che consentono a tutti gli agricoltori di stimare la produttività dei propri terreni e di adattare di conseguenza la fertilizzazione con i nutrienti principali.

I piani regolatori e i modelli di assetto territoriale locale, stabiliscono i settori nei quali è previsto un uso agricolo o silvicolo (aree inedificate). In tale contesto si tiene conto anche delle rispettive esigenze. In base alla Legge sulla difesa del suolo del Land *Salisburgo* del 2001 esiste la possibilità di includere quei terreni che sono di particolare importanza per la produzione agricola.

Estendere la coltivazione a tutto il territorio è uno degli obiettivi primari dell'agricoltura del *Vorarlberg* (p.es. tutela del paesaggio rurale per la conservazione della diversità biologica ed agricola, nonché per la salvaguardia di terreni agricoli produttivi, soprattutto la gestione di prati, pascoli e campi, ai sensi dell'art 3 comma 2 lettera c della Legge sulla promozione dell'agricoltura e della silvicoltura) e di tutta l'Austria.

8) Si conservano e ripristinano gli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione?

Sì

x

No

Se sì, riportate qualche esempio.

- Gli elementi tradizionali del paesaggio rurale di cui sopra sono oggetto del programma ÖPUL (misure per la gestione dei territori di grande valore ecologico, contenimento dell'espansione della vegetazione sui pendii, alpeggio, pastorizia e pascolo, microstrutture territoriali da conservare, cura di territori di grande valore ecologico, conservazione e realizzazione di nuovi elementi paesaggistici).
- Misure ÖPUL per la gestione ecompatibile e volta a promuovere la biodiversità, nonché agricoltura biologica: presupposto per il finanziamento è la conservazione e la gestione ecompatibile degli elementi paesaggistici. Ogni agricoltore, che partecipa al finanziamento, si impegna a salvaguardare gli elementi di tutela paesaggistica.
- Inoltre sono tutelati anche legalmente laddove rientrano nelle disposizioni delle leggi sulla protezione della natura dei Länder.

- Aree protette su base contrattuale, programmi di finanziamento, consulenza
- Conservazione e gestione delle foreste, obbligo di riforestazione sono disciplinati dalla Legge forestale (legge federale).
- Salvaguardia e tutela del suolo degli alpeggi, salvaguardia di una pratica pascoliva sufficiente sugli alpeggi
- Esempi concreti dalla *Stiria*: progetto lungo il tratto ferroviario della Sulmtalbahnhof: esteso progetto per la realizzazione di siepi avviato dalla Österreichischer Naturschutzbund (Associazione austriaca per la protezione della natura); Parco naturale Pöllauertal: peri isolati della varietà Hirschbirne (derivante da *Pyrus nivalis*) e frutteti estensivi; Hartberger Gmoos: vasti prati umidi; Pölshof bei Pöls: prati secchi e magri con stipa pennata stiriana
- *Carinzia*: nell'ambito del programma per il paesaggio rurale della Carinzia si ripristinano o creano ex novo gli elementi paesaggistici tipici della regione (p.es. muri a secco, siepi). Anche nell'ambito delle misure di ricomposizione fondiaria si progettano e attuano elementi tipici del paesaggio. È in corso da diversi anni un progetto speciale per la frutticoltura estensiva volto alla conservazione delle antiche cultivar locali.
- *Vorarlberg*: fusione Bizau-Moos grazie alla stretta collaborazione degli Uffici tecnici del governo federale, nonché dei proprietari e gestori, che ha portato a un decreto del governo del Land volto a conservare l'estesa zona umida con le sue torbiere alte, basse e intermedie, e a proteggerla da fertilizzanti e nutrienti provenienti dalle zone limitrofe.

9) Si adottano misure particolari per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Rinnovamento dei villaggi (conservazione del patrimonio rurale e sviluppo dei villaggi) nel quadro del programma austriaco per lo sviluppo rurale (ÖPFEL), capitolo IX "adattamento e sviluppo di aree rurali".
- *Alta Austria*:
 - o Organizzazione con cadenza biennale del concorso di architettura rurale dell'*Alta Austria* e continua consulenza nell'edilizia agricola.
 - o Grazie agli incentivi per il rifacimento dei tetti in legno tradizionali, tipici

dell'Alta Austria (in particolare con le scandole in legno di larice) - vale anche per il Vorarlberg - sin dal 2000 sono stati rifatti i tetti di circa 120 malghe, dando un prezioso contributo alla cultura del Land. Grazie a tale esemplare misura finanziaria dell'Alta Austria, oggi le malghe sono provviste quasi esclusivamente di tetti in legno.

- Per la costruzione delle malghe si preferisce usare il legno come materiale da costruzione. Attraverso uno speciale programma di finanziamento dell'Alta Austria per il periodo 2014 - 2020 si incentivano maggiormente gli interventi costruttivi in legno tradizionali e tipici della regione sugli alpeggi (piccola architettura rurale), come tetti di scandole di legno e tetti di assi, grondaie di legno, rivestimenti di scandole, abbeveratoi e diverse recinzioni in legno grazie a contributi forfetari.

- *Stiria*: consulenza nell'ambito della Camera regionale per l'agricoltura e la silvicoltura – inoltre è oggetto di pianificazione e delle disposizioni della pianificazione territoriale. Finanziamento per fabbricati rurali.
- *Salisburgo*: nel quadro della misura di finanziamento dei fabbricati rurali si incentivano le fattorie tradizionali. Nell'ambito dello sviluppo rurale: finanziamento di tetti di scandole di legno, recinzioni tipiche della regione...
- *Carinzia*: nell'ambito della promozione degli investimenti possono essere finanziate esclusivamente le malghe con tetto in legno. Per la realizzazione di malghe conformi ai vincoli dei parchi nazionali e per la costruzione o il recupero di edifici tipici della regione nei parchi nazionali si erogano sovvenzioni sotto forma di pagamenti complementari.

Art. 9 Protocollo Agricoltura di montagna - Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

10) Sono state adottate tutte le misure indispensabili a favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensivi, naturali e caratteristici del territorio, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?

Sì	x ²⁹	No	
Se sì, quali sono queste misure?			

²⁹ Il sì non ha valenza esclusiva. In relazione al prezzo del latte e alla commercializzazione di latte biologico ci sono ancora delle lacune.

- Introduzione del programma ambientale austriaco ÖPUL dal 1995 e il suo prosieguo nel 2000 e 2007, nonché altre iniziative regionali di finanziamento.
- Soprattutto l'ÖPUL prevede diversi approcci per favorire i metodi di coltivazione estensiva (promozione dell'agricoltura biologica, delle aree prative estensive, della rinuncia a sostanze di sintesi, alpeggio, rinuncia a insilato ecc.). Tuttavia, poiché i programmi mirano innanzitutto alla coltivazione estensiva, non si tiene pressoché conto dei prodotti agricoli tipici (si vedano anche le risposte alle domande che seguono in relazione ai prodotti agricoli); attraverso misure volte a promuovere la qualità e le vendite si possono sostenere tali approcci anche al di là del programma agroambientale.
- Promozione e progetti speciali nello sviluppo rurale
- Promozione di un'economia degli alpeggi naturalistica e che rispecchi le caratteristiche del territorio.
- *Vorarlberg*: rinuncia agli insilati in determinate zone; Vorarlberger Bergkäse (formaggio di montagna DOP del Vorarlberg), Vorarlberger Alpkäse (formaggio d'alpeggio DOP del Vorarlberg), Genussregionen (Terre di sapori) (Vorarlberger Sauerkäse (Sura Kees) nel Montafon).

11) Si sono ricercati, insieme ad altre Parti contraenti, criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensivi, naturali e caratteristici del territorio, nonché per tutelare e valorizzare i prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali sono questi criteri?

L'agricoltura biologica, in quanto metodo di coltivazione estensiva e sostenibile, è disciplinata da norme comuni UE. Sia l'UE che diversi Stati membri sono Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.

L'agevolazione dei prodotti agricoli si evince, seppure in misura limitata, dalle diverse norme UE riguardanti l'etichettatura (DOP...); per quanto riguarda invece il mercato (sostegno al marketing con criteri d'origine regionale), le norme in materia di concorrenza dell'UE rappresentano in parte un ostacolo.

Vorarlberg: la società Ländle Qualitätsprodukte Marketing GmbH è stata creata proprio a questo scopo

Carinzia: prodotti di denominazione di origine protetta come il formaggio Gailtaler Almkäse.

Art. 10 Protocollo Agricoltura di montagna - Allevamenti adeguati al contesto e diversità genetica

12) Quali misure sono state adottate affinché gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche, compresi gli animali domestici tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici possano essere mantenuti in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente?

- In un punto specifico, il programma ÖPUL tiene conto anche dell'allevamento e della riproduzione di razze animali a rischio. Il finanziamento avviene nell'ambito della linea guida speciale ÖPUL in conformità con la misura "Allevamento di razze a rischio".
- Il programma ÖPUL sostiene una gestione in linea con le condizioni locali, limitata al terreno disponibile ed ecocompatibile.
- Promozione dell'alpeggio, della pastorizia e del pascolo nel programma ÖPUL
- Indennità compensative per aree svantaggiate
- 1982: fondazione di ÖNGENE, l'Associazione nazionale austriaca per le riserve genetiche: l'associazione per la tutela e la salvaguardia delle patrimonio genetico delle razze di bestiame locali impiegate in agricoltura, a rischio di estinzione e per l'elaborazione di nuove strategie di allevamento; misure quali la creazione di un registro delle razze di bestiame a rischio in Austria; misure per la conservazione delle razze da allevamento a rischio, avvio di progetti di ricerca, approfondita opera di sensibilizzazione.

Esempi concreti: programma di allevamento delle razze Pinzgauer Rind e Original Braunvieh.

13) Si conservano le strutture agricole, pastorizie e forestali, necessarie per gli allevamenti tradizionali?

Sì	x	No	
----	---	----	--

14) In caso di gestione estensiva al pascolo, si mantiene un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra la consistenza delle superfici foraggere e quella degli allevamenti?

Sì	x	No	
----	---	----	--

15) Sono state adottate le misure necessarie per mantenere l'allevamento tradizionale (in particolare nel campo della ricerca e dell'assistenza tecnica per preservare la diversità genetica degli allevamenti e delle colture)?

Sì	x	No	
Se sì, quali sono le misure adottate? Indicate in particolare anche gli eventuali risultati della ricerca e della consulenza.			
L'assistenza scientifica nell'ambito del programma ÖPUL (Programma per la conservazione della diversità di razze e varietà di bestiame e di piante colturali) per le razze animali a rischio avviene a livello nazionale attraverso l'Università di agraria e l'Università di medicina veterinaria ed è legata a diverse organizzazioni specializzate nella conservazione delle antiche razze e varietà di animali da allevamento (Öngene, ...).			
<i>Stiria</i> : cooperazione con: centro per le sementi di Gleisdorf, centro sperimentale per le colture speciali a Wiesen - che fa capo all'Ufficio tecnico 10B dell'amministrazione regionale, centro sperimentale per la frutticoltura di Haidegg – Ufficio tecnico 10B, cooperazione in seno alla Comunità di lavoro delle banche dei geni austriache. Nel settore delle razze da allevamento si avviano molte attività attraverso organizzazioni di allevatori, centri di fecondazione, istituti universitari, istituti federali ed associazioni private per la conservazione e la salvaguardia di antiche razze da allevamento.			
<i>Salisburgo</i> : ricerche relative ad antiche razze di piccoli ruminanti domestici, diffusione del gambero di fiume e di grandi bivalvi nel Land Salisburgo.			

Art. 11 Protocollo Agricoltura di montagna - Commercializzazione

16) Sono state adottate misure volte a creare condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
Nell'ambito della linea guida specifica sui finanziamenti ai progetti di sviluppo rurale del programma austriaco per lo sviluppo rurale 2014-2020 si finanziano anche la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli. Un finanziamento può ovviamente essere richiesto anche da aziende che operano specificamente nelle aree montane.			
Questa linea guida speciale prevede anche il finanziamento della partecipazione a sistemi di qualità alimentare, che promuovono la produzione, l'immissione in commercio e la vendita di prodotti alimentari pregiati, di particolare qualità (sistemi di qualità alimentare unionali e nazionali, che vanno chiaramente al di là dei requisiti di legge e commerciali).			
La linea guida speciale prevede anche agevolazioni attraverso misure di informazione e promozione delle vendite per sistemi di qualità alimentare di organizzazioni di produttori, che contribuiscano all'informazione dei consumatori attraverso i prodotti realizzati nel quadro di tali regimi di qualità e a garantire migliori possibilità di vendita e un maggiore valore aggiunto ai prodotti agricoli di qualità.			

Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 disciplina l'indicazione facoltativa di "prodotto di montagna". In base all'art. 31 di questo Regolamento, tale indicazione può essere utilizzata solo se sia le materie prime che i prodotti provengono da zone di montagna ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e se la trasformazione ha luogo in zone di montagna. Requisiti più precisi sono stabiliti nel Regolamento (UE) n. 665/2014. Allo stato attuale, questa denominazione d'origine non trova applicazione in Austria. L'associazione "Almwirtschaft Österreich" (Alpicoltura Austria) sta preparando un marchio di qualità per prodotti d'alpe, che dovrebbe essere introdotto nell'estate 2020.³⁰

17) Esistono marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori sia dei consumatori?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali? Elencate i marchi e indicate anche la rispettiva data di immissione in commercio.

Allo stato attuale 15 denominazioni austriache sono protette in quanto denominazioni d'origine o indicazioni geografiche (DOP o IGP) e 3 sono specialità tradizionali garantite (STG).

Nome	Tipo di registrazione	Base giuridica/data
Wachauer Marille (albicocca della Wachau)	DOP	Reg. 1107/96 (ABI L 148/96)
Tiroler Graukäse (formaggio del Tirolo)	DOP	Reg. 1263/96 (ABI L 163/96)
Steirisches Kürbiskernöl (olio di semi di zucca della Stiria)	IGP	Reg. 1263/96 (ABI L 163/96)
Marchfeldspargel (asparago di Marchfeld)	IGP	Reg. 1263/96 (ABI L 163/96)
Gailtaler Almkäse (formaggio d'alpe della valle di Gailtal)	DOP	Reg. 1263/96 (ABI L 163/96)
Tiroler Speck (speck del Tirolo)	IGP	Reg. 1065/97 (ABI L 156/97)
Tiroler Bergkäse (formaggio di montagna del Tirolo)	DOP	Reg. 1065/97 (ABI L 156/97)
Vorarlberger Alpkäse (formaggio d'alpe del Vorarlberg)	DOP	Reg. 1065/97 (ABI L 156/97)

³⁰ <https://vorarlberg.orf.at/stories/3009917/>

Vorarlberger Bergkäse (formaggio di montagna del Vorarlberg)	DOP	Reg. 1065/97 (ABI L 156/97)
Waldviertler Graumohn (papavero grigio del Waldviertel)	DOP	Reg. 1065/97 (ABI L 156/97)
Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse (formaggio d'alpe del Tirolo)	DOP	Reg. 2325/97 (ABI L 322/97)
Gailtaler Speck (speck della valle di Gailtal)	IGP	Reg. 1241/2002 (ABI L 181/2002)
Steirischer Kren (rafano della Stiria)	IGP	Reg. 1229/2008 (ABI L 333/2008)
Pöllauer Hirschbirne (varietà di pera di Pöllau)	DOP	Reg. di esecuzione 2015/582 (ABI L 97/4)
Steirische Käferbohne (varietà di fagiolo bicolore della Stiria)	DOP	Reg. di esecuzione 2016/1408 (ABI L 229/3)
Heumilch (latte da fieno)	STG	Reg. di esecuzione 2016/304 (ABI L 58/28)
Schaf-Heumilch (latte da fieno di pecora)	STG	Reg. di esecuzione 2019/486 (ABI L 84/1)
Ziegen-Heumilch (latte da fieno di capra)	STG	Reg. di esecuzione 2019/487 (ABI L 84/3)

Art. 12 Protocollo Agricoltura di montagna - Limitazioni della produzione

18) Nell'eventuale introduzione di limitazioni della produzione agricola si è stato tenuto conto delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente?			
Sì		No	x
Se sì, come?			
La misura più incisiva di controllo della produzione nelle zone prative è stato il regime delle quote latte. Questa misura è stata introdotta in Austria negli anni 1975-78 sulla base delle quote latte disponibili all'epoca. Tutti i successivi adattamenti e modifiche non riflettono un'ottica decisamente montana. La risposta alla domanda, tuttavia, è negativa, poiché la misura è stata adottata in un periodo che non è oggetto del presente rapporto. L'abbandono			

del regime europeo delle quote latte previsto per il 2014, è avvenuto a decorrere dal 31 marzo 2015.

Nel corso degli anni, l'economia lattiero-casearia si è trasferita sempre più in regioni più vantaggiose del territorio montano, una tendenza che ha acquisito probabilmente maggiore vigore con l'abbandono del regime delle quote latte. Non resta che sperare che si riesca, attraverso apposite iniziative nell'ambito della commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, attraverso la creazione di alternative reddituali e i relativi finanziamenti, a consentire alle aziende agricole di montagna, che operano in un contesto già difficile, di trovare fonti di reddito soddisfacenti nel lungo termine.

Art. 13 Protocollo Agricoltura di montagna - Economia agricola e forestale come unità

19) È stata incentivata la silvicoltura adatta alla natura sia come fonte di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura?

Sì

x

No

Se sì, come?

Nell'ambito della formazione professionale in materia agricola, l'azienda agricola e silvicola è vista come un'unica entità, e si evidenziano in particolar modo le possibili fonti di reddito di provenienza forestale.

Nell'amministrazione forestale, uno degli aspetti fondamentali della consulenza è la gestione forestale sostenibile. In tale contesto si evidenziano soprattutto le possibili fonti di reddito (confronto tra valore aggiunto da attività agricole e dalla gestione della propria foresta).

Programmi di incentivi in ambito forestale, i finanziamenti rientrano nel programma di attuazione del Decreto sullo sviluppo rurale (VOLE), continuano ad essere esigui e sono erogati in funzione delle deliberazioni della Conferenza di finanziamento del Land, competente in materia.

Stiria: incentivi (cofinanziati da fondi federali e del Land), consulenza e aggiornamento professionale.

Salisburgo: piani di gestione e produzione forestale, progetti di risanamento delle foreste protettive.

Vorarlberg: a livello di Land, agricoltura e silvicoltura sono considerate un tutt'uno (cfr.

Legge sulla promozione dell'agricoltura e della silvicoltura).

Carinzia: elaborazione e promozione di piani di produzione forestale, programma di risanamento delle foreste protettive, creazione di consorzi nel settore forestale per spingere

verso l'alto i prezzi del legname.

20) Si tiene conto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con il paesaggio?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, come?

In base alla Legge forestale del 1975, la pianificazione forestale riguarda solo le superfici boscate esistenti, senza tenere conto di altre forme di utilizzo dei terreni, nonché delle loro interazioni con le foreste. Rispetto all'agricoltura (protezione della natura su basi contrattuali, ÖPUL), gli strumenti finanziari per le funzioni ecologiche e biogenetiche delle foreste non sono così incisivi.

Il compito della pianificazione forestale (artt. 6-11 della Legge forestale del 1975) risiede nella rappresentazione e in una pianificazione lungimirante del patrimonio boschivo nazionale o di parte di esso (Piano per lo sviluppo forestale, Piano tecnico forestale, piani per le zone a rischio). Il **Piano per lo sviluppo forestale** riguarda l'intero territorio nazionale ed è una rappresentazione cartografica nazionale delle funzioni definite nella Legge forestale del 1975. Le funzioni protettive, produttive, sociali e ricreative sono valutate per ogni singola area, definendone quelle principali. Nella procedura di abbattimento si deve tenere conto delle designazioni, in relazione alla valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione delle foreste. In particolare, occorre evitare una riduzione della superficie boscata e promuovere il rimboschimento nelle aree con una minore copertura forestale.

Per il rimboschimento degli alpeggi in Alta Austria occorre un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 della Legge sulla protezione degli alpeggi e delle aree coltivate.

Vorarlberg: la Legge forestale del Vorarlberg, LGBI. n. 13/2007 consente l'imboschimento di superfici fondiarie, site a meno di 15 m da superfici esterne adibite ad uso agricolo, solo previa autorizzazione delle autorità.

21) Si regolamenta l'attività di pastorizia e del popolamento di selvaggina in modo tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come? Citate le relative disposizioni.

Fondamentalmente il duplice uso del suolo forestale per la produzione del legno e per il pascolo di bestiame è disciplinato dalle leggi di cui sopra, in modo tale da evitare danni

insostenibili alle foreste. Inoltre negli ultimi anni, attraverso l'ordinamento di foreste e pascoli, si sta cercando di separare sempre più questi due usi (designazione di aree esclusivamente adibite al pascolo) al fine di migliorare in modo sostenibile le funzioni forestali.

La separazione tra foresta e pascolo è stata promossa in misura crescente negli ultimi anni, ma si tratta di un argomento molto complesso da un punto di vista giuridico. I progetti pertanto non sempre riscuotono successo. Ne consegue che la risposta migliore alla domanda sarebbe "in parte". Esistono inoltre servizi di consulenza e programmi di finanziamento.

Livello federale: l'art. 16 della Legge forestale federale vieta deforestazione e degrado forestale.

Stati federati:

Leggi venatorie e piani di abbattimento

Bassa Austria: Pianificazione degli abbattimenti art. 81 della Legge sulla caccia della Bassa Austria del 1974, misure in presenza di pericoli estesi ai sensi dell'art. 100 della Legge sulla caccia della Bassa Austria del 1974, "riduzione delle popolazioni della fauna selvatica", norme sul risarcimento di danni da fauna selvatica negli artt. 101 e ss. della Legge sulla caccia della Bassa Austria del 1974.

Tirolo: pianificazione degli abbattimenti ai sensi dell'art. 37a e ss. della Legge sulla caccia del Tirolo del 2004, Legge sulla servitù boschiva e pascoliva; Legge fondiaria; Legge forestale e ordinamento forestale del Tirolo;

Vorarlberg: le popolazioni della fauna selvatica sono regolate nel quadro della pianificazione territoriale ecologica della fauna, ai sensi della Legge sulla caccia, LGBL n. 32/1988 e successive modifiche LGBL n. 37/2018, in combinato disposto con il Decreto sulla caccia, LGBL N.24/1995 e successive modifiche LGBL n. 75/2017. Nell'ambito del dibattito sul piano di abbattimenti si riferisce anche di progetti che possono incidere in misura sostanziale sull'esercizio dell'attività venatoria o sull'habitat della fauna selvatica; a tale fine occorre coinvolgere anche i guardaboschi, ove necessario.

Per prevenire i danni da fauna selvatica, in particolare quei danni che possono mettere a rischio le foreste, le autorità dispongono anche di diversi strumenti:

- Ordinanza che esclude la presenza di fauna selvatica in un determinato territorio (art. 41 comma 4 Legge sulla caccia),
- Revoca dei periodi di fermo caccia (art. 36 comma 2 Legge sulla caccia)

- Designazione di zone di quiete per la fauna selvatica (art. 33 comma 2 Legge sulla caccia)

Al fine di valutare i danni causati dalla fauna selvatica che possono mettere a rischio le foreste si ricorre a un sistema comparativo (art. 49 Legge sulla caccia).

Per uno scambio regolare su aspetti fondamentali riguardanti l'esercizio della caccia si tiene un incontro annuale di dialogo (art. 67a Legge sulla caccia), al quale devono partecipare rappresentanti dei portatori di interessi e delle autorità in materia venatoria, di foreste e protezione della natura.

Alta Austria: separazione tra foreste e pascoli ai sensi della Legge sulla servitù boschiva e pascoliva, nonché in base alla Legge sulla protezione degli alpeggi e delle aree coltivate dell'Alta Austria. Ulteriori misure sono la recinzione di superfici pascolive e misure di gestione dei pascoli (cercinatura...)

Stiria: pianificazione dell'abbattimento di fauna selvatica art. 56 Legge sulla caccia della Stiria, altre misure ai sensi dell'art. 61 "riduzione delle popolazioni della fauna selvatica", norme sul risarcimento di danni dovuti alla fauna selvatica negli artt. 64 e ss.

Salisburgo: regolazione della fauna selvatica sostanzialmente nel quadro della pianificazione degli abbattimenti, per danni straordinari causati dalla fauna selvatica sono previste disposizioni fondamentali nella Legge sulla caccia del Land Salisburgo del 1993 e successive modifiche (art. 90 SJG 1993), si promuove la realizzazione di recinzioni per separare foresta e pascolo.

Pianificazione territoriale ecologica della fauna in *Vorarlberg, Salisburgo*

Carinzia: ordinamento di boschi e pascoli nell'ambito del sistema di incentivi (opportunità di finanziamento), riconversione degli alpeggi invasi dalla vegetazione in pascoli, creazione di aree di pascolo per la fauna selvatica su terreni incolti.

Art. 14 Protocollo Agricoltura di montagna - Ulteriori fonti di reddito

22) Si promuove la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziative e a favore della popolazione locale, e in particolare nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, per sostenere la loro conduzione a reddito pieno, complementare e accessorio, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Riportate dettagli ed eventualmente esempi di promozione.

La creazione di opportunità occupazionali nell'ambito del Programma austriaco per lo sviluppo rurale 2014-2020 riguarda esclusivamente le zone rurali e avviene attraverso investimenti volti a sostenere le attività nell'ambito non trattato nell'Allegato I. Ciò può riguardare sia le aziende agricole che le PMI. In tale contesto, una priorità specifica per l'Austria è lo sviluppo turistico. Nello sviluppo e nell'intensificazione di approcci di sviluppo locali, la sfida consiste nel potenziare l'autonomia regionale ricorrendo nel contempo alle risorse pubbliche assegnate alle regioni in modo conforme al programma.

Per le aree rurali, il turismo rappresenta un importante fattore economico e contribuisce sostanzialmente alla creazione di posti di lavoro nel terziario. A tale fine occorre sostenere lo sviluppo turistico, in termini di offerta, nelle aree rurali e nello spazio alpino, sia con piccoli investimenti che con misure soft. In questo modo si possono migliorare le prospettive di sviluppo turistico e potenziare il fronte occupazionale e la creazione di valore nel turismo delle aree rurali.

La sottomisura 7.5 - Sostegno per investimenti rivolti a un utilizzo pubblico nelle infrastrutture per il tempo libero, informazioni turistiche e piccole infrastrutture turistiche del Programma di sviluppo rurale intende promuovere piccoli progetti infrastrutturali di rilevanza sovraregionale aventi carattere innovativo, nonché progetti relativi ad infrastrutture alpine aventi rilevanza turistica.

Offerte per seminari ed escursioni gratuite allo scopo di animare la popolazione alla cooperazione e offrire loro un supporto per un brand building e una qualificazione del prodotto moderni e una commercializzazione congiunta.

Progetti comunitari regionali, consorzi forestali, vacanze in agriturismo, uso collettivo di macchinari

Il *Tirolo* ha già una lunga tradizione nell'offerta di "vacanze in agriturismo" ed è all'avanguardia in Austria. Anche qui si consentono ulteriori sviluppi grazie ai finanziamenti pubblici (p.es. preparazione alla domanda da parte dei nuovi Stati membri UE).

Stiria: anche qui attraverso progetti - Programma "sviluppo rurale", commercializzazione diretta, vacanze in agriturismo, programma di conservazione del paesaggio rurale

Bassa Austria: aiuti per la realizzazione di bed&breakfast in aziende agricole, promozione di altre misure di diversificazione delle fonti di reddito.

Salisburgo: consorzi per la commercializzazione, vacanze in agriturismo, iniziative comuni (agricoltura, turismo, economia regionale)

Carinzia: iniziative di commercializzazione, vacanze in agriturismo, vacanze in alpeggio, scuola in fattoria

Art. 15 Protocollo Agricoltura di montagna - Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

23) Quali delle seguenti misure sono state adottate per migliorare le condizioni degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane e per raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e di lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre aree dello spazio alpino?	
Miglioramento dei collegamenti di trasporto	X
Costruzione e ristrutturazione di abitazioni e fabbricati rurali	X
Acquisto e manutenzione di impianti e macchinari	X
Altro	X
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Il sostegno alla ristrutturazione dei fabbricati rurali e all'acquisto di impianti tecnici e macchinari avviene nell'ambito della linea guida speciale "finanziamenti ai progetti di sviluppo rurale" del Programma austriaco per lo sviluppo rurale 2014-2020.</p> <p>Il miglioramento della viabilità di accesso alle aziende agricole in Tirolo è promossa già da decenni nell'ambito di un programma specifico del Tirolo volto a collegare le aziende agricole - VES aree rurali (proseguo del Programma speciale per la viabilità delle aziende agricole V).</p> <p>I finanziamenti generali all'edilizia residenziale nelle aree rurali hanno alcune norme specifiche che tengono debitamente conto delle strutture familiari delle aziende agricole (si riconosce una maggiore superficie abitabile per più generazioni in azienda).</p> <p>In Alta Austria si adottano misure per la promozione degli investimenti in singole aziende e per la promozione di progetti per lo sviluppo rurale. In alcuni casi, si ripristinano gli alpeggi ormai dismessi, in presenza di adeguate condizioni locali. Esistono inoltre misure per la nuova edificazione, generalizzazione e conservazione delle malghe. Degno di nota è anche il progetto riguardante la viabilità degli alpeggi. Entro l'anno 2030 si presume che quasi tutti gli alpeggi dell'Alta Austria saranno collegati in modo adeguato, laddove ciò sia tecnicamente e giuridicamente possibile, ma anche economicamente ed ecologicamente sostenibile.</p> <p><i>Stiria:</i> attraverso consulenza e finanziamenti.</p> <p><i>Salisburgo:</i> realizzazione e manutenzione di strade vicinali, alpestri e poderali, contributi agli investimenti e crediti agli investimenti agricoli.</p> <p><i>Vorarlberg:</i> Legge sulle strade vicinali e sulle funivie LGBl. n. 25/1963 e successive modifiche, LGBl. n. 78/2014</p> <p><i>Carinzia:</i> promozione degli investimenti in aziende per nuova edificazione, ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati rurali, risanamento dell'edificato vecchio, miglioramento della viabilità delle aziende agricole, finanziamenti alla rete stradale rurale.</p>	

Art. 16 Protocollo Agricoltura di montagna - Misure integrative

24) Oltre alle misure previste dal presente Protocollo, ne sono state adottate altre?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			
<i>Vorarlberg</i> : in materia di “salute animale” sono stati creati i presupposti giuridici per l’elaborazione e l’attuazione di appositi programmi (Legge istitutiva del fondo per la salute animale, LGBI. n. 26/2001 e successive modifiche LGBI. n.39/2018			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna

25) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>Tendenzialmente il valore (ricavi dalle vendite) dei prodotti agricoli ha subito un calo per le ripetute modifiche strutturali della Politica agricola comunitaria, che hanno interessato ovviamente anche i prodotti delle aree montane, i quali presentano anche costi di produzione sostanzialmente maggiori. In questo modo la quota di reddito legata direttamente alla produzione continua a diminuire, aumentando la dipendenza dell’agricoltura nelle aree montane da decisioni (politiche) pubbliche riguardanti entità e condizioni (direttive, presupposti, all’insegna della “burocrazia agraria”) dello stanziamento di risorse finanziarie. Oltre all’aspetto riguardante la prevedibilità e l’affidabilità di tali decisioni, si pone ovviamente anche il problema della motivazione di chi desidera entrare nel settore e che ritiene pressoché impossibile liberarsi da tale dipendenza con un’attività imprenditoriale.</p> <p>L’obbligo di redigere resoconti esaustivi e valutazioni contrasta con l’obiettivo di un’amministrazione oculata.</p>			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

26) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!	
Le misure contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi della politica agricola locale ed in parte vantano una lunga tradizione.	
Negli ultimi 10 anni (dall’ingresso nell’UE), il calo nell’agricoltura in <i>Tirolo</i> ha subito un	

rallentamento. Ne consegue che, in quest'ottica, le misure devono aver avuto una buona efficacia. La pianificabilità nel medio termine e gli impegni finanziari assunti nel lungo termine si sono rivelati positivi. Per una valutazione consolidata, tuttavia, occorre prendere in esame un periodo più lungo, dato che l'abbandono dell'agricoltura è una tematica legata anche al cambio generazionale e necessita di periodi di tempo più lunghi per poter tracciare un confronto.

In *Alta Austria*, il numero di alpeggi gestiti è rimasto pressoché invariato dal 2000. Lo stesso dicasi per il numero di UBA condotte all'alpeggio. Purtroppo nello stesso lasso di tempo è diminuito di più del 30% il numero di aziende agricole che conducono il bestiame all'alpeggio. Ne consegue che soprattutto il perpetuarsi della gestione di terreni aziendali piccoli, periferici e ripidi nelle aree montane non è visto come garantito nel tempo.

Stiria: prevenzione e contenimento del fenomeno dell'abbandono, soprattutto nelle aree montane.

Salisburgo: è stato possibile proseguire nella cura del paesaggio rurale.

Sostanzialmente, l'effetto positivo descritto vale anche per la situazione dell'agricoltura di montagna nel territorio alpino austriaco. L'aumento dei finanziamenti dall'ingresso dell'Austria nell'UE ha portato a una maggiore compensazione degli svantaggi dell'agricoltura di montagna, e in questo periodo è stato possibile portare avanti e in parte anche aumentare la diversificazione reddituale di molte aziende dello spazio alpino. Ciononostante, l'efficacia a lungo termine e i profondi cambiamenti nei modelli comportamentali di cui sopra possono essere valutati solo su periodi di tempo più lunghi e sulla base di decisioni legate al cambiamento generazionale.

Vorarlberg: i presupposti giuridici e gli strumenti finanziari riportati sono da ritenersi efficaci, come mostra l'attiva partecipazione degli agricoltori del Vorarlberg ai programmi offerti. Quasi il 100% degli agricoltori del Vorarlberg ha partecipato ad esempio al programma ÖPUL. Ciò ha reso possibile la gestione di quasi tutto il territorio e la conservazione delle strutture tradizionali esistenti nel Vorarlberg.

Carinzia: gli aiuti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale sono parte integrante del reddito agricolo. L'importanza dell'agricoltura è cambiata in modo significativo nel corso degli ultimi anni: se prima era prioritaria la funzione produttiva, oggi il compito principale dell'agricoltura di montagna è la conservazione del paesaggio rurale come risorsa per il

turismo.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)

Art. 1 Protocollo Foreste montane - Finalità

1) Si provvede a conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, a svilupparle o aumentarne l'estensione e migliorarne la stabilità adottando le seguenti misure?	Sì	No
Si adottano metodi di rinnovazione forestale naturali.	x	
Si mira ad avere un patrimonio forestale ben strutturato, graduato, con specie arboree adatte al rispettivo sito.	x	
Si impiega materiale di riproduzione forestale autoctono.	x	
Si evitano l'erosione e la compattazione del suolo con metodi di uso e prelievo sostenibili.	In parte	
Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:		

Art. 2 Protocollo Foreste montane - Considerazione delle finalità nelle altre politiche

2) Si tiene conto dei seguenti obiettivi/obblighi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche del vostro Paese?	Sì	No
L'inquinamento atmosferico è gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.		x ³¹
Le popolazioni di ungulati sono state contenute entro limiti che permettano la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti, senza dover ricorrere a particolari misure protettive.		x ³²
Nelle zone di confine, le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina sono armonizzate con altre Parti contraenti.		x
Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell'interesse della protezione della natura, si favorisce la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della		x

³¹ Non sono state adottate misure concepite specificatamente per le foreste montane. Siamo ancora in attesa della terza novella della Legge forestale. Non esistono provvedimenti in materia di inquinamento di ozono e vegetazione. Siamo ancora in attesa del terzo Decreto contro l'inquinamento atmosferico dannoso per le foreste della Legge forestale.

³²A tale proposito si adottano solo provvedimenti regionali o locali. Si continuano a rilevare danni (da scorciamento) in grado di impedire ed ostacolare la rinnovazione.

regione.		
La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo è pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni al suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.	In parte	
L'uso delle foreste a scopi ricreativi è gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane, tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali.	x	
Considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste, si promuove il potenziamento degli impieghi del legno da foreste coltivate in modo sostenibile.	In parte	
Al rischio di incendi boschivi si fa fronte con misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio.	x	
Data l'impossibilità di realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, si provvede affinché il personale sia sufficiente e qualificato.	In parte	
<p>Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:</p> <p>Spesso non è davvero possibile rispondere chiaramente con un sì o un no, sia perché i Länder hanno opinioni divergenti su alcuni punti, sia perché in alcuni ambiti, sebbene si adottino misure per il raggiungimento di un obiettivo, i successi non sono ancora visibili ovunque.</p> <p><i>Stiria:</i> l'obiettivo della riduzione degli inquinanti atmosferici non viene perseguito poiché la bozza del 3° Decreto contro l'inquinamento atmosferico dannoso per le foreste è da anni in attesa di attuazione. Le popolazioni di ungulati in molte località sono troppo numerose, rendendo impossibile una rinnovazione delle foreste montane in linea con il contesto locale, senza misure di protezione specifiche.</p> <p>A livello locale e regionale si continuano ad adottare provvedimenti. Tuttavia, almeno in alcuni casi, si è ancora ben lungi da una soluzione per l'intero spazio alpino, come nel caso della problematica rinnovazione e ungulati.</p>		

Art. 4 Protocollo Foreste montane - Cooperazione internazionale

3) Quali delle seguenti attività sono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale? (Contrassegnate la casella corrispondente).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale.	X

Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni per l'attuazione del presente Protocollo.	
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per realizzare le finalità del Protocollo.	
Promozione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione	X
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni forestali e ambientali.	X
Promozione di iniziative comuni	X
Promozione della cooperazione internazionale tra i media	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze	X

4) Contrassegnate la casella o le caselle che meglio descrivono il tipo di cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	X
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete selezionato "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
<p><i>Carinzia</i>: progetto Interreg IIIa con l'Italia "Armonizzazione dei sistemi in ambito forestale" (Servizi forestali regionali in Friuli e Carinzia, Istituti di formazione forestale di Ossiach e Paluzza, Associazione Forestale della Carinzia)</p> <p>Eventi informativi</p> <p>Progetti comuni, ad esempio in <i>Tirolo</i>: NAB – Interreg III b, si veda al link www.tirol.gv.at/nab</p> <p>Il <i>BMNT</i> organizza ogni anno un workshop in cooperazione con il Comitato consultivo sulle foreste (Kuratorium Wald), che si occupa di un aspetto del Protocollo Foreste montane. Dal 2017 sono stati organizzati eventi su "Aria irrespirabile nelle foreste montane" e "Foreste montane in Austria - Convenzione delle Alpi, diritto forestale, protezione della natura". Nel 2019 il tema trattato riguarda foresta e caccia.</p>	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
Progetti comuni, ad esempio in <i>Tirolo</i> : NAB – Interreg III b; si veda al link:	

Art. 5 Protocollo Foreste montane - Basi della pianificazione

5) Sono state predisposte le basi di pianificazione necessarie per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente Protocollo?			
Sì	In parte	No	
Se sì, tali basi comprendono anche il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive, nonché un'esauriente ricognizione dei siti?			
Sì	In parte	No	
Quali enti sono/erano competenti in materia?			
La competenza spetta alle autorità forestali. La pianificazione forestale in Austria è disciplinata dalla Legge forestale del 1975.			
In <i>Tirol</i> sono stati realizzati un piano di sviluppo forestale, una mappatura delle funzioni delle foreste, una mappatura dei siti nell'ambito di una tipizzazione forestale e un manuale di silvicoltura con la descrizione dei più importanti tipi di foreste, gli ultimi due disponibili via tiris sotto forma di cartina e di documento in pdf. L'ente competente è il governo del Tirolo (Direzione foreste).			
In <i>Stiria</i> sono disponibili il Piano di sviluppo forestale (redatto dal Presidente) il Piano delle zone a rischio (BMNT) e il Piano foreste protettive (Presidente). Manca il rilevamento dei siti.			
Per i piani delle zone a rischio sono responsabili il BMNT inclusi gli Uffici dell'ente tecnico-forestale cui compete la regimentazione dei torrenti e le opere antivalanghe.			

Art. 6 Protocollo Foreste montane - Funzioni protettive delle foreste montane

6) Si attribuisce priorità alla funzione altamente protettiva che hanno le foreste montane per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì	x ³³	No	
Se sì, la gestione forestale è finalizzata a tali funzioni protettive?			
Sì	x	No	

³³ Attraverso specifici obblighi di gestione da parte dei proprietari delle foreste, nonché disposizioni specifiche della Legge forestale, quali il sostanziale divieto di disboscamento e la concessione di un'autorizzazione all'abbattimento solo in presenza di un rilevante (particolare) interesse pubblico, inoltre solo in concomitanza con misure sostitutive delle funzioni protettive; specifiche disposizioni in materia di foreste protettive.

7) Si conservano in loco le foreste montane, che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?

Sì	x ³⁴	No	
----	-----------------	----	--

8) Si attuano piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste montane nello spazio alpino del vostro Paese?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Tirolo: progetti di gestione mirata delle foreste, soprattutto per il miglioramento della funzione protettiva diretta delle foreste di montagna; progetti di risanamento di foreste di alta quota e protettive, Decreto sullo sviluppo rurale (VOLE) - progetti per la promozione della gestione delle foreste protettive

Bassa Austria/Carinzia: progetti di miglioramento delle foreste protettive

Bassa Austria: progetti di gestione mirata delle foreste

Alta Austria: progetti di gestione mirata delle foreste; progetti di risanamento delle foreste di protezione nell'ambito del programma cofinanziato "sviluppo rurale"; progetti sulle foreste protettive nell'ambito di un programma nazionale (progetti HSS)

Stiria: progetti di gestione mirata delle foreste, finanziate con il fondo catastrofi, progetti di riforestazione in alta quota e progetti per le foreste protettive, finanziati con risorse federali e della Stiria, progetti cofinanziati UE per il ripristino e il miglioramento della funzione protettiva delle foreste

Bassa Austria: progetti di miglioramento delle foreste protettive nell'ambito dei finanziamenti forestali, progetti di gestione mirata sotto la guida dell'Ufficio tecnico forestale cui competono la regimentazione dei torrenti e le opere antivalanghe

Salisburgo: sono stati già portati a termine 80 progetti, 190 progetti sono in corso o previsti

Vorarlberg: progetti di riforestazione in alta quota, risanamento di foreste di protezione, progetti di gestione mirata delle foreste

9) Si pianificano e attuano con competenza tecnica, nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste protettive, le misure necessarie per la conservazione delle foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli

³⁴ ai sensi della Legge forestale austriaca, p.es. divieto di disboscamento, specifiche disposizioni in materia di foreste protettive.

insedia-menti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì	x	No	
Se sì, si tiene conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio nell'ambito dei piani di gestione e dei piani di miglioramento delle foreste protettive?			
Sì	x	No	

Art. 7 Protocollo Foreste montane. Funzione economica delle foreste montane

10) Nelle foreste montane, ove prevalga la funzione economica e la situazione economica regionale lo renda necessario, si provvede a che l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<p><i>Tirolo:</i> Decreto sullo sviluppo rurale - progetti per la promozione della gestione mirata delle foreste, miglioramento della situazione reddituale dei proprietari forestali e conservazione della competitività della silvicoltura, nonché progetti di gestione delle foreste per il miglioramento della loro funzione protettiva diretta</p> <p><i>Carinzia:</i> finanziamenti per il settore forestale, consorzi forestali</p> <p><i>Alta Austria:</i> realizzazione di una viabilità sufficiente (costruzione di strade forestali), consulenza forestale</p> <p><i>Stiria:</i> misure finanziarie, consulenza e qualificazione</p> <p><i>Bassa Austria:</i> consulenza, finanziamento (p.es. viabilità)</p> <p><i>Salisburgo:</i> diversi finanziamenti</p> <p><i>Vorarlberg:</i> misure finanziarie, di marketing, creazione di reti e commercializzazione condivisa</p>			

11) Si effettua la rinnovazione forestale nelle foreste montane mediante specie arboree adatte ai rispettivi siti?			
Sì	In parte (per il motivo si veda più avanti)	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<p>La rinnovazione forestale segue il principio della buona prassi forestale. I requisiti del materiale di moltiplicazione forestale sono desumibili dalla Legge sul materiale di moltiplicazione forestale del 2002. In base alla Legge forestale del 1975 sussiste l'obbligo di riforestazione con materiale di moltiplicazione idoneo al contesto. La legge non parla tuttavia di materiale di moltiplicazione autoctono, sebbene vi siano incentivi per una rinnovazione autoctona, che non deve tuttavia</p>			

interessare tutto il territorio e infatti nella realtà dei fatti non avviene su vasta scala.

Il problema legato al fatto che gli obblighi di legge prevedono solo l' idoneità, è risolto in pratica dalla priorità che la legge accorda alla rinnovazione naturale. Il censimento delle foreste austriache 2000-2002, nonché i rilievi della rinnovazione forestale della Direzione foreste del Land evidenziano un aumento delle latifoglie, ecologicamente preziose, nella rinnovazione.

Alta Austria: finanziamento della rinnovazione naturale; finanziamento del rimboschimento misto con verifica della corretta provenienza delle piante (la giusta origine deve essere riportata sulla bolla di consegna o sulla fattura)

Stiria: diverse disposizioni legislative in materia forestale (in particolare gestione attiva delle foreste protettive) sono obbligatorie nei finanziamenti

Bassa Austria: consulenza in materia di rinnovazione naturale, finanziamento del rimboschimento in linea con il manuale "Raccomandazioni silvicolture per la gestione attiva delle foreste in Bassa Austria" e le tipologie di rimboschimento ivi riportate.

Salisburgo: rinnovazione naturale e coltivazione di materiale vegetale adeguato nel vivaio del Land

Tirolo: si promuove la rinnovazione con specie arboree autoctone. Coltivazione di materiale vegetale adeguato nel vivaio forestale del Tirolo. Grazie agli sforzi per foreste montane climate-fit si introducono specie arboree autoctone

Vorarlberg: rinnovazione naturale, raccolta e coltivazione di varietà locali

12) L' utilizzo economico delle foreste montane avviene in modo accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale?

Sì	In parte (si veda sotto)	No	
----	--------------------------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Lo sfruttamento delle foreste avviene in linea con la Legge forestale del 1975, che contiene disposizioni specifiche sul trattamento e lo sfruttamento delle foreste protettive, nonché in generale per l'esbosco e lo sfruttamento. Occorre sottolineare il divieto di deforestazione e degrado delle foreste e il divieto di disboscamento su vasta scala. Se tuttavia lo sfruttamento delle foreste avvenisse in modo sufficientemente oculato ci sarebbero molti meno danni da esbosco.

In *Tirolo* attraverso la tipizzazione forestale si rappresenta la percorribilità o impercorribilità del suolo forestale e si garantisce uno sfruttamento attento grazie al ricorso prevalente e oculato a gru a fune su superfici ripide. Ogni sfruttamento è localizzato dagli organi forestali competenti, e i principi di cui sopra trovano applicazione già nella fase pianificatoria.

In *Bassa Austria* ciò è garantito da una viabilità ottimale, ove possibile.

Vorarlberg: sfruttamento su piccola scala, fustaie disetanee, incentivi per l'esbosco con gru a fune, esbosco con cavalli

Art. 8 Protocollo Foreste montane - Funzioni di carattere sociale ed ecologico delle foreste montane

13) Sono state adottate misure che assicurino le importanti funzioni di carattere sociale ed ecologico delle foreste montane, quali l'efficacia per le risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria e la protezione acustica?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Nel quadro della pianificazione territoriale forestale e dell'attuazione della Legge forestale del 1975 si tiene conto degli effetti sociali delle foreste. In base alle disposizioni della legge forestale, nel piano di sviluppo forestale devono essere stabilite anche le funzioni principali. Ciò è garantito anche dall'applicazione della buona prassi forestale.

Stiria: le designazioni avvengono ad opera della pianificazione territoriale forestale, tuttavia l'attuazione giuridica è lacunosa, istituzione di aree protette ai sensi della legge WRG

Tirolo: si promuove lo sfruttamento su piccola scala delle foreste montane attraverso progetti. Nelle zone di rispetto delle acque si ha una gestione attiva su piccola scala. Nelle zone di tutela delle acque si ha una gestione attiva disciplinata in linea con le deliberazioni.

Vorarlberg: gestione attiva specifica per le zone di tutela delle acque

14) Si adottano misure che assicurano la diversità biologica delle foreste montane?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Divieto di disboscamento ai sensi della Legge forestale del 1975 e successive modifiche.

Promozione e consulenza per una gestione naturalistica delle foreste in particolare nel quadro di progetti volti a migliorare le foreste protettive.

I finanziamenti in materia forestale promuovono le foreste miste seminaturali. Le misure tuttavia possono essere ulteriormente migliorate e intensificate.

Riserve forestali naturali, programma di conservazione genetica, Natura 2000, parchi nazionali e altre aree protette ai sensi della Legge sulla protezione della natura.

Tuttavia in molte aree mancano ancora misure coerenti ed efficienti per la riduzione dei danni dovuti agli ungulati, che non consentono di prevenire in misura sufficiente uno scortecciamento selettivo e la conseguente perdita di varietà dei boschi misti (= perdita di

biodiversità).

Tirolo: nel quadro dei procedimenti di abbattimento ai sensi della Legge forestale del 1975 si tiene conto in modo particolare di queste funzioni. A tale proposito occorre dare particolare risalto al progetto “Juwelen des Waldes” (Gioielli della foresta). La varietà nelle foreste aumenta grazie agli sforzi intrapresi per foreste montane climate-fit.

Carinzia: piano di sviluppo forestale in relazione all’applicazione della Legge forestale, pianificazione territoriale forestale, finanziamenti in materia forestale per rimboschimento e miglioramento dello stato delle foreste, 50.000 ha di foresta si trovano in aree protette, promozione del bosco misto e della rinnovazione naturale, progetti per la conservazione di foreste ricche di tassi (*Taxus baccata*)

Alta Austria: promozione di misure di ecologia forestale (messa a dimora di specie arboree rare, alberi che rappresentano l’habitat dei picchi e alberi morti, cassette per la nidificazione degli uccelli, protezione delle formiche)

Stiria: certificazione, promozione, monitoraggio (biodiversità), valutazione

Salisburgo: gestione naturalistica delle foreste

Vorarlberg: mappatura della vegetazione forestale, mappatura dei biotopi

15) Si adottano misure che assicurano la fruizione della natura e le funzioni ricreative delle foreste montane?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Ai sensi dell’art. 33 della Legge forestale del 1975 chiunque può accedere al bosco e permanervi per scopi ricreativi.

Tirolo: nel quadro del programma “Bergwelt Tirol Miteinander Erleben” (Vivere insieme le montagne del Tirolo) si elaborano soluzioni congiunte assieme ai gruppi di portatori di interessi in caso di conflitti sullo spazio ricreativo, si sensibilizza e si migliorano le offerte laddove ciò occorra per gestire i flussi turistici. Strade forestali e sentieri d’alpeggio sono percorribili dai turisti nell’ambito del “Modello Mountainbike Tirolo”. La rete di sentieri escursionistici è oggetto di costanti migliorie grazie al sostegno pubblico (ad esempio ROSP). Inoltre grazie alla promozione e alla consulenza per una gestione naturalistica delle foreste, soprattutto nel contesto di progetti di miglioramento delle foreste protettive. Progetto di incentivazione “Gioielli della foresta” del Land.

Stiria: libero accesso ai boschi (con alcune eccezioni) attraverso disposizioni della legislazione forestale, istituzione di parchi nazionali e parchi naturali, designazione di aree forestali aventi funzione ricreativa, misure finanziarie per il miglioramento della funzione

ricreativa delle foreste.

Vorarlberg: percorsi didattico-forestali, percorsi esperienziali, piano dei sentieri forestali, nel 2008 è stato creato un pacchetto per l'implementazione di una rete unificata di percorsi per mountain bike su tutto il territorio del Vorarlberg; la sua realizzazione rientra tra gli obiettivi del piano turistico del Vorarlberg 2010+.

Art. 9 Protocollo Foreste montane - Accesso alle foreste

16) Ai fini della prevenzione dei danni alle foreste, nonché per la loro gestione e cura con metodi naturali, si realizzano interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Art. 10 Protocollo Foreste montane - Riserve forestali naturali

17) Sono state istituite riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti e sono state trattate in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adottarlo agli scopi della riserva?

Sì	x ³⁵	No	
----	-----------------	----	--

Se sì, quante riserve forestali naturali sono state istituite nello spazio alpino del vostro Paese e qual è la loro percentuale della superficie totale delle foreste?	194 riserve con un'area totale di 8.546 ha. La percentuale sul totale della superficie boschiva è inferiore a 0,5 %. ³⁶
--	--

18) Ove siano state istituite delle riserve forestali naturali, al loro interno sono rappresentati possibilmente tutti gli ecosistemi forestali montani?

³⁵ Il collegamento mediante strade forestali non tiene conto in linea di principio delle esigenze di protezione della natura e di tutela del paesaggio. Ne consegue che spesso protezione della natura e silvicoltura sono in conflitto tra di loro.

³⁶ Il Tirolo conta 47 riserve forestali naturali (area 3,243 ha). Il Tirolo gestisce 10 riserve forestali naturali (una insieme all'amministrazione del Parco nazionale Alti Tauri), l'amministrazione del Parco nazionale gestisce una riserva forestale naturale (area delle 11 riserve forestali naturali: 402 ha). Il rimborso annuale ammonta a 32.000 €. In Tirolo 24 riserve forestali naturali (area 3000 ha) sono a gestione federale, mentre l'associazione forestale gestisce 13 riserve forestali naturali (area 138 ha).

Sì		No	x ³⁷
----	--	----	-----------------

19) Si assicura l'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni delle riserve forestali naturali?

Sì		No	In parte
----	--	----	----------

20) La delimitazione di riserve forestali naturali nelle foreste di proprietà privata avviene di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Gran parte attraverso la protezione della natura su base contrattuale a livello federale (20 anni con opzione di proroga, in parte anche attraverso (contestuale) designazione nel quadro delle leggi sulla protezione della natura dei Länder, p.es. *Salisburgo*)

21) Per la pianificazione e la delimitazione di riserve forestali naturali transfrontaliere si collabora e si è collaborato nella misura necessaria con altre Parti contraenti?

Sì		No	X
----	--	----	---

Art. 11 Protocollo Foreste montane - Incentivazione e compensazione

22) Si incentiva in modo sufficiente l'attività forestale (e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10 del Protocollo Foreste montane) in considerazione delle considerazioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenendo conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna?

Sì	In parte	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate i dettagli (condizioni per l'incentivazione, tipo di incentivazione, mezzi finanziari impiegati allo scopo, ecc.).

Si veda il Programma per lo sviluppo rurale

Nel 2003 i finanziamenti ammontavano a EUR 7,8 milioni, nel 2004 a EUR 7,2 milioni.

Tirolo: il finanziamento è garantito solo per la gestione su piccola scala con attività di rinnovazione - esbosco con gru a fune, per le attività di gestione forestale e per la realizzazione di sentieri nelle foreste protettive.

³⁷ È un obiettivo perseguito, ma non è ancora stato raggiunto. Attualmente, problemi di bilancio mettono a repentaglio questo obiettivo.

Alta Austria: finanziamenti nel quadro dello “sviluppo rurale” sotto forma di sovvenzioni; nei 4 distretti montani Steyr, Kirchdorf, Gmunden e Vöcklabruck si erogano ogni anno circa EUR 1,4 milioni di finanziamenti nei settori di cui sopra.

Bassa Austria: finanziamenti nell’ambito dello sviluppo rurale 14-20. Destinazione e percentuale dei finanziamenti potrebbero essere adeguati ancora meglio alle condizioni di gestione nelle foreste protettive.

Vorarlberg: fondo per salvare le foreste

23) La proprietà forestale ha diritto ad una forma di compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive, qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi di legge vigenti e la loro necessità sia motivata sulla base di progetti?

Sì	In parte	No	
----	----------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Se in un progetto la necessità di un servizio che vada al di là di quanto previsto dalla legge è motivata, di norma essa è anche compensata in maniera adeguata.

Tirolo: tutti i finanziamenti sono legati a determinate misure e rappresentano pertanto pagamenti indiretti per la conservazione delle funzioni forestali in un’ottica di interesse pubblico.

Alta Austria: nel quadro di progetti relativi alle foreste protettive nel Programma “sviluppo rurale” si finanziano le misure per il miglioramento delle funzioni protettive delle foreste per un importo fino all’80% dei costi netti. Le misure finanziate in questo caso vanno al di là dell’obbligo di legge in vigore per la conservazione delle foreste protettive, perché non possono essere coperte dai ricavi della gestione attiva.

Vorarlberg: fondo per salvare le foreste

24) Sono stati creati gli strumenti necessari per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione?

Sì		No	In parte
----	--	----	----------

Se sì, in sede di finanziamento si tiene conto oltre che dei benefici economico-politici per l'intera popolazione anche di quelli dei singoli?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, indicate gli strumenti realizzati per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.

Tirolo: Linea guida sulle gru a fune dei finanziamenti forestali

Programma di sviluppo rurale; progetti di gestione mirata

Art. 12 Protocollo Foreste montane - Misure integrative

25) Oltre alle misure previste dal presente Protocollo, ne sono state adottate altre?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, quali?

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Foreste montane

26) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

In *Tirolo* danni da ungulati e pascolo boschivo sono localmente (soprattutto nelle Alpi calcaree settentrionali) fattori che ostacolano i progetti di miglioramento delle foreste protettive.

Ai fini di un miglioramento, nella novella della Legge sulla caccia è stata introdotta la dinamica di rinnovazione, uno strumento che rappresenta in modo bidimensionale le informazioni sullo sviluppo della foresta giovane e gli effetti di sfregamento e scortecciamento degli ungulati. Oltre ad altri temi, nel neoistituito incontro annuale preliminare alla stagione venatoria occorre discutere dei risultati della dinamica di rinnovazione e ove necessario delle misure occorrenti nel quadro della pianificazione degli abbattimenti.

L'attuazione di progetti di miglioramento della foresta protettiva è ostacolata da un assetto proprietario sfavorevole delle foreste, come le aree boscate di proprietà comunale, ma anche le piccole foreste private.

I valori degli inquinanti atmosferici superano i limiti stabiliti per proteggere nel tempo gli ecosistemi forestali, per l'ozono su vaste aree e per gli ossidi di azoto nelle aree vallive. Le immissioni azotate dovute alle precipitazioni superano i critical load soprattutto nelle Alpi settentrionali.

In *Carinzia* non sono state adottate misure concrete per l'attuazione del protocollo. Non esiste una strategia attuativa che sia concretamente legata a questo protocollo.

Alta Austria: occorre un adeguamento delle popolazioni di ungulati alla capacità portante dei

biotopi, poiché nel 43% circa delle aree forestali con funzioni protettive nelle quali occorre una rinnovazione, in Alta Austria (foreste protettive produttive e non), lo scortecciamento degli ungulati impedisce una rinnovazione sufficiente.

Stiria: per la mancanza di risorse (finanziarie e umane) alcune disposizioni del Protocollo Foreste montane non trovano attuazione. Mancano pertanto i presupposti per la pianificazione, come una mappatura dei siti per le foreste montane e le risorse finanziarie nell'ambito dei finanziamenti e della compensazione dei servizi.

Vorarlberg: danni da ungulati;

- Per migliorare la situazione, nella novella della Legge sulla caccia, ai fini di uno scambio regolare su aspetti fondamentali riguardanti l'esercizio della caccia, è stato previsto un incontro annuale di dialogo, al quale sono tenuti a partecipare rappresentanti dei portatori di interessi e delle autorità in materia di caccia, foreste e protezione della natura.
- Nell'ambito del dibattito sul piano di abbattimenti si riferisce anche di progetti che possono incidere in misura sostanziale sull'esercizio dell'attività venatoria o sull'habitat della fauna selvatica;
- Per prevenire danni da ungulati che possano mettere a repentaglio le foreste o per migliorare l'habitat della fauna selvatica, l'autorità può ordinare delle ispezioni.

Il sistema di controllo dei danni da ungulati (WSKS) nel Vorarlberg serve a rilevare e valutare obiettivamente i danni dovuti agli ungulati. Il sistema WSKS in essere è stato valutato nel 2017 ed è stato anche adeguato e trasformato in un sistema efficace di monitoraggio dello stato delle foreste e dell'impatto della fauna selvatica. Questo nuovo monitoraggio ora è in fase di attuazione e rappresenterà in futuro un elemento fondamentale per la programmazione degli abbattimenti.

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

27) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

In Tirolo la percentuale di vecchie foreste è diminuita grazie ai molteplici sforzi compiuti per migliorare le foreste protettive. Aumenta la funzione produttiva anche nelle foreste protettive. La funzione protettiva delle foreste migliora costantemente. Rispetto al passato, ora le foreste contribuiscono in misura maggiore a garantire una fonte di reddito ai contadini proprietari di foreste.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Turismo - Cooperazione internazionale

1) Si promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Contrassegnate la casella o le caselle che meglio descrivono il tipo di cooperazione.			
Accordi bilaterali			<input checked="" type="checkbox"/>
Accordi multilaterali			<input checked="" type="checkbox"/>
Sostegno finanziario			<input checked="" type="checkbox"/>
Aggiornamento/Training			<input checked="" type="checkbox"/>
Progetti comuni			<input checked="" type="checkbox"/>
Altro			<input checked="" type="checkbox"/>
Se avete selezionato "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.			
<p>Il BMNT sostiene l'iniziativa Youth Alpine Interrail, che consente ai giovani di viaggiare a un prezzo agevolato (EUR 50-80) per un mese in territorio alpino, utilizzando i mezzi di trasporto pubblico.</p> <p>Inoltre nel 2018 è stato organizzato per la prima volta, assieme al Ministero tedesco per l'ambiente (BMU), il concorso "ClimaHost", che premia le aziende del settore alberghiero e gastronomico che si distinguono per gli sforzi profusi nella lotta ai cambiamenti climatici e nell'efficienza energetica.</p> <p>Conferenze congiunte per la sensibilizzazione e la condivisione di buone pratiche: p.es. Giornata della mobilità turistica nelle Alpi 2017 o eventi nella Giornata internazionale del turismo o in relazione agli SDG.</p> <p>Cfr. anche punto B (Obblighi generali della Convenzione delle Alpi), nel capitolo II (Obblighi generali in materia di pianificazione territoriale), domanda 4</p>			
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.			
<p>Progetti turistici Interreg UE, con un approccio sostenibile e olistico.</p> <p>Accordi bilaterali, come l'accordo di collaborazione per la cooperazione transfrontaliera e lo sviluppo di progetti nel turismo tra l'Alta Austria e l'ente turismo della Boemia meridionale o l'accordo di collaborazione per la cooperazione transfrontaliera e lo sviluppo di progetti nel</p>			

turismo tra la Stiria e la Slovenia incentrato su “Bewegen in der Natur” (Muoversi nella natura).

Aggiornamento/training, come nel quadro del progetto escursioni-passeggiate-wellness Mühlviertel-Boemia meridionale (si veda più avanti)

Sviluppo transfrontaliero congiunto di prodotti sul tema birra tra la Baviera orientale, l’Alta Austria e la Boemia meridionale.

Progetti UE “Alps Mobility II – Alpine Pearls” (Lead Partner: BMNT), “Alpine Awareness”, Transdanube.Pearls e Last Mile

Art. 5 Protocollo Turismo - Pianificazione dell'offerta

2) Sono stati sviluppati linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali a favore di uno sviluppo turistico sostenibile tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì	x	No	
Se sì, sono già stati realizzati?			
Sì	x	No	
Sviluppo e realizzazione sono avvenute al livello più appropriato?			
Sì	x	No	
Se sì, le linee guida, i programmi di sviluppo e i piani settoriali consentono una valutazione e una comparazione di vantaggi e inconvenienti degli sviluppi previsti, in relazione ai seguenti aspetti?			
			Sì
			No
Conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali			In parte
Conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi			In parte
Conseguenze per le finanze pubbliche			In parte

3) L'intero territorio è stato oggetto di pianificazioni che assicurano uno sviluppo regionale sostenibile, tenendo conto di tutte le esigenze d'uso (turismo, trasporti, economia agricola e forestale, aree urbanizzate)?			
Sì	x	No	

4) Per la pianificazione e la realizzazione di aree destinate a scopi turistici sono state eseguite verifiche di incidenza?			
Sì	x	No	
Esistono delle norme giuridiche a tale fine?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
Valutazione di compatibilità territoriale e di impatto ambientale nella <i>Stiria</i>			
Valutazione di compatibilità territoriale e di impatto ambientale in <i>Carinzia</i>			
Legge di assetto territoriale dell' <i>Alta Austria</i> , laddove occorra destinare aree, Legge sulla protezione della natura dell' <i>Alta Austria</i>			

5) Se sono stati elaborati modelli per uno sviluppo sostenibile delle mete turistiche, spiegate di cosa si tratta.			
<p><i>BMNT</i>: Masterplan per il turismo: traccia percorsi, idee e presupposti che possono essere di grande valore per il turismo. Pone le basi per lo sviluppo sostenibile dell'Austria come meta turistica negli anni a venire. È importante che la sostenibilità determini la futura politica in materia di turismo, per tutte e tre le dimensioni.</p> <p><i>Stati federati</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel 2015 è stato pubblicato un Masterplan per il turismo in <i>Stiria</i>. - Vademecum turismo e tempo libero dell'<i>Alta Austria</i> 2011-2016 - Piano turistico dell'<i>Alta Austria</i> 2008-2010 - Nel 2015 in <i>Tirolo</i> è stato presentato il piano turistico "Der <i>Tiroler Weg</i> 2021" (La via del <i>Tirolo</i> 2021) - Piani di gestione dei parchi nazionali in <i>Carinzia</i>, Progetto UE LIFE Alta Drava o area naturale Weißensee 			

6) La popolazione locale è stata coinvolta nello sviluppo delle linee guida?			
Sì	x ³⁸	No	

³⁸ Attraverso l'Ufficio attività commerciali in Alta Austria.

7) Se sono stati sviluppati modelli, programmi di sviluppo e piani settoriali, gli stessi contengono quanto riportato qui di seguito? (Contrassegnate la casella corrispondente).	
Definizione di piani e offerte per un turismo naturalistico	x
Certificazione ed etichettatura con marchi ambientali per le offerte turistiche	x
Incentivazione e introduzione di sistemi di gestione ambientale	x
Altro	
Se avete scelto più opzioni tra quelle sopra indicate, riportatene i dettagli.	
<p><i>BMNT:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Diffusione del marchio di qualità ambientale austriaco nel turismo attraverso un accesso mirato per aziende e destinazioni - Maggiore orientamento dello sviluppo delle destinazioni turistiche verso regioni modello in materia di clima ed energia - Comunità energetiche rinnovabili come opportunità per le attività e le destinazioni turistiche, possibilità di finanziamenti, ad esempio nel quadro del programma 100.000 tetti fotovoltaici con accumulo <p>Modelli in materia di attività del tempo libero sane, in un contesto ecologicamente intatto</p> <p><i>Alta Austria:</i> progetto “Genussland” (Terra di gastronomia); cooperazioni con le ferrovie austriache ÖBB per viaggiare in modo sostenibile</p> <p>Assegnazione del marchio di qualità ambientale alle attività turistiche nella <i>Stiria</i></p>	

Art. 6 Protocollo Turismo - Orientamenti dello sviluppo turistico

8) Nella promozione del turismo si tiene conto delle esigenze di protezione della natura e di tutela del paesaggio?			
Sì	x	No	

9) Si promuovono soltanto progetti turistici che rispettano i paesaggi e sono compatibili con l'ambiente?			
Sì		No	x

10) Viene rafforzata dalla politica la competitività del turismo prossimo alle condizioni naturali nel territorio alpino?			
---	--	--	--

Sì	x	No	
Se sì, come?			
Costante aumento dell'attrattività dell'offerta, anche attraverso standard di qualità ecologica Promozione delle infrastrutture alpine (interventi di conservazione dei rifugi)			

11) Si privilegiano le misure a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta?			
Sì	X	No	
Se sì, quali? Riportate anche qualche esempio.			
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Stiria</i>, Paradiso delle biciclette - Progetto "Blühende Gesundheit" (Salute rigogliosa) nei parchi naturali della Stiria - Progetti turistico-sanitari, in particolare nella regione Ausseerland Salzkammergut - Percorsi spirituali e sentieri di pellegrinaggio nella Stiria - <i>Carinzia</i>, Paradiso delle biciclette - Esposizione della Carinzia "Kärnten.wasserreich" (Carinzia regno dell'acqua) - Habitat Drava - Consorzio vacanze in agriturismo nella Nockregion - Paesaggio rurale valle Lesachtal - Percorsi spirituali e sentieri di pellegrinaggio - Laghi della Carinzia con acqua di qualità potabile 			

12) Nelle zone fortemente turistiche si persegue un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo e estensivo?			
Sì	X	No	

13) Per le misure da incentivare e incentivate si tiene conto dei seguenti aspetti?	Sì	No
Per il turismo intensivo: l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche	x	
Per il turismo intensivo: lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del Protocollo	x	

Per il turismo estensivo: il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente	x	
Per il turismo estensivo: la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle zone turistiche	x	

Art. 7 Protocollo Turismo - Ricerca della qualità

14) La politica del vostro Paese mira alla ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche?			
Sì	X	No	

15) Vengono favoriti lo scambio di esperienze con altre Parti contraenti e la realizzazione di programmi d'azione comuni che tendono ad un miglioramento qualitativo in particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Adeguamento di attrezzature e impianti turistici a paesaggio e natura		x
Urbanistica, architettura (nuove costruzioni e recupero dei paesi)		
Strutture alberghiere e offerte di servizi turistici	x	
Diversificazione dell'offerta turistica nel territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate	x	

Riportate qualche esempio per i settori che avete contrassegnato.

- Landlust-LOB (Voglia di campagna-Fattorie didattiche - Vita nelle aziende agricole della Stiria orientale)
- Architettura nella regione dei vini stiriana
- Miglioramenti qualitativi nei comprensori sciistici della Stiria
- Cooperazione tra città storiche nello spazio alpino, per il Tirolo ad esempio Hall i. T., Schwaz, Rattenberg, ecc. Le cooperazioni sono siglate preferibilmente con partner dell'area Alto Adige/Trentino/Belluno.
- Gruppi d'offerta (Gruppo Italia e altri)
- Sentiero escursionistico storico Via Claudia Augusta
- Miglioramenti qualitativi nei comprensori sciistici senza la realizzazione di nuovi impianti
- Monumenti culturali e risorse storiche nella Carinzia centrale
- Iniziative degli sloveni carinziani per preservare l'identità culturale
- Offerte turistiche di mobilità dolce "Alpine Pearls" in sei paesi alpini (Slovenia, Austria,

Germania, Francia, Svizzera, Italia)

Art. 8 Protocollo Turismo - Controllo dei flussi turistici

16) Si adottano misure di pianificazione dei flussi turistici nelle aree protette?

Sì	X	No	
----	---	----	--

17) Quali misure si adottano per pianificare i flussi turistici al di fuori delle aree protette?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Art. 9 Protocollo Turismo - Limiti naturali dello sviluppo

18) Si adegua lo sviluppo turistico alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Le organizzazioni turistiche tengono conto degli scenari di sviluppo sostenibili ed ecocompatibili
Reti sentieristiche, zone inedificabili, sistemi di regolazione del traffico, utilizzo di materiali da costruzione locali

19) I progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale sono sottoposti ad una valutazione preventiva?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, si tiene conto dei risultati di tale valutazione al momento della decisione?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Art. 10 Protocollo Turismo - Zone di quiete

20) Sono state delimitate zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Art. 11 Protocollo Turismo - Politica alberghiera

21) Le politiche alberghiere tengono conto della scarsità dello spazio disponibile

Sì	No
----	----

attraverso le seguenti misure?		
Preferenza alla ricettività commerciale	X	
Recupero ed uso degli edifici esistenti	X	
Modernizzazione e miglioramento qualitativo delle strutture esistenti	X	

Art. 12 Protocollo Turismo - Impianti di risalita

22) Si garantisce che le nuove autorizzazioni per gli impianti di risalita tengano conto anche delle esigenze ecologiche e paesaggistiche?			
Sì	X	No	
Se sì, con quali strumenti e/o in base a quali norme giuridiche?			
Piano di sviluppo dei comprensori sciistici della <i>Carinzia</i>			
Programma impianti di risalita e comprensori sciistici del <i>Tirolo</i> 2018			
In <i>Stiria</i> sono stati commissionati diversi studi sul tema clima, comprensori sciistici...			

23) Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni di impianti di risalita sono condizionate allo smantellamento (smontaggio e rimozione) dei vecchi impianti?			
Sì	X	No	

24) Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni di impianti di risalita prevedono la rinaturalizzazione di superfici non più utilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale?			
Sì	X	No	

Art. 13 Protocollo Turismo - Traffico e trasporti turistici

25) Nel periodo in esame, sono state promosse misure destinate a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
In <i>Stiria</i> è stato dato impulso alla creazione di soluzioni di trasporto pubblico a chiamata			
<i>Alta Austria</i> : in cooperazione con le ferrovie austriache ÖBB, sono state lanciate offerte quali il biglietto Snow&Fun oppure il biglietto per ciclisti "Einfach-Raus-Radticket"			

Tirolo: con il suo progetto di autobus regionali, il sistema di trasporto integrato del Tirolo (VVT) mira a creare una valida offerta alternativa al trasporto individuale, con orari concordati e trasbordi comodi. Nelle regioni molto turistiche queste soluzioni di mobilità consentono di ridurre il traffico sulla rete stradale nei centri turistici.

Gli obiettivi generali di questi piani di mobilità:

- garantire e potenziare l'offerta di autobus regionali
- migliorare l'accessibilità di aree non ancora collegate e includerle nella rete servita dal VVT
- garantire nel tempo i finanziamenti
- utilizzare materiale rotabile moderno
- organizzare gli orari in base alle esigenze dei gruppi bersaglio (chi viaggia per lavoro o nel tempo libero, studenti)
- creare un'identità di marchio saldamente radicata nella regione; implementare un design uniforme e strategie di marketing di lungo periodo.

26) È stato limitato il traffico motorizzato individuale?

Sì		No	X
----	--	----	---

27) Si incoraggiano le iniziative private o pubbliche che intendono migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite mezzi pubblici e a incentivarne l'uso da parte dei turisti?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

BMNT:

Da molti anni i ministeri competenti in materia di turismo, trasporti e ambiente adottano costantemente misure per una migliore messa in rete di turismo e trasporti, nonché per la sensibilizzazione alla necessità di soluzioni di mobilità nel turismo. Nel 2013 è stato istituito un gruppo di lavoro sul tema "mobilità sostenibile nel turismo" con rappresentanti dei ministeri per il turismo, i trasporti e l'ambiente, da un lato per intensificare lo scambio interno e dall'altro per raggiungere meglio gli stakeholder interessati. Da allora si organizzano eventi informativi e workshop congiunti (p.es. giornate su mobilità e turismo, piattaforma "Mobilità sostenibile nel turismo", rail tour), si pubblicano brochure (p.es. istruzioni su "Come trasformare la mia destinazione turistica in un'ottica di mobilità sostenibile", linee guida "Mobilità sostenibile nel turismo"), si tengono presentazioni tematiche e si scrivono articoli sulla stampa specializzata.

Queste iniziative congiunte nel frattempo hanno iniziato a riscuotere grande interesse e la messa in rete di trasporti e turismo, nonché la possibilità di uno scambio diretto, sono molto apprezzate ed evidenziate come best practice.

Cooperazione ÖBB Pista ciclabile della Drava, modello di trasporto di Weißensee, parcheggio Heiligenbrut, si veda anche la domanda 1

Per i progetti stiriani si veda anche la domanda 25

Offerta turistica di mobilità dolce “Alpine Pearls” in 22 comuni di 6 paesi alpini

Progetto modello “Mobilità dolce - turismo senz’auto” di Werfenweng

Art. 14 Protocollo Turismo - Particolari tecniche di valorizzazione del territorio

28) Realizzazione, manutenzione ed esercizio delle piste da sci si integrano nel miglior modo possibile nel paesaggio?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

In tale contesto si tiene conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

29) Si autorizzano impianti di innevamento?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, a quali condizioni avviene l'autorizzazione di impianti di innevamento e quali norme giuridiche ne disciplinano l'utilizzo? Spiegate in particolare come si rilevano le condizioni idrologiche ed ecologiche per l'utilizzo di impianti di innevamento.

Gli impianti di innevamento sono soggetti a un'autorizzazione ai sensi della Legge sul diritto delle acque (WRG 1959) In caso di prelievo da acque di superficie occorre preservare una portata residua sufficiente in termini idroecologici e una qualità dell'acqua sufficiente (almeno qualità balneabile), in caso di utilizzo di acqua sorgiva, il fabbisogno di acqua potabile locale.

30) Si limitano le modifiche del terreno?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

31) Nelle aree modificate, si ripristina la vegetazione dando priorità alle specie di origine locale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Art. 15 Protocollo Turismo - Attività sportive

32) Sono state adottate misure di controllo delle attività sportive all'aperto?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<i>Tirolo:</i>			
<p>Il progetto “Erholungsraumbeschilderung Tirol” (Segnaletica degli spazi ricreativi Tirolo) prevede una segnaletica uniforme in tutto il Tirolo per sentieri escursionistici, ciclabili, percorsi per biciclette da corsa e per mountain bike, itinerari per scialpinismo e snowboard, nonché per freeride, itinerari scialpinistici su pista, percorsi per podisti, anelli di sci di fondo, ecc.; il progetto prevede, oltre a una segnaletica che abbia, ove possibile, un impatto minimo sulla natura, anche cartelli che segnalino aree naturali particolarmente sensibili (p.es. specie protette gallo cedrone e fagiano di monte, specie protetta cervo reale, ecc.) invitando il visitatore a evitarle.</p> <p>Modello uniforme di gestione dei flussi di visitatori nei parchi naturali del Tirolo.</p> <p>Identificazione di percorsi per mountain bike; Piano dei sentieri ciclabili in <i>Alta Austria</i>, Piano dei sentieri di montagna ed escursionistici in <i>Alta Austria</i></p>			

33) Esistono limitazioni alla pratica di attività sportive che comportano l'uso di motori?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<p>Ai sensi del Decreto del Presidente del Tirolo sulla Legge sulla navigazione LGBl. n. 56/1998, sui laghi tirolesi è vietata la navigazione con imbarcazioni e galleggianti con motore a combustione interna, nonché con motori elettrici oltre 500 Watt.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a della legge TNSchG 2005, in linea di principio è vietata in Tirolo l'organizzazione di gare sportive con veicoli azionati da motore a combustione interna.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera c della legge TNSchG 2005, l'utilizzo di imbarcazioni azionate da motore a combustione interna è vietato su corsi d'acqua naturali (vi sono tuttavia eccezioni!).</p> <p>Atterraggi e decolli al di fuori degli aerodromi, a quote superiori ai 1700 m, legati anche ad eventi sportivi necessitano di autorizzazione.</p> <p>D'estate in <i>Alta Austria</i> è vietato l'uso di motoscafi con motore a combustione interna sui laghi del Salzkammergut.</p> <p>In <i>Stiria</i> in generale è vietata la navigazione privata con veicoli a motore a combustione interna su tutti gli specchi d'acqua. Sono escluse da tale divieto solo le imbarcazioni a motore elettrico.</p>			

Art. 16 Protocollo Turismo - Deposito da aeromobili

34) È permesso il deposito da aeromobili al di fuori degli aerodromi per fini sportivi?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, a quali condizioni? Indicate in particolare le località e le condizioni locali in cui ciò è permesso e in che misura. Indicate anche le norme che disciplinano il lancio da aeromobili al di fuori di aerodromi a fini sportivi.			
<p>Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge sull'aviazione civile (LFG) decolli e atterraggi al di fuori degli aerodromi, laddove si tratti di aerei civili, possono essere effettuati solo con l'autorizzazione del Presidente del Land. L'autorizzazione è concessa ove non sia in contrasto con l'interesse pubblico o laddove un interesse pubblico legato al decollo o atterraggio al di fuori di un aerodromo prevalga su un interesse eventualmente in contrasto. L'autorizzazione è a tempo determinato e legata a condizioni e obblighi ove ciò sia necessario per tutelare l'interesse pubblico. Essa deve essere revocata senza indugio qualora uno dei presupposti che abbia portato al suo rilascio non sussista o non sussista più o qualora siano stati violati gli obblighi.</p> <p>L'autorizzazione può riguardare luoghi diversi. Qualora un luogo non sia noto alle autorità, la decisione in merito alla sua idoneità è adottata previa ispezione da parte di un perito in materia di aviazione. Con gare sportive si intendono sostanzialmente gare di deltaplano o parapendio, mongolfiera o paracadutismo</p>			

Art. 17 Protocollo Turismo - Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

35) Si studiano e sviluppano soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, quali?			
Integrazione di aree a minore sviluppo in strutture regionali a forte sviluppo turistico.			

Art. 18 Protocollo Turismo - Scaglionamento delle vacanze

36) Sono state adottate misure per scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, questo risultato è stato raggiunto nell'ambito di una cooperazione fra gli Stati?			

Sì		No	x
----	--	----	---

37) Se sono state adottate misure volte a migliorare lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della domanda turistica, quali sono queste misure?

BMNT:

Su iniziativa austriaca, nel 2011 è stato avviato un dibattito nazionale e successivamente sono stati condotti colloqui bilaterali con la Germania sul tema scaglionamento delle ferie e, al termine, è stato predisposto un position paper sullo scaglionamento dei flussi turistici, che è stato trasmesso al livello europeo. Data la competenza specifica dei ministeri per la cultura per il calendario ferie e la scarsa consapevolezza del problema da parte europea, non è stato fatto alcun progresso in materia. Ciononostante, i Länder austriaci concordano tra di loro le ferie scolastiche e in parte anche con i Länder tedeschi più importanti da un punto di vista turistico.

Art. 19 Protocollo Turismo - Incentivazione dell'innovazione

38) Sono state sviluppate forme di incentivazione che possano favorire l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, quali? Riportate anche qualche esempio.

BMNT:

Il Premio austriaco per l'innovazione nel turismo (ÖIT) viene assegnato dal 2012 con cadenza biennale dal Ministro del turismo, assieme ai Länder, per sottolineare l'importanza del turismo e premiare iniziative innovative importanti in questo settore dell'economia. I progetti premiati stimolano altre regioni mostrando loro come possano trovare attuazione le rispettive tematiche. Nel 2018 il riconoscimento è andato a prodotti e pacchetti turistici innovativi, con particolare attenzione per la mobilità sostenibile, relativa sia alla mobilità per raggiungere e lasciare la località che alla mobilità in loco.

Inoltre programma di consulenza e promozione klimaaktiv mobil "Mobility management per il turismo e il tempo libero"

39) Quali innovazioni sono state incentivate dall'attuazione del Protocollo Turismo?

Sono stati incentivati soprattutto i progetti che oltre a rendere più attrattiva l'offerta danno grande risalto all'importanza di praticare attività salutari, in un contesto di grande valore ecologico, ma anche sensibile come le Alpi.

Art. 20 Protocollo Turismo - Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

40) Si promuove la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato?			
Sì	x	No	
In particolare si favoriscono le combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile?			
Sì	x	No	
Se il vostro Paese promuove la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato, spiegate in che modo.			
Adozione di strategie di marketing nazionali intersettoriali e scambio reciproco di servizi.			
Programmi di finanziamento regionali UE per sostenere le aree rurali, in particolare iniziative Interreg e Leader.			

Art. 21 Protocollo Turismo - Misure integrative

41) Oltre alle misure previste dal presente Protocollo, ne sono state adottate altre?			
Sì		No	X
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Turismo

42) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	x	No	X
Se sì, quali?			
In parte scarsa conoscenza del protocollo.			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

43) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			
Occorre fare ancora molto, ma la pressione economica riduce l'impegno ambientale.			
Nell'ottica della Convenzione delle Alpi, il <i>Tirolo</i> è indubbiamente una punta di diamante tra le			

Parti contraenti.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)

Art. 7 Protocollo Trasporti - Strategia generale della politica dei trasporti

1) Si attua una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?			
Sì	x	No	

2) Si attuano le seguenti misure nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?	Sì	No
Si coordinano i vettori, i mezzi di trasporto e i tipi di trasporto e si favorisce l'intermodalità.	x	
Si sfruttano nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego della telematica.	x	
Si imputano a coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto causato.	x	
Si incide, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto. Ciò accade purtroppo solo in casi eccezionali. Il Gruppo di lavoro Trasporti della CA sta lavorando attualmente a una relazione nella quale saranno presentati esempi di buone pratiche.		x
Si valorizzano e sfruttano i potenziali di riduzione del volume di traffico.	In parte	

3) Si realizzano nel migliore modo possibile i seguenti interventi, ove necessario?	Sì	No
Protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali	x	
Misure per proteggere l'uomo e l'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti	x	
Graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore	x ³⁹	

³⁹ Occorre chiedersi cosa si intenda con "migliore modo possibile". La migliore tecnologia possibile ad esempio per i veicoli diesel sarebbe un filtro antiparticolato, per il rumore potrebbero essere pneumatici a bassa rumorosità, ma entrambi non sono obbligatori. Ed entrambi probabilmente non possono neppure essere imposti nell'ottica del diritto UE. Occorre tenere presente che attualmente è in discussione una direttiva su Etichettatura

per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili.		
Incremento della sicurezza dei trasporti	x	

Art. 8 Protocollo Trasporti - Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

4) Nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti si realizzano le seguenti verifiche/analisi?	Sì	No
Verifiche di opportunità	x	
Valutazioni dell'impatto ambientale	x	
Analisi dei rischi	In parte	
Altre verifiche	x	
Se avete selezionato "Altre verifiche", indicate il tipo di verifica.		
Oltre alla Valutazione di impatto ambientale si verifica a livello giuridico l'autorizzabilità di un progetto in base al diritto ambientale, delle acque e forestale. Verifica del fabbisogno, valutazione di incidenza, analisi costo-beneficio, Valutazione strategica trasporti		
Se sopra avete risposto affermativamente: si tiene conto dei risultati delle verifiche/analisi realizzate ai fini degli obiettivi del presente Protocollo?		
Sì	x	No

5) Si coordinano e concertano con altre Parti contraenti i progetti di realizzazione di infrastrutture di trasporto nel territorio alpino?		
Sì	x	No

6) Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero si realizzano consultazioni preventive con le altre Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle suddette verifiche?		
--	--	--

degli pneumatici che prevede l'etichettatura di pneumatici efficienti in termini energetici e a bassa rumorosità. Si sottolinea sin d'ora che il Regolamento su veicoli commerciali pesanti (dal 1.1.2013) e il Regolamento sulle emissioni di CO₂ di nuove autovetture (dal 2015) contribuiranno in maniera sostanziale alla riduzione del rumore e degli inquinanti

Sì	X	No	
Se sì, riportate qualche esempio.			
<p>Ciò avviene in base alla Convenzione di Espoo. Un esempio è la “Piattaforma Corridoio del Brennero”. In vista di una più stretta cooperazione, il coordinatore europeo per il progetto prioritario TEN 1, Berlino-Palermo, Prof. Karel Van Miert, ha creato la Piattaforma Corridoio del Brennero (BCP), nella quale sono trattate e presentate le attività e le misure nei settori infrastrutture e politica dei trasporti. Su questa piattaforma sono rappresentati gli Stati membri Germania, Austria e Italia, i Länder Baviera e Tirolo, l’Alto Adige, Trento e Verona, i gestori dell’infrastruttura ferroviaria, le imprese ferroviarie, RailNetEurope Brennero, la Comunità d’azione ferrovia del Brennero, le autostrade A22-A31 e la Commissione europea.</p> <p><i>Stiria</i>: coordinamento con paesi confinanti, presentazione dei progetti nella Commissione mista Austria-Slovenia e altre istituzioni informali binazionali e multinazionali (EUSALP, forum corridoio del Corridoio prioritario Baltico-Adriatico della Commissione europea)</p>			

7) Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, previsti o/e eseguiti da un'altra Parte contraente, il vostro Paese è stato consultato preventivamente?					
Sì	x	Non sempre		No	
Se avete risposto “no” o “non sempre”, specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando il nome della Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.					

8) Si sostiene una maggiore presa in considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nel vostro Paese?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> - Con i finanziamenti destinati al mobility management aziendale, i programmi di consulenza e finanziamento klimaaktiv mobil e gli incentivi ambientali, nonché con gli incentivi alla mobilità elettrica di BMVIT e BMNT e il settore automobilistico. Le soluzioni ecocompatibili per il trasporto merci sono un importante aspetto anche nel programma di finanziamenti per la tecnologia “Mobilität der Zukunft” (Mobilità del futuro) del BMVIT. Infine anche i finanziamenti alle ferrovie secondarie, i programmi di finanziamento per il trasporto merci combinato e per il trasporto a carro singolo su rotaia 			

contribuiscono a soluzioni sostenibili nel trasporto merci.

- L'introduzione del pedaggio per mezzi pesanti sull'intera rete di autostrade e superstrade ha portato a un aumento e a una variabilizzazione dei costi del trasporto merci su strada.
- *Salisburgo*: mobility management aziendale e consulenza attraverso la Camera dell'economia.

Art. 9 Protocollo Trasporti - Trasporti pubblici

9) Si promuovono l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

In Austria lo *Stato* investe ogni anno circa EUR 1,274 miliardi in base alla Legge sul finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale.

Finanziamenti federali per la gestione del trasporto pubblico locale e regionale (base 2017):

- 1) Servizi di pubblico interesse delle ferrovie (ÖBB e ferrovie private) inclusi i servizi a lunga distanza - EUR 741,6 milioni
- 2) Trasporto integrato (inclusi biglietti semestrali e finanziamento committenti) – EUR 90,6 milioni
- 3) Esenzione studenti e apprendisti (dipartimento famiglia) - circa EUR 400 milioni
- 4) Aiuti finanziari ai comuni (dipartimento finanze) - circa EUR 400 milioni

Inoltre i Länder contribuiscono al finanziamento dei sistemi di trasporto integrato e attraverso la prenotazione di servizi di trasporto pubblico presso le aziende di trasporto via ferrovia e autobus.

La spesa pubblica per il potenziamento della rete ferroviaria e per sostenere offerte convenienti per gli utenti sono efficaci: in un confronto europeo (Stati UE, Svizzera e Norvegia), in Austria treni e autobus sono utilizzati di più, con una media di 3.405 m (<https://www.vcoe.at/news/details/vcoe-oesterreich-europas-spitzenreiter-bei-bahn-bus-und-staedtischen-oeffis>).

BMNT: klimaaktiv mobil


Per il BMNT, la lotta ai cambiamenti climatici ha la massima priorità, proprio nel settore dei trasporti. Un importante contributo all'attuazione della strategia climatica dell'Austria proviene da klima:aktiv mobil, l'iniziativa di lotta ai cambiamenti climatici del BMNT nel settore dei trasporti. L'obiettivo di tale programma consiste nel motivare nella loro sfera

d'azione gli attori e i gruppi bersaglio rilevanti del settore a dare un contributo attivo alla lotta ai cambiamenti climatici nei trasporti. Il progetto strategico complessivo di klima:aktiv mobil nasce dai quattro pilastri interconnessi di consulenza, promozione, sensibilizzazione, riconoscimento dei partner, ed è la chiave di volta per il successo del programma klimaaktiv mobil.

→ Cosa offre il BMNT agli attori con klimaaktiv mobil:

1. Consulenza gratuita nello sviluppo di misure di lotta ai cambiamenti climatici nei trasporti
2. Sostegno finanziario nel quadro del programma di finanziamento per le aziende (fino al 30% dei costi finanziabili) e per la prima volta anche per Stati federati, Città e Comuni nonché associazioni (fino al 50% dei costi finanziabili)
3. Informazione e motivazione attraverso la sensibilizzazione
4. Formazione e certificazione, nonché designazione di partner progettuali di klimaaktiv mobil

→ klimaaktiv mobil riduce le emissioni di CO₂! Dopo soli tre anni, grazie al sostegno ai progetti dei 400 partner è stata abbattuta la soglia di 200.000 tonnellate di CO₂ in meno



→ klimaaktiv mobil promuove efficienza energetica, energie rinnovabili, veicoli ecosostenibili e mobility management!

→ *Klimaaktiv mobil è efficiente, rilancia la congiuntura e l'economia austriaca e offre importanti contributi al risparmio sui costi!* Il budget finanziario di klimaaktiv mobil, con un investimento medio di EUR 11/to CO₂ riferito alla vita utile (tenendo conto di un valore aggiunto domestico di EUR 7/to CO₂) genera investimenti da 6 a 10 volte superiori in infrastrutture e tecnologie ambientali, torna a vantaggio delle aziende e dei comuni austriaci e ha ricadute ambientali positive in tutto il paese.

- Con i finanziamento di servizi di pubblico interesse nel trasporto pubblico locale e il potenziamento della rete ferroviaria e delle stazioni per aumentare la capacità del trasporto ferroviario locale, nonché la creazione di accessi privi di barriere architettoniche al trasporto pubblico, programma attuale nel pacchetto congiunturale (ulteriori) EUR 50 milioni
- Sostegno a iniziative di sensibilizzazione alla mobilità sostenibile: il BMNT sostiene il progetto Youth Alpine Interrail.
- Ottimizzazione dell'infrastruttura e dell'offerta del trasporto pubblico
- *Stiria*: consolidamento e costante miglioramento dell'offerta del servizio ferroviario suburbano e delle linee ferroviarie regionali, bando di gara di un insieme di linee di autobus, promozione dei sistemi di trasporto pubblico a chiamata, sistema di trasporto integrato in essere ("Verbund Linie")
- *Bassa Austria*: con sistemi di trasporto integrati e sistemi di trasporto pubblico adatti alle esigenze dell'utenza in termini di spazio e di tempo, ad es. taxi collettivi, sistemi park and ride
- *Salisburgo*: piano del trasporto pubblico locale - regionalizzazione (orari cadenzati/trasporto pubblico locale - associazioni regionali), trasporto integrato in essere (SVV)

10) L'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti hanno contribuito a preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- Nel caso delle azioni pilota (p.es. bus intervallivi, mobilità dolce); in generale non è accaduto.
- Attraverso il contenimento del traffico automobilistico e la riduzione del fabbisogno di superfici per la sosta e il parcheggio, in particolare in presenza di strutture per il tempo libero e di grandi eventi. Il trasporto pubblico spesso viene utilizzato solo perché non c'è spazio a sufficienza per i parcheggi.
- Miglioramento della viabilità
- *Stiria*: l'offerta decisamente migliorata della rete ferroviaria suburbana ha portato a un notevole aumento nella domanda (nel complesso circa il 50% di passeggeri in più dal 2008, su alcune linee circa il 100% in più) e consente di rafforzare e garantire nel tempo gli insediamenti abitativi ed economici nel bacino di utenza delle linee.
- *Salisburgo*: orari cadenzati, bus intervallivi (Lungau, Weißbach), bus per escursionisti

(stagionali), integrazione di skibus nell'orario cadenzato, conservazione della ferrovia di Pinzgau

- *BMNT, BMVIT, BMDW, Land Salisburgo, Werfenweng*: le misure intersettoriali implementate nel quadro del progetto modello (trasporti, turismo, ambiente) “Mobilità dolce – turismo senz’auto” da diversi anni hanno portato, nel comune di Werfenweng, ad un aumento superiore alla media nei pernottamenti, in particolare per quanto concerne l’offerta di vacanze senza auto.

Art. 10 Protocollo Trasporti - Trasporto su rotaia e navigazione

11) Sono state sostenute/si sostengono le seguenti misure al fine di sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino?	Si	No
Il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, inclusi i relativi accordi e adeguati terminali In Austria lo Stato investe circa EUR 13,9 miliardi nel periodo 2018-2023 per il potenziamento della ferrovia (piano quadro ÖBB 2018-2023, cui si aggiungono programmi di investimenti nelle ferrovie private e contributi per la costruzione della metropolitana a Vienna).	x	
L'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri	x	
I provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza, nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto	x	
Creazione di sistemi di trasporto intermodali, trasporto combinato di merci Il <i>BMVIT</i> ha commissionato la valutazione di un programma per la promozione del trasporto combinato ai fini di una riduzione della CO ₂ . (https://www.bmvit.gv.at/innovation/publikationen/evaluierungen/downloads/ikv_evaluierung_2014_kurzfassung.pdf): Riduzione delle emissioni p.a. attraverso il trasferimento da strada a rotaia	x ⁴⁰	

⁴⁰ Esempio Green Logistics. AlpFrail, Immonode ecc.

	Emissionseinsparung [t]	davon Inland	davon Ausland	Inlandsanteil [%]		
CO ₂	653.300	160.400	492.900	24,6 %		
NO _x	5.010	1.240	3.770	24,8 %		

Sviluppo tecnico della ferrovia per aumentarne le capacità e ridurre contemporaneamente le emissioni acustiche; bonus nei diritti corrisposti per l'utilizzo delle infrastrutture per vagoni a bassa rumorosità, si veda http://www.laerminfo.at/laerschutz/vermeidung/Laermabhaengiges-Trassenentgelt.html	x ⁴¹	
Il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale	x	

12) Si sostengono gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento del Danubio, affinché diventi un'idrovia più efficiente e navigabile tutto l'anno (il Danubio tuttavia non rientra nel perimetro della Convenzione delle Alpi) - Utilizzo della telematica per migliorare l'accessibilità delle informazioni - Modello "strada galleggiante" 			

Art. 11 Protocollo Trasporti - Trasporto su strada

13) Sono state costruite nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino nel periodo preso in esame?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

14) Come sono state attuate nel vostro Paese le condizioni di cui all'art. 11, comma 2?

⁴¹ La "strada viaggiante" ad esempio è dotata di freni a disco come nei treni passeggeri e pertanto più silenziosa. Nell'ambito del progetto Low-Noise-Train-Projekt (A, IT, CH) è stato messo a punto anche un vagone merci silenzioso il cui prototipo è già in uso in Svizzera. Bisognerebbe considerare che nell'ambito dell'iniziativa della CE "Greening Transport Package", si sta vagliando una proposta di direttiva per diminuire la rumorosità della rotaia.

- Attraverso la legge UVP-G 2000
- Legge sulle strade federali
- Sono state condotte le necessarie verifiche e sono stati implementati i risultati, in particolare per quanto concerne le misure di tutela e compensative locali
- *Stiria*: per il momento non è prevista la costruzione di nuove arterie transalpine ad alta percorrenza

Art. 12 Protocollo Trasporti - Trasporto aereo

15) Sono state adottate misure per ridurre l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Programmi di protezione dall'inquinamento acustico delle compagnie aeree (controllo aereo, operatori e aeroporti), aeromobili a bassa rumorosità
- Diritti di atterraggio in funzione della rumorosità sono stati applicati dall'aeroporto di Innsbruck e dal 1° luglio 2009 anche a Vienna
- Implementazione delle Direttive UE rilevanti sulle emissioni sonore degli aeromobili; recepimento nazionale della Direttiva (UE) che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE. I relativi metodi comuni per la determinazione del rumore per il trasporto aereo sono stati adottati con l'elaborazione della norma tecnica dal titolo "Rumore ambientale nell'aviazione civile: metodi di determinazione del rumore per il settore delle emissioni sonore degli aeromobili ai sensi dei capitoli 2.6 - 2.8 della Direttiva 2015/996/ EU". Tale documento è stato pubblicato in data 1 febbraio 2019 sul sito del BMVIT: <https://www.bmvit.gv.at/verkehr/luftfahrt/fluglaerm/index.html>
- Aeroporto di Salisburgo: elaborazione e attuazione di misure per ridurre il carico acustico dei comuni circostanti sia sul lato austriaco che su quello tedesco.
- Certificazione esclusiva di aeromobili corrispondenti alle categorie di rumorosità più bassa (come da ICAO, Annex 16, Vol. 1, cap. 3)
- Ottimizzazione delle rotte di volo nell'aeroporto di Vienna

16) È permesso il lancio da aeromobili all'esterno degli aerodromi?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, a quali condizioni?

Alle condizioni di cui alla disposizione dell'art. 133 della Legge sull'aviazione civile

Per decolli e atterraggi di aeromobili al di fuori degli aerodromi occorre un'autorizzazione delle autorità, rilasciata dal Presidente dello Stato federato. Prima di rilasciare tale autorizzazione si verifica l'interesse pubblico. La persona autorizzata a disporre della proprietà fondiaria deve concordare con il suo utilizzo. L'obbligo di autorizzazione sussiste per deltaplani e parapendii motorizzati.

17) Sono state adottate misure adeguate per limitare in termini di spazio e tempo il traffico aereo non motorizzato nel tempo libero ai fini della protezione della fauna selvatica?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, quali?

Allo stato attuale sono tollerati i decolli al di fuori degli aerodromi, deltaplani e parapendii senza autorizzazione (ad eccezione di aree densamente edificate, nonché da manufatti edilizi, ad esempio ponti)

18) È stato migliorato il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come? Riportate qualche esempio.

- Potenziamento della ferrovia suburbana che collega l'aeroporto di Vienna e lancio del "CityAirportTrain" da e verso l'aeroporto di Vienna - Schwechat;
- Avvio della progettazione di una tratta ferroviaria ad alta velocità Vienna - Bratislava che includa l'aeroporto di Vienna, allo scopo di potenziare intermodalità e sostenibilità;
- Costruzione di una stazione ferroviaria presso l'aeroporto di Graz - Thalerhof;
- In linea generale si cerca di migliorare il collegamento degli aeroporti con i mezzi di trasporto pubblico.
- Più collegamenti del trasporto pubblico con l'aeroporto di Salisburgo

19) Dall'entrata in vigore del Protocollo sono stati costruiti nuovi aeroporti o potenziati significativamente gli aeroporti già esistenti nel territorio alpino?

Sì		No	x
----	--	----	---

Art. 13 Protocollo Trasporti - Impianti turistici

20) Sono stati/sono valutati gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì	X	No	
Una tale valutazione è prevista da norme giuridiche?			
Sì	X	No	
Se sì, citate le norme giuridiche.			
<ul style="list-style-type: none"> - Procedimento VIA - Verifica in funzione dei valori limite come da allegato 			

21) La creazione di nuove installazioni turistiche è legata, all'occorrenza, a provvedimenti di precauzione e di compensazione atti al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo o degli altri Protocolli?			
Sì	X	No	

22) Si dà la precedenza ai trasporti pubblici quando si creano nuove installazioni turistiche?			
Sì		No	X in generale no, tuttavia alcuni esempi di buone pratiche

23) Si sostengono la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché l'istituzione di località turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili?			
Sì	x	No	
Se sì, come? Riportate anche qualche esempio.			
<ul style="list-style-type: none"> - Progetti attuati nell'ambito del Mobility management per il turismo e il tempo libero di klimaaktiv mobil⁴² - Promozione di autobus/ferrovia nelle regioni turistiche (p.es. skibus) 			

⁴² <http://www.klimaaktiv.at/filemanager/download/39927/>

- *Stiria*: con la creazione di sistemi di trasporto pubblico regionale a chiamata, promozione dell'uso del trasporto pubblico con servizio di transfer
- *Salisburgo*: progetto pilota “Mobilità dolce - turismo senz'auto” a Werfenweng e a Neukirchen am Großvenediger bus intervallivi nel Lungau, bus per escursionisti al valico Hirschbichl (Weißbach bei Lofer), conservazione della ferrovia di Pinzgau (ferrovia di Krimml)
- *BMNT, BMVIT, BMDW* hanno implementato assieme al Land Salisburgo e ai comuni modello il progetto “Mobilità dolce - turismo senz'auto”, adottando soluzioni di mobilità ecocompatibile in loco per residenti e turisti, ma anche per raggiungere e lasciare le località.
- *BMNT, BMVIT e BMDW* partecipano assieme al Land Salisburgo, al comune di Werfenweng e a partner da Italia, Francia, Germania e Svizzera al progetto “Alps Mobility II- Alpine Pearls” nel programma Interreg IIIB Spazio Alpino, a valere su fondi regionali dell'UE. In questo modo è stata sviluppata l'offerta ecoturistica innovativa delle Perle alpine, che unisce l'attrattiva turistica ai vantaggi della mobilità con mezzi di trasporto ecologici. Le Perle alpine riuniscono attualmente 22 mete turistiche, comuni che si sono impegnati a rispettare severi criteri ecologici nei settori mobilità, sviluppo locale, gastronomia e ospitalità e preservano le tradizioni culturali delle Alpi. Troverete ulteriori informazioni ai link: www.alpine-pearls.com e www.alpsmobility.org
- *BMNT, BMVIT e BMDW, assieme al comune di Werfenweng e a partner stranieri*, hanno attuato il progetto “Alpine awareness”, che si occupa di sensibilizzare alla promozione di uno stile di vita sostenibile nelle Alpi, soprattutto nelle scelte riguardanti la mobilità (si veda anche <http://www.oekoinstitut.it/mobilitade> e <http://www.ubz-stmk.at/projekte>).
- *BMNT, BMVIT e BMDW, Land Salisburgo, comune di Werfenweng, Stiria e la regione del Parco nazionale Gesäuse/Eisenerz nella Stiria settentrionale* hanno partecipato assieme a partner francesi e italiani al progetto MOBILALP, in seno al quale sono stati sviluppati importanti strumenti per una mobilità regionale sostenibile, riassumibili con il termine “mobility management regionale”. In Austria sono degni di nota un modello di trasporto regionale nella regione Eisenerz-Gesäuse, con alcune linee di taxi collettivo a chiamata (“Gesäuse Sammeltaxi”), una centrale di mobilità “in rete”, presso la quale le agenzie turistiche, grazie al collegamento online con una grande centrale di mobilità a Graz, possono dare informazioni sul trasporto pubblico e un sistema informativo geografico (GIS) (si veda <https://www.gesaeuse.at/mobil> e <http://www.mobilalp.eu/de>).

Art. 14 Protocollo Trasporti - Verità dei costi

24) Si applica il principio della causalità per una migliore considerazione dei costi reali dei differenti vettori, inclusi i costi d'infrastruttura e quelli esterni (ad es. per incidenti e danni ambientali)?

Sì	In parte	No	In parte
25) È stato elaborato un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi d'infrastruttura e di quelli esterni?			
Sì	x	No	

26) Sono stati introdotti altri sistemi specifici di tassazione che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità?	
No	
No, sono in fase di preparazione (stadio iniziale)	
No, sono in fase di preparazione (stadio avanzato)	
Sì	x
Sì. Sì, trovano già applicazione	
Se sì, come sono questi sistemi di tassazione? Riportate i dettagli.	
<ul style="list-style-type: none"> - Pedaggio per automezzi pesanti e autobus in funzione dei km percorsi su tutta la rete stradale ad alta percorrenza (road pricing) - Vignetta per autovetture per l'utilizzo della rete stradale ad alta percorrenza - Ecologizzazione del pedaggio a partire dall'1.1.2010 attraverso la differenziazione dei pedaggi in base alle classi Euro e dall'1.1.2017 addebito delle esternalità dovute ad inquinamento acustico ed atmosferico, anche in questo caso con una differenziazione in base alle classi Euro - Aumento dell'accisa sugli oli minerali per il diesel - Legge di ecologizzazione per l'imposta di immatricolazione - Dispositivi di gestione e controllo del traffico sulla rete stradale ad alta percorrenza per ridurre inquinamento acustico e atmosferico, si veda al link http://www.asfinag.at/index.php?idtopic=1327 	

Art. 15 Protocollo Trasporti - Offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto

27) Si registra e aggiorna periodicamente, seguendo uno schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale, in un apposito documento di riferimento?			
Sì	x	No	

Se sì, dove si può prendere visione del documento di riferimento?

La relazione ambientale (Agenzia federale per l'ambiente) illustra con cadenza triennale la situazione ambientale in Austria. Un capitolo è dedicato ai trasporti e all'impatto ambientale che ne deriva. La relazione tuttavia non riguarda esclusivamente il perimetro della Convenzione delle Alpi. Per il trasporto merci transalpino sono disponibili dati nell'ambito di AlpInfo.

28) Qualora si rediga un documento di riferimento, si verifica sulla base di tale documento di riferimento in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, qual è stato il risultato di questa verifica?

Nel quadro della relazione ambientale sinora non ha avuto luogo una verifica di questo tipo.

- Miglioramenti grazie all'ecologizzazione dei pedaggi a partire dal Decreto sui pedaggi del 2009 e in una seconda fase a partire dal 2017 (si veda il punto 26)

Art. 16 Protocollo Trasporti - Obiettivi di qualità ambientale, standard ed indicatori

29) Sono stati stabiliti e adottati obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, a quali condizioni e in quali norme giuridiche sono regolamentati?

Nella strategia climatica dell'Austria

In alcuni modelli di trasporto dei Länder

Limiti delle immissioni di inquinanti nell'ambito della legge IG-L

Limiti dell'inquinamento acustico nella "Nota di servizio protezione dall'inquinamento acustico sulle strade federali", disposizioni analoghe anche per le tratte ferroviarie di nuova costruzione

Art. 17 Protocollo Trasporti - Coordinamento, ricerca, formazione e informazione

30) Prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti ha luogo una consultazione con altre Parti contraenti al fine di integrarle in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Armonizzazioni di questo tipo hanno già avuto luogo?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate qualche esempio.			
<ul style="list-style-type: none"> - Galleria di base del Brennero (BBT) <ul style="list-style-type: none"> o Commissione intergovernativa Austria/Italia per il coordinamento delle attività relative alla BBT; o Piattaforma Corridoio del Brennero (BCP): si veda quanto scritto in risposta alla domanda 6 art. 8 - Gruppo di lavoro Bodan-Rail - Progettazione A5 e A6 - corridoio di Marchfeld 			

31) Si sono svolti degli incontri con altre Parti contraenti per promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente Protocollo e/o per verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al presente Protocollo?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate qualche esempio.			
<ul style="list-style-type: none"> - Gruppo di lavoro Trasporti della Convenzione delle Alpi - Galleria di base del Brennero <ul style="list-style-type: none"> o Piattaforma Corridoio del Brennero o Gruppo di lavoro Infrastrutture - Piano d'azione del Brennero 2008 - Gruppo di lavoro Strategia di sviluppo corridoio del Brennero - EUSALP AG4 - Riunioni di esponenti regionali provenienti da Germania, Austria e Italia sul progetto Transitects, di cui non beneficia la Convenzione delle Alpi, ma il Protocollo Trasporti - Processo di Zurigo, incontri tra Austria, Germania, Francia, Svizzera, Italia e la Commissione europea a livello politico, serve non tanto all'attuazione della Convenzione delle Alpi, quanto a quella degli obiettivi del Protocollo Trasporti 			

Art. 6 Protocollo Trasporti - Misure rafforzate di protezione a livello nazionale

32) Oltre alle misure previste dal presente Protocollo, ne sono state adottate altre?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Trasporti

33) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì

X

No

Se sì, quali?

Si continuano a creare presupposti per sviluppi futuri nei trasporti che vanno in parte nella direzione sbagliata, ad esempio collegando aree industriali con strade ad alta percorrenza e nel contempo chiudendo i raccordi ferroviari.

Altri problemi sono nati negli ultimi anni per il continuo aumento del traffico su strada. Il maggiore uso di autovetture diesel e l'aumento del trasporto merci su strada inasprisce la problematica del superamento dei limiti di emissione di NOx e particolato e/o polveri sottili.

Spesso mancano obiettivi concreti nei trasporti, nonché l'attuazione e valutazione di misure efficaci. Con il piano nazionale per l'energia e il clima che ogni Stato membro UE è tenuto ad elaborare la situazione dovrebbe migliorare nel breve e medio termine.

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

34) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Le misure per migliorare il trasporto pubblico e il trasporto merci su rotaia evidenziano chiari effetti positivi. I provvedimenti hanno contribuito ad aumentare ampiamente e durevolmente i servizi nel trasporto merci su rotaia. In Austria la quota del trasporto merci coperta dalla ferrovia rappresenta il 31%, rispetto alla media dell'Unione europea che si attesta solo al 17% circa. Si veda a tale proposito:

<https://www.wko.at/branchen/transport-erkehr/schienenbahnen/Schienengueterverkehr.html>,
WKO % e VCÖ 2018:

<https://www.vcoe.at/presse/presseaussendungen/detail/bahngueterverkehr-eu-vergleich-2018>
Tuttavia in alcuni casi il trasporto su strada è aumentato in misura ancora maggiore rispetto al trasporto merci su rotaia.

È già stato osservato, a titolo di confronto, quanto sia elevata la fruizione dei servizi autobus e ferroviari in Austria, con una media annua superiore a 3.400 m.

Attraverso le misure di protezione dall'inquinamento acustico messe in atto si è ottenuto un miglioramento della qualità dell'aria lungo le arterie stradali ad alta percorrenza.

Dal 2009 il volume del trasporto combinato ha registrato un andamento positivo, tra l'altro grazie ai molteplici provvedimenti a sostegno. Se analizziamo tali sviluppi nel dettaglio notiamo quanto ciò sia riconducibile al TCNA. Il volume della ROLA dal 2010 ha registrato

un lieve calo, ma si prevede un aumento programmato delle capacità nei prossimi anni, in preparazione alla ultimazione della BBT.

Attraverso le misure di protezione dall'inquinamento acustico messe in atto, inoltre, si è ottenuto un miglioramento della qualità dell'aria lungo le arterie stradali ad alta percorrenza.

Stiria: indubbiamente l'efficacia delle misure può essere migliorata.

La valutazione rimane aperta, sotto molti di vista, dato che le misure sono state adottate da poco e non sono ancora state valutate.

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

ad 29: il programma di misure in relazione al Piano di mobilità del Land Salisburgo 2006-2015 (SLMK) prevede un monitoraggio con parametri concreti.

H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Energia - Impegni fondamentali

1) Si promuove l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel territorio alpino nell'ambito di programmi di sviluppo in collaborazione con altre Parti contraenti?

Sì	X	No	
----	---	----	--

2) Si preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini.

Sì	X	No	
----	---	----	--

3) Si collabora con altre Parti contraenti in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengono in maggior conto la realtà dei costi?

Sì	X	No	
----	---	----	--

4) Si incoraggia una maggiore cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni ai problemi comuni?

Sì	X	No	
----	---	----	--

5) Contrassegnate la casella o le caselle che meglio descrivono il tipo di cooperazione.

Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	X
Aggiornamento/Training	X
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete selezionato "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
<ul style="list-style-type: none"> - Convegni internazionali ed eventi informativi <ul style="list-style-type: none"> ▪ "Giornate internazionali sulla casa passiva" annuali 	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ “World Sustainable Energy Days” annuali ▪ Conferenza “Gleisdorf Solar” ▪ Convegno internazionale ed esposizione “Ökosan” ▪ Simposio austriaco sull’energia eolica ▪ Energy Globe Austria ▪ Concerted Action sull’EED (Direttiva sull’efficienza energetica) e sull’EPBD (Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia) ▪ Task Force per il raggiungimento degli obiettivi dell’EED
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.
I progetti comuni, se si considera l’intensità della cooperazione

Art. 3 Protocollo Energia - Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

6) L'attuazione del Protocollo Energia avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare con le norme della Convenzione delle Alpi, dei Protocolli attuativi nonché con gli accordi internazionali vigenti?			
Sì	X	No	

Art. 5 Protocollo Energia - Risparmio energetico ed uso razionale dell’energia

7) Per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, sono state elaborate strategie che promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l'uso razionale dell’energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - Il <i>BMNT</i> ha organizzato per la prima volta nel 2018, assieme al Ministero tedesco per l’ambiente (BMU) il concorso “ClimaHost”, che premia le aziende del settore alberghiero e gastronomico che si distinguono per gli sforzi profusi nella lotta ai cambiamenti climatici e nell’efficienza energetica. - Misure nell’ambito di klimaaktiv – l’iniziativa per la lotta a cambiamenti climatici del <i>BMNT</i> (dal 2004). Con lo sviluppo e l’introduzione di standard qualitativi, la formazione e l’aggiornamento di professionisti, con consulenza, informazione e un grande rete di partner, klimaaktiv integra i finanziamenti e le norme per la lotta ai cambiamenti climatici. 			

I cluster tematici principali sono “costruire e risanare”, “risparmiare energia”, “energie rinnovabili” e “mobilità”, che rappresentano gli aspetti più importanti della transizione energetica. Comuni, famiglie e aziende sono sostenuti da klimaaktiv nelle loro attività di contrasto ai cambiamenti climatici. Si veda al link: www.klimaaktiv.at

- Il pacchetto congiunturale 2 ha dato un impulso determinante al risanamento termico degli edifici. In questo pacchetto congiunturale sono stati concordati EUR 100 milioni per il risanamento termico e dell'importo beneficiano in parti uguali le famiglie e le aziende austriache.
- L'obiettivo dei finanziamenti aziendali a favore dell'ambiente è la protezione dell'ambiente prevenendo o riducendo l'impatto dell'inquinamento atmosferico, dei gas clima alteranti, del rumore e dei rifiuti. I finanziamenti aziendali a favore dell'ambiente in Austria consentono di finanziare misure anche nei seguenti ambiti:
 - allacciamento a reti di teleriscaldamento
 - risanamento termico di edifici
 - pompe di calore, recupero di calore e utilizzo del calore residuo industriale
 - cogenerazione da fonti fossili

Il BMNT, servendosi del Fondo per il clima e l'energia (KLIEN), promuove misure a favore di una maggiore penetrazione del mercato da parte di tecnologie energetiche a minore impatto climatico, allo scopo di motivare le imprese e le famiglie a investire con un minore impatto sul clima e a premiarle per l'impegno. I maggiori successi nella penetrazione del mercato nel 2008 sono state le iniziative di promozione del fotovoltaico e del riscaldamento a legna, nonché il programma di finanziamenti klimaaktiv mobil, sostenuto dal KLIEN. L' "assegno per l'efficienza energetica" del Fondo per il clima e l'energia finanzia una prima consulenza qualificata e indipendente e una consulenza per l'implementazione (per le PMI).

L'ex Ministero federale per l'economia, la famiglia e i giovani, in collaborazione con le Associazioni di categoria dei ristoratori e albergatori della Camera dell'economia austriaca, e con l'Associazione austriaca degli albergatori, ha incaricato l'Agenzia austriaca per l'energia di elaborare un manuale pratico per interventi di efficientamento energetico nel settore gastronomico e alberghiero. Il progetto è coordinato dal programma klimaaktiv del BMNT.⁴³

Il "quick check" è uno strumento online, messo a punto dall'E-Control in collaborazione con l'Agenzia austriaca per l'energia, che consente alle famiglie di calcolare in modo semplice (inserendo l'età degli elettrodomestici) il potenziale risparmio energetico qualora sostituiscano i propri elettrodomestici con apparecchi più moderni.

⁴³ <https://www.klimaaktiv.at/energiesparen/tourismus.html>

8) Sono state adottate misure e disposizioni in particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza dei sistemi di distribuzione del calore	x	
Ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione	x	
Controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici	x	
Risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia	x	
Calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi	x	
Progettazione e promozione di nuovi edifici che adottano tecnologie a basso consumo energetico	x	
Promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c del Protocollo Energia	x	
Risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni e incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili	x	

Art. 6 Protocollo Energia - Fonti energetiche rinnovabili

9) Si promuovono e impiegano in via preferenziale le fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente ed il paesaggio?			
Sì	x	No	

10) Quali strumenti e provvedimenti politici generali (ad es. tariffa di riacquisto, programmi di promozione, finanziamento della ricerca, ecc.) si utilizzano per promuovere il potenziamento delle energie rinnovabili?
<p>Esempi di misure legislative e di promozione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con la Legge sull'energia da fonti rinnovabili, BGBl. I n. 149/2002, sono stati uniformati gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in tutta l'Austria. La Legge prevede sia l'autorizzazione a stabilire tariffe di riacquisto che a definire un contributo erogato dai Länder per nuove tecnologie di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 22 comma 4)

- Decreto del Ministro federale per la digitalizzazione e l'economia che definisce i prezzi corrisposti in base ad appositi contratti per l'acquisto di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili ecologici, e che obbliga l'Ufficio di compensazione a stipulare tali contratti nel 2009 (Decreto sull'energia da fonti rinnovabili 2009).
- Energia termica: impianti di riscaldamento a biomassa, impianti solari, teleriscaldamento (provvedimenti speciali), incentivazione dell'edilizia residenziale dei Länder per fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza energetica, cogenerazione;
- Finanziamenti in materia ambientale in Austria: dal 1993 su incarico del *BMNT* esistono i finanziamenti per l'ambiente a livello federale - ai sensi della Legge per la promozione della tutela ambientale - al fine di finanziare progetti in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili. Nel 2007 sono stati stanziati EUR 90,2 milioni per finanziare progetti in materia ambientale nel commercio, nell'industria e nel terziario. I progetti sono finanziati con contributi diretti erogati dopo la loro conclusione e rendicontazione.
- Fondo per il clima e l'energia: nel 2007 è stato istituito il Fondo per il clima e l'energia per aumentare la quota di fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. Il fondo ha una dotazione di mezzo miliardo di euro.

11) I piani prevedono in particolare quanto segue?	Sì	No
Sostegno all'uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, quali l'acqua, il sole e la biomassa	x	
Sostegno all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale	x	
Promozione dell'utilizzo razionale di risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia	x	

12) Se si sostiene l'utilizzo di impianti decentrati di produzione energetica, in cosa consiste tale promozione?

- Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono beneficiare di maggiori tariffe di riacquisto - per alcune tecnologie e per produzioni minori l'incentivazione avviene tramite contributi all'investimento.
 - I Länder concedono contributi per impianti a biomassa per la produzione di energia termica, solare termico, pompe di calore, impianti fotovoltaici, incentivi per il mini-idroelettrico e altri impianti decentralizzati per l'approvvigionamento energetico; le condizioni per beneficiare di questi contributi variano molto.
- I finanziamenti in materia ambientale in Austria sono erogati per investimenti in impianti

fotovoltaici e mini-idroelettrici (fino a una potenza di 2 MW) isolati (senza alcuna possibilità di accedere alla rete), nonché in impianti eolici e a biogas che non immettono energia nella rete pubblica. In questo modo si intende promuovere l'approvvigionamento energetico di persone fisiche e giuridiche che non hanno accesso alla rete elettrica.

13) Dall'entrata in vigore del Protocollo Energia è aumentata, rimasta invariata o diminuita la percentuale delle energie rinnovabili sul totale dell'energia elettrica e del calore, nonché dei combustibili prodotti? (Contrassegnate la casella corrispondente).	Aumentato	Rimasto o invariato	Diminuito
Solare	X		
Biomassa	X		
Idroelettrico	X		
Eolico	X		
Geotermia		x	

Art. 7 Protocollo Energia - Energia idroelettrica

14) Si assicurano sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque e la garanzia della migrazione della fauna?

Sì	x	No	
Se sì, come?			
Per i nuovi impianti attraverso le relative prescrizioni nel parere autorizzativo			
Per gli impianti già in essere attraverso prescrizioni successive ai sensi dell'art. 21a della legge WRG del 1959			
Nel quadro del procedimento autorizzativo si rispettano i necessari standard minimi, inoltre vi sono incentivi per le scale di risalita per i pesci.			
Sono tuttavia possibili molte eccezioni in contrasto con la garanzia di percorribilità. Il punto della percorribilità, assieme a quello della portata residua e dell'hydropeaking è il punto cruciale del dibattito con i gestori dell'idroelettrico, dato che è legato a costi elevati.			
Dopo la novella della legge WRG del 2003 (recepimento della Direttiva quadro sulle acque dell'UE) per tutti i corpi idrici (tratti d'acqua), con disposizioni derogatorie molto severe, deve essere raggiunto e/o garantito almeno un buono stato ecologico o un buon potenziale ecologico, in			

caso di tratti d'acqua ottimi occorre inoltre conservare l'ottimo stato ecologico. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 lettera m della legge WRG del 1959 occorre inoltre verificare l'eventuale possibilità di un impatto sostanziale sullo stato ecologico delle acque. Affinché le centrali idroelettriche adempiano alle disposizioni della legge WRG, occorre stabilire le portate minime, contenere le oscillazioni artificiali del livello delle acque e garantire la percorribilità alla fauna, tutti aspetti che sono garantiti nel procedimento autorizzativo ai sensi del diritto delle acque. L'adeguamento delle centrali idroelettriche più vecchie è graduale.

15) Si salvaguarda il regime idrico delle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali misure si adottano a tale scopo?

- Divieto assoluto di edificazione o utilizzo o obblighi di autorizzazione limitati nei relativi decreti.
- Zone di tutela per la captazione di acqua potabile, zone di rispetto e disposizioni quadro non sono solo finalizzate a garantire la qualità dell'acqua potabile, ma anche ad assicurarne la quantità (bilancio idrico).

16) Si creano incentivi o esistono norme per anteporre la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi, mantenendo la funzionalità di ecosistemi acquatici e altri sistemi interessati, ad una nuova costruzione?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Con la tariffa di riacquisto nazionale. Nel Decreto sulle tariffe di riacquisto di cui sopra, ai sensi della Legge sull'energia da fonti rinnovabili, sono previste tariffe scaglionate a seconda dell'aumento della capacità standard in caso di recupero di mini-idroelettrici esistenti.

In *Alta Austria* è garantito da un programma di consulenza in loco

Stiria: iniziative consulenziali

17) Si è esaminato come possono essere imputati agli utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura si possono ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, specificate qual è il risultato

Ad esempio con tariffe per l'energia da fonti rinnovabili in funzione dei costi di produzione.

Art. 8 Protocollo Energia - Energia da combustibili fossili

18) Si garantisce che, nel caso di nuove costruzioni di impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, tale fattispecie è disciplinata da norme giuridiche?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

19) Nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino si sono limitate le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati?

Sì		No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--	----	-------------------------------------

Qual è stato l'effetto sul volume delle emissioni? (Contrassegnate la casella corrispondente).	Aumentato	Rimasto invariato	Diminuito
	<input checked="" type="checkbox"/>		

20) Si sono verificate la fattibilità tecnica ed economica e la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzando combustibili fossili con impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, specificate qual è il risultato

Si privilegia il ricorso a fonti rinnovabili laddove ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile. Diversi impianti sono stati convertiti da combustibili fossili a biomassa.

Dalla verifica della fattibilità economica risulta spesso che gli impianti a fonti rinnovabili sono troppo cari sotto molti punti di vista.

Attualmente crescente utilizzo delle biomasse (anche per la produzione di energia elettrica)

21) Sono state adottate misure atte a favorire la cogenerazione?

Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> - Incentivi nell'ambito della Legge sull'energia da fonti rinnovabili - Incentivi per la realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili, maggiori tariffe di riacquisto grazie al Decreto federale sull'energia da fonti rinnovabili. - Linea guida sulla cogenerazione 			

22) Nelle zone di confine si è provveduto ad armonizzare e collegare i sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni con quelli di altre Parti contraenti?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
Sarebbe bene precisare la domanda relativamente a emissioni e/o immissioni specifiche. In merito alle emissioni radioattive, da molti anni è in atto un'intensa cooperazione con tutti gli stati che confinano con l'Austria (ad eccezione dell'Italia).			

Art. 9 Protocollo Energia - Energia nucleare

23) Nell'ambito delle Convenzioni internazionali si ha uno scambio di tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti tecnici nucleari che hanno o potrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat con le relative interazioni?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
Vi sono accordi bilaterali con i seguenti paesi in cui sono in funzione impianti nucleari che hanno o potrebbero avere ricadute sullo spazio alpino:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ungheria (H) BGBI. n. 454/1987 • Germania (D) BGBI. n. 128/1989 (RDT), BGBI. n. 892/1994 • Repubblica Slovacca (SK), BGBI. n. 565/1990 (CSFR), BGBI. n. 1046/1994 • Repubblica Ceca (CZ) BGBI. n. 565/1990 (CSFR), BGBI. III n. 123/1997, e successive modifiche BGBI. III n. 71/2008 • Polonia (PL) BGBI. n. 643/1990 			

- Slovenia (SLO) BGBI. III n. 176/1998
- Ucraina (UKR) BGBI. III n. 152/1998
- Svizzera (CH) BGBI. III n. 201/2000

Le fattispecie regolatorie degli accordi riguardano rispettivamente le informazioni generali sui programmi in materia di energia nucleare e sulle relative norme giuridiche, informazioni su impianti tecnici nucleari incluso il monitoraggio dell'ambiente circostante, allerta precoce in caso di incidenti nucleari e di altri eventi preoccupanti, nonché accordi di tipo organizzativo.

Nell'ambito degli accordi bilaterali stipulati con quasi tutti gli stati confinanti, una volta all'anno si tengono incontri di esperti.

24) Sono stati armonizzati e collegati i sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente con quelli di altre Parti contraenti?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Esiste uno scambio di dati online con Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Slovenia. È in fase di realizzazione il collegamento tra il sistema austriaco di allerta precoce radiazioni con i sistemi della Germania e della Svizzera.

Stiria: con la Slovenia

Art. 10 Protocollo Energia - Trasporto e distribuzione dell'energia

25) Per la costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, si mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Sostanzialmente la Valutazione di impatto ambientale
- Sono soggetti a VIA gli oleodotti o gasdotti di lunghezza superiore a 25 km e gli elettrodotti aerei a partire da una lunghezza di 15 o 20 km
- Oleodotti, gasdotti ed elettrodotti più corti sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della rispettiva legge in materia e in aree protette o a quote superiori a 1.700 m slm ai sensi della legge NSchG del Tirolo. In tale procedimento è determinante la tutela della popolazione e dell'ambiente.
- Nel quadro dei progetti di condotte di trasporto soggette a VIA si eseguono le relative

verifiche e all'occorrenza si stabiliscono i vincoli necessari.

- Nei procedimenti autorizzativi si tiene adeguatamente conto delle esigenze ecologiche.
- *Stiria*: procedimento VIA, attualmente: elettrodotto da 380 kV
- *Alta Austria*: lo garantisce il Masterplan della rete elettrica dell'Alta Austria 202 con relative "Linee guida per i processi di pianificazione dei tracciati in caso di impianti ad alta tensione".

26) Si garantisce, ove possibile, l'utilizzazione di opere e percorsi già esistenti?

Sì

x

No

Se sì, come?

- Attraverso i procedimenti di cui al punto 25
- Con la liberalizzazione del mercato energetico è stato mantenuto il monopolio dei gestori dei sistemi di trasporto, per evitare la nascita di reti parallele.
- Nei processi autorizzativi si privilegiano i tracciati già in essere.
- *Stiria*: vincoli per i procedimenti VIA
- *Salisburgo*: coordinamento gestione

27) Si tiene conto dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia?

Sì

x

No

Se sì, come?

- Nel corso dei relativi procedimenti VIA e dei procedimenti riguardanti il diritto ambientale
- *Stiria*: legislazione in vigore (VIA, protezione della natura...), procedimenti VIA, attualmente: elettrodotto da 380 kV
- Si veda anche al punto 25

Art. 11 Protocollo Energia - Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

28) Nei progetti di massima quali sono le modalità di rinaturalizzazione dei siti e recupero dei

corpi idrici, a seguito dell'esecuzione delle opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino? (Riportate i dettagli e le norme giuridiche).

Per le centrali idroelettriche, in caso di estinzione del diritto sull'uso dell'acqua l'art. 29 della legge WRG del 1959 prevede che l'autorità, per considerazioni pubbliche, possa prescrivere il ripristino dell'alveo originario o altri provvedimenti necessari.

Art. 12 Protocollo Energia - Valutazione dell'impatto ambientale

29) Si sottopongono i progetti concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo Energia e le modifiche sostanziali di questi impianti ad una valutazione dell'impatto ambientale?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali sono le relative norme e qual è il contenuto?

Sostanzialmente sì, tuttavia ciò deve essere verificato concretamente caso per caso in base alle disposizioni di legge in vigore. Si veda allegato I alla legge UVP-G del 2000:

- Punto 4 Centrali termiche in aree da tutelare a partire da 1000 MW, altrimenti a partire da 200 MW
- Punto 5 Centrali nucleari
- Punto 6 Sfruttamento dell'energia eolica
 - a) impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica con potenza elettrica complessiva non inferiore a 30 MW oppure con almeno 20 convertitori con potenza nominale non inferiore a 0,5 MW ciascuno
 - b) impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica oltre una quota di 1.000 m slm con potenza elettrica complessiva non inferiore a 15 MW oppure con almeno 10 convertitori con potenza nominale non inferiore a 0,5 MW ciascuno
 - c) impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica in aree da tutelare della categoria A con potenza elettrica complessiva non inferiore a 15 MW oppure con almeno 10 convertitori con potenza nominale non inferiore a 0,5 MW ciascuno
- Punto 13 Condotte di diametro superiore a 500 mm e lunghezza superiore a 25 km in aree da tutelare, altrimenti di diametro superiore a 800 mm e lunghezza superiore a 40 km
- Punto 16 Elettrodotti aerei a partire da 110 V e lunghezza superiore a 20 km in aree da tutelare, altrimenti a partire da 220 kV e lunghezza superiore a 15 km

Esempio: procedimento VIA per la creazione di un parco eolico nella foresta Kobernausserwald

30) Le norme nazionali in vigore contengono disposizioni che prevedono l'adozione delle

migliori tecniche disponibili volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale?			
Sì	X	No	

31) È previsto anche lo smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili come parte delle alternative possibili per eliminare il disagio ambientale?			
Sì	X	No	
Se sì, a quali condizioni e in quali norme giuridiche sono regolamentati?			
Per le centrali idroelettriche, in caso di estinzione del diritto sull'uso dell'acqua l'art. 29 della legge WRG del 1959 prevede che l'autorità, per considerazioni pubbliche, possa prescrivere il ripristino dell'alveo originario o altri provvedimenti necessari.			
Legge sulla protezione dalle emissioni per impianti a caldaia, disposizioni transitorie			

32) Nei casi di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di rilevante potenziamento di quelle esistenti, si provvede alla valutazione dell'impatto ambientale nel territorio alpino nonché alla valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici, incluso il diritto di espressione di parere in ambito internazionale, quando possano esistere effetti transfrontalieri.			
Sì	X	No	

Art. 13 Protocollo Energia - Concertazione

33) Si procede a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri in relazione ai loro impatti?			
Sì	Non sempre	No	

34) Per i progetti con possibili effetti transfrontalieri si mettono le Parti contraenti interessate in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni?			
Sì	X	No	
Se sì, si tiene conto adeguatamente delle osservazioni nell'ambito del processo autorizzativo?			
Sì	X	No	

35) Le consultazioni e la possibilità di formulare pareri nonché tenerne conto sono regolamentati			
---	--	--	--

da norme giuridiche?			
Sì	X	No	
Se sì, dove? Citate le norme.			
<ul style="list-style-type: none"> - Legge UVP-G 2000 - Legge sull'elettricità del Tirolo del 2003, artt. 11 comma 4, 29 comma 2-5, 31 comma 15, 32 comma 2 - Nelle leggi che disciplinano le diverse materie in relazione agli impianti IPPC (p.es. Codice sulla disciplina del commercio e dell'industria, Legge VIA, Legge sulla gestione dei rifiuti, Legge sulla protezione dalle emissioni per impianti a caldaia) 			

36) In caso di progetti nel settore energetico che possono avere rilevanti effetti transfrontalieri e che un'altra Parte contraente intende realizzare o ha realizzato, il vostro Paese è stato consultato prima che il progetto fosse realizzato?					
Sì		Non sempre	x	No	
Se avete risposto "no" o "non sempre", specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando il nome della Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.					
<p>Germania:</p> <p>Anno 2001, procedimento per l'autorizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo di combustibile esaurito nei siti: Isar, Gundremmingen, Grafenrheinfeld, Biblis, Neckarwestheim, Philippsburg</p> <p><i>Svizzera:</i></p> <p>Anno 2000, domanda di autorizzazione illimitata all'esercizio, centrale nucleare Beznau I</p> <p>Anno 2004, domanda di autorizzazione illimitata all'esercizio, centrale nucleare Mühleberg; nel frattempo approvazione da parte del Consiglio federale competente</p>					

Art. 14 Protocollo Energia - Misure integrative

37) Oltre alle misure previste dal presente Protocollo, ne sono state adottate altre?			
Sì	X	No	X
Se sì, quali?			
<p>Programma di <i>Salisburgo</i> "Comune efficiente in termini energetici"</p> <p>Piani energetici regionali</p>			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Energia

38) Sono state riscontrate o si riscontrano difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

39) Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali ulteriori osservazioni:

Non è possibile rispondere alla domanda 19, inclusa la domanda aggiuntiva, nella sua forma attuale.

Una risposta seria dipende dalle fonti di emissione, dal periodo di osservazione e dalla tipologia concreta di emissione e non può essere data in forma generale.

^[1] oppure di adozione o approvazione.

^[2] oppure adottato o approvato.